

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 dicembre 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 202.

Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17G00218) Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 203.

Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17G00217) ... Pag. 5

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 204.

Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17G00219) Pag. 12

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 novembre 2017.


Scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica e nomina della commissione straordinaria. (17A08630)..... Pag. 21

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2017.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della Regione Molise. (17A08649)..... Pag. 41

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata. (17A08650) Pag. 41



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2017.

Ulteriore stanziamento in relazione degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. (17A08651) Pag. 42

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 dicembre 2017.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi. (17A08692) Pag. 43

DECRETO 21 dicembre 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (17A08691) Pag. 44

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 8 agosto 2017.

Accertamento economie per finanziamento indagini in vulnerabilità sismica. (17A08629) Pag. 44

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 20 novembre 2017.

Approvazione dei «Piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2013-2014-2015». (17A08632) Pag. 123

DECRETO 18 dicembre 2017.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (17A08627) Pag. 125

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DELIBERA 5 dicembre 2017.

Risoluzione n. 3-2017 - Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera. (Delibera n. 2258/2017). (17A08628) Pag. 126

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto nazionale di statistica

Publicazione sul sito dell'Istituto nazionale di statistica e sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica della delibera n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 di approvazione dello statuto. (17A08698) Pag. 133

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 dicembre 2017 (17A08644) Pag. 133

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 dicembre 2017 (17A08645) Pag. 133

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 dicembre 2017 (17A08646) Pag. 134

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 dicembre 2017 (17A08647) Pag. 134

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 dicembre 2017 (17A08648) Pag. 135

Ministero dello sviluppo economico

Comunicato relativo al decreto 18 dicembre 2017 recante modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative al bando «grandi progetti di ricerca e sviluppo - risorse FRI». (17A08631) Pag. 135


Provincia autonoma di Trento

Scioglimento della «Agata Onlus società cooperativa sociale», in Pinzolo e nomina del commissario liquidatore. (17A08639) Pag. 135

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, recante: «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.. (17A08745) Pag. 136



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 202.

Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare l'articolo 35 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo;

Visto l'articolo 36 della legge n. 220 del 2016, che stabilisce la procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dalla medesima legge;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;

Tenuto conto delle disposizioni legislative adottate nel corso dell'approvazione della legge n. 220 del 2016, con particolare riferimento alla disciplina della materia del lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Contratti a tempo determinato

1. All'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per la produzione di specifiche opere audiovisive».

Art. 2.

Apprendistato professionalizzante


1. All'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al primo periodo trova applicazione altresì nell'ambito delle attività in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.».

Art. 3.

Classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori nel settore, sono stabiliti criteri validi su tutto il territorio nazionale finalizzati a definire una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e le professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo.

2. La classificazione di cui al comma 1 è definita tenuto conto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato in attuazione degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché delle qualificazioni professionali e dei percorsi dell'istruzione professionale esistenti nel settore, al fine di riconoscere tutte le competenze e professionalità operanti nell'ambito



del cinema e dell'audiovisivo. In particolare, detta classificazione è adottata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle seguenti fasi di attività del settore cinematografico e audiovisivo, individuate dalla legge n. 220 del 2016 e dai relativi decreti attuativi, e di seguito riportate:

- a) sviluppo e pre-produzione;
- b) produzione;
- c) post-produzione;
- d) distribuzione;
- e) esercizio.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;


q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.



Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»

— La legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 2016, n. 277.

— Si riporta il testo degli articoli 35 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 2016, n. 277:

«Art. 35 (*Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;

c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»

«Art. 36 (*Procedura di adozione dei decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.»

— Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, S.O.

— Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 luglio 2015, n. 166.

— La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 dicembre 2014, n. 290.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, S.O., come modificato dal presente decreto legislativo:

«2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese start-up innovative di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite;

c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di *specifiche opere audiovisive*;


e) per sostituzione di lavoratori assenti;

f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 44, comma 5, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, S.O., come modificato dal presente decreto legislativo:

«5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. *La previsione di cui al primo periodo trova applicazione altresì nell'ambito delle attività in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.*»



Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.»

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 3 (Intese). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.»

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 febbraio 2013, n. 39:

«Art. 3 (Sistema nazionale di certificazione delle competenze). — 1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulta comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5.

2. L'ente titolato può individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarità di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le università si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale di cui all'art. 8, fatto salvo quanto previsto all'art. 11.

4. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla valoriz-

zazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;

b) i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente;

c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel regolamentare e organizzare i servizi ai sensi del presente decreto, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale;

d) il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'art. 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

e) l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale.

5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei principi di terzietà e indipendenza, provvede un comitato tecnico nazionale, istituito con il presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, composto dai rappresentanti del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti designano i propri rappresentanti tecnici in seno al comitato. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese. Nell'esercizio dei propri compiti, il comitato propone l'adozione di apposite linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni prioritariamente finalizzate:

a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;


b) alla definizione dei criteri per l'implementazione del repertorio nazionale di cui all'art. 8, anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni;

c) alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'art. 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti stesse.

6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le parti economiche e sociali.»

«Art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali). — 1. In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.



2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.

3. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'art. 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:

- a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
- b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;
- c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
- d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'art. 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale.»

— Per il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015 e per la legge 14 novembre 2016, n. 220, si vedano le note alle premesse.

17G00218

DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 203.

Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 21, 33, 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare, l'articolo 33, che delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e in particolare gli articoli 77 e 78;

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante revisione dei film e dei lavori teatrali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo e, in particolare, l'articolo 134, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.

2. Il presente decreto, in particolare, detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedurali e sanzionatori.

Art. 2.

Classificazione delle opere cinematografiche

1. La classificazione delle opere cinematografiche è finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.

2. La classificazione è proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilità e allo sviluppo della personalità propri di ciascuna fascia d'età e al rispetto della dignità umana. A tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente:

- a) opere per tutti;
- b) opere non adatte ai minori di anni 6;
- c) opere vietate ai minori di anni 14;
- d) opere vietate ai minori di anni 18.



3. Per le opere di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2, il minore non può assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per cui non ha conseguito l'età prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.

Art. 3.

Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche

1. Presso la Direzione generale Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito: «Ministero», è istituita la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione. La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 220 del 2016.

2. La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche.

3. La Commissione è composta da un Presidente e da quarantanove membri, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. Il Presidente e i membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale. In particolare, i membri sono così individuati:

a) quattordici componenti scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari;

b) sette componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori;

c) sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali;

d) sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza;

e) sette componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;

f) quattro componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.

g) tre componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative;

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti designati.

5. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla DG Cinema nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. La Commissione adotta un proprio regolamento di funzionamento, approvato con decreto del direttore generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il regolamento prevede altresì l'organizzazione dei lavori della Commissione in sottocommissioni, fermo restando che in ogni sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui al comma 3, lettera *a)*, deve essere assicurata la presenza di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e, nel caso di verifica della classificazione di opere riferite *a)*, o in cui vi è uso di, animali, anche *g)*.

Art. 4.

Procedimento di verifica della classificazione


1. In base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l'opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2.

2. Almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell'opera, i soggetti di cui al comma 1 inviano una copia della opera, con motivazione della classificazione assegnata, alla DG Cinema per la verifica da parte della Commissione. Le modalità di invio, il formato dell'opera e la relativa modulistica, nonché i casi di eventuale riduzione del termine di cui al primo periodo per ragioni di urgenza sono definiti con decreto del direttore generale Cinema entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione, visiona l'opera e si esprime, redigendo apposito verbale, circa la correttezza o meno della classificazione assegnata dai soggetti di cui al comma 1, rilasciando il proprio parere alla DG Cinema.

4. Entro venti giorni dalla data di ricezione dell'opera, la DG Cinema, con proprio provvedimento, comunica ai soggetti istanti il parere della Commissione circa la classificazione. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, nelle more della comunicazione del parere della Commissione, la quale è tenuta comunque ad esprimersi, il produttore o il distributore o chi ne abbia titolo può far uscire l'opera nelle sale cinematografiche.

5. Avverso il parere di cui al comma 3 è possibile proporre, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, istanza di riesame alla Commissione; entro i successivi quindici giorni, due sottocommissioni diverse da quella che ha già verificato la classificazione dell'opera provvedono al riesame, secondo le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento della Commissione. In caso di riesame, i termini per il ricorso giurisdizionale avverso l'esito della verifica della classificazione decorrono dalla data di comunicazione del nuovo parere.



6. I soggetti di cui al comma 1 possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi dalla Commissione, prima della formulazione del parere di cui ai commi 3 e 5.

Art. 5.

Edizioni originali e opere proiettate in festival cinematografici

1. Le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla Commissione congiuntamente con l'edizione doppiata o l'edizione originale sottotitolata in italiano, corredate da una dichiarazione dell'operatore del settore cinematografico, che ne attesti la conformità all'originale.

2. Per le opere proiettate esclusivamente durante festival cinematografici, la classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, è assegnata dai legali rappresentanti dell'ente che organizza la manifestazione, senza necessità di presentare le predette opere alla Commissione per la verifica. Per la classificazione delle opere di cui al precedente periodo ai fini della successiva uscita in sala, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Materiali pubblicitari e opere promozionali di altra opera

1. Per la classificazione di pubblicità e spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Gli operatori nel settore cinematografico qualificano le opere promozionali di altra opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, senza necessità di sottoporle alla Commissione per la verifica. Nel caso in cui la classificazione dell'opera promossa risulta, a seguito della verifica da parte della Commissione, diversa da quella assegnata alla stessa nelle opere promozionali, gli operatori nel settore cinematografico provvedono alla immediata modifica.

Art. 7.

Obblighi di pubblicità

1. La classificazione assegnata a un'opera cinematografica deve essere visibile al pubblico sia nei materiali pubblicitari, ivi incluse le opere promozionali, sia nelle sale cinematografiche. In particolare, nel caso in cui le opere siano state classificate come non adatte o vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera è proiettata è tenuto a darne avviso al pubblico in modo evidente su ogni manifesto o locandina dell'opera e in ogni altro materiale di pubblicità o comunicazione, anche on-line.

2. Al fine di consentire una più agevole comprensione della classificazione e di facilitare il compito degli agenti educativi, la informazione sulla classificazione è accompagnata da una o più icone indicanti la eventuale presenza dei contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, tra i quali violenza, sesso, uso di armi o turpiloquio. Con de-

creto del direttore generale Cinema, da adottare, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le tipologie e le specifiche tecniche delle icone da affiancare alla classificazione, con relativa descrizione dei corrispondenti parametri al fine di agevolare gli operatori nell'attribuzione della classificazione.

3. Qualsiasi eventuale cambio di classificazione dell'opera cinematografica, a seguito della verifica da parte della Commissione, è immediatamente reso noto al pubblico, nelle forme di cui al presente articolo.

Art. 8.

Obblighi per gli esercenti cinematografici

1. Se le opere sono state classificate come vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera è proiettata provvede a impedire che i minori di 14 o di 18 anni accedano al locale, fatti salvi i casi, di cui all'articolo 2, comma 3, in cui gli stessi siano accompagnati dal genitore o dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale.

2. È vietato abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori.

Art. 9.

Accertamento dell'illecito amministrativo e sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 668 del codice penale, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente decreto, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:


a) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro, nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, primo periodo, all'articolo 5, all'articolo 6 e all'articolo 8;

b) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro, nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 7.

2. Nei casi di maggiore gravità o nei casi di reiterata violazione degli articoli 7 ed 8 del presente decreto all'esercente la sala cinematografica si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per un periodo non superiore a sessanta giorni.

3. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 è trasmesso senza ritardo dalla Prefettura alla DG Cinema, che ne cura la pubblicazione per estratto nel proprio sito internet. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, sono menzionati l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La DG Cinema, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.



Art. 10.

Classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi

1. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adottato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi.

2. La classificazione di cui al presente articolo è finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica. In particolare, il regolamento di cui al presente articolo è adottato nel rispetto:

a) dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto;

b) delle disposizioni, in quanto compatibili, degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, anche con specifico riguardo alla definizione di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano normalmente opere vietate, e delle relative sanzioni ivi previste;

c) degli standard e delle migliori pratiche internazionali del settore, con particolare riferimento ai sistemi di classificazione maggiormente diffusi, tra i quali il PEGI, Pan European Game Information - Informazioni paneuropee sui giochi.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione, le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, continuano ad esercitare le proprie funzioni.

Art. 12.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili al legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:

a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) la legge 21 aprile 1962, n. 161;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1:

a) all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: «dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 9, commi 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;

b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituita dalla seguente: «e) la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.»;

c) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituita dalla seguente: «d) decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di classificazione delle opere cinematografiche»;

d) nei decreti attuativi della legge n. 220 del 2016 e in ogni disposizione legislativa o regolamentare, l'espressione: «ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161» deve intendersi sostituita dalla seguente: «istanza di verifica della classificazione dell'opera cinematografica».

3. Al secondo comma dell'articolo 668 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, la parola: «pellicole» è sostituita dalla seguente: «opere» e dopo le parole: «dell'autorità» sono aggiunte le seguenti: «o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*


FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note alle premesse.

— Si riportano i testi degli articoli 9, 21, 33, 76, 87 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.:

«Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»

«Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr: art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.»

«Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.»

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.


La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»



— Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 2016, n. 277:

«Art. 33. (Delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, e della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a) e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete internet e dei videogiochi posti in vendita.»

— Si riportano i testi degli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 giugno 1931, n. 146.

«Art. 77. Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.»

«Art. 78. L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.

Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire 100.000) a euro 309 (lire 600.000).»

— La legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 aprile 1962, n. 109.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, recante «Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 gennaio 1964, n. 14.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 luglio 1997, n. 177, S.O.

— Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 134 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 luglio 2010, n. 156, S.O.

«Art. 134. (Materie di giurisdizione estesa al merito). — 1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;

b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;

c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall'articolo 123;

d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;

e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161.»

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 3:

— Per l'articolo 33, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 2016, n. 277, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 668 del codice penale:

«Art. 668. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive). — Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorità.


Se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.»

— Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:

«Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite editale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.



Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.»

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O.:

«Art. 34. (*Disposizioni a tutela dei minori*). — 1. Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le previsioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono altresì vietate, in quanto da considerarsi come gravemente nocive per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto. Al fine di conformare la programmazione al divieto di cui al presente comma i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai criteri fissati dall'Autorità.

2. Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi, e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2.

4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione televisiva dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.

5. L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base dei criteri fissati dall'Autorità di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del comma 3;

b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.

7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei pro-

grammi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità.

11. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2012, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorità, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi del comma 5.»

«Art. 35. (*Vigilanza e sanzioni*). — 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonché dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.


4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi dell'articolo 35-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.

5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.»

Note all'art. 11:

— Per la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», si vedano le note alle premesse.



Note all'art. 13:

— Per gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», si vedano le note alle premesse.

— Per la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», si vedano le note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dal presente decreto, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione:

«Art. 35. (*Vigilanza e sanzioni*). — 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonché dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, commi 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I del decreto 24 novembre 1981, n. 689.

4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi dell'articolo 35-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.

5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.»

— Si riporta il testo dell'articolo 134 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 luglio 2010, n. 156, S.O., come modificato dal presente decreto legislativo, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione:

«Art. 134. (*Materie di giurisdizione estesa al merito*). — 1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;

b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;

c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall'articolo 123;

d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;

e) la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.»

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 agosto 2013, n. 186, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 ottobre 2013, n. 236, come modificato dal presente decreto, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione:

«6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:

a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»;

b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attività culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento»;

c) legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;

d) decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di classificazione delle opere cinematografiche.»

— Per la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 668 del codice penale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. straordinario, come modificato dal presente decreto legislativo, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione:

«Art. 668. (*Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive*). — Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorità o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.

Se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.»

17G00217


DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 204.

Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 21, 33, 76 e 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, ed in particolare l'articolo 34 che delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari;



Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;

Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ed in particolare il titolo VII, recante produzione audiovisiva europea, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Riformulazione della definizione di produttore indipendente

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera e), della legge 14 novembre 2016, n. 220, la lettera p), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«p) “produttori indipendenti”, gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi *media* audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi *media* audiovisivi; ovvero

2) sono titolari di diritti secondari;».

Art. 2.

Promozione delle opere italiane ed europee

1. Il Titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente:

«TITOLO VII

PROMOZIONE DELLE OPERE ITALIANE ED EUROPEE
DA PARTE DEI FORNITORI DEI SERVIZI DI *MEDIA* AUDIOVISIVI

Art. 44 (*Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente*). — 1. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono

lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto europeo e le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 44-bis (*Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari*). — 1. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. La quota di cui al primo periodo è innalzata:

a) al cinquantatré per cento, per l'anno 2019;

b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;

c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota di almeno la metà della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:

a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di *media* audiovisivi lineari.

3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, è riservato a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte:


a) per almeno il dodici per cento, di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche, dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

b) per almeno il sei per cento, dagli altri fornitori di servizi di *media* audiovisivi lineari.

4. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2, debbono essere rispettate su base annua. Le percentuali di cui comma 3 debbono essere rispettate su base settimanale.

Art. 44-ter (*Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari*). — 1. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

a) al 12,5 per cento, da destinare per almeno cinque sestimi a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;



b) al quindici per cento, da destinare per almeno cinque sestimi a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020.

2. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

- a) al 3,5 per cento, per l'anno 2019;
- b) al quattro per cento, per l'anno 2020;
- c) al 4,5 per cento, a decorrere dall'anno 2021.

3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

a) al 18,5 per cento, da destinare per almeno cinque sestimi a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;

b) al venti per cento, da destinare per almeno cinque sestimi a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020.

4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

- a) quattro per cento, per l'anno 2019;
- b) al 4,5 per cento, per l'anno 2020;
- c) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021.

5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non inferiore al cinque per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3.

Art. 44-*quater* (*Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta*). — 1. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:

a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità;

b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento alle opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, in misura non inferiore al venti per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.

3. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di *media* audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.

4. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quinquies*, nonché del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi *media* audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti.

5. Una quota non inferiore al cinquanta per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettera a), e al medesimo comma, lettera b), è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte.

6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.


Art. 44-*quinquies* (*Attribuzioni dell'Autorità*). —

1. Con uno o più regolamenti dell'Autorità, emanati nella sua funzione di autorità di regolazione indipendente, sono altresì stabilite:

a) le specificazioni relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p);

b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 44-*ter*, commi 1 e 3, con particolare riferimento alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di servizi *media* audiovisivi che piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilità editoriale;

c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-*sexies*, comma 3, le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater*, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità del-



le opere ed avuto riguardo alle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e alle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi e con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;

d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali;

e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi *media* audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione *on line* dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;

f) le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonché i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.

2. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi possono chiedere all'Autorità deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale ha la responsabilità editoriale non consente di approvvigionarsi da produttori indipendenti europei ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;

b) il fornitore di servizi *media* audiovisivi ha una quota di mercato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorità con regolamento;

c) il fornitore di servizi di *media* audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio.

3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Autorità medesima con proprio regolamento. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2019, qualora un fornitore di servizi *media* audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi di investimento previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del dieci per cento rispetto alla quota complessiva richiesta nel medesimo anno, sono comunicate all'Autorità, unitamente con le motivazioni di dette oscillazioni, senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio riferito a tale anno. L'Autorità verifica le motivazioni addotte, anche tenuto conto della sussistenza di una o più delle circostanze di cui al comma 2 del presente articolo, e si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento. Resta fermo che, fatte salve eventuali sanzioni nel caso

di oscillazioni superiori al dieci per cento della quota complessiva o qualora l'Autorità reputi non fondate le motivazioni addotte, le parti mancanti rispetto alla quota complessiva debbono comunque essere recuperate dal fornitore di servizi *media* audiovisivi, in aggiunta agli obblighi di investimento dovuti per l'anno in corso, entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno in cui si sono realizzate le eventuali oscillazioni in difetto.

4. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi *media* audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di *media* audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi *media* audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali di obblighi di investimento, con le relative opere europee e di espressione originale italiana, assolti dai fornitori.

Art. 44-sexies (*Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana*). —


1. Con uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Autorità e le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:

a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi;

b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter, commi 2 e 4, e 44-quater, comma 5, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste.

2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi *media* audiovisivi, nonché dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive.

3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo prevedono che gli obblighi di investimento di cui all'articolo 44-ter sono assolti mediante l'acquisto, il pre-



acquisto o la co-produzione di opere. Il regolamento o i regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di *media* audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di *media* audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono altresì:

a) specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-*bis*, 44-*ter*, e 44-*quater*, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere;

b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalità di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme.

4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità ai sensi dell'articolo 44-*quinquies*, comma 4, e dalla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.

Art. 44-*septies* (Norme in materia di emittenza locale).
— 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi operanti in ambito locale.»

Art. 3.

Sanzioni

1. All'articolo 51, del decreto legislativo n. 177 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal Titolo VII e dai regolamenti dell'Autorità, nonché dai decreti ministeriali;»;

b) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);».

Art. 4.

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

1. I regolamenti dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e il regolamento o i regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal Titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il regolamento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e regolamento o i regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo riguardanti gli obblighi dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi a richiesta di cui all'articolo 44-*quater* del decreto legislativo n. 177 del 2005 sono

adottati entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli obblighi di programmazione di cui all'articolo 44-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005 diventano operativi con l'entrata in vigore del regolamento interministeriale di cui all'articolo 44-*sexies*, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie, strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 9, 21, 33, 76, 87 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.:

«Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»

«Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.



La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.».

«Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».

«Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

«Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.


Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2016, n. 27:

«Art. 34 (Delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2 e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;

b) adeguarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;

c) rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;

d) prevedere in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;

e) provvedere alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee ed italiane;

f) prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.»

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 luglio 1997, n. 177, S.O.

— Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 34 della citata legge n. 220 del 2016, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) «servizio di media audiovisivo»:

1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo. Non rientrano nella definizione di «servizio di media audiovisivo»:

i) i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o

distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;

ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;

i) i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;

ii) i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo;

b) i giochi in linea;

c) i motori di ricerca;

d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;

e) i servizi testuali autonomi;

f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero

2) una comunicazione commerciale audiovisiva;

b) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di «fornitore di servizi di media» le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

c) «reti di comunicazioni elettroniche», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «operatore di rete», il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

e) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;


f) «programmi-dati», i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;

g) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico», l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

h) «responsabilità editoriale», l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. All'interno del presente testo unico, l'espressione «programmi televisivi» deve intendersi equivalente a quella «palinsesti televisivi» di cui alla lettera g);

i) «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva», un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

l) «emittente», un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb);



m) “servizio di media audiovisivo non lineare”, ovvero “servizio di media audiovisivo a richiesta”, un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

n) “emittente a carattere comunitario”, l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;

o) “programmi originali autoprodotti”, i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica;

p) “produttori indipendenti”, gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero

2) sono titolari di diritti secondari;

q) “fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato”, il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

r) “accesso condizionato”, ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

s) “sistema integrato delle comunicazioni”, il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;

t) “servizio pubblico generale radiotelevisivo”, il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;

u) “ambito nazionale”, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;

v) “ambito locale radiofonico”, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;

z) “ambito locale televisivo”, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato “regionale” o “provinciale” quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l'espressione “ambito locale televisivo” riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

aa) “emittente televisiva analogica”, il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) “emittente televisiva analogica a carattere informativo”, l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette, in tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre;

2) “emittente televisiva analogica a carattere commerciale”, l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale ed in tecnica analogica, senza specifici obblighi di informazione;

3) “emittente televisiva analogica a carattere comunitario”, l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;

4) “emittente televisiva analogica monotematica a carattere sociale”, l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che trasmette in tecnica analogica e dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;

5) “emittente televisiva analogica commerciale nazionale”, l'emittente che trasmette in chiaro ed in tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;

6) “emittente analogica di televendite”, l'emittente che trasmette in tecnica analogica prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

bb) “emittente radiofonica”, il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) “emittente radiofonica a carattere comunitario”, nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

2) “emittente radiofonica a carattere commerciale locale”, l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessanta-quattro ore settimanali;

3) “emittente radiofonica nazionale”, l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;

cc) “opere europee”:

1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:

1.1) le opere originarie di Stati membri;

1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2);

1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi;

1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3) si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;


2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;



dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;

ee) "pubblicità televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;

gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;

hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;

mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

nn) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico.

2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attività svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.»

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O.

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 6, della citata legge n. 220 de 14 novembre 2016:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dal presente decreto:

«Art. 51 (Sanzioni di competenza dell'Autorità). — 1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;

b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;

c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-bis, 37, 38, 39, 40, 40-bis, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell'Autorità;

d) dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;

e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 33;

f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal Titolo VII e dai regolamenti dell'Autorità, nonché dai decreti ministeriali;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 32-bis;

i) in materia dei divieti di cui all'articolo 32, comma 2;

l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i);

m) dalle disposizioni di cui all'articolo 29;

n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;

o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41.

2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);


e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media.»

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti del decreto legislativo n. 177 del 2005, si veda nelle note all'art. 2.

17G00219



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 novembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 17 e 18 novembre 2013;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Sergio Mazzia - viceprefetto;

dott. Marco Oteri - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Maria Talarico - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero interno e difesa, reg.ne succ. n. 2339

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 17 e 18 novembre 2013, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Gli esiti di un attento monitoraggio sull'attività amministrativa dell'ente hanno fatto emergere elementi su possibili infiltrazioni dei sodalizi territorialmente egemoni, che hanno indotto il Prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 7 febbraio 2017, successivamente prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Al termine degli accertamenti effettuati, la Commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione Distrettuale Antimafia, ha inviato l'allegata relazione in data 25 settembre 2017, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori dell'ente con le associazioni ndranghetiste e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del citato art. 143.

Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, situato sul versante dell'alto Ionio reggino, ha un'economia a vocazione essenzialmente turistica e commerciale ed insiste su un'area caratterizzata dalla pervasiva ingerenza di potenti gruppi criminali, tanto che già nel 2011 si è reso necessario procedere allo scioglimento dell'organo consiliare per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Nella proposta il Prefetto, richiamando anche le risultanze di pregressi procedimenti penali, evidenzia come la 'ndrangheta negli anni abbia esteso la propria influenza sulla gestione della cosa pubblica in un territorio in cui è stata accertata la radicata presenza di due contrapposte famiglie malavitose, relativamente alle quali recenti operazioni di polizia giudiziaria hanno messo in luce il ruolo strategico ed i collegamenti con altre consorterie della locride.

A seguito dell'accesso, sono stati riscontrati legami di parentela o di affinità ovvero rapporti di frequentazione tra taluni sottoscrittori delle due liste di candidati presentatisi alle consultazioni amministrative del 2013 ed elementi dei sodalizi locali.

Analoghi legami e rapporti sono stati rilevati nei confronti di esponenti dell'apparato burocratico dell'ente, alcuni dei quali con pregiudizi di polizia.



La Commissione di indagine segnala, poi, che nel corso della campagna elettorale i due schieramenti rivali hanno utilizzato, come propria sede operativa, immobili di proprietà di parenti o affini di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

Vengono inoltre richiamate le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dalle forze dell'ordine da cui è risultata la presenza di persone contigue ad ambienti criminali sia nei comizi tenuti dai candidati di entrambe le liste avversarie sia, soprattutto, in prossimità dei seggi elettorali in concomitanza con l'espletamento delle operazioni di voto. In particolare, è stata documentata la vicinanza tra un candidato alla carica di consigliere comunale - poi effettivamente eletto e dimessosi a novembre 2015 - ed un soggetto considerato affiliato ad una delle menzionate famiglie malavitate, nonché legato da stretti vincoli parentali ad un noto capoclan.

In ordine alla compagine di Governo dell'ente, il Prefetto e l'Organo ispettivo stigmatizzano la posizione dell'assessore con delega ai lavori pubblici e al decoro urbano, il quale nello scorso mese di giugno ha preso parte ad un evento sportivo organizzato in memoria di un soggetto deceduto nel 2010, stretto congiunto di un personaggio di primo piano di una delle consorzierie territorialmente dominanti.

In sede di indagine è stata quindi presa in esame l'attività gestionale riconducibile all'area tecnica del comune ed, in particolare, le procedure finalizzate all'esecuzione di lavori ed alla prestazione di servizi in ordine alle quali sono state accertate irregolarità ed anomalie di cui si sono avvantaggiate anche imprese controindicate.

Emblematica in tal senso è la vicenda relativa ad un contratto di appalto stipulato a febbraio 2016 ed avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di consolidamento del muro del lungomare.

Al riguardo, il Prefetto evidenzia che, ai sensi dell'art. 17 del predetto contratto, il comune avrebbe dovuto acquisire le informazioni antimafia nei confronti delle ditte subappaltatrici comprese dall'impresa aggiudicataria nel piano di affidamento dei lavori e poi incaricate della prestazione di forniture o servizi per determinati importi.

Peraltro, l'amministrazione comunale, pur avendo avuto comunicazione dell'elenco nominativo delle ditte in questione, da un lato, ha ommesso di richiedere all'impresa aggiudicataria l'ammontare delle forniture e dei servizi alle stesse affidati e, dall'altro, non ha avviato alcun accertamento antimafia in violazione del richiamato art. 17 del contratto di appalto.

Ebbene, tra le imprese subappaltatrici previste nel piano di affidamento dei lavori per le quali l'ente ha ommesso di porre in essere le prescritte verifiche antimafia sono risultate presenti anche ditte controindicate ed in particolare una società nei cui confronti la Prefettura di Reggio Calabria ha adottato un provvedimento interdittivo a febbraio 2017.

Riferisce in proposito l'Organo ispettivo che nel successivo mese di aprile la menzionata società subappaltatrice - destinataria del provvedimento interdittivo di cui si è detto - si è rivolta direttamente al comune per il pagamento del corrispettivo della fornitura dalla stessa prestata specificandone l'importo. Soltanto allora l'ente ha avviato il procedimento di risoluzione del contratto di appalto, senza peraltro portarlo a termine avendo l'impresa aggiudicataria interrotto ogni rapporto negoziale con la più volte citata società subappaltatrice dopo avere avuto comunicazione del provvedimento interdittivo.

Vengono inoltre segnalate le risultanze di un sopralluogo effettuato a novembre 2016 dalla locale stazione dei carabinieri presso il cantiere dei lavori in parola, in occasione del quale è stato rinvenuto un mezzo intestato ad un'impresa a sua volta destinataria di interdittive antimafia a febbraio ed ottobre 2009.

Anche nel settore delle concessioni per la gestione degli stabilimenti balneari sono emersi elementi rivelatori di uno sviamento dell'azione amministrativa dell'istituzione locale a vantaggio degli interessi della criminalità organizzata.

In tale ambito, emblematico è l'episodio relativo ad un'impresa intestataria di una delle concessioni in argomento nei confronti della quale la Prefettura di Reggio Calabria ha emesso un'informativa antimafia a carattere interdittivo il 21 ottobre 2016, dandone comunicazione in pari data al comando di polizia municipale dell'ente. Senonché, soltanto il successivo 27 dicembre l'amministrazione comunale ha proceduto alla revoca della concessione. Al riguardo, la Commissione di indagine sottolinea la circostanza che nel provvedimento comunale di revoca si attesta che l'interdittiva è stata protocollata dal comune il 7 dicembre 2016, laddove invece la Prefettura - come sopra evidenziato - ne ha dato comunicazione all'ente-comando di polizia municipale già nel precedente mese di ottobre.

Parimenti sintomatica è la vicenda concernente un'altra impresa titolare di una concessione per la gestione di uno stabilimento balneare, anch'essa destinataria di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 28 luglio 2016 ed acquisita al protocollo generale del comune il giorno successivo. In questo caso l'amministrazione co-

munale ha revocato la concessione con atto protocollato il 9 settembre 2016, consentendo in tal modo all'impresa in questione di concludere la stagione turistica.

Nel settore edilizio sono stati riscontrati diffusi fenomeni di abusivismo in relazione ai quali è stata acclarata la grave inerzia dell'ente che in molteplici casi ha ommesso di porre in essere le iniziative necessarie a dare concreta attuazione alle ordinanze di demolizione di immobili realizzati in assenza o in violazione dei prescritti titoli abilitativi. Tra coloro che hanno tratto vantaggio da un tale *modus operandi* figurano persone vicine ad ambienti criminali, nonché un soggetto - legato da vincoli parentali ad esponenti di vertice della 'ndrangheta locale e destinatario di interdittiva antimafia a giugno 2008 - titolare di un manufatto non solo sprovvisto delle dovute autorizzazioni ma anche, in parte, edificato su un terreno sottoposto a confisca. Gli accertamenti esperiti in sede di indagine hanno messo in luce che il manufatto in parola è stato realizzato nel 2014 ma, segnatamente, solo a marzo 2017 - e quindi solo dopo l'insediamento dell'Organo ispettivo - è stato effettuato un sopralluogo a seguito del quale l'amministrazione comunale ne ha ordinato la demolizione.

Sempre con riferimento al settore edilizio, merita menzione un ulteriore episodio segnalato dal Prefetto e concernente una società che annovera tra i propri dipendenti diverse persone in stretti rapporti di parentela con elementi di spicco di una delle famiglie malavite sopra citate. Le risultanze dell'accesso hanno fatto emergere che la predetta società è titolare di una struttura ricettiva il cui ultimo piano è stato realizzato in violazione delle disposizioni vigenti e la cui ordinanza di demolizione, sebbene adottata nel 2010, non ha finora avuto esecuzione.

Criticità sono emerse anche nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati al patrimonio indisponibile dell'ente con particolare riferimento ad un fondo rustico sottoposto a confisca e consegnato al comune dall'Agenzia del Demanio a marzo 2008. In proposito, le verifiche espletate dalla Commissione di indagine hanno posto in rilievo che l'ex proprietario del fondo a tutt'oggi ne ha continuato la manutenzione, avendone in buona sostanza il possesso.

Una situazione di allarmante inefficienza e di generalizzato disordine amministrativo è stata riscontrata nel settore delle occupazioni di suolo pubblico. Ed invero, la documentazione in possesso dei competenti uffici comunali è risultata gravemente carente in ordine allo stato delle concessioni in essere. Inoltre, l'amministrazione locale ha ommesso di esercitare qualsiasi controllo sulla riscossione dei tributi dovuti per le occupazioni di suolo pubblico, astenendosi altresì dall'applicare le sanzioni previste per i casi di mancato pagamento dall'art. 23 del regolamento approvato con delibera consiliare di dicembre 2014. Anche in questo caso, tra gli inadempienti che hanno beneficiato dell'inerzia dell'ente vi sono esponenti di sodalizi malavitosi ovvero persone vicine ad ambienti criminali per rapporti di parentela, affinità o frequentazione.

In particolare, è risultato moroso il titolare di un pubblico esercizio cogestito da una persona contigua ad un personaggio apicale di una delle consorzierie localmente egemoni, già sorvegliato speciale di p.s. ed in atto detenuto.

Il Prefetto evidenzia che la persona in argomento - dopo aver ottenuto, a luglio 2016, la prescritta autorizzazione da parte del comune - ha avviato un'attività di sala giochi collegata al menzionato pubblico esercizio ed ubicata nei locali concessi in locazione da un altro soggetto controindicato, peraltro nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico.

Infine, è stata presa in esame la situazione economico-finanziaria dell'ente, che è risultata gravemente deficitaria e sulla quale hanno pesantemente inciso, nel corso della consiliatura eletta nel 2013, l'incapacità di gestire in maniera efficiente i residui attivi e passivi e di garantire adeguati livelli di riscossione delle entrate comunali.


Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, che rendono necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI





Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo
- ORGANO ESECUTIVO DI SICUREZZA -

Prot. nr. 4136/2017/Segr.Sic.

25 settembre 2017

All'Onorevole Signor Ministro dell'Interno
Piazza del Viminale n. 1
R O M A

OGGETTO: Comune di **Marina di Gioiosa Jonica** – Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con decreto ministeriale n. 17102/128/69(31) Ris Uff. V – Affari Territoriali in data 1° febbraio 2017, veniva concessa la delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Jonica, ai sensi di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con atto prefettizio n. 539/2017/Segr.Sic. del 7 febbraio 2017 veniva nominata la Commissione d'indagine alla quale è stato assegnato un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività, termine successivamente prorogato per un analogo periodo con provvedimento n. 2076/2017/Segr.Sic. del giorno 11 maggio 2017.

La Commissione citata ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso quest'Ufficio in data 12 agosto 2017.

Premessa

«...OMISSIS...»¹.

«...OMISSIS...», la Commissione, al fine di fornire un quadro introduttivo anche di carattere statistico alla propria relazione, fornisce alcuni dati esplicativi del territorio, riferendo, fra l'altro, che il «Comune di Marina di Gioiosa Jonica, situato sul versante dell'alto Jonio della città metropolitana di Reggio Calabria, è interamente compreso nella c.d. «Riviera dei Gelsomini». Marina di Gioiosa Jonica confina con i Comuni di Roccella Jonica, Gioiosa Jonica e Grotteria ed ha un'estensione di 15 km² ed una popolazione di circa 6.515 abitanti². Il Centro è prevalentemente a vocazione turistico-commerciale; altre fonti di reddito sono l'agricoltura, basata sulla coltivazione dell'ulivo e degli agrumi, e, in minima parte, anche la piccola pesca. È no-

¹ «...OMISSIS...».

² In base all'ultimo censimento della popolazione risalente all'anno 2011.



to nel circondario anche per l'azienda denominata «...OMISSIS...», attiva nel settore delle industrie ...OMISSIS...»³

Situazione generale relativa all'ordine e alla sicurezza pubblica

La Commissione riferisce che «dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica il Comune di Marina di Gioiosa Jonica è compreso nell'area c.d. «*mandamento jonico o della Locride*»⁴, e più specificatamente nel c.d. «comprensorio di ...OMISSIS...»⁵.

La zona è caratterizzata dalla massiccia, radicata ed invasiva presenza della «*ndrangheta*», ritenuta perciò epicentro del «fenomeno mafioso» e fulcro del complesso sistema di alleanze e collegamenti tra le varie famiglie attraverso il quale si svolgono le dinamiche evolutive di tale matrice criminale.

Nella nota informativa del ...OMISSIS... sul monitoraggio del Comune, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica viene riferito che, in generale, nel territorio dell'alto Jonio reggino operano diverse ed agguerrite organizzazioni criminali di stampo mafioso, i cui interessi, come ampiamente dimostrato anche dalle attività di polizia giudiziaria svolte in passato, vanno dal riciclaggio di denaro «sporco», svolto anche attraverso investimenti immobiliari e mobiliari, all'acquisto e vendita di armi, al narcotraffico (con solide proiezioni internazionali) ed all'accaparramento degli appalti pubblici.

Tra le più agguerrite organizzazioni dell'area di interesse spiccano le cosche «...OMISSIS...» e «...OMISSIS...», entrambe originarie di Marina Gioiosa Jonica, in ostilità tra di loro sin dagli inizi degli anni '70, quando si scontrarono per la supremazia nel lucroso affare del contrabbando di sigarette (da cui derivò, tra l'altro, anche una violenta faida che produsse diverse uccisioni) e, oggi, per motivi legati al predominio mafioso del territorio.»⁶

Il Collegio ispettivo riporta anche le più recenti acquisizioni investigative, riferite ...OMISSIS..., prima fra tutte l'operazione meglio nota come «Il Crimine», da cui «è emersa, altresì, la rilevanza strategica della «locale di Marina di Gioiosa Jonica» nelle dinamiche del «mandamento jonico» e quindi della «Provincia» poiché i suoi rappresentanti sono stati in strettissimo rap-

³ Cfr. pag. 19 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁴ Il mandamento jonico si estende nella zona costiera, tra il comune di ...OMISSIS... a nord e quello di ...OMISSIS... a sud, i cui principali centri abitati sono quelli di ...OMISSIS..., mentre nella zona interna il confine passa per i comuni di ...OMISSIS....

⁵ Il comprensorio racchiude i Comuni di ...OMISSIS....

⁶ Cfr. pagg. 20 e succ. della Relazione della Commissione d'Indagine.



porto con i rappresentanti delle *locali* di ...*OMISSIS*...⁷; a questa si aggiungono le operazioni convenzionalmente denominate "Circolo formato", "Metropolis" e "La morsa sugli appalti pubblici"⁸.

Le elezioni amministrative del 17 e 18 novembre 2013 e gli organi elettivi.

Nel secondo capitolo della Relazione la Commissione d'Indagine riporta i momenti dedicati alla campagna elettorale, già descritti nella relazione di monitoraggio ...*OMISSIS*..., riferendo che la competizione politica si è svolta fra due liste civiche: la lista n. 1 denominata "...*OMISSIS*...", con il candidato alla carica di Sindaco, ...*OMISSIS*... più n. 9 candidati alla carica di consigliere comunale e la lista n. 2, denominata "...*OMISSIS*...", con il candidato alla carica di Sindaco, ...*OMISSIS*...⁹ più n. 10 candidati alla carica di consigliere comunale, risultata poi vincitrice¹⁰.

Per completare il quadro conoscitivo sulle liste elettorali, la Commissione d'indagine ha svolto, per il tramite delle Forze di Polizia, delle sommarie verifiche sul conto dei sottoscrittori delle liste, riferendo notizie per la lista del Sindaco ...*OMISSIS*... su 10 sottoscrittori e su 31 sottoscrittori per la lista contrapposta¹¹ e, nel paragrafo successivo, ha descritto in modo approfondito il momento della campagna elettorale, dai comizi al giorno della votazione¹².

Gli Organi elettivi

L'attuale Amministrazione Comunale di Marina di Gioiosa Jonica è stata eletta nella consultazione straordinaria del 17 e 18 novembre 2013, a seguito dello scioglimento dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 142/2000.

La relazione, quindi, riporta i nominativi dei componenti della Compagine politica, precisando che "sul conto dei citati amministratori pubblici, agli atti d'ufficio, alla banca dati FF.PP. e presso i competenti uffici giudiziari, nulla risulta"¹³.

⁷ Cfr. pag. 26 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁸ Cfr. pagg. 26/30 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁹ Nato a ...*OMISSIS*... il ...*OMISSIS*..., residente a Marina di Gioiosa Jonica, ...*OMISSIS*...

¹⁰ Cfr. pagg. 36/38 della Relazione della Commissione d'Indagine.

¹¹ Dati riportati, per entrambe le liste che partecipavano alla competizione elettorale, alle pagg. 40/64 della Relazione della Commissione d'Indagine.

¹² Cfr. pagg. 64/84 della Relazione della Commissione d'Indagine.

¹³ Cfr. pag. 95 della Relazione della Commissione d'Indagine.



In merito all'Assessore ...*OMISSIS*..., la Commissione d'indagine, attraverso l'esame della documentazione acquisita ed altre verifiche, ha accertato che lo stesso "si sarebbe occupato della gestione di alcune pratiche ...*OMISSIS*... in qualità di ...*OMISSIS*...". A tale riguardo si rileva che il d.lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, all'art. 78, comma 3 (*Doveri e condizione giuridica degli amministratori locali*) stabilisce che: «*I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato*»¹⁴.

Inoltre, la Commissione ha sottolineato che il predetto Assessore, in data ...*OMISSIS*..., ha partecipato al 6° *memorial* di ...*OMISSIS*..., deceduto, il quale era figlio di ...*OMISSIS*... ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca di *'ndrangheta*¹⁵¹⁶.

Dopo aver riportato le varie modifiche intervenute nella campagna politica, nelle relative osservazioni conclusive, si legge che "Il presente capitolo è stato incentrato sugli organi elettivi perché l'indagine della Commissione non può prescindere dall'approfondimento sui singoli amministratori, sui rapporti fra gli stessi ed elementi della criminalità organizzata. Dalla disamina delle informazioni acquisite dalle Forze di Polizia sugli amministratori locali attuali nulla è risultato: è emersa negativamente la figura dell'Assessore ...*OMISSIS*... per l'incompatibilità con la sua attività professionale in seno all'Ente e la partecipazione ad un evento in memoria di un soggetto ritenuto appartenente alla famiglia ...*OMISSIS*..."¹⁷.

L'Apparato amministrativo dell'Ente

La Commissione ha riscontrato che "la struttura organizzativa dell'Ente, così come si rileva dalla delibera di G.M. n. 27 del 22 febbraio 2016 di modifica della dotazione organica, prevede una articolazione in sei Aree e, precisamente: Settore Vigilanza, Settore Affari Generali, Settore Servizi alla Persona, Settore Economico Finanziario, Settore Tecnico-Tutela Ambiente, Settore Tecnico-Lavori Pubblici"¹⁸.

Nella Relazione sono elencati nominativamente i singoli dipendenti, per i cui sono stati riportati i pregiudizi di polizia e i legami da rapporti


¹⁴ Cfr. pag. 95 della Relazione della Commissione d'Indagine.

¹⁵ Operazione *Crimine*, già citata.

¹⁶ Cfr. pagg. 102/103 della Relazione della Commissione d'Indagine.

¹⁷ Cfr. pagg. 108/109 della Relazione della Commissione d'Indagine.

¹⁸ Cfr. pag. 111 della Relazione della Commissione d'Indagine.



di parentela o frequentazioni con soggetti contigui ad ambienti malavitosi di coloro che li annoverano¹⁹.

Appalti di lavori, servizi e forniture

Dall'analisi dei dati risultanti dai rapporti informativi e dall'esito dell'istruttoria sugli atti amministrativi conseguenti l'attività di monitoraggio effettuata sulle procedure di appalto e di affidamento, la Commissione d'Indagine ha rilevato che "il Comune di Marina di Gioiosa Jonica si è servito della SUAP per l'espletamento degli appalti pubblici ovvero ha fatto ricorso al MEPA per servizi e forniture di minore importo. Relativamente agli affidamenti diretti gli stessi, limitati numericamente, sono stati eseguiti a seguito di procedure negoziate mediante invito a partecipare a più ditte e comunque entro i limiti d'importo consentiti dalle norme giuridiche.

Dalla documentazione agli atti, risulta inoltre che l'Ente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ha proceduto ad applicare l'art.100 d.lgs. n. 159/2011 in base al quale *«L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.»*


Per il Comune di Marina di Gioiosa Jonica, sciolto con decreto del Presidente della Repubblica datato 7 luglio 2011, tale obbligo era in vigore fino al mese di luglio 2016²⁰.

Particolare attenzione, è stata rivolta dalla Commissione all'appalto della *messa in sicurezza ...OMISSIS... e consolidamento ...OMISSIS...* con riferimento alle procedure di subappalto e di mancata richiesta di informativa antimafia sia per la *...OMISSIS...* (colpita da provvedimento interdittivo) sia per le altre ditte di cui si è avvalsa la ditta aggiudicataria dell'appalto.

Con riferimento ai lavori di *consolidamento ...OMISSIS...*, la Commissione ha riscontrato che il Responsabile del Procedimento, *OMISSIS*, trasmetteva l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei lavori inoltrato dalla ditta aggiudicataria, alla Stazione Unica Appaltante, comunicando nel contempo che *...OMISSIS...*, aggiudicataria, aveva trasmesso il

¹⁹ Dettagliatamente riportati alle pagg. 119/123 della Relazione della Commissione d'Indagine ed alle pagg. 99/ 101 per il dipendente *...OMISSIS...*, nato a Marina di Gioiosa Jonica il *...OMISSIS...*, addetto all'Ufficio *...OMISSIS...*

²⁰ Cfr. pagg. 170/171 della Relazione della Commissione d'Indagine.



contratto di subappalto lavori sottoscritto con l'impresa ...*OMISSIS*..., relativamente all'esecuzione di parte dei lavori di carpenteria e opere in c. a., per un importo di circa € ...*OMISSIS*...


Sia per l'impresa ...*OMISSIS*... che per la ditta ...*OMISSIS*..., la Commissione ha riportato, alle pagine 140/153 della Relazione d'indagine, le dettagliate informative fornite dalle Forze di Polizia.

In proposito, rileva la Commissione che “dalla consultazione degli atti non risulta che l'ente abbia avviato accertamenti antimafia né sulla ditta ...*OMISSIS*..., né sugli altri fornitori comunicati; non vi sono neanche comunicazioni da parte dell'ente con le quali viene richiesto l'importo delle forniture per le imprese comunicate, neppure successivamente alla vicenda in narrazione”²¹; peraltro, la stessa Commissione ha precisato che, nel corso dell'accesso, “il Responsabile Unico del procedimento avvia la procedura per la risoluzione del contratto con la ...*OMISSIS*.... In data 10 aprile 2016, infatti, solo a seguito di una lettera del legale della ditta ...*OMISSIS*..., il Rup sarebbe venuto a conoscenza dell'importo del subcontratto fra l'impresa appaltatrice e la stessa ...*OMISSIS*... di € ...*OMISSIS*... poiché il predetto legale, avendo avuto contrasti relativi al pagamento delle forniture con la ditta appaltatrice, si rivolgeva direttamente all'ente appaltante per vedersi corrispondere il prezzo delle forniture. L'ente pertanto, preso atto dell'esistenza e consistenza del contratto di fornitura e considerata l'esistenza del provvedimento a carattere interdittivo nei confronti della ditta ...*OMISSIS*... adottato in data ...*OMISSIS*... dalla Prefettura di Reggio Calabria, contestava alla ditta appaltatrice di non aver comunicato né il contratto né l'importo delle forniture pattuito con la citata impresa ...*OMISSIS*...”²². Gli atti esaminati, per la Commissione, farebbero emergere responsabilità in capo al Rup dell'Ente, nonché Responsabile del settore ...*OMISSIS*... del Comune di Marina di Gioiosa Jonica (...*OMISSIS*...) in ordine alla mancata richiesta di informative antimafia sia per la ditta ...*OMISSIS*..., colpita da provvedimento interdittivo, sia per le altre ditte coinvolte dalla ditta aggiudicataria dei lavori. (...) un semplice accesso e controllo al cantiere, attività che dovrebbe essere ordinaria per un Responsabile Unico del Procedimento, avrebbe consentito di constatare la presenza di mezzi d'opera riconducibili alle ditte in questione, tanto più in considerazione dell'ubicazione centralissima (...*OMISSIS*...) del cantiere²³.

²¹ Cfr. pag. 140 della Relazione della Commissione d'Indagine.

²² Cfr. pagg. 153/154 della Relazione della Commissione d'Indagine.

²³ Cfr. pagg. 158/160 della Relazione della Commissione d'Indagine.



Oltre a tale vicenda, la Commissione, nelle osservazioni conclusive del capitolo, evidenzia che “vi sono poi una serie di affidamenti di incarichi di progettazione e/o direzione lavori, per i quali la normativa non richiede la certificazione antimafia, che sono stati conferiti quasi sempre a professionisti del posto attingendo dalle *short list* comunali ed entro la soglia consentita dai regolamenti. Non si sono rilevati affidamenti multipli ad uno stesso professionista ma è stato adottato il criterio della rotazione negli incarichi”²⁴.

Le concessioni degli stabilimenti balneari

La Commissione d'indagine ha altresì esaminato la documentazione relativa alle licenze comunali e alle concessioni (in particolare quelle per l'attività di gestione stabilimenti balneari)²⁵, riferendo che “dall'analisi dei dati dei rapporti informativi e dall'esito delle istruttorie sugli atti amministrativi emergerebbero, nel tempo, elementi indiziari del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata operante in Marina di Gioiosa Jonica sugli stabilimenti balneari. Il dato è confermato dagli stessi provvedimenti interdittivi: su 4 informazioni di carattere interdittivo adottate 2 sono riconducibili alla ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...) mentre le altre due alla ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...). Il Comune di Marina di Gioiosa ha provveduto a revocare le licenze a seguito dei provvedimenti interdittivi ma si è rilevato che in due casi (...*OMISSIS*...²⁶ e ...*OMISSIS*...²⁷) si è registrato un ritardo nella notifica del provvedimento di revoca della concessione da parte dell'Ente, ben oltre i termini previsti dalla normativa in materia”²⁸. Sempre in relazione allo stesso argomento, la Commissione riferisce anche che “a fronte di una regolarità amministrativa circa il pagamento della tassa sull'occupazione del suolo demaniale, relativamente al pagamento del canone idrico si è ravvisata una insolvenza diffusa”²⁹³⁰.

²⁴ Cfr. pagg. 171/172 della Relazione della Commissione d'Indagine.

²⁵ Alle pagg. 173/223 la Commissione d'Indagine riporta i risultati delle verifiche svolte per le singole concessioni.

²⁶ Si riporta di seguito quanto riferito dalla Commissione d'Indagine alle pagg. 184/190 della Relazione d'Indagine sulla ditta ...*OMISSIS*...
“...*OMISSIS*...”

²⁷ Si riporta di seguito quanto riferito dalla Commissione d'Indagine alle pagg. 180/182 della Relazione d'Indagine sulla ditta ...*OMISSIS*...
“.....*OMISSIS*...”

²⁸ Cfr. pagg. 223/224 della Relazione della Commissione d'Indagine.

²⁹ Il ...*OMISSIS*... con nota ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... del settore Economico-Finanziario, trasmetteva su supporto ...*OMISSIS*...

³⁰ Cfr. pag. 224 della Relazione della Commissione d'Indagine.



L'attività di contrasto all'abusivismo edilizio

La Commissione d'indagine ha ritenuto di dover approfondire la situazione relativa all'abusivismo edilizio e lo stato di attuazione delle iniziative di contrasto a tale fenomeno.

Riferisce che il regolamento comunale in materia edilizia, all'art. 113, nel richiamare la legislazione vigente, demanda al Sindaco la vigilanza sulle opere realizzate sul territorio comunale, elencando altresì, nella disposizione successiva, i provvedimenti di competenza nel caso di abusi edilizi.

L'accertamento della situazione relativa al fenomeno dell'abusivismo edilizio sul territorio del comune di Marina di Gioiosa Jonica ha consentito di accertare: "che, in diversi casi, al termine del procedimento amministrativo conclusosi con ordinanza di demolizione dell'immobile abusivo, alla stessa non viene dato seguito, né da parte del proprietario dello stabile, né da parte dell'ente comunale"³¹.

La Commissione ha riportato i nominativi dei soggetti interessati dalle ordinanze di demolizione rimaste ad oggi ancora ineseguite³². Il Collegio ha ritenuto inoltre di effettuare un approfondimento particolare per l'abuso edilizio commesso da ...*OMISSIS*...


"La realizzazione dell'opera abusiva, che riguarda un capannone per il ...*OMISSIS*..., è collocabile temporalmente all'anno ...*OMISSIS*...: risulta infatti censita, nel corpo dell'ordinanza del responsabile di settore, una SCIA commerciale di inizio attività al commercio all'ingrosso di ...*OMISSIS*... e scia sanitaria prodotte dal ...*OMISSIS*... datata ...*OMISSIS*..., circa tre anni prima del controllo che ha occasionato l'ordinanza di demolizione.

Il ...*OMISSIS*... in questione (...) risulta coinvolto nelle seguenti vicende giudiziarie:

- il ...*OMISSIS*... segnalato dal N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di ...*OMISSIS*... per riciclaggio, truffa, trasgressione di chi indebitamente utilizza/falsifica/altera carte di credito aggravato;
- il ...*OMISSIS*... segnalato dal Commissariato di ...*OMISSIS*... per truffa;
- il ...*OMISSIS*... segnalato dalla Polizia Stradale di ...*OMISSIS*... per contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione;
- il ...*OMISSIS*... segnalato dalla Stazione Carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica per ricettazione;

³¹ Cfr. pag. 229 della Relazione della Commissione d'Indagine.

³² Cfr. pagg. 233 e succ. della Relazione della Commissione d'Indagine.



- il 21.12.2012 segnalato dal N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Locri per ricettazione (sorpreso a trasportare sul suo autoarticolato un trattore risultato denunciato oggetto di furto dall'amministrazione Comunale di ...OMISSIS...);
- il ...OMISSIS... segnalato dal Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria per violazione della disciplina delle accise ed altre imposte dirette;
- l'...OMISSIS... segnalato dalla Stazione carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica per favoreggiamento reale e ricettazione;
- il ...OMISSIS... segnalato dai Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria c/o la Procura della Repubblica di Locri, per ricettazione e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- destinatario:
 - il ...OMISSIS..., di certificato antimafia interdittivo emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, confermato con sentenza del TAR di Reggio Calabria;
 - il ...OMISSIS... di ordinanza di chiusura attività commerciale per avere realizzato delle opere su un bene confiscato alla criminalità organizzata (precisamente al ...OMISSIS...);
- essere:
 - ...OMISSIS... di ...OMISSIS...³³, già sorvegliato speciale di P.S., coinvolto in vicende giudiziarie per furto, associazione per delinquere, omicidio, sequestro di persona a scopo estorsivo ed altro, ritenuto uno dei capi dell'omonima cosca di 'ndrangheta (cfr. operazione Circolo Formato); già destinatario³⁴ di confisca dei beni;
 - ...OMISSIS... di ...OMISSIS...³⁵, coinvolto in vicende per associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere, truffe, falsità materiale commessa dal privato, estorsione, reati ambientali, reati contro la PP. AA., usura, riciclaggio e altro, ritenuto organico all'omonima 'ndrina;
 - ...OMISSIS... di ...OMISSIS...³⁶ (o anche ...OMISSIS...), residente a ...OMISSIS...³⁷, ...OMISSIS... Marina di Gioiosa Jonica ...OMISSIS..., ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., titolare dello ...OMISSIS... (struttura già posseduta dal citato ...OMISSIS...);

³³ Nato Marina di Gioiosa Jonica ...OMISSIS..., ivi residente ...OMISSIS...

³⁴ In ottemperanza ai provvedimenti derivanti dalla L. 31/05/1965 nr. 575 e successive modifiche, l'Agenzia del Demanio di ...OMISSIS..., con atto n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., ha disposto che i terreni siti ...OMISSIS..., vengano trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune con finalità sociali e assegnate a titolo gratuito alle cooperative sociali presenti sul territorio. Il Comune di Marina di Gioiosa Jonica ha preso possesso di detti terreni e fondi rustici nel ...OMISSIS..., e ad oggi ha comunicato che è in corso l'attività istruttoria necessaria per permettere al Consiglio Comunale di determinarsi sull'utilizzo dei predetti beni.

³⁵ Nato Marina di Gioiosa Jonica ...OMISSIS..., ivi residente ...OMISSIS...

³⁶ Nato Marina di Gioiosa Jonica ...OMISSIS...

³⁷ ...OMISSIS...



- ...*OMISSIS*... paterno di:
 - ...*OMISSIS*...³⁸ alias ...*OMISSIS*...*a*, coinvolto in vicende giudiziarie per violenza privata, detenzione abusiva di armi, violazione colposa dei doveri inerti le cose pignorate, furto di energia elettrica, estrazione illegale di inerti, omicidio volontario, associazione di tipo mafioso ed altro; ritenuto uno dei capi dell'omonima cosca di 'ndrangheta (cfr. operazione Circolo Formato), in atto ...*OMISSIS*...;
 - ...*OMISSIS*...³⁹, coinvolto in vicende giudiziarie per tentata estorsione, omicidio, associazione di tipo mafioso e altro, ritenuto uno dei capi dell'omonima cosca di 'ndrangheta (cfr. operazione Circolo Formato); in atto ...*OMISSIS*...;
 - ...*OMISSIS*...⁴⁰, già diffidato di P. S. e già sorvegliato speciale di P. S., coinvolto in vicende giudiziarie per produzione e spaccio di stupefacenti, associazione per delinquere, furto, ricettazione, favoreggiamento reale ed altro, ritenuto affiliato all'omonima 'ndrina;
 - ...*OMISSIS*...⁴¹, già latitante e sorvegliato speciale di P.S., coinvolto in vicende giudiziarie per furto, rapina, tentato omicidio, estorsione, porto e detenzione abusiva di armi, associazione di tipo mafioso, ucciso in un agguato di matrice mafiosa il ...*OMISSIS*... In vita ritenuto a capo dell'omonima cosca di 'ndrangheta attiva nel comune di Marina di Gioiosa Jonica (cfr. operazione Zagara);
 - ...*OMISSIS*...⁴², ...*OMISSIS*... della ...*OMISSIS*...⁴³ paterna, in vita coinvolto in vicende giudiziarie per furto, rapina, estorsione, omicidio, associazione per delinquere, violazione degli obblighi relativi alla Sorveglianza Speciale di P. S., già sorvegliato speciale di P. S.;
- ...*OMISSIS*... di:
 - ...*OMISSIS*...⁴⁴ (...*OMISSIS*...)⁴⁵, in atto detenuto, già sorvegliato speciale di P. S., coinvolto in vicende giudiziarie per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione per delinquere, ricettazione, riciclaggio, è ritenuto elemento di spicco in seno all'omonima cosca di 'ndrangheta (cfr. operazione Circolo Formato);

³⁸ Nato Marina di Gioiosa Jonica ...*OMISSIS*..., ivi residente ...*OMISSIS*...

³⁹ Nato Marina di Gioiosa Jonica ...*OMISSIS*..., ivi residente ...*OMISSIS*...

⁴⁰ Nato Marina di Gioiosa Jonica ...*OMISSIS*..., ivi residente ...*OMISSIS*...


⁴¹ Nato Marina di Gioiosa Jonica ...*OMISSIS*...

⁴² Nato Gioiosa Jonica ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*...

⁴³ ...*OMISSIS*..., nata Marina di Gioiosa Jonica ...*OMISSIS*...

⁴⁴ Nato ...*OMISSIS*..., residente ...*OMISSIS*..., domiciliato a Marina di Gioiosa Jonica ...*OMISSIS*..., presso l'abitazione ...*OMISSIS*...

⁴⁵ ...*OMISSIS*...



- ...*OMISSIS*...⁴⁶ (...*OMISSIS*...⁴⁷, deceduto), coinvolto in vicende giudiziarie per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è ritenuto organico all'omonima cosca di 'ndrangheta con la carica di ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*... (cfr. operazione Circolo Formato), scarcerato il ...*OMISSIS*..."

(...)

Altro approfondimento è stato effettuato sull'...*OMISSIS*...

Bisogna specificare che la società comprende oltre la struttura dedicata all'attività ...*OMISSIS*..., anche quelle attigue ove hanno sede le attività di ...*OMISSIS*...

Dalla consultazione del registro abusi edilizi, risulta essere stata emessa (solo per quanto riguarda l'ultimo piano della ...*OMISSIS*...), nell'anno ...*OMISSIS*..., ordinanza di demolizione nei confronti di ...*OMISSIS*... a seguito di sopralluogo effettuato in data ...*OMISSIS*.... Solo nel ...*OMISSIS*..., dopo aver constatato l'inottemperanza all'ordine di demolizione, la Agenzia delle Entrate comunicava l'avvenuta nota di trascrizione della ...*OMISSIS*..., interessata dall'abusivismo. Dopo alterne vicende burocratiche, nel ...*OMISSIS*... il Consiglio Comunale delibera di dare seguito alla demolizione del fabbricato in quanto non sussistono i prevalenti interessi pubblici al mantenimento.

(...)


Ad oggi non risulta sia ancora stato demolito l'immobile abusivo consistente nella struttura all'ultimo piano dell'...*OMISSIS*... Oltre la parte riguardante ...*OMISSIS*..., come già scritto, il ...*OMISSIS*... comprende altri stabili contigui, adibiti a ...*OMISSIS*... Nel tempo la struttura è stata interessata da alterne vicende giudiziarie in particolare in quanto ritenuta al centro di una fittizia intestazione tra il formale proprietario e la famiglia ...*OMISSIS*...

L'esercizio, tranne nei periodi di inattività causati dai provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria a seguito delle indagini condotte sul territorio, ha regolarmente svolto la propria attività.

In data ...*OMISSIS*..., a seguito di un controllo d'iniziativa da parte dell'Ufficio Locale Marittimo-Guardia Costiera di Siderno Marina, è stato accertato che la citata società occupa abusivamente una superficie demaniale marittima di 439 mq come di seguito meglio specificato.

⁴⁶ Nato Marina di Gioiosa Jonica ...*OMISSIS*..., ivi residente ...*OMISSIS*...

⁴⁷ ...*OMISSIS*..., nato Marina di Gioiosa Jonica ...*OMISSIS*...



Dopo il controllo viene quindi interessato l'ente comunale per i provvedimenti di competenza e quindi viene emessa dall'Ufficio tecnico comunale Ordinanza di demolizione per abuso edilizio con la quale si ordina al ...*OMISSIS*... di provvedere a proprie spese alla demolizione delle opere indicate entro il termine di 90 giorni.

Nonostante la struttura della ...*OMISSIS*... sorga su una delle zone più frequentate e centrali dell'abitato di Marina di Gioiosa Jonica, solo l'intervento della Guardia Costiera di Siderno ha consentito di accertare la mancanza delle autorizzazioni per occupazione demaniale e titoli edilizi concessori.

Dalle acquisizioni sul conto della società risulta che:

“ La ...*OMISSIS*..., come già riportato nella presente relazione, è attualmente di proprietà di ...*OMISSIS*...⁴⁸, oggetto di confisca nello anno 2012 in quanto ritenuto bene oggetto d'intestazione fittizia, sebbene formalmente intestato allo ...*OMISSIS*..., di fatto riconducibile ad esponenti della famiglia ...*OMISSIS*..., successivamente la condanna di primo grado annullata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nell'anno ...*OMISSIS*... ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*... dell'eletto consigliere di ...*OMISSIS*...⁴⁹, dimessosi il ...*OMISSIS*... per motivi di natura privata), ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...) è ritenuto elemento contiguo alla consorteria della 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata cosca ...*OMISSIS*..., così come emerso dalle indagini effettuate nell'ambito dell'operazione Il Crimine. In tale procedimento penale, lo stesso è stato:

- indagato a p. l. per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992 n. 356, e art. 7 L. n. 203/91, perché, in concorso e previo accordo con altri, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ...*OMISSIS*..., soci occulti ed amministratori di fatto della attività commerciale ...*OMISSIS*..., ubicata in Marina di Gioiosa Jonica, attribuivano in modo fittizio prima a ...*OMISSIS*..., successivamente (*dal ...OMISSIS*..., data in cui ...*OMISSIS*... formalmente cedevano le loro quote a ...*OMISSIS*...) soltanto a ...*OMISSIS*..., l'esclusiva titolarità formale delle quote sociali ed a ...*OMISSIS*... in via esclusiva la carica di amministratore della citata società. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art 416 bis C.P. e per agevolare l'organizzazione mafiosa de-

⁴⁸ Nato Marina di Gioiosa Jonica ...*OMISSIS*..., ivi residente ...*OMISSIS*...

⁴⁹ Nato Marina di Gioiosa Jonica ...*OMISSIS*...



- nominata 'ndrangheta ed in particolare la cosca ...OMISSIS... di Marina di Gioiosa Jonica (in Marina di Gioiosa Jonica fino al ...OMISSIS...);
- destinatario, il ...OMISSIS..., di un provvedimento circa il decreto di sequestro preventivo - art. 321 C.P.P. - dell'«...OMISSIS... di ...OMISSIS...», avente sede legale in Marina di Gioiosa Jonica, ...OMISSIS...;
 - condannato - in I grado - dal Tribunale di Reggio Calabria alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione;
 - il ...OMISSIS... segnalato dalla Guardia di Finanza di ...OMISSIS... per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti;
 - il ...OMISSIS..., assolto dal reato ascrittogli dalla Corte di Appello di Reggio Calabria «perché il fatto non sussiste», con la restituzione agli aventi diritto della società dell'...OMISSIS...;
 - il ...OMISSIS... segnalato dai Carabinieri della Compagnia di ...OMISSIS... e del N.I.L. di ...OMISSIS..., per violazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.»⁵⁰

Evidenzia ancora la Commissione che tra i lavoratori dipendenti nell'anno ...OMISSIS... presso la società «...OMISSIS...» risultano:

«...

- ...OMISSIS...⁵¹, ...OMISSIS...⁵², esponente dell'omonima 'ndrina di Marina di Gioiosa Jonica, già latitante a seguito dell'operazione IL CRIMINE;
- ...OMISSIS...⁵³, ...OMISSIS..., figlia del predetto ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS...⁵⁴, ...OMISSIS...⁵⁵ alias «...OMISSIS...», noto esponente di 'ndrangheta, in atto ...OMISSIS...⁵⁶;
- ...OMISSIS... (...OMISSIS..., nonché ...OMISSIS... cui appresso) già indicato;
- ...OMISSIS...⁵⁷:
 - ...OMISSIS...⁵⁸ detto «...OMISSIS...», noto esponente dell'omonima 'ndrina, già latitante, già coinvolto in diverse vicende giudiziarie;

⁵⁰ Cfr. pagg. 246/261 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁵¹ Nata ...OMISSIS..., residente Marina di Gioiosa Jonica ...OMISSIS...

⁵² Nato Marina Gioiosa Jonica ...OMISSIS..., ivi residente ...OMISSIS...

⁵³ Nata ...OMISSIS..., residente Marina di Gioiosa Jonica ...OMISSIS...


⁵⁴ Nato ...OMISSIS..., residente ...OMISSIS...

⁵⁵ Nato Marina di Gioiosa Jonica ...OMISSIS..., ivi residente ...OMISSIS...

⁵⁶ Era ritenuto il reggente della cosca in assenza dello ...OMISSIS...; il ...OMISSIS... la Procura della Repubblica - D.D.A. presso il Tribunale di Reggio Calabria emetteva il provvedimento di fermo di indiziato di delitto n. ...OMISSIS... R.G.N.R. per i reati di associazione di tipo mafioso in concorso, illecita concorrenza con minaccia o violenza in concorso, estorsione, provvedimenti contro la criminalità mafiosa in concorso, nell'ambito dell'operazione "IL CRIMINE"; lo stesso si rendeva irreperibile; il ...OMISSIS... è stato tratto in arresto presso la propria abitazione dopo ...OMISSIS...; già inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi in campo nazionale, lo stesso è stato scovato all'interno di ...OMISSIS...

⁵⁷ Nato ...OMISSIS..., residente ...OMISSIS...

⁵⁸ Nato Marina Gioiosa Jonica ...OMISSIS..., residente ...OMISSIS...



- segnalato per guida senza patente, lesioni personali, minaccia e porto di armi od oggetti atti ad offendere;
- controllato/notato con persone controindicate;
- ...*OMISSIS*...⁵⁹, ...*OMISSIS*... del predetto ...*OMISSIS*...;
- ...*OMISSIS*...⁶⁰, ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*...

Per l'anno 2017, ad esclusione di ...*OMISSIS*..., sono presenti tutti gli ...*OMISSIS*... menzionati nel paragrafo precedente.”⁶¹

Nel complesso in ordine all'attività di contrasto posta in essere contro l'abusivismo edilizio, balzano all'attenzione, pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche che un Ente incontra per dare esecuzione ad ordinanze di demolizione, sia i tempi lunghi per fare ottemperare i proprietari degli immobili che l'esecuzione d'ufficio da parte dello stesso Ente. Le vicende esaminate nello specifico (quella di ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*...) destano dubbi in ordine ad un controllo insufficiente da parte degli organi preposti, che finisce per favorire le famiglie legate alle cosche di ndrangheta più pericolose, i ...*OMISSIS*... e gli ...*OMISSIS*...⁶²

...”

Beni confiscati

Il Collegio ha riportato anche i beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati al patrimonio indisponibile del Comune.

Tra questi riferisce anche di 2 fabbricati rurali con relativi fondi rustici, siti in contrada ...*OMISSIS*..., confiscati a ...*OMISSIS*...⁶³, consegnati al Comune di Marina di Gioiosa Jonica dall'Agenzia del Demanio di Reggio Calabria, con provvedimento del ...*OMISSIS*... In merito, riferisce la Commissione che “l'Ente lo ha dato in concessione all'associazione di volontariato denominata “...*OMISSIS*...”, attiva nell'intervento/assistenza a mezzo di ambulanze e la raccolta di sangue che, tuttavia, lo ha restituito al Comune.

Attualmente è adibito a deposito comunale, secondo quanto acquisito dagli atti forniti dal Segretario Comunale, responsabile del settore”⁶⁴.

La Commissione d'indagine “ha richiesto alla locale stazione dei Carabinieri di effettuare un sopralluogo sui terreni al fine di verificare che gli

⁵⁹ Nato ...*OMISSIS*..., residente ...*OMISSIS*...


⁶⁰ Nato ...*OMISSIS*..., residente ...*OMISSIS*...

⁶¹ Cfr. pag. 261/262 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁶² Cfr. pagg. 262/263 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁶³ Nato a Marina di Gioiosa Jonica il ...*OMISSIS*..., già sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, gravato da pregiudizi di polizia per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi ed altro.

⁶⁴ Cfr. pag. 266 della Relazione della Commissione d'Indagine.



stessi non siano ancora in uso ai destinatari dei provvedimenti. Di seguito agli accertamenti espletati è stato segnalato che un appezzamento di quei terreni risulta attualmente coltivato. Nel merito, è stato pertanto sentito a rapporto - in data ...*OMISSIS*... - dalla Stazione Carabinieri di Marina di Gioiosa proprio il ...*OMISSIS*..., ex proprietario dei terreni.

Lo stesso riferisce che, tra le particelle oggetto di confisca, vi è la numero ...*OMISSIS*.... Il ...*OMISSIS*... precisa di essere l'utilizzatore dell'appezzamento di terreno identificato nella particella n. ...*OMISSIS*... di proprietà del ...*OMISSIS*.... Alla sua particella di terreno si accede attraverso la particella numero ...*OMISSIS*... oggetto di confisca e di proprietà comunale. Tale passaggio è obbligatorio sia per accedere a quel terreno che per l'accesso al terreno comunale tanto che anche i responsabili del Comune di Marina di Gioiosa Jonica sono obbligati a transitare sul terreno del ...*OMISSIS*... per accedere al loro. «Non vi è - dichiara ancora il ...*OMISSIS*... - nessuna recinzione divisoria tra i vari appezzamenti» e, secondo quanto riportato nel rapporto, il ...*OMISSIS*... si è sempre occupato di curare e ripulire direttamente il terreno di cui alla particella Comunale poiché l'Ente non disponeva di personale per ripulire il predetto terreno ed in buona sostanza ha sempre, di fatto, avuto il possesso del terreno oggetto di confisca.”⁶⁵

Gli appezzamenti di terreni sono comunque privi di recinzione.

La situazione finanziaria del Comune

Dall'esame della documentazione contabile acquisita presso l'Ente emerge, secondo l'Organo ispettivo, una situazione allarmante dal punto di vista finanziario, anche a causa dell'incapacità di gestire in modo idoneo i residui sia attivi che passivi.

“A tale riguardo facendo particolare riferimento, come tipico esempio, al servizio idrico integrato, appare opportuno evidenziare che con il primo atto deliberativo relativo al predetto servizio (delibera di Consiglio Comunale n. ...*OMISSIS*... del ...*OMISSIS*...), l'attuale Amministrazione ha approvato le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno ...*OMISSIS*... prevedendo una stima del *Servizio acquedotto* in ...*OMISSIS*... da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario ...*OMISSIS*... a fronte di un costo complessivo del servizio di € ...*OMISSIS*...

I predetti dati contabili hanno determinato, con riferimento alle entrate previste, il rapporto annuo di copertura dei costi del servizio acque-

⁶⁵ Cfr. pagg. 266/267 della Relazione della Commissione d'Indagine.



dotto, quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti pari al 70,43%.

Nell'anno ...*OMISSIS*... la stessa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ...*OMISSIS*... del ...*OMISSIS*..., ha confermato per l'anno ...*OMISSIS*... le tariffe vigenti per l'anno ...*OMISSIS*..., prevedendo per ciascuna categoria di utenza tre scaglioni di consumo, ad eccezione delle utenze agricole per le quali sono previsti due scaglioni. Ciò ha determinato, con riferimento alle entrate previste, il rapporto annuo di copertura dei costi del servizio acquedotto, quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti pari al 60,45%.

Da ultimo, con deliberazione n. ...*OMISSIS*... del ...*OMISSIS*... sono state approvate le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno ...*OMISSIS*... mediante conferma delle precedenti tariffe e della stessa percentuale di copertura pari al 60,45%"⁶⁶.

Dalla analisi dei costi si evince che, confrontando gli anni precedenti con l'attuale gestione amministrativa, si è passati da una copertura dei costi che era tra 80 e 90 % ad una copertura in percentuale che è passata dal 70% per il primo anno al 60% circa nei due anni successivi.

Tutto ciò se può avere una valenza politica, anche e soprattutto per venire incontro alle esigenze dei cittadini, dall'altro ha creato - ed è destinato a creare ulteriormente - un forte scoppio finanziario se si pensa anche alla scarsa percentuale d'incasso che si attesta intorno al 45/50%.⁶⁷

Le cause principali della difficile situazione finanziaria dell'ente sono dovute alla scarsissima capacità di riscuotere le imposte. Non a caso, più volte, il revisore ha evidenziato questa circostanza, sottolineando altresì che tale condizione, a lungo andare, causerà il depauperamento delle disponibilità finanziarie dell'Ente e, quindi, una minore capacità di quest'ultimo di far fronte alle obbligazioni contrattuali.⁶⁸


L'occupazione del suolo comunale

Nell'ambito delle verifiche espletate sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, la Commissione d'indagine ha esaminato la regolarità delle procedure relative all'occupazione di suolo pubblico da parte di privati,

⁶⁶ Cfr. pagg. 300/301 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁶⁷ Cfr. pag. 302 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁶⁸ Cfr. pag. 303 della Relazione della Commissione d'Indagine.



finalizzata a verificare lo svolgimento regolare di attività commerciali, nonché il regolare pagamento della tassa di occupazione (TOSAP).⁶⁹

Nelle conclusioni della Relazione prodotta dalla Commissione sull'argomento in esame si legge: "l'analisi della documentazione esaminata relativa alle occupazioni su suolo comunale ha palesato la mancanza assoluta di gestione e controllo del settore, anche rispetto ai riflessi sul piano economico finanziario legati alla mancata riscossione dei canoni dovuti.

L'Amministrazione comunale:

1. non è in possesso degli atti amministrativi che legittimano le occupazioni di suolo comunale, come dichiarato dal responsabile dell'ufficio tributi competente in materia, ma solo di alcuni atti afferenti la Polizia Municipale;
2. a differenza di quanto stabilito dall'art. 14 («Verifiche e controlli») del contratto con la ...OMISSIS..., non viene espletata alcuna forma di controllo e di esame degli atti di ufficio: non viene espletata attività di controllo e di verifica della riscossione da parte dell'Amministrazione comunale, come si evince dal mancato pagamento della tassa da parte di tanti concessionari e dall'assenza di corrispondenza con la ...OMISSIS... relativa alla mancata riscossione del canone;
3. non è stata applicata la decadenza dalla concessione ai soggetti morosi, come stabilisce l'art. 23, lett. d);
4. l'inerzia e il mancato controllo e gestione del settore conseguentemente fanno sì che soggetti anche controindicati e legati alle due famiglie di 'ndrangheta locali, gli ...OMISSIS... e i ...OMISSIS...⁷⁰, sfruttino il territorio senza rispettare normative e regolamenti vigenti.⁷¹

Conclusioni

«...OMISSIS...»⁷².

«...OMISSIS...»

⁶⁹ Cfr. pag. 305 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁷⁰ I cui dati nominativi sono dettagliatamente riferiti dalla Commissione alle pagg. 324/348 e che per pronto riscontro si trascrivono:

«...»

Sul conto dei soggetti morosi, circa l'appartenenza o eventuali collegamenti tra i soggetti risultati morosi e gli ambienti della locale criminalità organizzata, si riportano gli accertamenti espletati e trasmessi dal ...OMISSIS.

prot. n. ...OMISSIS...:

«...OMISSIS...»

⁷¹ Cfr. pag. 348/349 della Relazione della Commissione d'Indagine.

⁷² «...OMISSIS...».



L'esame dell'integrale situazione del Comune di Marina di Gioiosa Jonica è stato effettuato in due distinte riunioni di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi presso questa Prefettura, in data 22 settembre 2017, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione Distrettuale Antimafia ...*OMISSIS*...



Dopo approfondita disamina ed alla luce delle valutazioni dei Rappresentanti provinciali delle Forze di Polizia e su conforme avviso del Procuratore della Repubblica, il Consesso ha, quindi, ritenuto che gli accertamenti e le indagini effettuate mostrano la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di Marina di Gioiosa Jonica, in un contesto territoriale caratterizzato dalla forte presenza della criminalità organizzata.

Pertanto, lo scrivente ritiene, per le ragioni già indicate, che sussistono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Marina di Gioiosa Jonica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 - comma 30 - della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Si allegano:

- ...*OMISSIS*...;
- ...*OMISSIS*...;
- ...*OMISSIS*....

Il Prefetto
(di Bari)



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2017.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della Regione Molise.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della regione Molise;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'11 settembre 2017, n. 481, recante: «Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017»;

Vista la nota del Presidente della Regione Molise del 1° dicembre 2017 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 11 dicembre 2017, prot. n. CG/0076722;

Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della regione Molise.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2017

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

17A08649

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;


Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della regione Basilicata;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14 luglio 2017, n. 467, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della regione Basilicata»;

Vista la nota del 1° dicembre 2017 del commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 467/2017 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 11 dicembre 2017, prot. n. CG/0076718;



Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della regione Basilicata.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2017

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

17A08650

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2017.

Ulteriore stanziamento in relazione degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese che ha previsto, in particolare, al comma 3, dell'art. 1, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna, un ulteriore stanziamento di risorse pari ad euro 30 milioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017, recante la proroga, di centottanta giorni, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante «Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017»;

Visto l'art. 16-*sexies*, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 che ha prorogato lo stato di emergenza in argomento fino al 28 febbraio 2018;


Visto l'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, dove è previsto, tra l'altro, che il Capo del Dipartimento della protezione civile, nel caso in cui le risorse stanziante per gli interventi necessari per il contrasto della prima emergenza risultino insufficienti, presenta una motivata relazione al Consiglio dei ministri ai fini dell'emanazione, da parte di quest'ultimo, della eventuale conseguente deliberazione di integrazione delle risorse;

Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare il precedente stanziamento già deliberato il 20 gennaio 2017, allo scopo di incrementare le disponibilità finanziarie per la prosecuzione degli interventi in atto a seguito degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Vista la nota del Presidente della regione Abruzzo del 22 novembre 2017;

Vista la nota del 22 novembre 2017, prot. n. CG/0072845 con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile ha rappresentato l'esigenza, per il proseguimento dell'attuazione degli interventi di prima emergenza, di un'integrazione delle risorse per un importo pari ad euro 22.536.321,59;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinqies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;



Ravvisata pertanto la necessità di assicurare la prosecuzione, da parte del commissario delegato, delle iniziative finalizzate al superamento dello stato di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 è integrato di euro 22.536.321,59 a va-

lere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2017

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

17A08651

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2017.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter* e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;


Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti», in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;

Visto il decreto del 13 dicembre 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2017, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile è fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 333,33 volte l'annualità.



2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 333,33 volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,3 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018.

Roma, 20 dicembre 2017

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,3 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	317,50
da 21 a 30	300,00
da 31 a 40	282,50
da 41 a 45	265,00
da 46 a 50	247,50
da 51 a 53	230,00
da 54 a 56	212,50
da 57 a 60	195,00
da 61 a 63	177,50
da 64 a 66	160,00
da 67 a 69	142,50
da 70 a 72	125,00
da 73 a 75	107,50
da 76 a 78	90,00
da 79 a 82	72,50
da 83 a 86	55,00
da 87 a 92	37,50
da 93 a 99	20,00

17A08692

DECRETO 21 dicembre 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 99735 del 6 dicembre 2017, che ha disposto per il 14 dicembre 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 99735 del 6 dicembre 2017 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 dicembre 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a 365 giorni è risultato pari a -0,407%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,414.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,655% e a 0,590%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A08691

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 agosto 2017.

Accertamento economie per finanziamento indagini in vulnerabilità sismica.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015), e in particolare l'art. 1, comma 161;



Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare l'art. 20-*bis*;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l'art. 41;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, e in particolare l'art. 11;

Vista la legge 23 dicembre 1991, n. 430, recante interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico, e in particolare l'art. 1;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile;

Vista la legge 8 agosto 1996, n. 431, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica, e in particolare l'art. 2, comma 4;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2016 di istituzione della Struttura di Missione "Casa Italia";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016 di conferma della Struttura di missione "Casa Italia";


Considerato che l'art. 1, comma 161, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della medesima legge e relative ai finanziamenti attivati, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché relative ai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici;

Considerato che il medesimo art. 1, comma 161, della citata legge n. 107 del 2015 prevede, altresì, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti S.p.a. il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare;

Dato atto che il medesimo art. 1, comma 161, dispone, inoltre, che le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici, di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

Considerato che l'art. 20-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017 ha stabilito che per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 107 del 2015, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017;

Dato atto che il medesimo art. 20-*bis* del citato decreto-legge stabilisce altresì che le risorse accertate sono rese disponibili dalla società Cassa depositi e prestiti S.p.a. previa stipulazione, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;



Considerato che successivamente all'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 161, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con Cassa depositi e prestiti S.p.a., ha avviato il monitoraggio degli interventi finanziati con gli originari mutui inviando una scheda per la verifica dello stato di attuazione degli stessi;

Dato atto che a seguito di tale monitoraggio alcuni enti hanno risposto certificando la chiusura degli interventi e delle economie maturate, altri enti non hanno risposto e altri ancora hanno evidenziato la sussistenza di interventi ancora in corso;

Considerato che essendo decorsi due anni dalla chiusura dell'attività di monitoraggio è possibile certificare le economie maturate, revocando le risorse disposte in favore degli enti locali beneficiari che hanno dichiarato la chiusura degli interventi o che non hanno risposto, mentre vengono mantenute, e non sono quindi revocate, le risorse relative agli enti che hanno effettuato richieste di pagamento o che hanno dichiarato interventi ancora in corso;

Considerato, altresì che l'art. 41 del decreto-legge n. 50 del 2017 destina altre risorse alle verifiche di vulnerabilità sismica nelle zone a rischio 1;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto previsto dall'art. 20-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017, necessario disporre la revoca delle risorse non utilizzate dagli enti locali di cui all'allegato elenco;

Considerato che il comma 4 del richiamato art. 20-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017 prevede che "entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica";

Ritenuto che, delle economie dichiarate dagli enti locali e sulla base delle revoche effettuate, si possono accertare economie complessive pari ad € 105.112.190,27;

Ritenuto altresì di dover destinare le predette risorse accertate alle verifiche di vulnerabilità sismica disposte ai sensi dell'art. 20-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017;

Decreta:

Art. 1.

Revoche e accertamento delle economie

1. All'esito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 13 luglio 2015, n. 107, d'intesa con Cassa depositi e prestiti S.p.a., è disposta la revoca delle risorse non utilizzate dagli enti locali di cui all'allegato elenco (Allegato A).

2. Le risorse accertate con le revoche di cui al comma 1 sono pari complessivamente ad € 105.112.190,27.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici ricadenti nelle zone 1 e 2, con riserva del 20% in favore degli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, nonché al finanziamento delle progettazioni rese necessarie a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica già disponibili a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 4. I relativi progetti e interventi che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica possono essere inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e possono essere finanziati prioritariamente con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.

4. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale è incaricata di procedere alla sottoscrizione della Convenzione con Cassa depositi e prestiti S.p.a. nonché all'indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli enti locali beneficiari del finanziamento per le indagini di vulnerabilità sismica e della eventuale progettazione.

5. La Direzione generale di cui al comma 4 coordina le proprie attività ai fini del finanziamento delle verifiche e delle progettazioni nelle zone a rischio sismico 1 e di quelle del cratere rispettivamente con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri "Casa Italia" e con il Commissario straordinario per la ricostruzione.

6. I criteri di selezione delle verifiche di vulnerabilità e delle progettazioni da finanziare sono definiti previa condivisione con il Dipartimento della Protezione Civile e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri "Casa Italia".

7. I pagamenti a valere sulle risorse accertate di cui al precedente comma 2 relativi alle verifiche e alle progettazioni sono effettuati direttamente da Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali secondo i termini e le modalità definiti nella Convenzione di cui al comma 4.


Roma, 8 agosto 2017

Il Ministro: FEDELI



ALLEGATO A


RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4470216/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	315.000,00	15.924,47
4413867/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	1.279.435,20	1.122.629,73
4470224/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	250.000,00	32.147,80
4470217/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	350.000,00	34.485,33
4470215/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	215.000,00	17.589,80
4414495/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	154.937,07	34.601,84
4404836/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	364.102,11	13.190,20
4414420/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	419.879,46	13.273,85
4414440/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	178.694,09	1.963,62
4414427/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	281.985,47	1.936,27
4414407/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	206.582,76	31.405,01
4414408/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	258.228,45	48.657,29
4411509/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	312.456,42	2.317,21
4414445/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	206.582,75	50.704,05
4414419/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	312.456,42	8.907,12
4404835/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	347.059,04	24.203,74
4364615/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	135.311,71	33.302,56
4404838/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	124.121,12	7.682,88
4361437/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	81.600,19	20.058,57
4381533/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	218.900,26	16.536,84
4414428/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	71.616,04	70.485,00
4334285/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	142.025,65	13.417,27
4364616/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	139.959,82	17.637,47
4361441/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	116.202,80	29.036,28
4334284/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	66.468,00	16.464,99
4361440/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	226.208,12	56.356,92
4361439/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	145.124,39	39.340,95
4361433/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	95.028,07	9.218,92
4361438/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	81.600,19	8.016,84
4361435/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	84.698,93	20.429,27
4076822/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	413.165,52	394.652,80
4248169/00	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	152.354,79	152.354,79
4457086/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	747.828,00	51.297,86
4401145/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	1.010.562,36	21.380,92
4457077/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	1.077.150,00	9.796,31
4457075/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	166.928,84	1.403,31
4457083/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	644.734,90	5.424,41
4401147/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	633.315,09	17.932,38
4457560/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	219.848,58	2.153,29
4457389/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	629.004,00	29.255,52
4366425/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	1.025.409,68	12.638,68
4401141/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	258.228,45	3.000,69
4457085/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	300.000,00	6.512,44
4457072/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	316.522,00	8.289,32
4355686/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	619.748,28	9.818,76
4457220/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	126.150,00	2.332,62
4310508/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	125.456,16	1.520,39
4357200/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	1.704.307,77	178.626,15
4401139/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	286.464,18	1.382,46
4355687/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	516.456,90	1.787,68
4355684/00	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	118.785,09	88,14
4363505/00	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	1.807.599,15	1.862,30
4376817/00	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	242.734,74	226,16
4235983/00	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	55.426,79	426,56
4363500/00	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	412.323,25	1.608,87
4377063/00	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	258.197,39	232,21
4468317/00	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	139.640,49	139.640,49




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4423055/01	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	1.064.465,87	36.287,14
4273421/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	307.291,85	15.466,15
4474010/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	619.748,00	108.933,17
4273423/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	384.760,39	6.789,00
4273418/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	254.096,79	35.691,50
4098086/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	2.065.827,60	8.453,35
4273422/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	351.190,69	48.210,28
4273414/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	392.507,24	6.072,06
4273415/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	327.950,13	9.504,93
4098087/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	1.032.913,80	194.776,46
4273420/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	296.962,72	22.080,59
4273417/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	291.798,15	65.309,85
4098088/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	1.032.913,80	31.304,74
4273416/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	387.342,67	28.258,60
4273419/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	295.929,80	59.646,24
4118708/00	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	2.582.284,50	13.083,53
4072360/01	CITTA METROPOLITANA DI MILANO	3.625.527,43	97.067,56
4357227/01	CITTA METROPOLITANA DI MILANO	723.039,66	0,01
4357235/01	CITTA METROPOLITANA DI MILANO	289.215,86	12.525,33
4480050/00	CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	450.000,00	67.567,66
4480053/00	CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	548.671,11	151.924,15
4480052/00	CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	800.000,00	227.983,10
4367469/00	CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	258.228,45	54.110,35
4398875/00	CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	309.874,14	90.475,80
4411828/00	CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	774.685,35	310.806,10
4371998/00	CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	361.519,83	148.603,79
4412196/00	CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	619.748,28	227.184,80
4382966/00	CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	278.250,28	126.828,25
4371152/00	CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	361.519,83	129.084,76
4383068/00	CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	206.652,74	84.217,83
4380952/00	CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	253.063,88	98.623,20
4409941/00	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	5.748.329,07	1.801.643,14
4463869/14	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	500.000,00	161.909,76
4463869/00	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	500.000,00	37.516,38
4303687/00	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	319.170,36	28.335,81
4463869/08	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	500.000,00	13.642,64
4099101/02	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	161.107,22	24.773,77
4463869/03	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	200.000,00	59.343,26
4463869/07	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	350.000,00	113.516,64
4363991/00	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	4.550.610,19	468.590,02
4463869/04	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	300.000,00	100.097,95
4463869/12	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	410.000,00	113.143,02
4303679/00	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	295.000,18	63.965,09
4463869/10	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	403.000,00	130.331,36
4379538/00	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	3.441.788,59	1.150.134,04
4463869/15	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	500.000,00	168.163,38
4130658/04	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	173.595,00	3.420,01
4463869/02	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	273.373,88	89.785,71
4130658/02	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	309.874,00	101.055,48
4463869/20	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	405.000,00	138.552,83
4463869/11	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	350.000,00	120.411,72
4463869/17	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	150.000,00	50.772,04
4463869/21	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	500.000,00	173.175,46
4463869/05	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	117.615,15	39.657,35
4463869/01	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	391.700,00	132.261,78
4303682/00	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	217.562,63	12.408,04
4463869/22	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	450.610,38	173.709,80
4126331/01	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	194.532,00	64.125,65
4099121/01	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	11.473,47	10.764,61




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4303689/00	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	215.155,94	43.562,16
4463869/06	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	410.500,00	140.760,74
4463869/18	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	300.000,00	104.795,58
4463869/19	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	500.000,00	167.137,86
4463869/16	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	200.000,00	62.488,92
4130658/01	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	152.108,11	67.538,25
4130658/03	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	272.690,00	92.695,32
4303681/00	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	821.166,47	68.912,40
4099101/01	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	155.355,66	33.875,29
4126331/02	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	158.010,47	16.947,16
4463869/09	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	400.000,00	136.906,52
4306231/00	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	92.962,24	655,00
4274677/00	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	258.228,45	52.118,87
4085231/00	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2.710.365,81	9.715,17
4461321/00	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	348.000,00	15.064,36
4458027/00	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	200.000,00	33.875,39
4461610/01	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	560.670,76	325.432,57
4463766/00	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2.195.000,00	1.736,71
4463767/00	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	250.000,00	250.000,00
4279424/01	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	39.693,99	10.673,53
4464094/01	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	250.000,00	1.182,92
4467331/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	300.000,00	2.724,39
4467245/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	300.000,00	3.113,90
4467239/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	633.620,64	7.530,72
4382132/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	516.456,90	2.795,46
4467333/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	500.000,00	70,25
4467240/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	269.348,73	16.956,41
4467334/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	300.000,00	11.085,00
4158591/02	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	13.335,43	181,04
4342133/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	671.393,97	96,26
4353436/01	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	541.809,06	278,18
4158594/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	2.884.233,44	58.905,80
4243971/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	103.291,38	35.681,90
4243972/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	103.291,38	13.223,29
4104515/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	1.549.370,70	4.333,72
4158585/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	206.582,76	6.779,76
4097277/00	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	774.685,35	482,39
4158594/01	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	111.216,57	1.319,86
4304774/00	COMUNE DI ABRIOLA	77.468,53	18.849,57
4413030/00	COMUNE DI ACATE	216.395,45	5.018,46
4406794/00	COMUNE DI ACCADIA	409.550,32	8.624,50
4374896/00	COMUNE DI ACCADIA	263.393,02	13.356,27
4406840/00	COMUNE DI ACCETTURA	232.405,60	2.966,84
4363993/00	COMUNE DI ACERRA	180.759,91	39.940,96
4408089/00	COMUNE DI ACERRA	154.937,07	18.679,51
4248990/00	COMUNE DI ACERRA	55.260,89	14.345,49
4377475/00	COMUNE DI ACERRA	154.937,07	6.120,39
4413946/00	COMUNE DI ACI BONACCORSI	550.026,60	9.411,66
4470412/00	COMUNE DI ACI CASTELLO	241.899,00	39.078,02
4469588/00	COMUNE DI ACI CATENA	113.200,00	8.478,47
4472371/00	COMUNE DI ACIREALE	132.729,00	15.002,37
4381973/00	COMUNE DI ACQUAFONDATA	123.949,66	1.279,77
4459215/00	COMUNE DI ACQUAFORMOSA	100.000,00	510,84
4401462/00	COMUNE DI ACQUAFORMOSA	51.645,69	301,28
4354846/00	COMUNE DI ACQUAFORMOSA	41.316,55	1.364,66
4407954/00	COMUNE DI ACQUAPENDENTE	92.962,24	199,05
4365098/00	COMUNE DI ACQUAPENDENTE	100.709,10	15.671,69
4304528/00	COMUNE DI ACQUAPPESA	92.962,24	1.234,52
4357879/00	COMUNE DI ACQUARO	46.481,12	1.834,47




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4370618/00	COMUNE DI ACQUARO	61.974,83	923,23
4303293/00	COMUNE DI ACQUARO	51.645,69	5.092,32
4356166/00	COMUNE DI ACQUASANTA TERME	41.316,55	920,18
4412970/00	COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE	30.651,72	1.086,17
4368591/00	COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE	20.658,28	119,31
4303261/00	COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE	36.151,98	5.430,81
4308926/01	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	31.662,64	384,40
4353126/00	COMUNE DI ADELFA	30.987,41	1.406,46
4484956/00	COMUNE DI AFFI	215.613,19	14.445,33
4365085/00	COMUNE DI AFFILE	63.064,55	8.963,52
4248557/00	COMUNE DI AFRAGOLA	516.456,90	22.371,42
4104064/00	COMUNE DI AFRAGOLA	511,29	511,29
4477780/00	COMUNE DI AFRICO	100.000,00	24.001,01
4401410/00	COMUNE DI AFRICO	103.291,38	9.074,31
4306099/00	COMUNE DI AFRICO	139.443,36	1.179,13
4368852/00	COMUNE DI AGEROLA	154.937,07	6.799,84
4248961/00	COMUNE DI AGEROLA	103.291,38	563,51
4248963/00	COMUNE DI AGEROLA	103.291,38	278,59
4358370/00	COMUNE DI AGIRA	41.440,14	267,86
4406395/00	COMUNE DI AGIRA	147.190,21	7.744,65
4360127/00	COMUNE DI AGIRA	76.677,91	12.784,41
4362923/00	COMUNE DI AGLIANO TERME	61.974,83	541,83
4472530/00	COMUNE DI AGNANA CALABRA	100.000,00	79.046,67
4371319/00	COMUNE DI AGNONE	51.645,69	318,64
4309771/00	COMUNE DI AGNONE	87.797,67	821,23
4309769/00	COMUNE DI AGNONE	51.645,69	2.028,76
4390491/00	COMUNE DI AGOSTA	72.303,97	1.025,06
4467814/00	COMUNE DI AGRIGENTO	41.770,43	3.186,57
4467817/00	COMUNE DI AGRIGENTO	71.751,00	1.202,49
4465404/00	COMUNE DI AGRIGENTO	192.500,00	34.367,89
4362009/00	COMUNE DI AGRIGENTO	826.331,04	2.476,27
4417526/00	COMUNE DI AGRIGENTO	444.636,51	59.869,84
4464565/01	COMUNE DI AGROPOLI	100.000,00	5.114,14
4341944/01	COMUNE DI AGROPOLI	56.014,01	5.755,25
4242889/00	COMUNE DI AGUGLIARO	76.435,62	140,15
4417472/01	COMUNE DI AICURZIO	464.811,21	5.752,01
4471275/00	COMUNE DI AIDONE	150.000,00	1.201,00
4471276/00	COMUNE DI AIDONE	150.000,00	10.939,86
4302080/00	COMUNE DI AIELLI	25.326,03	1.025,33
4401652/00	COMUNE DI AIELLO CALABRO	103.291,38	185,92
4355760/00	COMUNE DI AIETA	20.658,28	2.122,57
4371276/00	COMUNE DI AIETA	25.822,84	4.390,94
4303805/00	COMUNE DI AIETA	38.734,27	6.804,05
4401361/01	COMUNE DI AIETA	154.937,07	4.864,47
4401164/00	COMUNE DI ALA' DEI SARDI	103.291,38	3.914,63
4465967/00	COMUNE DI ALANNO	78.995,34	195,74
4302190/00	COMUNE DI ALANNO	42.854,40	661,40
4492686/00	COMUNE DI ALATRI	68.568,93	7.909,40
4413408/00	COMUNE DI ALBA ADRIATICA	129.114,23	164,14
4407750/01	COMUNE DI ALBANELLA	15.782,45	494,13
4371132/00	COMUNE DI ALBANELLA	51.645,69	1.182,65
4248527/00	COMUNE DI ALBANELLA	21.691,19	2.884,00
4248499/00	COMUNE DI ALBANELLA	139.443,36	9.210,44
4248751/00	COMUNE DI ALBANELLA	37.701,35	8.959,53
4353372/00	COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA	103.291,38	1.676,68
4483715/00	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	126.000,00	10.511,88
4315553/00	COMUNE DI ALBERONA	77.468,53	603,87
4308679/00	COMUNE DI ALBI	62.846,61	300,54
4412966/01	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	552.608,88	203,09



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4413506/00	COMUNE DI ALCARA LI FUSI	220.010,64	377,41
4401449/00	COMUNE DI ALESSANDRIA DEL CARRETTO	46.481,12	480,44
4371236/00	COMUNE DI ALESSANDRIA DEL CARRETTO	36.151,98	2.113,37
4241742/00	COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	322.785,56	879,31
4310071/00	COMUNE DI ALESSANO	258.228,45	12.215,17
4466643/00	COMUNE DI ALGHERO	99.000,00	12.309,63
4466644/00	COMUNE DI ALGHERO	157.500,00	15.510,70
4400990/00	COMUNE DI ALGHERO	55.354,17	10.496,06
4378786/00	COMUNE DI ALGHERO	180.759,91	16.039,39
4378788/00	COMUNE DI ALGHERO	47.937,21	7.051,95
4355640/00	COMUNE DI ALGHERO	183.342,20	170,18
4358285/00	COMUNE DI ALI' TERME	172.015,25	3.204,61
4308767/00	COMUNE DI ALIA	783.624,70	18.066,38
4411558/00	COMUNE DI ALIFE	206.582,76	14.764,68
4469088/00	COMUNE DI ALIFE	150.000,00	0,65
4467086/00	COMUNE DI ALIMENA	125.611,38	7.614,39
4463928/00	COMUNE DI ALTAMURA	200.000,00	51.734,35
4363584/00	COMUNE DI ALTAMURA	154.937,07	16.155,50
4467569/00	COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA	150.000,00	3.577,64
4317574/01	COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA	38.001,47	5.861,57
4363201/00	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	103.291,38	40.572,93
4248937/00	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	154.937,07	792,10
4404595/00	COMUNE DI ALTINO	34.086,16	288,31
4469972/00	COMUNE DI ALTOFONTE	260.000,00	49.217,59
4472905/00	COMUNE DI ALTOMONTE	150.000,00	599,81
4401688/01	COMUNE DI ALTOMONTE	5.568,92	1.578,82
4371274/00	COMUNE DI ALTOMONTE	103.291,38	2.862,16
4354835/00	COMUNE DI ALTOMONTE	67.139,40	10.035,08
4413881/00	COMUNE DI ALVITO	154.937,07	5.930,13
4473804/00	COMUNE DI ALVITO	227.990,00	37.840,83
4355763/00	COMUNE DI AMALFI	103.291,38	11.944,99
4401365/00	COMUNE DI AMATO	51.645,69	459,52
4355021/00	COMUNE DI AMATO	30.987,41	280,48
4379161/00	COMUNE DI ANACAPRI	51.645,69	539,75
4463699/00	COMUNE DI ANACAPRI	250.000,00	2.755,74
4400964/00	COMUNE DI ANACAPRI	103.291,38	1.201,20
4379162/00	COMUNE DI ANACAPRI	103.291,38	590,56
4361204/00	COMUNE DI ANACAPRI	129.114,22	102,10
4248510/00	COMUNE DI ANACAPRI	154.937,07	1.041,89
4370757/00	COMUNE DI ANDALI	41.316,55	273,53
4372028/01	COMUNE DI ANDRIA	197.286,54	152.467,31
4463891/01	COMUNE DI ANDRIA	162.000,00	3.164,31
4249349/00	COMUNE DI ANGRI	413.165,52	1.033,08
4235530/00	COMUNE DI ANGUILLARA VENETA	54.227,97	1.261,41
4390199/00	COMUNE DI ANNICCO	77.365,24	12.041,75
4467742/00	COMUNE DI ANOIA	100.000,00	623,32
4354680/00	COMUNE DI ANOIA	128.134,07	0,81
4354680/02	COMUNE DI ANOIA	4.778,82	4.778,82
4360970/00	COMUNE DI ANTONIMINA	25.822,84	3.356,24
4309624/00	COMUNE DI ANTONIMINA	113.620,52	2.079,73
4372015/00	COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA	103.291,38	6.765,81
4317317/00	COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA	68.172,31	11.287,76
4304702/00	COMUNE DI ANZI	77.468,53	4.872,58
4459611/00	COMUNE DI ANZIO	1.500.000,00	306.409,44
4487549/00	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	246.700,00	48.127,53
4463421/00	COMUNE DI APECCHIO	75.000,00	387,99
4380069/00	COMUNE DI APICE	51.645,69	294,82
4381488/00	COMUNE DI APOLLOSA	51.645,69	7.368,52
4248349/00	COMUNE DI APOLLOSA	51.645,69	2.095,33



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4364176/00	COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO	51.645,69	373,17
4313955/01	COMUNE DI APRIGLIANO	12.404,00	4.176,64
4313955/00	COMUNE DI APRIGLIANO	92.953,21	2.219,78
4462193/00	COMUNE DI APRILIA	176.000,00	26.961,95
4410977/00	COMUNE DI AQUINO	154.937,07	47.282,48
4413857/00	COMUNE DI ARADEO	222.076,46	1.150,59
4241862/02	COMUNE DI ARAGONA	115.812,33	18.402,74
4401181/00	COMUNE DI ARBUS	129.114,22	4.775,16
4356974/00	COMUNE DI ARBUS	129.114,22	22.574,64
4355633/00	COMUNE DI ARBUS	35.268,84	3.939,96
4404596/00	COMUNE DI ARCHI	51.129,23	3.262,87
4301918/00	COMUNE DI ARCHI	46.015,25	91,18
4305143/00	COMUNE DI ARCIDOSSO	67.139,40	164,38
4414318/00	COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO	154.937,07	26.254,35
4371968/00	COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO	69.076,11	12.771,80
4377175/00	COMUNE DI ARCONATE	245.110,44	2.561,28
4414056/00	COMUNE DI ARCONATE	334.045,00	254,25
4459108/00	COMUNE DI ARDORE	100.000,00	4.365,34
4371407/00	COMUNE DI ARDORE	41.316,55	9.506,77
4236359/00	COMUNE DI AREZZO	826.331,04	11.926,82
4455752/00	COMUNE DI AREZZO	96.204,00	27.072,20
4456582/01	COMUNE DI ARGELATO	90.000,00	4.642,95
4241024/00	COMUNE DI ARGELATO	43.382,38	7.022,56
4455915/00	COMUNE DI ARGENTA	118.807,95	1.829,67
4354546/00	COMUNE DI ARI	21.949,73	1.836,89
4463137/00	COMUNE DI ARIANO IRPINO	200.000,00	4.314,20
4248151/00	COMUNE DI ARIANO IRPINO	308.841,23	20.254,84
4248160/00	COMUNE DI ARIANO IRPINO	206.582,76	725,00
4167143/00	COMUNE DI ARIANO IRPINO	1.291.142,25	7.659,12
4379434/00	COMUNE DI ARIENZO	103.291,38	340,24
4310605/00	COMUNE DI ARMENTO	20.658,28	1.190,92
4315885/00	COMUNE DI ARNESANO	44.415,29	7.576,34
4263538/00	COMUNE DI ARPAIA	49.213,18	1.811,86
4248980/00	COMUNE DI ARPAIA	54.073,04	515,12
4240822/00	COMUNE DI ARQUA' PETRARCA	83.666,02	309,57
4241853/00	COMUNE DI ARQUA' POLESINE	51.129,23	147,58
4414244/01	COMUNE DI ARSOLI	206.522,66	5.692,82
4236236/00	COMUNE DI ARTENA	103.291,38	234,81
4103520/01	COMUNE DI ARZANO	28.497,92	3.430,08
4103528/00	COMUNE DI ARZANO	542.279,74	50.776,43
4407218/00	COMUNE DI ARZANO	103.224,24	15.717,97
4254788/00	COMUNE DI ARZANO	216.751,80	50.187,36
4248537/00	COMUNE DI ARZANO	826.331,04	8.279,35
4103524/00	COMUNE DI ARZANO	387.327,18	313,42
4248860/00	COMUNE DI ASCEA	320.719,73	11.106,47
4348864/00	COMUNE DI ASCEA	108.455,95	10.420,26
4248859/00	COMUNE DI ASCEA	103.291,38	4.684,87
4362718/00	COMUNE DI ASCOLI PICENO	185.924,48	226,47
4362785/00	COMUNE DI ASCOLI PICENO	382.178,11	1.114,02
4362656/00	COMUNE DI ASCOLI PICENO	24.987,73	304,97
4341306/00	COMUNE DI ASSEMINI	247.899,31	12.272,05
4400973/00	COMUNE DI ASSEMINI	103.291,38	4.877,05
4366467/00	COMUNE DI ASSEMINI	154.937,07	11.995,11
4337983/00	COMUNE DI ATELETA	58.184,03	2.677,95
4404594/00	COMUNE DI ATESSA	49.063,41	135,53
4301970/00	COMUNE DI ATESSA	93.140,71	1.573,56
4249856/00	COMUNE DI ATRANI	51.645,69	451,33
4102588/00	COMUNE DI AUGUSTA	1.769.871,97	684.794,54
4374509/00	COMUNE DI AULETTA	51.645,69	1.059,18



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4466205/00	COMUNE DI AULETTA	150.000,00	614,74
4326920/00	COMUNE DI AVELLINO	289.215,86	26.830,19
4465019/00	COMUNE DI AVERSA	250.000,00	62.674,51
4371752/00	COMUNE DI AVERSA	154.937,07	5.871,99
4077309/00	COMUNE DI AVERSA	206.582,76	113.158,56
4077307/00	COMUNE DI AVERSA	1.859.244,84	129.425,46
4077308/00	COMUNE DI AVERSA	852.153,88	322.810,51
4462297/00	COMUNE DI AVETRANA	240.000,00	32.843,98
4240537/00	COMUNE DI AVEZZANO	206.295,61	6.254,18
4354646/00	COMUNE DI AVEZZANO	43.545,04	82,19
4413898/00	COMUNE DI AVIGLIANO	258.228,45	1.397,33
4304004/00	COMUNE DI AVIGLIANO	387.342,67	1.380,64
4467274/00	COMUNE DI AVOLA	182.000,00	9.709,57
4411591/00	COMUNE DI AVOLA	351.190,69	14.240,33
4161216/00	COMUNE DI AVOLA	542.279,74	22.200,84
4365976/00	COMUNE DI AVOLA	330.532,42	32.013,84
4311114/00	COMUNE DI AVOLA	361.519,83	5.289,09
4311115/00	COMUNE DI AVOLA	444.152,93	67.068,89
4471093/00	COMUNE DI BACOLI	150.000,00	632,77
4103505/00	COMUNE DI BACOLI	1.471.902,16	73.595,11
4410541/00	COMUNE DI BACOLI	180.759,91	24.155,49
4370144/00	COMUNE DI BACOLI	103.291,38	32.737,59
4375470/00	COMUNE DI BADALUCCO	118.785,09	4.922,79
4236660/00	COMUNE DI BADIA TEDALDA	51.645,69	3.165,77
4470834/00	COMUNE DI BADOLATO	50.000,00	129,34
4458431/00	COMUNE DI BAGHERIA	600.000,00	74.933,32
4381831/00	COMUNE DI BAGHERIA	361.519,83	1.017,68
4371409/00	COMUNE DI BAGNARA CALABRA	129.114,22	676,94
4401405/00	COMUNE DI BAGNARA CALABRA	118.785,09	9.234,98
4356763/00	COMUNE DI BAGNARA CALABRA	74.886,25	17.833,99
4459144/00	COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA	30.000,00	481,79
4239307/00	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	309.874,14	14.023,60
4464750/00	COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO	270.331,04	3.564,57
4409039/00	COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO	28.124,18	399,45
4238487/00	COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA	118.933,83	22.244,15
4364504/00	COMUNE DI BAGNOLI IRPINO	103.291,38	14.612,39
4411125/00	COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO	335.696,98	15.805,49
4365091/00	COMUNE DI BAGNOREGIO	79.617,00	263,39
4464574/00	COMUNE DI BAIA E LATINA	100.000,00	1.941,61
4328434/00	COMUNE DI BAIANO	165.266,21	600,64
4374784/00	COMUNE DI BAIANO	51.645,69	141,95
4463553/00	COMUNE DI BAIARDO	128.000,00	244,67
4469690/00	COMUNE DI BALESTRATE	38.500,00	5.722,40
4311076/00	COMUNE DI BALESTRATE	74.886,25	663,90
4367216/00	COMUNE DI BARANELLO	36.151,98	981,40
4369362/00	COMUNE DI BARANELLO	20.658,28	2.527,54
4306194/00	COMUNE DI BARANELLO	51.645,69	205,68
4152984/00	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	464.811,21	44.202,43
4167878/00	COMUNE DI BARDOLINO	1.239.496,56	282,49
4240332/00	COMUNE DI BARDOLINO	516.456,90	1.428,09
4302083/00	COMUNE DI BARETE	31.647,74	5.623,77
4376856/00	COMUNE DI BARGA	26.346,73	2.212,49
4253193/00	COMUNE DI BARI	402.836,38	4.584,82
4467834/00	COMUNE DI BARI	400.000,00	3.178,48
4076828/00	COMUNE DI BARI	1.162.028,02	69.636,69
4489897/00	COMUNE DI BARILE	102.534,44	323,72
4465327/00	COMUNE DI BARISCIANO	45.904,80	218,75
4408979/00	COMUNE DI BARONISSI	180.759,91	45.336,51
4357290/00	COMUNE DI BARONISSI	258.228,45	101,01



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4233919/00	COMUNE DI BASCIANO	48.268,06	3.206,58
4266340/00	COMUNE DI BASICO'	464.811,21	23.649,88
4250355/00	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	294.380,43	1.651,92
4382595/02	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	4.131,66	4.131,66
4373674/00	COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA	50.096,32	178,28
4369038/01	COMUNE DI BASTIA UMBRA	258.228,45	0,01
4459359/00	COMUNE DI BATTIPAGLIA	50.000,00	10.105,29
4259088/01	COMUNE DI BATTIPAGLIA	212.500,00	50.802,63
4259088/00	COMUNE DI BATTIPAGLIA	303.956,90	6.802,58
4313119/00	COMUNE DI BEE	54.227,97	2.107,68
4463122/01	COMUNE DI BEE	72.551,84	1.364,48
4354200/00	COMUNE DI BELCASTRO	12.911,42	4.002,91
4401343/00	COMUNE DI BELCASTRO	51.645,69	6.411,55
4244260/00	COMUNE DI BELFIORE	82.633,10	163,13
4364015/00	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI	21.949,42	346,83
4412369/00	COMUNE DI BELGIRATE	69.721,68	845,69
4237220/00	COMUNE DI BELLA	48.030,49	398,20
4369836/00	COMUNE DI BELLANO	162.683,92	4.253,13
4381321/00	COMUNE DI BELLEGRA	67.939,39	20.800,62
4462443/00	COMUNE DI BELLONA	100.000,00	177,68
4408745/00	COMUNE DI BELLONA	206.582,76	615,96
4401981/00	COMUNE DI BELLONA	103.291,38	2.143,44
4248501/00	COMUNE DI BELLONA	206.582,76	354,95
4411689/00	COMUNE DI BELLOSGUARDO	77.468,53	9.144,14
4380072/00	COMUNE DI BELLOSGUARDO	77.468,53	4.651,35
4307307/00	COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO	619.748,28	7.970,14
4409043/00	COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO	51.645,69	11.251,05
4401539/00	COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO	61.974,83	12.009,19
4406692/00	COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE	258.079,76	78.962,00
4414402/00	COMUNE DI BENEVENTO	309.874,14	2.290,25
4331893/00	COMUNE DI BENEVENTO	180.759,91	17.305,49
4380776/00	COMUNE DI BENEVENTO	154.937,07	22.014,47
4249253/00	COMUNE DI BENEVENTO	214.241,82	12.591,15
4249247/00	COMUNE DI BENEVENTO	258.228,45	54.210,01
4249248/00	COMUNE DI BENEVENTO	258.228,45	6.216,17
4249254/00	COMUNE DI BENEVENTO	160.101,64	5.976,32
4249257/00	COMUNE DI BENEVENTO	206.582,76	27.124,59
4249252/00	COMUNE DI BENEVENTO	111.038,23	1.841,13
4249246/00	COMUNE DI BENEVENTO	103.291,38	3.082,05
4249250/00	COMUNE DI BENEVENTO	43.898,84	238,66
4249256/00	COMUNE DI BENEVENTO	51.645,69	501,64
4249251/00	COMUNE DI BENEVENTO	51.645,69	10.855,05
4463646/00	COMUNE DI BENTIVOGLIO	116.600,00	22.841,36
4478960/01	COMUNE DI BERNALDA	48.063,64	1.828,06
4354484/00	COMUNE DI BERTINORO	129.114,22	331,63
4465748/00	COMUNE DI BIANCAVILLA	129.114,00	2.254,02
4479524/00	COMUNE DI BIANCHI	75.000,00	4.100,31
4401749/00	COMUNE DI BIANCHI	77.468,53	188,28
4371265/00	COMUNE DI BIANCHI	51.645,69	1.069,00
4353759/00	COMUNE DI BIANCHI	36.151,98	1.216,13
4353849/00	COMUNE DI BIANCO	25.822,84	176,37
4303715/00	COMUNE DI BIANCO	129.114,22	1.019,63
4304619/00	COMUNE DI BIBIANA	51.645,69	773,23
4445011/01	COMUNE DI BIELLA	139.786,47	49.602,59
4375737/01	COMUNE DI BIELLA	91.675,30	546,52
4313155/01	COMUNE DI BIELLA	17.286,99	489,52
4411521/00	COMUNE DI BINETTO	309.874,14	10.452,48
4463775/00	COMUNE DI BINETTO	92.000,00	745,32
4385730/00	COMUNE DI BISACCIA	103.291,38	1.601,80




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4412269/00	COMUNE DI BISACCIA	180.759,91	2.593,62
4247841/00	COMUNE DI BISACCIA	258.228,45	19.963,65
4468993/00	COMUNE DI BISACQUINO	240.000,00	17.332,40
4462676/00	COMUNE DI BISCEGLIE	200.000,00	13.628,21
4356479/00	COMUNE DI BISIGNANO	36.151,98	6.632,66
4308944/00	COMUNE DI BISIGNANO	105.357,21	4.060,37
4360431/00	COMUNE DI BITETTO	309.874,14	4.252,07
4373580/00	COMUNE DI BITONTO	413.165,52	6.400,80
4460857/00	COMUNE DI BITONTO	50.000,00	18.592,43
4099529/00	COMUNE DI BITONTO	302.679,89	93.725,43
4099531/00	COMUNE DI BITONTO	774.685,35	347.898,37
4099530/00	COMUNE DI BITONTO	981.784,57	462.800,37
4099526/00	COMUNE DI BITONTO	1.341.543,28	329.683,51
4375184/01	COMUNE DI BITRITTO	52.361,82	3.862,00
4407893/00	COMUNE DI BITRITTO	258.228,45	5.109,06
4385812/00	COMUNE DI BIVONGI	154.937,07	122.909,60
4404123/01	COMUNE DI BIVONGI	154.937,06	6.298,93
4355537/00	COMUNE DI BOCCHIGLIERO	36.151,98	3.474,51
4416547/00	COMUNE DI BOCCIOLETO	51.645,69	3.268,65
4455644/00	COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO	345.100,00	317,60
4386427/00	COMUNE DI BOJANO	67.139,40	429,29
4415434/00	COMUNE DI BOJANO	30.651,72	2.158,85
4386428/00	COMUNE DI BOJANO	30.987,41	2.542,75
4307571/00	COMUNE DI BOJANO	51.645,69	10.330,84
4310043/00	COMUNE DI BOLLATE	126.531,94	40.921,59
4238537/00	COMUNE DI BOLOGNA	1.084.559,49	210.249,60
4238864/00	COMUNE DI BOLOGNA	206.582,76	4.458,21
4160599/00	COMUNE DI BOLOGNA	2.995.450,01	318,70
4155355/00	COMUNE DI BOLOGNA	206.582,76	2.814,92
4302188/00	COMUNE DI BOLOGNANO	47.452,00	212,29
4363488/00	COMUNE DI BOLSENA	129.114,22	167,58
4304744/00	COMUNE DI BOMARZO	98.126,81	1.062,36
4309924/00	COMUNE DI BOMPENSIERE	77.468,53	1.215,95
4388779/00	COMUNE DI BONEA	103.291,38	775,74
4248416/00	COMUNE DI BONEA	154.937,07	135,32
4406120/00	COMUNE DI BONEFRO	45.997,58	15.209,69
4303152/00	COMUNE DI BONEFRO	51.645,69	3.884,93
4371473/01	COMUNE DI BONEFRO	51.645,69	21.840,95
4355622/00	COMUNE DI BONO	35.702,67	472,26
4463714/00	COMUNE DI BORGO PACE	77.500,00	5.971,55
4415115/00	COMUNE DI BORGO PACE	36.151,98	3.918,39
4301632/00	COMUNE DI BORGO PACE	22.465,88	5.789,32
4465781/00	COMUNE DI BORGOMARO	33.569,70	301,73
4154892/00	COMUNE DI BOSCOREALE	201.867,51	48.308,81
4359233/00	COMUNE DI BOSCOREALE	258.228,45	71.493,18
4359232/00	COMUNE DI BOSCOREALE	516.456,90	23.440,51
4160132/00	COMUNE DI BOSCOREALE	425.927,17	71.918,97
4249418/00	COMUNE DI BOSCOREALE	309.874,14	50.310,29
4249414/00	COMUNE DI BOSCOREALE	232.405,60	32.394,09
4248875/00	COMUNE DI BOSCONTRECASE	206.582,76	925,22
4248875/01	COMUNE DI BOSCONTRECASE	206.582,76	13.841,34
4370741/00	COMUNE DI BOTRICELLO	25.822,84	1.361,20
4354966/01	COMUNE DI BOTTANUCO	281.985,47	0,01
4357590/00	COMUNE DI BOVA	154.937,07	1.242,00
4401401/01	COMUNE DI BOVA MARINA	77.468,53	6.717,42
4401399/00	COMUNE DI BOVALINO	103.291,38	1.654,33
4315004/00	COMUNE DI BOVALINO	129.114,22	667,75
4365828/00	COMUNE DI BOVILLE ERNICA	129.114,22	112,49
4247294/00	COMUNE DI BOVOLENTA	122.916,74	2.495,13




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4357923/00	COMUNE DI BOVOLONE	105.873,66	717,03
4467147/00	COMUNE DI BRACCIANO	409.920,00	61.629,93
4471353/00	COMUNE DI BRACIGLIANO	50.000,00	3.991,53
4359582/00	COMUNE DI BRACIGLIANO	103.291,38	23.807,79
4461494/00	COMUNE DI BRANCALEONE	150.000,00	1.077,91
4242781/00	COMUNE DI BREDI DI PIAVE	52.678,60	929,69
4158651/02	COMUNE DI BREGANZE	186.706,07	318,77
4458033/00	COMUNE DI BRENDOLA	189.558,18	390,69
4183333/00	COMUNE DI BRENZONE	516.456,90	21.765,59
4370619/00	COMUNE DI BRIATICO	77.468,53	2.386,10
4313024/00	COMUNE DI BRICHERASIO	49.838,09	226,57
4376035/00	COMUNE DI BRINDISI	216.911,90	38.733,94
4474393/00	COMUNE DI BROGNATURO	100.000,00	15.406,99
4306078/00	COMUNE DI BRONI	21.691,19	1.762,30
4404374/00	COMUNE DI BRONTE	201.410,00	1.392,39
4308741/00	COMUNE DI BRUGNATO	309.874,14	6.740,38
4464462/00	COMUNE DI BRUSCIANO	250.000,00	32.840,92
4463921/00	COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO	100.000,00	816,79
4362146/00	COMUNE DI BUBBIO	74.369,79	1.451,71
4404636/00	COMUNE DI BUCCHIANICO	130.356,69	872,55
4162036/00	COMUNE DI BUCCIANO	619.748,28	19.564,47
4341277/00	COMUNE DI BUGGERRU	22.415,23	5.463,48
4302085/00	COMUNE DI BUGNARA	35.095,94	4.733,26
4474763/00	COMUNE DI BUONABITACOLO	150.000,00	138.089,10
4466309/00	COMUNE DI BUONALBERGO	250.000,00	6.945,33
4472764/00	COMUNE DI BUONVICINO	100.000,00	239,42
4309121/01	COMUNE DI BURCEI	14.605,40	780,06
4309121/02	COMUNE DI BURCEI	13.038,02	13.038,02
4241312/00	COMUNE DI BURGIO	397.671,81	13.992,27
4401056/00	COMUNE DI BUSACHI	103.291,38	138,73
4381829/00	COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO	103.291,38	3.664,94
4241567/00	COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO	129.114,22	10.763,21
4252910/00	COMUNE DI BUSSETO	85.215,39	1.592,04
4310081/00	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	73.853,34	8.508,38
4310084/00	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	69.721,68	3.634,59
4377213/00	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	361.519,83	81,19
4405124/00	COMUNE DI BUTERA	152.871,24	10.005,60
4366675/00	COMUNE DI BUTERA	153.904,16	1.804,42
4264902/00	COMUNE DI CABRAS	37.184,90	7.192,80
4355524/00	COMUNE DI CABRAS	46.481,12	3.716,82
4276155/00	COMUNE DI CACCAMO	103.291,38	23.682,35
4367537/00	COMUNE DI CACCAMO	472.041,61	2.788,64
4459549/00	COMUNE DI CACCURI	100.000,00	5.945,67
4401538/00	COMUNE DI CACCURI	103.291,38	15.701,89
4363947/00	COMUNE DI CADEO	202.709,33	3.745,40
4234007/01	COMUNE DI CADEO	64.273,06	871,76
4464301/00	COMUNE DI CAGLI	82.646,00	19.167,68
4295938/00	COMUNE DI CAGLI	154.937,07	152,64
4466157/00	COMUNE DI CAGLIARI	747.000,00	104.241,78
4366303/00	COMUNE DI CAGLIARI	516.456,90	192.694,82
4366304/00	COMUNE DI CAGLIARI	391.764,06	48.076,59
4310497/00	COMUNE DI CAGLIARI	25.822,84	5.506,64
4370560/00	COMUNE DI CAIANELLO	77.468,53	2.160,01
4476507/00	COMUNE DI CAIANELLO	200.000,00	19.716,72
4379105/00	COMUNE DI CAIAZZO	206.582,76	2.562,98
4370554/01	COMUNE DI CALABRITTO	5.539,05	1.264,38
4406823/00	COMUNE DI CALAMONACI	454.482,07	16.189,69
4401165/00	COMUNE DI CALANGIANUS	129.114,22	25.125,87
4471557/00	COMUNE DI CALANNA	100.000,00	21,69




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4465940/00	COMUNE DI CALASCIBETTA	200.000,00	16.243,74
4470529/00	COMUNE DI CALATABIANO	179.210,00	14.572,49
4403314/00	COMUNE DI CALATABIANO	129.114,22	7.454,89
4465580/00	COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA	82.633,00	4.667,57
4426969/00	COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA	180.750,00	14.079,29
4382750/00	COMUNE DI CALCATA	137.027,89	249,94
4412329/00	COMUNE DI CALIMERA	129.114,23	1.127,66
4371392/00	COMUNE DI CALOPEZZATI	30.987,41	232,48
4356536/00	COMUNE DI CALOPEZZATI	41.316,55	1.863,01
4371395/01	COMUNE DI CALOVETO	4.060,35	195,69
4468021/00	COMUNE DI CALTAGIRONE	584.601,00	15.708,66
4465789/00	COMUNE DI CALTANISSETTA	361.520,00	111,46
4237711/00	COMUNE DI CALTO	59.909,00	11.252,98
4248403/00	COMUNE DI CALVANICO	129.114,22	256,38
4464055/00	COMUNE DI CALVANICO	50.000,00	444,29
4308746/00	COMUNE DI CALVELLO	30.987,41	2.076,15
4466034/00	COMUNE DI CALVIZZANO	250.000,00	51.740,52
4361203/00	COMUNE DI CALVIZZANO	180.759,91	37.338,46
4413292/00	COMUNE DI CAMASTRA	273.722,16	419,16
4351923/00	COMUNE DI CAMERANO	30.987,41	3.120,60
4308914/00	COMUNE DI CAMERINO	44.415,29	5.923,13
4364248/00	COMUNE DI CAMERINO	33.053,24	500,94
4460702/00	COMUNE DI CAMEROTA	100.000,00	846,71
4379518/00	COMUNE DI CAMEROTA	51.645,69	1.399,76
4248631/00	COMUNE DI CAMEROTA	258.228,45	6.153,22
4473855/00	COMUNE DI CAMINI	100.000,00	542,22
4353179/00	COMUNE DI CAMINI	51.645,69	2.402,80
4241300/00	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	14.977,25	3.105,81
4466288/00	COMUNE DI CAMMARATA	44.725,00	4.048,50
4401584/00	COMUNE DI CAMPAGNA	41.316,55	11.177,87
4371397/00	COMUNE DI CAMPANA	41.316,55	4.818,42
4361114/00	COMUNE DI CAMPANA	46.481,12	711,03
4255614/00	COMUNE DI CAMPEGINE	189.023,23	17.507,90
4370885/01	COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO	74.886,25	4.056,55
4404557/00	COMUNE DI CAMPLI	23.605,18	3.287,00
4365928/00	COMUNE DI CAMPLI	36.286,26	518,23
4365832/00	COMUNE DI CAMPO DI GIOVE	24.968,95	1.328,09
4310395/00	COMUNE DI CAMPOBASSO	61.974,83	220,68
4375014/00	COMUNE DI CAMPOBASSO	196.253,62	35.362,74
4467747/00	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	339.963,00	98.320,02
4406387/00	COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA	192.121,97	1.001,26
4308555/00	COMUNE DI CAMPOCHIARO	25.822,84	2.211,09
4396325/01	COMUNE DI CAMPOCHIARO	20.658,28	8.919,04
4307029/00	COMUNE DI CAMPODARSEGO	150.805,41	743,26
4400970/00	COMUNE DI CAMPOFIORITO	39.767,18	302,06
4457409/00	COMUNE DI CAMPOLATTARO	100.000,00	2.717,76
4403857/00	COMUNE DI CAMPOLATTARO	129.114,22	3.995,33
4248929/00	COMUNE DI CAMPOLATTARO	206.582,76	5.790,28
4414211/00	COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO	180.759,91	30.018,98
4376079/00	COMUNE DI CAMPOLIETI	25.822,84	22.139,42
4272354/01	COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA	295,15	295,15
4306139/01	COMUNE DI CAMPMORONE	408.016,96	0,01
4379889/00	COMUNE DI CAMPORA	51.645,69	5.079,97
4304495/00	COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	7.761,03	184,98
4317625/00	COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO	165.266,21	10.203,48
4412256/00	COMUNE DI CAMPOSANO	206.582,77	27,37
4344219/00	COMUNE DI CAMPOSANO	72.303,97	7.367,39
4248498/00	COMUNE DI CAMPOSANO	154.937,07	10.583,02
4302086/00	COMUNE DI CAMPOTOSTO	19.108,91	1.297,46



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4269240/05	COMUNE DI CANARO	12.911,42	593,58
4465301/00	COMUNE DI CANCELLARA	7.400,00	435,52
4238434/00	COMUNE DI CANCELLARA	55.777,35	2.080,65
4459879/00	COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE	100.000,00	1.486,98
4401597/00	COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE	154.937,07	11.463,61
4248949/00	COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE	90.379,96	265,37
4248952/00	COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE	77.468,53	853,39
4376265/00	COMUNE DI CANDELA	309.874,14	29.668,02
4458389/00	COMUNE DI CANDIDONI	100.000,00	1.324,53
4401398/00	COMUNE DI CANDIDONI	77.468,53	1.113,95
4371332/00	COMUNE DI CANDIDONI	25.822,84	125,97
4354832/00	COMUNE DI CANDIDONI	25.822,84	2.010,74
4305581/00	COMUNE DI CANDIDONI	129.114,22	11.178,10
4410852/00	COMUNE DI CANICATTI'	516.456,90	20.546,35
4301935/00	COMUNE DI CANISTRO	32.222,44	5.601,88
4248056/00	COMUNE DI CANNALONGA	129.114,22	123,69
4248055/01	COMUNE DI CANNALONGA	36.151,98	183,13
4412126/00	COMUNE DI CANNOLE	196.253,62	5.336,90
4471885/00	COMUNE DI CANOLO	100.000,00	161,69
4401394/00	COMUNE DI CANOLO	154.937,07	4.497,33
4371039/00	COMUNE DI CANOLO	51.645,69	922,04
4245947/00	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	413.165,52	8.781,66
4242457/00	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	77.468,53	5.628,57
4242461/00	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	16.010,16	1.338,77
4464592/00	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	200.000,00	2.739,13
4408603/00	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	149.772,50	8.851,25
4353373/00	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	77.468,53	11.771,43
4365931/00	COMUNE DI CANZANO	40.953,09	3.345,44
4460623/00	COMUNE DI CAPACCIO	150.000,00	13.728,40
4361842/00	COMUNE DI CAPACCIO	154.937,07	13.150,65
4413378/00	COMUNE DI CAPACI	247.899,31	1.596,64
4098907/00	COMUNE DI CAPACI	464.811,21	10.628,28
4364445/00	COMUNE DI CAPANNORI	85.215,39	341,31
4452691/00	COMUNE DI CAPANNORI	120.399,12	9.111,49
4376924/00	COMUNE DI CAPANNORI	35.222,36	4.666,03
4236968/00	COMUNE DI CAPANNORI	248.932,23	8.699,04
4466909/00	COMUNE DI CAPENA	900.000,00	16.559,13
4405421/00	COMUNE DI CAPENA	41.310,00	557,30
4365830/00	COMUNE DI CAPESTRANO	25.634,95	8.256,56
4474136/00	COMUNE DI CAPISTRANO	75.000,00	5.998,18
4401517/00	COMUNE DI CAPISTRANO	51.645,69	2.825,67
4247965/00	COMUNE DI CAPISTRANO	25.822,84	3.767,92
4365829/00	COMUNE DI CAPISTRELLO	47.879,55	522,96
4317917/00	COMUNE DI CAPIZZI	490.634,05	22.437,13
4413178/00	COMUNE DI CAPODIMONTE	232.405,60	1.844,38
4413174/00	COMUNE DI CAPODIMONTE	46.481,12	3.239,56
4308524/00	COMUNE DI CAPODIMONTE	56.810,26	4.924,27
4349135/00	COMUNE DI CAPOLONA	20.658,28	177,62
4466182/00	COMUNE DI CAPOTERRA	163.800,00	20.574,12
4366283/01	COMUNE DI CAPOTERRA	7.057,14	431,95
4366283/00	COMUNE DI CAPOTERRA	72.993,68	0,60
4247213/00	COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE	20.141,82	218,24
4457878/00	COMUNE DI CAPRACOTTA	183.000,00	537,75
4309650/00	COMUNE DI CAPRACOTTA	51.645,69	123,81
4414772/00	COMUNE DI CAPRAIA ISOLA	25.822,84	9.571,13
4411152/00	COMUNE DI CAPRANICA	56.810,26	6.318,55
4365685/00	COMUNE DI CAPRANICA	74.886,25	653,54
4305870/00	COMUNE DI CAPRANICA	77.468,53	12.043,09
4317319/00	COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE	136.861,08	471,12




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4248805/00	COMUNE DI CAPRI	103.291,38	2.932,52
4248806/00	COMUNE DI CAPRI	77.468,53	353,56
4248766/00	COMUNE DI CAPRI	77.468,53	348,55
4374608/00	COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO	51.645,69	287,01
4247791/00	COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO	206.582,76	799,89
4249009/00	COMUNE DI CAPUA	24.252,93	39,78
4162056/01	COMUNE DI CAPUA	743.697,93	31.276,45
4353080/01	COMUNE DI CAPURSO	17.230,83	2.947,51
4370213/00	COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO	30.987,41	194,45
4462265/00	COMUNE DI CARAMANICO TERME	78.995,34	4.478,81
4404403/00	COMUNE DI CARAPELLE	152.726,66	164,60
4365013/00	COMUNE DI CARBOGNANO	77.468,53	1.815,61
4411762/00	COMUNE DI CARBONARA DI NOLA	106.906,58	2.391,91
4240669/00	COMUNE DI CARCERI	69.721,68	95,07
4470445/00	COMUNE DI CARDETO	100.000,00	2.859,21
4371336/00	COMUNE DI CARDETO	30.987,41	12.334,39
4309389/02	COMUNE DI CARDETO	9.824,36	1.866,99
4490511/00	COMUNE DI CARDINALE	100.000,00	6.616,28
4462080/00	COMUNE DI CARDITO	250.000,00	1.962,14
4405038/00	COMUNE DI CARDITO	258.228,45	4.673,74
4378139/00	COMUNE DI CARDITO	180.759,91	10.252,78
4371281/00	COMUNE DI CARERI	41.316,55	1.860,80
4401392/00	COMUNE DI CARERI	103.291,38	1.297,76
4312155/00	COMUNE DI CARERI	46.481,12	1.192,93
4401748/00	COMUNE DI CARIATI	77.468,53	544,40
4371401/00	COMUNE DI CARIATI	51.645,69	3.725,34
4353549/00	COMUNE DI CARIATI	46.481,12	2.754,05
4464049/00	COMUNE DI CARIFE	150.000,00	3.140,73
4248931/00	COMUNE DI CARIFE	103.291,38	1.600,17
4159617/00	COMUNE DI CARINI	1.394.433,63	13.317,25
4465341/00	COMUNE DI CARINOLA	100.000,00	17.844,50
4397200/00	COMUNE DI CARINOLA	51.645,69	2.560,58
4379976/00	COMUNE DI CARINOLA	51.645,69	1.453,78
4173239/00	COMUNE DI CARINOLA	103.291,38	1.905,36
4401163/00	COMUNE DI CARLOFORTE	63.735,23	2.851,40
4401339/00	COMUNE DI CARLOPOLI	103.291,38	6.305,05
4370744/00	COMUNE DI CARLOPOLI	36.151,98	973,39
4310047/00	COMUNE DI CARMIANO	82.633,10	13.128,53
4461463/00	COMUNE DI CARMIGNANO	66.330,16	8.430,16
4245791/00	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	167.848,49	1.518,07
4463933/01	COMUNE DI CARNATE	465.000,00	9.853,45
4401758/00	COMUNE DI CAROLEI	77.468,53	571,49
4411922/00	COMUNE DI CARONIA	516.456,90	21.581,82
4459841/00	COMUNE DI CAROVIGNO	90.000,00	6.013,48
4303161/00	COMUNE DI CAROVILLI	46.481,12	421,01
4367859/00	COMUNE DI CAROVILLI	25.822,84	1.644,99
4463978/00	COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO	280.000,00	1.271,76
4239311/00	COMUNE DI CARPINETI	142.542,10	2.524,58
4302094/00	COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA	28.199,53	4.859,26
4461337/00	COMUNE DI CARPINETO ROMANO	382.203,24	57.683,61
4382716/00	COMUNE DI CARPINETO ROMANO	129.114,22	7.475,67
4365231/00	COMUNE DI CARPINETO ROMANO	188.506,77	19.754,34
4303621/00	COMUNE DI CARPINETO ROMANO	98.126,81	375,20
4455379/00	COMUNE DI CARPINO	348.000,00	12.022,57
4368799/00	COMUNE DI CARPINONE	51.645,69	4.682,42
4309621/00	COMUNE DI CARPINONE	51.645,69	8.521,71
4472916/00	COMUNE DI CARRARA	100.000,00	28.494,70
4472917/00	COMUNE DI CARRARA	100.000,00	3.474,95
4365824/00	COMUNE DI CAROLI	48.278,39	185,68




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4464525/00	COMUNE DI CARTOCETO	50.000,00	128,95
4362506/00	COMUNE DI CARTOCETO	120.850,91	9.351,45
4304245/00	COMUNE DI CARTOCETO	54.697,95	4.130,72
4465572/00	COMUNE DI CARUNCHIO	78.995,34	1.009,26
4365903/00	COMUNE DI CARUNCHIO	21.905,32	701,68
4303903/00	COMUNE DI CASACALENDA	51.645,69	528,55
4375927/01	COMUNE DI CASACALENDA	36.151,98	8.430,69
4301988/00	COMUNE DI CASACANDITELLA	56.934,56	10.884,32
4248585/00	COMUNE DI CASAGIOVE	24.790,96	9.818,23
4248584/00	COMUNE DI CASAGIOVE	103.291,38	340,87
4248983/00	COMUNE DI CASAGIOVE	154.937,07	3.858,45
4248583/00	COMUNE DI CASAGIOVE	154.937,07	1.014,82
4460660/00	COMUNE DI CASALANGUIDA	108.118,20	3.699,00
4373995/00	COMUNE DI CASALATTICO	41.316,55	802,76
4465365/00	COMUNE DI CASALBORDINO	100.000,00	2.845,86
4365901/00	COMUNE DI CASALBORDINO	43.750,32	1.462,47
4301992/01	COMUNE DI CASALBORDINO	74.750,29	2.531,17
4372295/00	COMUNE DI CASALCIPRANO	25.822,84	1.030,10
4464534/00	COMUNE DI CASALDUNI	150.000,00	1.084,36
4363804/00	COMUNE DI CASALE LITTA	281.985,47	145.629,35
4239314/00	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	232.405,60	9.917,01
4464010/00	COMUNE DI CASALINCONTRADA	78.995,34	4.672,30
4458574/00	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	200.000,00	216,14
4248940/00	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	51.645,69	1.549,57
4248945/00	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	103.291,38	4.850,59
4248944/00	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	77.468,53	1.070,67
4380401/02	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	129.114,22	39.814,54
4404944/01	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	154.937,07	13.616,44
4411788/00	COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO	232.405,60	23.244,26
4365224/00	COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO	253.063,88	10.657,08
4447500/01	COMUNE DI CASALSERUGO	258.000,00	2.389,72
4379595/00	COMUNE DI CASALUCE	180.759,91	57.681,93
4352943/00	COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA	232.405,60	8.968,63
4361534/00	COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO	338.795,73	4.079,71
4409966/00	COMUNE DI CASALVIERI	165.266,21	32.215,41
4307159/00	COMUNE DI CASALVIERI	34.396,03	258,67
4249544/02	COMUNE DI CASAMARCIANO	20.897,49	573,46
4413864/00	COMUNE DI CASAMASSIMA	206.582,75	1.183,05
4361506/00	COMUNE DI CASAMASSIMA	258.228,45	12.456,94
4317088/00	COMUNE DI CASAMASSIMA	258.228,45	46.096,23
4248538/00	COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME	103.291,38	1.593,71
4248534/00	COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME	103.291,38	1.638,04
4248540/00	COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME	103.291,38	2.719,58
4248541/00	COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME	103.291,38	3.972,35
4464142/00	COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME	200.000,00	115.471,80
4406069/00	COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME	154.937,07	3.131,49
4361140/00	COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME	154.937,07	12.508,77
4248543/00	COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME	103.291,38	17.597,67
4332936/00	COMUNE DI CASANDRINO	2.065.827,60	20.370,22
4457234/01	COMUNE DI CASAPE	297.500,00	3.260,65
4411688/00	COMUNE DI CASAPESENNA	51.645,69	9.240,88
4379693/00	COMUNE DI CASAPESENNA	51.645,69	1.963,98
4153751/00	COMUNE DI CASAPESENNA	1.084.559,49	2.650,02
4410907/00	COMUNE DI CASAPULLA	180.759,91	3.748,85
4325222/00	COMUNE DI CASAVATORE	795.343,62	26.522,49
4263936/00	COMUNE DI CASAVATORE	51.645,69	6.914,60
4263942/00	COMUNE DI CASAVATORE	108.455,95	690,03
4263941/00	COMUNE DI CASAVATORE	30.987,41	3.593,04
4098459/00	COMUNE DI CASAVATORE	697.216,81	14.236,89




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4263940/00	COMUNE DI CASAVATORE	41.316,55	3.267,26
4263937/00	COMUNE DI CASAVATORE	25.822,84	4.320,08
4252245/00	COMUNE DI CASAVATORE	15.493,71	106,05
4409312/00	COMUNE DI CASELLE IN PITTARI	154.937,07	141.528,43
4248263/00	COMUNE DI CASELLE IN PITTARI	129.098,73	2.067,26
4307358/00	COMUNE DI CASERTA	2.324.056,05	219,91
4098835/00	COMUNE DI CASERTA	826.331,04	110,30
4248421/00	COMUNE DI CASERTA	516.456,90	318,44
4375976/00	COMUNE DI CASERTA	206.582,76	5.921,44
4326222/00	COMUNE DI CASERTA	154.937,07	379,94
4464246/00	COMUNE DI CASIGNANA	200.000,00	5.450,08
4309601/00	COMUNE DI CASIGNANA	90.379,96	740,46
4457678/00	COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI	75.000,00	14.354,92
4372034/00	COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI	103.291,38	19.697,92
4359708/00	COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI	103.291,38	5.721,55
4248544/00	COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI	71.615,47	15.908,41
4248545/00	COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI	51.645,69	94,46
4248544/01	COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI	5.853,06	5.853,06
4385627/01	COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI	154.937,07	50.747,14
4364251/00	COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA	49.063,41	43.356,42
4413820/00	COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA	7.783,92	7.783,92
4413820/01	COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA	18.436,60	18.436,60
4371297/00	COMUNE DI CASOLE BRUZIO	154.937,07	39.464,30
4301995/00	COMUNE DI CASOLI	70.727,38	2.066,63
4077283/00	COMUNE DI CASORIA	1.162.028,02	15.698,76
4380359/00	COMUNE DI CASORIA	206.582,76	61.972,62
4389812/00	COMUNE DI CASORIA	103.291,38	30.487,35
4410908/00	COMUNE DI CASORIA	129.114,22	47.473,95
4246571/00	COMUNE DI CASORIA	206.582,76	37.264,52
4077289/00	COMUNE DI CASORIA	387.342,67	126.924,44
4248562/00	COMUNE DI CASORIA	51.645,69	4.279,26
4248563/00	COMUNE DI CASORIA	51.645,69	2.712,83
4248564/00	COMUNE DI CASORIA	72.303,97	4.468,09
4248566/00	COMUNE DI CASORIA	53.195,06	4.869,66
4246567/00	COMUNE DI CASORIA	227.241,04	17.561,53
4246568/00	COMUNE DI CASORIA	180.759,91	21.860,88
4246569/00	COMUNE DI CASORIA	92.962,24	14.112,22
4246570/00	COMUNE DI CASORIA	211.747,33	18.124,29
4246572/00	COMUNE DI CASORIA	255.646,17	14.547,14
4246573/00	COMUNE DI CASORIA	131.696,51	17.230,26
4246574/00	COMUNE DI CASORIA	242.734,74	22.221,39
4248561/00	COMUNE DI CASORIA	77.468,53	10.094,29
4248565/00	COMUNE DI CASORIA	106.906,58	13.675,94
4473812/00	COMUNE DI CASPERIA	166.942,15	1.895,20
4473812/01	COMUNE DI CASPERIA	98.057,85	16.740,40
4401756/00	COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO	103.291,38	16.144,25
4245330/00	COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE	258.228,45	4.546,84
4247222/01	COMUNE DI CASTAGNARO	49.063,41	542,25
4405046/00	COMUNE DI CASTEL BARONIA	154.937,07	2.003,54
4349604/00	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	103.291,38	277,82
4248965/00	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	118.785,09	5.065,18
4240182/00	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	165.266,21	241,67
4375034/00	COMUNE DI CASTEL DI CASIO	96.060,98	9.599,22
4365822/00	COMUNE DI CASTEL DI SANGRO	60.265,36	705,47
4302000/00	COMUNE DI CASTEL FRENTANO	105.236,54	498,38
4465594/00	COMUNE DI CASTEL GANDOLFO	120.000,00	1.247,46
4382834/00	COMUNE DI CASTEL GANDOLFO	30.987,41	4.065,17
4348393/01	COMUNE DI CASTEL MORRONE	28.834,75	15.320,39
4348393/00	COMUNE DI CASTEL MORRONE	87.368,05	254,81




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4248551/00	COMUNE DI CASTEL MORRONE	51.645,69	223,54
4248550/00	COMUNE DI CASTEL MORRONE	258.176,80	1.066,84
4248552/00	COMUNE DI CASTEL MORRONE	77.468,53	156,14
4237768/00	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	103.291,38	1.839,77
4460607/00	COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO	100.000,00	894,48
4238578/00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	107.423,04	4.335,51
4102538/00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	1.291.142,25	4.611,64
4309807/00	COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO	41.316,55	248,05
4362982/00	COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA	77.468,53	7.658,38
4258263/00	COMUNE DI CASTELDACCIA	276.524,45	1.583,55
4463299/00	COMUNE DI CASTELDELCI	40.647,75	1.308,14
4356555/00	COMUNE DI CASTELDELCI	36.151,98	2.416,78
4377024/00	COMUNE DI CASTELFORTE	154.937,07	14.804,52
4390955/00	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	12.911,42	573,31
4239534/00	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	77.468,53	4.109,60
4305522/01	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	8.062,85	94,85
4234802/00	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	309.874,14	1.433,20
4461403/00	COMUNE DI CASTELGRANDE	9.372,02	10,78
4385614/00	COMUNE DI CASTELGRANDE	41.316,55	3.351,78
4310633/00	COMUNE DI CASTELGRANDE	30.987,41	581,17
4302004/00	COMUNE DI CASTELGUIDONE	24.751,33	122,52
4324737/00	COMUNE DI CASTELLABATE	61.458,37	11.698,69
4380685/00	COMUNE DI CASTELLALTO	19.846,98	1.294,73
4365908/00	COMUNE DI CASTELLALTO	36.022,87	364,66
4425603/00	COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO	413.200,00	85.061,89
4077229/00	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	929.622,42	122.361,41
4253348/00	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	232.405,60	28.682,84
4370613/00	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	180.759,91	42.543,26
4253345/00	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	309.874,14	26.944,60
4253346/00	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	232.405,60	6.652,07
4253347/00	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	154.937,07	17.262,50
4403868/02	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	103.291,38	26.149,52
4410612/00	COMUNE DI CASTELLAMONTE	73.088,98	1.176,67
4408804/00	COMUNE DI CASTELLANA GROTTA	274.755,07	56.830,41
4352949/00	COMUNE DI CASTELLANA GROTTA	253.063,88	4.232,41
4309713/00	COMUNE DI CASTELLANA GROTTA	258.228,45	22.019,46
4287421/00	COMUNE DI CASTELLANA SICULA	163.200,38	320,96
4161363/00	COMUNE DI CASTELLANETA	774.685,35	3.761,52
4457816/00	COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE	100.000,00	2.131,18
4357998/00	COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE	61.974,83	536,88
4248991/00	COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE	10.787,51	161,32
4248994/00	COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE	129.114,22	1.470,29
4464631/00	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	150.000,00	0,97
4408781/00	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	154.937,07	2.136,32
4379982/00	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	154.937,07	19.715,84
4248406/01	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	12.351,67	12.351,67
4248407/01	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	6.950,03	6.950,03
4310736/00	COMUNE DI CASTELLUCCIO SUPERIORE	77.468,53	383,23
4474527/00	COMUNE DI CASTELMASSA	65.080,63	704,14
4246985/00	COMUNE DI CASTELMASSA	30.987,41	2.707,08
4367466/00	COMUNE DI CASTELMAURO	41.316,55	1.423,26
4310385/00	COMUNE DI CASTELMAURO	51.645,69	1.822,14
4413085/00	COMUNE DI CASTELMEZZANO	29.954,50	4.138,26
4288360/00	COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO	123.949,66	943,19
4239309/00	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	135.828,16	598,29
4457221/01	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	68.188,23	3.068,04
4456436/00	COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA	100.000,00	2.280,93
4455274/00	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	180.000,00	8.782,23
4235990/01	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	11.339,90	11.339,90



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4452936/00	COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	25.000,00	3.322,12
4248981/00	COMUNE DI CASTELPAGANO	77.468,53	5.359,44
4305698/00	COMUNE DI CASTELPLANIO	54.744,43	297,38
4460042/00	COMUNE DI CASTELPOTO	150.000,00	6.547,78
4307157/00	COMUNE DI CASTELRAIMONDO	41.316,55	129,11
4370767/00	COMUNE DI CASTELTILANO	103.291,38	7.112,16
4401537/01	COMUNE DI CASTELTILANO	7.209,30	1.151,82
4468032/00	COMUNE DI CASTELTERMINI	370.000,00	70.756,56
4151774/00	COMUNE DI CASTELTERMINI	464.811,21	15.187,23
4477129/00	COMUNE DI CASTELVENERE	100.000,00	504,57
4411769/00	COMUNE DI CASTELVENERE	129.114,22	316,23
4374453/00	COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE	51.645,69	323,94
4371122/00	COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE	51.645,69	210,15
4242027/00	COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE	258.228,45	1.999,57
4245762/00	COMUNE DI CASTELVETRANO	774.685,35	38.180,83
4470410/00	COMUNE DI CASTELVETRANO	101.019,00	31.908,32
4462448/00	COMUNE DI CASTELVETRANO	129.991,14	31.730,11
4307701/00	COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE	51.645,69	503,84
4371299/00	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO	34.223,03	148,74
4239191/00	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	30.987,41	1.843,69
4239193/00	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	30.987,41	2.644,89
4376073/00	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI	51.645,69	8.238,74
4452773/00	COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	150.000,00	1.402,56
4464935/00	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO	78.995,34	5.621,47
4302013/00	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO	89.117,80	256,91
4302103/00	COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	82.796,10	476,67
4404558/00	COMUNE DI CASTILENTI	38.302,51	974,67
4302101/00	COMUNE DI CASTILENTI	27.547,81	2.503,62
4371348/00	COMUNE DI CASTROLIBERO	51.645,69	2.126,79
4401685/00	COMUNE DI CASTROLIBERO	51.645,69	5.963,60
4354188/00	COMUNE DI CASTROLIBERO	46.481,12	5.050,94
4419084/00	COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA	206.582,76	1.253,21
4411566/00	COMUNE DI CASTROPIGNANO	61.303,43	28.635,51
4303790/00	COMUNE DI CASTROPIGNANO	43.898,84	182,44
4246622/00	COMUNE DI CASTROREALE	103.291,38	8.865,58
4371347/00	COMUNE DI CASTROREGIO	25.822,84	2.084,85
4361193/00	COMUNE DI CASTROVILLARI	72.303,97	1.037,72
4407220/00	COMUNE DI CATANIA	619.748,28	12.213,81
4472549/00	COMUNE DI CATANIA	1.096.199,00	7.970,06
4385163/00	COMUNE DI CATANIA	774.685,35	4.498,72
4131178/00	COMUNE DI CATANIA	1.859.244,84	1.859.244,84
4473710/00	COMUNE DI CATANZARO	200.000,00	195.855,20
4473896/00	COMUNE DI CATANZARO	200.000,00	27.601,33
4467631/00	COMUNE DI CATANZARO	200.000,00	24.614,05
4473708/00	COMUNE DI CATANZARO	51.000,00	13.261,99
4473712/00	COMUNE DI CATANZARO	149.000,00	50.140,09
4473713/00	COMUNE DI CATANZARO	200.000,00	50.302,51
4262708/00	COMUNE DI CATANZARO	56.381,60	2.660,51
4099986/00	COMUNE DI CATANZARO	1.162.028,02	257.756,55
4099980/00	COMUNE DI CATANZARO	1.162.028,02	16.909,00
4358841/00	COMUNE DI CATANZARO	96.600,98	19.201,57
4358905/00	COMUNE DI CATANZARO	109.981,78	22.584,92
4262693/00	COMUNE DI CATANZARO	90.958,39	90.958,39
4305262/00	COMUNE DI CATANZARO	41.264,91	41.264,91
4305273/00	COMUNE DI CATANZARO	71.792,67	71.792,67
4411825/00	COMUNE DI CATENANUOVA	361.519,83	3.267,06
4404531/00	COMUNE DI CATIGNANO	46.481,12	5.385,54
4309953/01	COMUNE DI CATIGNANO	29.923,63	1.792,90
4376009/00	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA	387.342,67	6.800,40




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4459718/00	COMUNE DI CAULONIA	200.000,00	31.743,12
4401391/00	COMUNE DI CAULONIA	129.114,22	4.002,64
4371278/00	COMUNE DI CAULONIA	61.974,83	759,94
4390031/00	COMUNE DI CAULONIA	206.582,76	5.697,63
4304882/00	COMUNE DI CAULONIA	129.114,22	85,20
4248928/00	COMUNE DI CAUTANO	258.228,45	3.375,37
4253109/00	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	206.582,76	81.516,00
4253434/00	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	206.582,76	4.498,56
4204980/00	COMUNE DI CAVARZERE	52.162,15	12.879,10
4363674/01	COMUNE DI CAVEZZO	126.531,94	0,01
4363395/00	COMUNE DI CECINA	46.481,12	469,38
4466425/00	COMUNE DI CECINA	24.712,53	2.773,27
4405743/00	COMUNE DI CECINA	77.468,53	2.551,81
4249901/00	COMUNE DI CEGGIA	51.645,69	1.596,82
4413869/00	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	103.291,38	720,25
4469778/00	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	200.000,00	10.000,00
4368547/00	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	77.468,53	17.956,16
4301946/00	COMUNE DI CELANO	59.644,98	5.689,21
4352924/00	COMUNE DI CELENZA VALFORTORE	309.874,14	4.711,64
4471933/00	COMUNE DI CELICO	100.000,00	5.048,96
4371345/00	COMUNE DI CELICO	74.886,25	253,08
4356380/00	COMUNE DI CELLAMARE	1.342.787,94	4.235,27
4472510/00	COMUNE DI CELLARA	100.000,00	1.420,74
4371220/01	COMUNE DI CELLARA	4.110,33	157,43
4248777/00	COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA	129.114,22	507,45
4379620/00	COMUNE DI CELLE DI SAN VITO	72.303,97	815,10
4313400/00	COMUNE DI CELLINO SAN MARCO	258.228,45	971,49
4402871/00	COMUNE DI CELLOLE	154.937,07	983,34
4370473/00	COMUNE DI CELLOLE	51.645,69	4.375,28
4360633/00	COMUNE DI CELLOLE	51.645,69	2.729,78
4248505/01	COMUNE DI CELLOLE	93.173,37	12.022,56
4370664/00	COMUNE DI CENADI	30.987,41	2.989,70
4270852/00	COMUNE DI CENTO	309.874,14	467,94
4235670/00	COMUNE DI CENTO	387.342,67	1.514,86
4249591/00	COMUNE DI CENTOLA	206.582,76	423,86
4456428/00	COMUNE DI CEPPALONI	250.000,00	597,72
4378033/00	COMUNE DI CEPRANO	28.047,22	4.221,63
4316501/01	COMUNE DI CERAMI	34.860,84	749,81
4316501/00	COMUNE DI CERAMI	120.076,23	390,62
4271331/00	COMUNE DI CERAMI	154.937,07	16.275,12
4369692/00	COMUNE DI CERASO	51.645,69	132,77
4414799/00	COMUNE DI CERCEMAGGIORE	27.433,18	3.491,17
4310383/00	COMUNE DI CERCEMAGGIORE	103.291,38	23.251,85
4376041/01	COMUNE DI CERCEMAGGIORE	30.987,41	22.190,49
4401680/00	COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA	154.937,07	20.468,50
4353723/00	COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA	51.645,69	122,32
4372682/00	COMUNE DI CERDA	154.937,07	974,23
4375840/00	COMUNE DI CEREALIA	221.560,01	396,97
4240933/00	COMUNE DI CEREGNANO	170.430,78	3.848,68
4461665/00	COMUNE DI CERENZIA	200.000,00	5.812,50
4401535/00	COMUNE DI CERENZIA	51.645,69	82,66
4366028/00	COMUNE DI CERIALE	188.506,77	4.486,51
4464463/00	COMUNE DI CERISANO	100.000,00	4.340,28
4354586/00	COMUNE DI CERMIGNANO	8.258,06	516,59
4357159/00	COMUNE DI CERRETO D'ESI	134.123,86	1.573,40
4309575/00	COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO	51.645,69	8.712,36
4235448/00	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	119.301,54	4.346,24
4310093/00	COMUNE DI CERSOSIMO	41.316,55	696,19
4365986/00	COMUNE DI CERTALDO	51.645,69	11.339,57




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4458631/00	COMUNE DI CERVIA	94.597,99	7.527,40
4091502/00	COMUNE DI CERVIA	2.582.284,50	1.662,53
4242728/00	COMUNE DI CERVIA	826.331,04	664,06
4302947/00	COMUNE DI CERVICATI	74.886,25	1.359,71
4248633/00	COMUNE DI CERVINARA	103.291,38	47.191,38
4391094/00	COMUNE DI CERVINARA	51.645,69	672,43
4341742/00	COMUNE DI CERVINARA	103.291,38	29.464,17
4401766/00	COMUNE DI CERVINARA	206.582,76	206.582,76
4242140/00	COMUNE DI CERVINO	58.876,09	17.442,69
4384500/00	COMUNE DI CESA	103.291,38	21.258,43
4313614/00	COMUNE DI CESANO BOSCONI	77.984,99	14.591,36
4460267/00	COMUNE DI CESARO'	195.065,00	2.838,26
4371540/00	COMUNE DI CESARO'	506.127,76	8.217,95
4376016/00	COMUNE DI CESENATICO	191.398,93	1.669,82
4234584/00	COMUNE DI CESENATICO	129.114,22	1.875,70
4470787/00	COMUNE DI CESSANITI	75.000,00	1.584,32
4370621/00	COMUNE DI CESSANITI	51.645,69	462,23
4365030/00	COMUNE DI CESSAPALOMBO	24.634,99	295,68
4363079/00	COMUNE DI CETARA	54.227,97	591,42
4412121/00	COMUNE DI CEVA	42.123,09	843,14
4362966/00	COMUNE DI CEVA	94.973,22	160,15
4306830/00	COMUNE DI CHAMPDEPRAZ	547.618,67	42.717,57
4362347/00	COMUNE DI CHERASCO	56.810,26	1.326,82
4315091/01	COMUNE DI CHIAMPO	258.228,45	660,79
4385585/00	COMUNE DI CHIANCHE	82.633,10	306,71
4469158/00	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI	150.000,00	2.325,58
4408601/00	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI	144.607,93	19.815,64
4373604/00	COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI	73.853,34	171,69
4237918/00	COMUNE DI CHIAROMONTE	154.937,07	6.369,57
4463741/00	COMUNE DI CHIAROMONTE	22.128,38	2.977,62
4464139/00	COMUNE DI CHIAUCI	150.622,73	997,31
4458940/00	COMUNE DI CHIAVARI	80.000,00	4.781,96
4367417/00	COMUNE DI CHIERI	37.756,10	1.549,60
4365893/00	COMUNE DI CHIETI	35.356,64	1.148,44
4404572/00	COMUNE DI CHIETI	60.425,46	817,44
4302020/00	COMUNE DI CHIETI	103.291,38	475,89
4316937/00	COMUNE DI CHIEUTI	129.114,22	5.865,39
4475550/00	COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI	200.000,00	16.954,39
4370113/00	COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI	190.056,14	33.653,59
4381921/00	COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO	51.645,69	6.910,96
4411205/00	COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO	103.291,38	6.390,13
4465707/00	COMUNE DI CHIUSI	94.000,00	3.575,36
4382161/00	COMUNE DI CIAMPINO	185.924,48	7.620,99
4308884/00	COMUNE DI CIAMPINO	196.253,62	44.597,32
4401971/00	COMUNE DI CIANCIANA	70.480,87	220,44
4307350/00	COMUNE DI CICAGNA	219.494,18	3.379,00
4401375/00	COMUNE DI CICALA	25.822,84	47,67
4401375/01	COMUNE DI CICALA	77.468,53	142,98
4354207/00	COMUNE DI CICALA	77.468,53	4.194,70
4370703/00	COMUNE DI CICALA	51.645,69	1.024,37
4309130/00	COMUNE DI CICALA	77.468,53	3.995,90
4425931/00	COMUNE DI CICCIANO	103.291,38	4.620,13
4099569/01	COMUNE DI CICCIANO	961.321,29	31.052,19
4249737/00	COMUNE DI CICERALE	51.645,69	1.551,99
4371429/00	COMUNE DI CIMINA	25.822,84	282,86
4460854/00	COMUNE DI CIMINNA	270.000,00	9.154,98
4315743/00	COMUNE DI CIMINNA	99.572,89	21.447,08
4162062/00	COMUNE DI CIMITILE	1.007.090,95	41.291,94
4452926/00	COMUNE DI CINIGIANO	105.000,00	4.124,50



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4334669/00	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	208.132,13	5.479,88
4395555/00	COMUNE DI CINQUEFRONDI	258.228,45	17.797,88
4401370/00	COMUNE DI CINQUEFRONDI	103.291,38	7.202,89
4459838/00	COMUNE DI CIORLANO	100.000,00	349,78
4369707/00	COMUNE DI CIRCELLO	51.645,69	1.919,38
4309805/00	COMUNE DI CIRIGLIANO	41.316,55	257,61
4370762/00	COMUNE DI CIRO'	30.987,41	618,01
4355087/00	COMUNE DI CIRO'	41.316,55	4.748,26
4307845/00	COMUNE DI CIRO'	30.987,41	1.262,98
4364701/00	COMUNE DI CISTERNINO	361.519,83	1.353,86
4399174/00	COMUNE DI CISTERNINO	438.988,36	4.416,17
4365864/00	COMUNE DI CITTA SANT'ANGELO	58.668,85	8.997,27
4472804/00	COMUNE DI CITTANOVA	100.000,00	3.863,70
4355208/00	COMUNE DI CITTANOVA	154.937,07	216,68
4373671/00	COMUNE DI CIVITA	51.645,69	4.943,56
4413598/00	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	157.519,35	7.773,55
4365434/00	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	113.739,30	13.690,61
4373895/00	COMUNE DI CIVITA CASTELLANA	206.582,76	22.260,18
4301948/00	COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	20.233,75	1.670,95
4442738/00	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO	18.391,03	240,00
4415235/00	COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO	15.470,98	679,22
4308387/00	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	41.316,55	5.655,75
4347955/01	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	309.874,14	4.838,28
4380391/00	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	50.612,78	3.010,92
4302091/00	COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA	80.784,64	5.073,85
4354572/00	COMUNE DI CIVITELLA ROVETO	54.805,51	1.982,47
4365819/00	COMUNE DI CIVITELLA ROVETO	38.816,90	169,82
4301953/00	COMUNE DI CIVITELLA ROVETO	40.555,60	5.145,06
4384848/00	COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO	366.684,40	6.773,88
4459897/00	COMUNE DI CLAUT	105.000,00	6.111,74
4411830/00	COMUNE DI CLAUT	103.291,38	115,46
4303277/00	COMUNE DI CLETO	36.151,98	12.007,62
4363268/01	COMUNE DI CODIGORO	162.683,92	5.618,28
4311163/00	COMUNE DI CODOGNO	37.184,90	539,92
4259337/00	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO	12.394,97	252,83
4459387/00	COMUNE DI COLLE SANNITA	200.000,00	430,62
4387615/00	COMUNE DI COLLE SANNITA	51.645,69	999,90
4461681/00	COMUNE DI COLLECORVINO	80.000,00	1.152,04
4365860/00	COMUNE DI COLLECORVINO	43.217,11	1.552,41
4365857/00	COMUNE DI COLLEDIMEZZO	23.901,63	734,82
4378871/00	COMUNE DI COLLEGNO	73.536,40	1.817,61
4456350/00	COMUNE DI COLLELONGO	78.995,34	1.182,00
4404404/00	COMUNE DI COLLELONGO	62.491,28	1.940,00
4405035/00	COMUNE DI COLLEPARDO	206.582,76	344,45
4353345/01	COMUNE DI COLLEPASSO	20.916,50	509,51
4353837/00	COMUNE DI COLLEPASSO	74.313,91	156,32
4461068/00	COMUNE DI COLLESALVETTI	55.000,00	2.530,00
4308492/00	COMUNE DI COLLETORTO	51.645,69	1.550,67
4375267/01	COMUNE DI COLLETORTO	20.658,28	1.835,06
4370044/00	COMUNE DI COLLI A VOLTURNO	41.316,55	78,53
4307231/00	COMUNE DI COLLI AL METAURO	19.108,91	5.281,03
4306315/00	COMUNE DI COLLI AL METAURO	25.822,84	582,55
4409746/00	COMUNE DI COLLIANO	113.620,52	4.549,83
4457407/00	COMUNE DI COLLIANO	100.000,00	2.579,43
4306458/00	COMUNE DI COLMURANO	46.481,12	1.553,08
4421452/00	COMUNE DI COLOBRARO	206.582,76	4.654,52
4463375/00	COMUNE DI COLOBRARO	20.524,62	335,35
4305081/00	COMUNE DI COLOGNA VENETA	91.929,33	389,39
4282949/00	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	36.151,98	4.333,98



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4467160/00	COMUNE DI COLONNA	199.500,00	6.376,62
4467168/00	COMUNE DI COLONNELLA	289.562,30	4.928,45
4461816/00	COMUNE DI COLOSIMI	50.000,00	143,09
4401464/00	COMUNE DI COLOSIMI	77.468,53	411,15
4371205/00	COMUNE DI COLOSIMI	77.468,53	1.670,77
4453632/00	COMUNE DI COMANO	122.000,00	132,51
4408094/00	COMUNE DI COMISO	206.582,76	336,53
4474053/00	COMUNE DI COMISO	530.319,00	2.505,69
4471334/00	COMUNE DI COMISO	200.000,00	35,72
4361989/00	COMUNE DI COMISO	179.295,57	834,30
4469998/00	COMUNE DI COMIZIANO	150.000,00	6.890,13
4423722/00	COMUNE DI COMIZIANO	154.937,07	24.158,49
4305476/00	COMUNE DI COMUNANZA	13.342,20	170,10
4304898/00	COMUNE DI COMUNANZA	53.195,06	262,89
4304686/00	COMUNE DI CONCA CASALE	15.493,71	404,33
4247799/00	COMUNE DI CONCA DEI MARINI	154.937,07	2.433,11
4325704/01	COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA	68.427,29	5.040,96
4325704/00	COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA	428.404,25	2.739,23
4249540/00	COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA	103.291,38	802,32
4401374/00	COMUNE DI CONDOFURI	103.291,38	68.641,86
4401383/00	COMUNE DI CONFLENTI	77.468,53	4.800,41
4370704/00	COMUNE DI CONFLENTI	36.151,98	1.001,66
4404274/00	COMUNE DI CONTRONE	129.114,22	18.634,13
4463081/00	COMUNE DI CONTURSI TERME	200.000,00	79,25
4367520/00	COMUNE DI CORATO	153.387,70	46.485,62
4249546/00	COMUNE DI CORBARA	129.114,22	10.446,55
4238490/01	COMUNE DI CORBETTA	65.408,49	1.919,07
4365537/00	COMUNE DI CORCHIANO	104.840,75	6.422,15
4309726/01	COMUNE DI CORCIANO	72.303,97	0,01
4432507/01	COMUNE DI CORDENONS	227.000,00	24.353,98
4414168/00	COMUNE DI CORI	516.456,90	339.726,65
4393642/00	COMUNE DI CORI	104.835,07	2.616,55
4460510/00	COMUNE DI CORIANO	140.000,00	6.254,19
4401461/00	COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO	103.291,38	6.407,69
4307930/00	COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO	105.357,21	14.149,05
4355109/00	COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO	72.303,97	1.820,85
4359845/01	COMUNE DI CORMONS	516.456,90	0,01
4236608/00	COMUNE DI CORNAREDO	136.344,62	9.088,42
4241725/00	COMUNE DI CORNEDO VICENTINO	77.468,53	651,66
4234412/00	COMUNE DI CORNIGLIO	38.734,27	936,27
4276959/00	COMUNE DI CORREGGIO	387.342,67	5.518,58
4365895/00	COMUNE DI CORROPOLI	25.797,02	3.844,19
4317763/00	COMUNE DI CORSANO	116.202,80	20.767,95
4401379/00	COMUNE DI CORTALE	77.468,53	17.690,72
4462764/00	COMUNE DI CORTALE	100.000,00	5.846,22
4363859/00	COMUNE DI CORTONA	106.972,74	632,14
4363859/01	COMUNE DI CORTONA	22.141,48	103,62
4469399/00	COMUNE DI COSENZA	200.000,00	8.094,21
4469404/00	COMUNE DI COSENZA	100.000,00	13.453,21
4469401/00	COMUNE DI COSENZA	200.000,00	1.279,68
4469402/00	COMUNE DI COSENZA	200.000,00	9.611,61
4469403/00	COMUNE DI COSENZA	200.000,00	1.947,61
4469400/00	COMUNE DI COSENZA	300.000,00	9.249,19
4422246/00	COMUNE DI COSENZA	258.228,45	44.759,70
4362909/00	COMUNE DI COSENZA	273.722,16	15.556,29
4249306/00	COMUNE DI COSENZA	180.759,91	8.569,02
4318235/00	COMUNE DI COSENZA	105.357,21	460,00
4473161/00	COMUNE DI COSOLETO	100.000,00	2.584,93
4401377/00	COMUNE DI COSOLETO	77.468,53	805,81



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4371432/00	COMUNE DI COSOLETO	25.822,84	1.598,37
4362789/00	COMUNE DI COSSERIA	64.557,11	1.268,75
4364087/00	COMUNE DI COSSIGNANO	51.645,69	23.181,24
4379639/01	COMUNE DI COSTACCIARO	56.810,25	17.935,20
4309860/00	COMUNE DI CRACO	77.468,53	85,54
4310906/00	COMUNE DI CREMONA	131.180,05	7.094,75
4313980/01	COMUNE DI CRESCENTINO	24.900,00	1.429,94
4313980/00	COMUNE DI CRESCENTINO	93.368,63	46,99
4233972/00	COMUNE DI CREVALCORE	35.635,53	2.638,41
4410253/00	COMUNE DI CRISPANO	103.291,38	24.583,57
4249001/00	COMUNE DI CRISPANO	154.937,07	762,73
4371204/00	COMUNE DI CROPALATI	51.645,69	5.143,86
4305936/00	COMUNE DI CROPALATI	105.357,21	4.439,77
4472262/00	COMUNE DI CROPANI	100.000,00	590,19
4370706/00	COMUNE DI CROPANI	51.645,69	333,93
4472244/00	COMUNE DI CROSIA	150.000,00	13.695,59
4472394/00	COMUNE DI CROTONE	300.000,00	53.530,11
4259033/00	COMUNE DI CROTONE	51.645,69	5.236,83
4472396/00	COMUNE DI CROTONE	100.000,00	57.329,53
4259037/00	COMUNE DI CROTONE	348.608,41	265,58
4401530/00	COMUNE DI CROTONE	240.152,46	67.705,14
4314026/00	COMUNE DI CROTONE	59.392,54	6.134,78
4259030/00	COMUNE DI CROTONE	413.165,52	1.663,86
4472397/00	COMUNE DI CROTONE	100.000,00	10.983,60
4401534/00	COMUNE DI CROTONE	154.937,06	14.068,14
4401533/00	COMUNE DI CROTONE	38.734,27	22.898,10
4235253/00	COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO	35.635,53	7.147,13
4465773/00	COMUNE DI CUGNOLI	78.995,34	1.257,03
4365851/00	COMUNE DI CUPELLO	47.209,33	11.691,46
4472330/00	COMUNE DI CURINGA	100.000,00	6.310,25
4248589/00	COMUNE DI CURTI	154.937,07	5.479,88
4248588/00	COMUNE DI CURTI	103.291,38	688,06
4458960/00	COMUNE DI CUTIGLIANO	63.067,00	39.729,94
4356230/01	COMUNE DI CUTRO	29.229,46	1.762,46
4312884/00	COMUNE DI DALMINE	51.645,69	7.044,72
4362419/01	COMUNE DI DAVAGNA	341.748,31	4.639,11
4475489/00	COMUNE DI DAVOLI	100.000,00	133,62
4363632/00	COMUNE DI DAVOLI	77.468,53	134,83
4304252/00	COMUNE DI DAVOLI	77.468,53	9.814,85
4380084/01	COMUNE DI DECIMOMANNU	7.716,69	2.831,62
4355659/01	COMUNE DI DECIMOMANNU	7.469,99	1.153,14
4381826/00	COMUNE DI DELIA	242.925,42	2.309,13
4467833/00	COMUNE DI DELIA	265.880,00	1.080,59
4411232/00	COMUNE DI DELIA	206.582,76	10.393,77
4474149/00	COMUNE DI DELIANUOVA	150.000,00	5.346,61
4401380/00	COMUNE DI DELIANUOVA	77.468,53	2.965,56
4371379/00	COMUNE DI DELIANUOVA	41.316,55	232,73
4308737/00	COMUNE DI DERUTA	51.645,69	6.656,26
4460633/00	COMUNE DI DESIO	32.550,00	8.412,97
4310615/00	COMUNE DI DESULO	77.468,53	823,74
4371203/00	COMUNE DI DIAMANTE	56.810,26	2.847,60
4401486/00	COMUNE DI DINAMI	51.645,69	2.740,93
4464723/00	COMUNE DI DIPIGNANO	100.000,00	486,02
4356956/00	COMUNE DI DIPIGNANO	41.316,55	3.700,50
4306240/01	COMUNE DI DIPIGNANO	12.750,85	378,17
4352679/00	COMUNE DI DISO	34.086,16	926,26
4301961/00	COMUNE DI DOGLIOLA	20.728,42	102,56
4247715/00	COMUNE DI DONGO	77.468,53	1.365,73
4401037/00	COMUNE DI DORGALI	129.114,22	3.771,27




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4239199/00	COMUNE DI DOZZA	38.734,27	5.287,02
4369118/01	COMUNE DI DRAGONI	103.291,38	531,90
4361840/00	COMUNE DI DRAPIA	46.481,12	3.594,23
4307959/00	COMUNE DI DRAPIA	72.303,97	12.756,89
4208903/00	COMUNE DI DUEVILLE	75.919,16	144,18
4248871/00	COMUNE DI DUGENTA	92.962,24	758,23
4310495/00	COMUNE DI DURONIA	36.151,98	2.217,01
4412330/00	COMUNE DI ELMAS	129.114,22	15.121,98
4366277/00	COMUNE DI ELMAS	103.291,38	103,31
4374084/00	COMUNE DI ENNA	198.835,91	35.134,30
4463229/00	COMUNE DI EPISCOPIA	12.235,69	213,55
4404930/00	COMUNE DI EPISCOPIA	19.625,36	628,00
4369641/00	COMUNE DI EPISCOPIA	25.822,84	1.090,92
4358897/01	COMUNE DI ERBA	281.985,47	0,01
4248190/00	COMUNE DI ERCOLANO	488.051,77	76.765,10
4248182/00	COMUNE DI ERCOLANO	258.228,45	35.247,41
4248189/00	COMUNE DI ERCOLANO	258.228,45	35.523,34
4248183/00	COMUNE DI ERCOLANO	258.228,45	20.355,82
4248188/00	COMUNE DI ERCOLANO	258.228,45	31.160,90
4248186/00	COMUNE DI ERCOLANO	206.582,76	23.699,42
4248187/00	COMUNE DI ERCOLANO	154.937,07	34.412,06
4248192/01	COMUNE DI ERCOLANO	206.582,76	20.003,42
4309767/00	COMUNE DI ESCOLCA	71.674,40	1.606,00
4307115/00	COMUNE DI ESPERIA	67.139,40	15.563,93
4246835/01	COMUNE DI ESTE	1.464.671,77	741,76
4410218/01	COMUNE DI FABRIANO	37.202,13	963,59
4363013/00	COMUNE DI FABRICA DI ROMA	143.719,63	769,60
4404125/00	COMUNE DI FABRIZIA	103.291,38	12.007,22
4465389/00	COMUNE DI FAEDIS	50.000,00	3.126,52
4411542/01	COMUNE DI FAENZA	106.391,00	1.561,07
4309574/00	COMUNE DI FALCONARA ALBANESE	47.514,03	4.206,86
4364876/00	COMUNE DI FALERIA	103.466,98	78,16
4463211/00	COMUNE DI FALERNA	100.000,00	21.531,67
4365906/00	COMUNE DI FANO ADRIANO	23.235,40	521,67
4466181/00	COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI	78.995,34	856,86
4376201/00	COMUNE DI FARA IN SABINA	39.116,45	4.488,19
4376202/00	COMUNE DI FARA IN SABINA	32.437,62	6.147,66
4404576/00	COMUNE DI FARA SAN MARTINO	60.425,46	503,44
4301910/00	COMUNE DI FARA SAN MARTINO	53.773,71	90,56
4463881/00	COMUNE DI FASANO	200.000,00	2.507,29
4361397/00	COMUNE DI FASANO	152.354,79	28.330,82
4467720/00	COMUNE DI FAVIGNANA	593.925,00	47.801,71
4472274/00	COMUNE DI FELITTO	80.000,00	509,42
4411336/00	COMUNE DI FELITTO	103.291,38	3.005,84
4366295/00	COMUNE DI FELTRE	74.886,25	14.165,45
4313528/00	COMUNE DI FERENTILLO	15.493,71	92,78
4419499/00	COMUNE DI FERLA	206.582,76	19.833,50
4364166/00	COMUNE DI FERMO	115.479,76	5.355,34
4474249/00	COMUNE DI FEROLETO ANTICO	100.000,00	218,21
4401388/00	COMUNE DI FEROLETO ANTICO	51.645,69	9.125,53
4370707/00	COMUNE DI FEROLETO ANTICO	25.822,84	2.361,06
4401384/00	COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA	129.114,22	10.518,67
4379267/00	COMUNE DI FERRANDINA	258.228,45	1.054,04
4372475/00	COMUNE DI FERRAZZANO	77.468,53	3.467,50
4307203/00	COMUNE DI FERRAZZANO	72.303,97	1.044,43
4454932/01	COMUNE DI FERRIERE	48.600,00	2.174,18
4473618/00	COMUNE DI FERRUZZANO	100.000,00	4.192,03
4401485/00	COMUNE DI FERRUZZANO	46.481,12	3.927,61
4312605/00	COMUNE DI FIANO	77.468,53	1.914,89




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4304101/00	COMUNE DI FIANO ROMANO	25.822,84	6.780,04
4464158/00	COMUNE DI FICARAZZI	150.000,00	10.517,83
4370838/00	COMUNE DI FICULLE	29.954,50	499,75
4306780/00	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	108.455,95	345,49
4401443/00	COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO	77.468,53	1.567,75
4371200/00	COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO	36.151,98	2.138,90
4401563/00	COMUNE DI FILADELFIA	77.468,53	683,44
4458385/00	COMUNE DI FILANDARI	100.000,00	7.128,10
4401515/00	COMUNE DI FILANDARI	103.291,38	3.727,54
4309866/00	COMUNE DI FILANDARI	56.810,26	996,67
4413753/00	COMUNE DI FILETTO	69.903,40	255,42
4301913/00	COMUNE DI FILETTO	33.084,49	431,01
4463974/00	COMUNE DI FILIGNANO	70.000,00	83,89
4350683/00	COMUNE DI FILIGNANO	7.059,97	842,00
4310351/00	COMUNE DI FILIGNANO	34.256,59	151,03
4401532/00	COMUNE DI FILOGASO	77.468,53	520,31
4463166/00	COMUNE DI FINALE EMILIA	547.350,60	9.556,52
4453801/00	COMUNE DI FIRENZE	300.000,00	2.685,33
4234633/01	COMUNE DI FISCAGLIA	11.549,00	1.610,60
4464725/00	COMUNE DI FISCIANO	200.000,00	8.480,96
4412255/01	COMUNE DI FISCIANO	103.291,38	33.039,01
4238593/00	COMUNE DI FIUMALBO	77.468,53	133,64
4472991/00	COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO	100.000,00	15.983,66
4371308/00	COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO	51.645,69	2.217,58
4465236/00	COMUNE DI FIUMICELLO	50.000,00	10.907,41
4465891/00	COMUNE DI FIVIZZANO	480.167,33	18.311,66
4465891/01	COMUNE DI FIVIZZANO	269.832,67	117.610,16
4458051/00	COMUNE DI FIVIZZANO	180.000,00	5.370,04
4428728/00	COMUNE DI FLORIDIA	273.722,16	40.257,94
4311710/00	COMUNE DI FLORIDIA	260.092,86	54.911,87
4248496/00	COMUNE DI FLUMERI	103.291,38	11.758,25
4076393/00	COMUNE DI FOGGIA	1.936.713,37	1.364.045,53
4076399/00	COMUNE DI FOGGIA	852.153,88	2.534,78
4355812/00	COMUNE DI FOGGIA	516.456,90	6.009,23
4465822/00	COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE	200.000,00	1.092,08
4377783/00	COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE	103.291,38	462,23
4316354/00	COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA	61.974,83	924,88
4474466/01	COMUNE DI FONDI	577.672,70	3.313,46
4414965/00	COMUNE DI FONDI	108.455,95	5.284,92
4467267/00	COMUNE DI FONTANA LIRI	295.000,00	44.311,51
4305984/00	COMUNE DI FONTANA LIRI	77.468,53	5.476,94
4488964/00	COMUNE DI FONTANAROSA	500.000,00	2.301,82
4248357/00	COMUNE DI FONTANAROSA	195.220,71	4.512,93
4365818/00	COMUNE DI FONTECCHIO	21.372,51	3.649,30
4378579/00	COMUNE DI FONTEGRECA	51.645,69	1.702,31
4248926/00	COMUNE DI FONTEGRECA	123.593,30	8.935,27
4248927/00	COMUNE DI FONTEGRECA	77.468,53	1.219,17
4411772/00	COMUNE DI FORCHIA	51.645,69	41.623,43
4465313/00	COMUNE DI FORENZA	17.182,04	420,34
4364566/00	COMUNE DI FORENZA	180.759,91	1.116,62
4385296/00	COMUNE DI FORINO	51.645,69	541,93
4364580/00	COMUNE DI FORINO	51.645,69	10.003,02
4310476/00	COMUNE DI FORLI' DEL SANNIO	16.015,44	126,24
4367956/00	COMUNE DI FORLI' DEL SANNIO	25.822,84	486,02
4310475/00	COMUNE DI FORLI' DEL SANNIO	20.658,28	216,41
4466710/00	COMUNE DI FORMELLO	460.100,00	84.660,97
4247039/00	COMUNE DI FORMELLO	124.982,57	165,10
4372948/00	COMUNE DI FORMICOLA	51.645,69	12.900,77
4248432/00	COMUNE DI FORMICOLA	263.393,02	1.156,87



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4239382/00	COMUNE DI FORNOVO DI TARO	103.291,38	1.684,32
4465654/00	COMUNE DI FOSCIANDORA	160.000,00	2.045,34
4472951/00	COMUNE DI FOSDINOVO	150.000,00	19.045,59
4301962/00	COMUNE DI FOSSA	24.176,63	2.957,13
4465658/00	COMUNE DI FOSSACESIA	289.562,30	5.551,75
4309290/00	COMUNE DI FOSSALTO	49.063,41	328,01
4455628/00	COMUNE DI FOSSOMBRONE	31.000,00	205,08
4309001/00	COMUNE DI FOSSOMBRONE	83.666,02	432,46
4361851/00	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE	144.091,47	114,31
4462597/00	COMUNE DI FRAINÉ	78.995,34	338,56
4365846/00	COMUNE DI FRAINÉ	19.640,90	1.666,56
4308439/00	COMUNE DI FRAMURA	129.114,22	284,46
4354663/00	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	58.013,49	5.992,73
4301916/00	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	70.152,68	88,04
4365844/00	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	71.188,42	2.364,86
4353951/00	COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA	5.164,57	144,61
4463747/00	COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE	81.320,00	333,27
4463671/00	COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI	21.174,73	4.796,03
4357173/00	COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA	46.481,12	1.558,67
4306879/00	COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA	64.557,11	10.259,28
4464969/00	COMUNE DI FRANCAVILLA	100.000,00	200,81
4309664/00	COMUNE DI FRANCAVILLA	55.782,51	201,04
4241932/00	COMUNE DI FRANCOFONTE	413.165,52	10.879,16
4459044/00	COMUNE DI FRANCOFONTE	247.583,00	450,00
4378212/00	COMUNE DI FRANCOLISE	51.645,69	9.263,29
4460855/00	COMUNE DI FRASCATI	78.000,00	21.476,96
4384902/01	COMUNE DI FRASCINETO	77.468,53	789,37
4307005/00	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	993.146,62	268.000,15
4307004/00	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	832.528,52	293.237,78
4099593/02	COMUNE DI FRATTAMINORE	101.038,24	4.348,92
4099594/00	COMUNE DI FRATTAMINORE	1.859.244,84	28.848,40
4384023/00	COMUNE DI FRATTAMINORE	77.468,53	13.818,93
4249464/00	COMUNE DI FRATTAMINORE	51.645,69	13.362,34
4249465/00	COMUNE DI FRATTAMINORE	77.468,53	4.687,45
4416219/00	COMUNE DI FRATTE ROSA	46.481,12	1.296,86
4460664/00	COMUNE DI FRATTE ROSA	60.000,00	3.863,27
4306300/00	COMUNE DI FRATTE ROSA	17.352,95	179,36
4234042/00	COMUNE DI FRESAGRAN DINARIA	29.931,41	3.422,89
4462205/00	COMUNE DI FRIGNANO	150.000,00	5.194,68
4249131/00	COMUNE DI FRIGNANO	258.228,45	492,25
4249132/00	COMUNE DI FRIGNANO	51.645,69	1.561,80
4465364/00	COMUNE DI FRISA	100.000,00	670,87
4302979/00	COMUNE DI FRONTINO	40.283,64	1.606,13
4368185/00	COMUNE DI FROSOLONE	25.822,84	585,78
4368186/00	COMUNE DI FROSOLONE	51.645,69	950,50
4407586/00	COMUNE DI FROSOLONE	15.470,98	1.043,18
4368225/00	COMUNE DI FROSOLONE	77.468,53	12.570,43
4368184/00	COMUNE DI FROSOLONE	25.822,84	6.744,78
4309333/00	COMUNE DI FROSOLONE	25.822,84	104,15
4407593/00	COMUNE DI FROSOLONE	28.124,18	28.124,18
4469969/00	COMUNE DI FURCI SICULO	300.000,00	654,07
4370190/00	COMUNE DI FURCI SICULO	121.264,08	1.325,27
4462049/00	COMUNE DI FURORE	70.000,00	9.248,21
4366278/00	COMUNE DI FURTEI	56.293,80	11.046,43
4472230/00	COMUNE DI FUSCALDO	100.000,00	7.129,34
4401416/00	COMUNE DI FUSCALDO	77.468,53	410,06
4368596/00	COMUNE DI GABICCE MARE	41.316,55	651,54
4469965/00	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO	600.000,00	14.710,71
4361417/01	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	16.454,17	670,16



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4356250/00	COMUNE DI GAGLIATO	77.468,53	5.732,23
4466946/00	COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI	18.500,00	3.998,33
4401041/00	COMUNE DI GAIRO	77.468,53	6.569,86
4274046/00	COMUNE DI GALBIATE	50.096,32	5.137,50
4462771/00	COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO	625.122,00	51.246,90
4405788/00	COMUNE DI GALLICCHIO	162.147,47	266,25
4238126/01	COMUNE DI GALLICCHIO	25.822,84	1.059,20
4245937/00	COMUNE DI GALLIPOLI	80.050,82	80.050,82
4404505/00	COMUNE DI GALLUCCIO	105.873,66	314,13
4248415/00	COMUNE DI GALLUCCIO	154.937,07	3.000,74
4379432/01	COMUNE DI GALLUCCIO	51.645,69	422,81
4358156/02	COMUNE DI GALZIGNANO TERME	21.043,04	0,01
4414605/00	COMUNE DI GAMBATESA	30.651,72	790,11
4370424/01	COMUNE DI GAMBATESA	25.822,84	225,64
4239278/00	COMUNE DI GAMBETTOLA	77.468,53	8.243,33
4308602/00	COMUNE DI GAMBUGLIANO	43.898,84	1.310,77
4311327/00	COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	86.764,76	10.233,07
4247267/00	COMUNE DI GARDA	110.005,32	690,61
4303178/00	COMUNE DI GARLENDIA	210.197,96	346,86
4469549/00	COMUNE DI GASPERINA	150.000,00	3.958,19
4401393/00	COMUNE DI GASPERINA	77.468,53	5.596,01
4370709/00	COMUNE DI GASPERINA	77.468,53	192,29
4238655/00	COMUNE DI GAVELLO	103.291,38	1.424,32
4355619/00	COMUNE DI GAVOI	53.819,97	4.048,08
4130942/00	COMUNE DI GELA	1.316.965,09	76.407,50
4130943/00	COMUNE DI GELA	1.432.129,82	30.914,26
4130944/00	COMUNE DI GELA	1.508.271,06	61.830,45
4130946/00	COMUNE DI GELA	1.812.763,72	86.568,44
4130948/00	COMUNE DI GELA	81.712,79	81.712,79
4405448/00	COMUNE DI GENAZZANO	226.227,23	136.193,37
4248319/01	COMUNE DI GENOVA	812.505,49	82.805,50
4248318/00	COMUNE DI GENOVA	898.628,81	201.275,85
4244401/00	COMUNE DI GENOVA	1.277.492,29	51.194,85
4244403/00	COMUNE DI GENOVA	852.738,86	682.002,47
4237921/00	COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA	154.937,07	2.749,23
4363559/00	COMUNE DI GERACI SICULO	516.456,90	3.769,89
4401104/00	COMUNE DI GERGEI	103.291,38	914,10
4369945/00	COMUNE DI GESUALDO	51.645,69	563,30
4469780/00	COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	90.000,00	2.273,66
4346831/01	COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA	258.228,45	2.224,55
4447225/00	COMUNE DI GIARDINELLO	220.527,09	68.007,37
4467444/00	COMUNE DI GIARRE	258.229,00	3.009,21
4258701/00	COMUNE DI GIARRE	180.759,91	3.590,67
4364973/00	COMUNE DI GIARRE	361.519,83	12.334,43
4377052/00	COMUNE DI GIBELLINA	154.937,07	11.899,21
4371376/00	COMUNE DI GIFFONE	25.822,84	406,83
4249622/01	COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI	16.107,07	3.228,88
4325534/00	COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI	39.018,32	4.737,08
4248352/00	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA	113.620,52	881,72
4252252/00	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA	74.834,60	9.941,65
4307047/00	COMUNE DI GILDONE	36.151,98	5.374,81
4303541/01	COMUNE DI GIMIGLIANO	3.095,71	3.095,71
4307155/00	COMUNE DI GINESTRA	77.468,53	785,72
4460144/00	COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	150.000,00	3.020,50
4242732/00	COMUNE DI GINOSA	77.468,53	2.500,74
4248638/00	COMUNE DI GIOI	154.937,07	170,74
4301966/00	COMUNE DI GIOIA DEI MARSÌ	40.842,95	108,99
4463506/00	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	400.000,00	29.225,96
4248555/00	COMUNE DI GIOIA SANNITICA	103.291,38	244,71




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4469742/00	COMUNE DI GIOIA TAURO	150.000,00	15.177,84
4469743/00	COMUNE DI GIOIA TAURO	200.000,00	13.443,14
4401479/00	COMUNE DI GIOIA TAURO	154.937,07	10.216,03
4371375/00	COMUNE DI GIOIA TAURO	61.974,83	1.938,39
4470545/00	COMUNE DI GIOIOSA IONICA	100.000,00	563,25
4401334/00	COMUNE DI GIOIOSA IONICA	77.468,53	1.980,08
4371402/00	COMUNE DI GIOIOSA IONICA	36.151,98	2.693,61
4462400/00	COMUNE DI GIOIOSA MAREA	184.990,00	19.964,30
4373257/00	COMUNE DI GIOVINAZZO	77.468,53	12.854,68
4352950/00	COMUNE DI GIOVINAZZO	61.974,83	10.929,38
4316096/00	COMUNE DI GIOVINAZZO	64.557,11	1.198,53
4472419/00	COMUNE DI GIRIFALCO	75.000,00	390,28
4472431/00	COMUNE DI GIRIFALCO	75.000,00	173,04
4401395/00	COMUNE DI GIRIFALCO	103.291,38	3.161,93
4249503/00	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	516.456,90	90.833,24
4075577/00	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	1.859.244,84	127.874,27
4075575/00	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	1.936.713,37	68.361,20
4075571/00	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	2.220.764,67	6.336,98
4464827/00	COMUNE DI GIULIANOVA	100.000,00	1.696,59
4379429/00	COMUNE DI GIUNGANO	51.645,69	433,10
4248666/00	COMUNE DI GIUNGANO	154.937,07	9.151,55
4374180/00	COMUNE DI GIURDIGNANO	253.063,88	571,65
4363499/00	COMUNE DI GIUSTENICE	130.969,85	6.853,30
4474119/00	COMUNE DI GIZZERIA	100.000,00	3.514,15
4401161/00	COMUNE DI GOLFO ARANCI	103.291,38	2.388,47
4363294/00	COMUNE DI GORGA	41.838,17	2.753,03
4305730/00	COMUNE DI GORGA	92.962,24	101,47
4310478/00	COMUNE DI GORGOGNONE	77.468,53	525,13
4240677/00	COMUNE DI GOSALDO	70.238,14	898,09
4307192/00	COMUNE DI GRADO	147.190,22	18.485,98
4385733/00	COMUNE DI GRAGNANO	103.291,38	72.910,22
4412470/00	COMUNE DI GRAMMICHELE	258.228,45	4.177,26
4309140/00	COMUNE DI GRAMMICHELE	981.268,11	155.667,78
4250312/00	COMUNE DI GRANCONA	77.468,53	595,43
4238776/00	COMUNE DI GRANZE	25.822,84	109,98
4352942/00	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	121.367,37	19.369,97
4412497/00	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	222.076,47	42.057,32
4405356/00	COMUNE DI GRAZZANISE	154.937,07	207,03
4357989/00	COMUNE DI GRAZZANISE	154.937,07	172,48
4247792/00	COMUNE DI GRAZZANISE	257.970,22	7.304,07
4462572/00	COMUNE DI GRECCIO	119.987,91	2.779,31
4383153/00	COMUNE DI GRECCIO	73.595,11	3.471,24
4308878/00	COMUNE DI GRECCIO	15.493,71	1.785,22
4472050/00	COMUNE DI GRECI	250.000,00	1.582,70
4464297/00	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	162.000,00	6.061,53
4248571/00	COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA	309.874,14	9.943,24
4248572/00	COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA	206.582,76	2.526,25
4401414/00	COMUNE DI GRIMALDI	36.151,98	141,48
4371314/00	COMUNE DI GRIMALDI	103.291,38	2.297,92
4474391/00	COMUNE DI GRISOLIA	100.000,00	6.034,89
4411053/00	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	527.457,43	46.659,82
4239195/00	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	38.734,27	87,76
4309073/00	COMUNE DI GROTTAFERRATA	117.499,11	429,58
4242758/00	COMUNE DI GROTTAGLIE	206.582,76	9.080,02
4465972/02	COMUNE DI GROTTAGLIE	77.000,00	4.369,88
4365223/00	COMUNE DI GROTTAGLIE	304.709,57	32.156,26
4364358/00	COMUNE DI GROTTAMMARE	68.332,41	990,25
4413613/00	COMUNE DI GROTTE	158.552,26	2.656,73
4283026/00	COMUNE DI GROTTE	154.937,07	8.926,53




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4473483/01	COMUNE DI GROTTERIA	70.000,00	7.860,38
4371403/00	COMUNE DI GROTTERIA	51.645,69	12.995,89
4473484/00	COMUNE DI GROTTERIA	30.000,00	585,47
4365274/01	COMUNE DI GROTTERIA	17.033,40	16.120,70
4309847/00	COMUNE DI GROTTOLE	206.582,76	26.139,72
4370886/00	COMUNE DI GROTTOLELLA	51.645,69	5.819,37
4474905/00	COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE	555.000,00	8.589,64
4409610/00	COMUNE DI GRUMO APPULA	330.532,42	465,61
4252317/00	COMUNE DI GRUMO APPULA	330.015,96	52.625,59
4255198/01	COMUNE DI GRUMO NEVANO	43.721,08	88,88
4357128/00	COMUNE DI GRUMO NEVANO	154.937,07	54.135,03
4255196/00	COMUNE DI GRUMO NEVANO	115.559,48	9.511,83
4255200/00	COMUNE DI GRUMO NEVANO	85.641,47	2.152,93
4255198/00	COMUNE DI GRUMO NEVANO	188.684,52	3.198,22
4255195/00	COMUNE DI GRUMO NEVANO	97.369,76	2.236,69
4467476/00	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'	120.000,00	6.632,47
4379160/00	COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI	51.645,69	4.960,95
4352585/00	COMUNE DI GUARDIA PERTICARA	196.253,62	1.728,83
4309520/00	COMUNE DI GUARDIA PERTICARA	41.316,55	465,01
4419403/00	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	129.114,22	11.628,33
4252125/00	COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	180.759,91	10.369,85
4301930/00	COMUNE DI GUARDIAGRELE	87.106,35	3.520,11
4365866/00	COMUNE DI GUARDIAGRELE	84.643,09	3.681,11
4368708/00	COMUNE DI GUARDIALFIERA	41.316,55	800,45
4310061/00	COMUNE DI GUARDIALFIERA	30.987,41	2.963,10
4367955/00	COMUNE DI GUARDIAREGIA	36.151,98	236,37
4368033/00	COMUNE DI GUARDIAREGIA	20.658,28	126,90
4310592/00	COMUNE DI GUARDIAREGIA	36.151,98	316,42
4309630/00	COMUNE DI GUBBIO	144.607,93	13.317,88
4309632/00	COMUNE DI GUBBIO	61.974,83	8.506,02
4482533/00	COMUNE DI GUGLIONESI	30.651,72	121,00
4367784/00	COMUNE DI GUGLIONESI	134.278,79	8.206,78
4367783/00	COMUNE DI GUGLIONESI	20.658,28	2.912,79
4310088/00	COMUNE DI GUGLIONESI	51.645,69	982,53
4239079/00	COMUNE DI GUIGLIA	25.822,84	716,25
4239081/00	COMUNE DI GUIGLIA	25.822,84	3.699,66
4301934/00	COMUNE DI GUILMI	26.188,08	1.520,66
4466236/00	COMUNE DI IGLESIAS	189.815,20	11.874,89
4428776/00	COMUNE DI IGLESIAS	103.291,38	2.989,04
4428775/00	COMUNE DI IGLESIAS	90.379,96	2.572,58
4310225/00	COMUNE DI IGLESIAS	276.304,44	19.015,18
4310226/00	COMUNE DI IGLESIAS	201.418,19	26.805,42
4410778/00	COMUNE DI IMPERIA	50.751,90	10.530,08
4412799/00	COMUNE DI IMPERIA	179.614,97	439,24
4308902/01	COMUNE DI IMPERIA	89.437,59	11.267,59
4244784/00	COMUNE DI IMPERIA	444.152,93	1.008,38
4378080/00	COMUNE DI IMPERIA	160.960,74	27.448,34
4364213/00	COMUNE DI IMPERIA	489.164,94	22.134,33
4364216/00	COMUNE DI IMPERIA	173.024,35	8.449,82
4308903/01	COMUNE DI IMPERIA	95.971,51	1.310,75
4364215/00	COMUNE DI IMPERIA	254.922,48	21.501,57
4308904/00	COMUNE DI IMPERIA	414.198,43	1.030,09
4076599/00	COMUNE DI IMPERIA	516.456,90	33.508,58
4464627/00	COMUNE DI IRSINA	16.558,40	222,38
4238341/00	COMUNE DI IRSINA	154.937,07	954,38
4351825/00	COMUNE DI ISCHIA	428.659,23	23.381,92
4351827/00	COMUNE DI ISCHIA	154.937,07	63.524,52
4351826/00	COMUNE DI ISCHIA	56.810,26	2.607,37
4248642/00	COMUNE DI ISCHIA	309.874,14	797,82




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4248634/00	COMUNE DI ISCHIA	103.291,38	209,30
4248635/00	COMUNE DI ISCHIA	154.937,07	1.990,74
4248641/00	COMUNE DI ISCHIA	196.047,04	7.579,22
4413350/00	COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO	206.582,75	6.386,49
4463394/01	COMUNE DI ISCHITELLA	154.000,00	2.837,94
4415735/00	COMUNE DI ISERNIA	53.430,56	5.489,03
4371172/00	COMUNE DI ISERNIA	51.645,69	4.626,89
4464260/00	COMUNE DI ISERNIA	150.700,00	303,92
4371159/00	COMUNE DI ISERNIA	51.645,69	8.939,55
4415527/00	COMUNE DI ISERNIA	53.430,56	2.262,22
4371162/00	COMUNE DI ISERNIA	51.645,69	489,43
4415525/00	COMUNE DI ISERNIA	53.430,56	11.959,87
4371165/00	COMUNE DI ISERNIA	103.291,38	3.479,11
4371156/00	COMUNE DI ISERNIA	180.759,91	266,97
4371174/00	COMUNE DI ISERNIA	154.937,07	8.637,78
4310600/00	COMUNE DI ISERNIA	51.645,69	9.493,03
4387081/01	COMUNE DI INNELLO	90.000,00	16.537,58
4464703/00	COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE	351.106,00	2.643,34
4363680/00	COMUNE DI ISOLA DEL PIANO	33.745,29	102,80
4342441/01	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	44.931,75	9.827,60
4471789/00	COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	150.000,00	40.015,84
4364634/00	COMUNE DI ISOLE TREMITI	103.291,38	12.180,44
4472351/00	COMUNE DI JACURSO	100.000,00	92.838,53
4356570/00	COMUNE DI JACURSO	46.481,12	5.455,65
4376317/00	COMUNE DI JELSI	41.316,55	34.842,93
4356801/00	COMUNE DI JERZU	115.247,87	2.474,74
4457579/00	COMUNE DI JESI	247.890,00	1.309,96
4304546/00	COMUNE DI JESI	12.911,42	527,90
4159630/03	COMUNE DI L'AQUILA	269.520,98	5.239,23
4337956/00	COMUNE DI L'AQUILA	84.546,70	954,52
4380757/00	COMUNE DI L'AQUILA	32.841,79	185,08
4469411/00	COMUNE DI L'AQUILA	482.603,83	128.889,75
4365817/00	COMUNE DI L'AQUILA	28.964,98	4.745,61
4445244/00	COMUNE DI L'AQUILA	32.621,87	4.215,46
4404407/00	COMUNE DI L'AQUILA	557.773,45	8.404,73
4354541/00	COMUNE DI L'AQUILA	57.812,99	10.217,06
4301974/00	COMUNE DI L'AQUILA	114.462,88	33.240,41
4457289/00	COMUNE DI LA SPEZIA	110.000,00	7.117,19
4413426/00	COMUNE DI LA SPEZIA	351.647,89	28.042,48
4457067/02	COMUNE DI LABICO	491.499,02	12.004,41
4465293/00	COMUNE DI LACCO AMENO	50.000,00	10.400,00
4367756/00	COMUNE DI LACCO AMENO	103.291,38	18.304,03
4417339/00	COMUNE DI LACONI	72.303,97	10.072,33
4303708/00	COMUNE DI LAGO	100.709,10	1.366,92
4464147/00	COMUNE DI LAGONEGRO	36.978,31	2.933,87
4464146/00	COMUNE DI LAGONEGRO	11.443,79	708,34
4364654/00	COMUNE DI LAINATE	281.985,47	258,23
4472536/00	COMUNE DI LAINO BORGO	100.000,00	5.495,50
4472472/00	COMUNE DI LAINO CASTELLO	100.000,00	214,37
4358027/00	COMUNE DI LAINO CASTELLO	41.316,55	122,25
4471670/00	COMUNE DI LAMEZIA TERME	200.000,00	33.528,99
4471826/00	COMUNE DI LAMEZIA TERME	111.652,00	33.862,60
4303763/00	COMUNE DI LAMEZIA TERME	950.280,69	15.362,76
4401409/00	COMUNE DI LAMEZIA TERME	206.582,76	43.837,48
4356962/00	COMUNE DI LAMEZIA TERME	154.937,07	21.534,42
4246354/00	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	387.342,67	16.162,23
4354631/00	COMUNE DI LANCIANO	76.659,86	1.006,45
4354629/00	COMUNE DI LANCIANO	49.191,55	2.765,92
4378869/00	COMUNE DI LANCIANO	40.819,89	3.037,84



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4301938/00	COMUNE DI LANCIANO	178.876,91	6.118,70
4371356/00	COMUNE DI LAPPANO	51.645,69	549,09
4376625/00	COMUNE DI LARCIANO	36.151,98	3.666,89
4368558/00	COMUNE DI LARIANO	77.468,53	20.397,76
4368117/00	COMUNE DI LARINO	351.190,69	10.449,70
4368113/00	COMUNE DI LARINO	51.645,69	5.827,31
4310731/00	COMUNE DI LATERZA	165.266,21	207,65
4414940/00	COMUNE DI LATINA	134.279,79	8.896,79
4308972/00	COMUNE DI LATINA	361.519,83	23.185,12
4459548/00	COMUNE DI LATTARICO	100.000,00	1.505,89
4376064/00	COMUNE DI LAUREANA CILENTO	44.485,55	716,06
4376064/01	COMUNE DI LAUREANA CILENTO	7.160,14	1.007,47
4371229/00	COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO	25.822,84	278,48
4459444/00	COMUNE DI LAURIA	97.625,25	735,18
4264237/00	COMUNE DI LAURINO	180.759,91	903,31
4406788/00	COMUNE DI LAURO	154.937,06	11.231,42
4248559/00	COMUNE DI LAURO	206.582,76	33.932,27
4459141/00	COMUNE DI LAVAGNO	115.500,00	25.829,77
4461683/00	COMUNE DI LAVELLO	86.170,52	5,04
4305758/00	COMUNE DI LAVELLO	774.685,35	47.210,98
4238441/00	COMUNE DI LAVELLO	154.937,07	31.821,03
4371147/01	COMUNE DI LECCE	190.572,60	35.781,50
4301979/00	COMUNE DI LECCE NEI MARSII	47.452,00	1.695,06
4365455/00	COMUNE DI LENOLA	146.162,47	119,66
4355691/01	COMUNE DI LENTA	129.114,22	0,01
4316678/00	COMUNE DI LENTINI	1.032.913,80	83.343,91
4097608/01	COMUNE DI LENTINI	1.162.028,02	12.990,06
4292897/00	COMUNE DI LENTINI	206.582,76	206.582,76
4412018/00	COMUNE DI LEONESSA	77.468,53	6.055,80
4327219/00	COMUNE DI LEONFORTE	371.848,97	5.761,43
4311460/01	COMUNE DI LERCARA FRIDDI	97.507,09	34.627,11
4311460/00	COMUNE DI LERCARA FRIDDI	145.177,30	83,10
4301625/01	COMUNE DI LESTIZZA	76.834,44	0,02
4465595/00	COMUNE DI LETOJANNI	200.000,00	30.259,32
4357831/00	COMUNE DI LETOJANNI	464.811,21	5.470,83
4247949/00	COMUNE DI LETTERE	77.468,53	2.471,96
4302043/00	COMUNE DI LETTOPALENA	22.165,17	1.992,05
4353804/00	COMUNE DI LEVERANO	180.759,91	5.190,81
4293255/00	COMUNE DI LICATA	361.519,83	44.161,69
4414745/00	COMUNE DI LICATA	413.165,52	19.623,22
4365459/00	COMUNE DI LICENZA	103.291,38	140,13
4464342/00	COMUNE DI LIMATOLA	300.000,00	3.853,51
4474099/00	COMUNE DI LIMBADI	100.000,00	25.786,28
4353851/00	COMUNE DI LIMBADI	51.645,69	430,36
4307946/00	COMUNE DI LIMBADI	46.481,12	6.471,27
4460803/00	COMUNE DI LIMINA	53.195,00	3.206,14
4381070/00	COMUNE DI LIMINA	154.937,07	9.964,79
4410563/00	COMUNE DI LIMOSANO	21.456,20	482,58
4368809/00	COMUNE DI LIMOSANO	36.151,98	770,03
4368810/00	COMUNE DI LIMOSANO	20.658,28	616,01
4474547/00	COMUNE DI LIPARI	118.790,00	1.753,32
4302046/00	COMUNE DI LISCIA	23.314,58	1.730,01
4311804/00	COMUNE DI LISSONE	89.863,50	979,17
4332294/00	COMUNE DI LIVERI	165.266,21	14.900,81
4461015/00	COMUNE DI LIVORNO	220.000,00	12.358,12
4397924/01	COMUNE DI LIVORNO	32.156,57	837,00
4474661/00	COMUNE DI LIZZANO	240.000,00	137.549,31
4359254/01	COMUNE DI LIZZANO	55.278,45	584,45
4455572/00	COMUNE DI LOCOROTONDO	240.000,00	4.733,71




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4401338/00	COMUNE DI LOCRI	103.291,38	7.486,87
4371227/00	COMUNE DI LOCRI	36.151,98	3.458,08
4354833/00	COMUNE DI LOCRI	136.861,08	10.071,21
4369281/00	COMUNE DI LOIANO	206.582,76	20.090,38
4248227/00	COMUNE DI LOIANO	35.635,53	1.959,96
4263965/00	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	69.721,68	3.867,04
4466116/00	COMUNE DI LONDA	106.954,13	4.710,92
4466116/01	COMUNE DI LONDA	28.045,87	1.235,32
4236748/00	COMUNE DI LONDA	36.151,98	9.800,69
4308647/00	COMUNE DI LONGANO	25.822,84	150,17
4238187/00	COMUNE DI LONGARONE	26.855,76	3.626,05
4410340/00	COMUNE DI LONGI	192.121,97	7.051,62
4305743/01	COMUNE DI LONGOBARDI	905,58	905,58
4471527/00	COMUNE DI LONGOBUCCO	22.000,00	421,67
4414793/00	COMUNE DI LONGONE SABINO	201.418,19	623,40
4362756/00	COMUNE DI LOREGGIA	43.382,38	4.270,53
4461050/00	COMUNE DI LORETO	132.750,00	1.264,87
4469460/00	COMUNE DI LORO CIUFFENNA	140.000,00	706,46
4377030/00	COMUNE DI LUCCA	53.856,13	11.384,63
4377031/00	COMUNE DI LUCCA	144.607,93	30.443,79
4377035/00	COMUNE DI LUCCA	15.338,77	2.450,96
4362360/00	COMUNE DI LUCCA	25.822,84	11.335,51
4359293/00	COMUNE DI LUCCA	144.607,93	21.091,27
4357541/00	COMUNE DI LUCCA	28.921,59	1.399,20
4463872/00	COMUNE DI LUCERA	200.000,00	68.620,33
4317087/00	COMUNE DI LUCERA	77.468,53	217,53
4317188/00	COMUNE DI LUCERA	232.405,60	465,07
4305598/00	COMUNE DI LUCITO	43.898,84	873,84
4239656/02	COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA	5.584,14	275,66
4355621/00	COMUNE DI LULA	43.082,83	3.174,06
4465035/02	COMUNE DI LUMARZO	285.060,39	4.077,11
4400986/00	COMUNE DI LUNAMATRONA	103.291,38	9.856,15
4355553/00	COMUNE DI LUNAMATRONA	92.962,24	7.212,85
4371352/00	COMUNE DI LUNGRO	30.987,41	420,43
4356808/00	COMUNE DI LUOGOSANTO	82.442,01	9.647,92
4404196/00	COMUNE DI LUOGOSANTO	36.151,98	2.475,24
4332633/00	COMUNE DI LUSTRA	61.974,83	330,52
4462340/00	COMUNE DI LUZZI	33.000,00	436,49
4462957/00	COMUNE DI LUZZI	30.800,00	369,90
4462428/00	COMUNE DI LUZZI	77.000,00	7.057,97
4371350/00	COMUNE DI LUZZI	103.291,38	6.598,50
4356749/00	COMUNE DI LUZZI	77.468,53	1.263,91
4239455/00	COMUNE DI LUZZI	201.418,19	37.558,08
4304184/00	COMUNE DI LUZZI	103.291,38	11.791,71
4353172/00	COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA	25.822,84	1.733,81
4412570/00	COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE	24.521,37	256,76
4372080/00	COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE	36.151,98	963,77
4372082/00	COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE	20.658,28	144,23
4310380/00	COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE	46.481,12	6.790,98
4372267/00	COMUNE DI MACCHIAGODENA	30.987,41	559,56
4355646/00	COMUNE DI MACOMER	41.316,55	773,01
4355648/00	COMUNE DI MACOMER	25.822,84	413,11
4248083/00	COMUNE DI MADDALONI	413.165,52	2.783,18
4248082/00	COMUNE DI MADDALONI	118.785,09	27.515,92
4097701/00	COMUNE DI MADDALONI	1.704.307,77	499,31
4376504/01	COMUNE DI MAFALDA	20.658,28	142,38
4414856/00	COMUNE DI MAFALDA	21.456,20	2.639,68
4472709/00	COMUNE DI MAGISANO	100.000,00	16,67
4371142/00	COMUNE DI MAGISANO	61.974,83	224,33



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4337954/00	COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI	26.047,77	1.812,41
4463856/00	COMUNE DI MAGLIANO ROMANO	184.000,00	3.729,64
4364200/00	COMUNE DI MAGLIOLO	224.851,70	839,66
4371390/01	COMUNE DI MAIDA	3.925,21	79,15
4474709/00	COMUNE DI MAIERA'	100.000,00	937,56
4472900/00	COMUNE DI MAIERATO	75.000,00	1.064,95
4401536/00	COMUNE DI MAIERATO	103.291,38	1.441,26
4310014/00	COMUNE DI MAIERATO	51.645,69	3.216,50
4356503/00	COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI	319.223,04	4.852,04
4475742/00	COMUNE DI MAIORI	200.000,00	18.143,01
4390253/00	COMUNE DI MAIORI	103.291,38	1.091,01
4363883/00	COMUNE DI MALALBERGO	268.557,59	4.101,10
4480875/01	COMUNE DI MALALBERGO	108.334,02	1.455,43
4467640/00	COMUNE DI MALETTO	131.697,00	3.157,45
4362917/00	COMUNE DI MALETTO	258.228,45	2.345,81
4471453/00	COMUNE DI MALFA	300.000,00	7.887,68
4459189/00	COMUNE DI MALITO	100.000,00	12.829,25
4306578/00	COMUNE DI MALLARE	162.683,92	5.905,02
4404377/00	COMUNE DI MALVAGNA	206.580,00	307,28
4473805/00	COMUNE DI MAMMOLA	100.000,00	3.110,68
4363936/01	COMUNE DI MAMMOLA	41.316,55	16.584,10
4363319/00	COMUNE DI MAMMOLA	154.937,07	12.783,62
4355618/00	COMUNE DI MAMOIADA	154.937,07	4.332,69
4462468/01	COMUNE DI MANDATORICCIO	100.000,00	3.412,16
4312848/00	COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO	26.855,76	16.698,44
4412502/00	COMUNE DI MANDURIA	181.276,37	173.640,63
4371306/00	COMUNE DI MANGONE	67.139,40	824,56
4465213/00	COMUNE DI MANOCALZATI	25.000,00	130,85
4466010/00	COMUNE DI MANOCALZATI	25.000,00	123,80
4404528/00	COMUNE DI MANOPPELLO	145.774,31	2.366,28
4409545/00	COMUNE DI MARACALAGONIS	129.114,22	713,52
4076062/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	1.342.787,94	215.662,85
4076062/01	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	516.456,90	18.482,91
4287201/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	154.937,07	21.813,46
4246576/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	719.352,16	216.860,48
4246575/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	309.874,14	25.644,89
4291801/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	180.759,91	17.597,02
4076064/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	1.936.713,37	75.026,65
4287202/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	51.645,69	2.741,79
4291800/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	77.468,53	19.466,96
4287203/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	77.468,53	10.907,93
4287205/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	51.645,69	6.450,80
4287206/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	103.291,38	26.997,26
4291803/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	103.291,38	22.329,64
4076066/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	1.859.244,84	108.071,10
4291802/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	154.937,07	147.959,58
4246577/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	206.582,76	63.376,92
4287204/00	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	103.291,38	103.291,38
4371216/00	COMUNE DI MARANO PRINCIPATO	25.822,84	1.065,20
4311767/00	COMUNE DI MARANO PRINCIPATO	56.810,26	7.961,77
4370673/00	COMUNE DI MARCEDUSA	51.645,69	1.176,10
4469197/00	COMUNE DI MARCELLINA	291.000,00	5.385,74
4472279/00	COMUNE DI MARCELLINARA	100.000,00	15.522,58
4401413/00	COMUNE DI MARCELLINARA	51.645,69	9.134,86
4472996/00	COMUNE DI MARCIANA	15.000,00	5.839,86
4379510/00	COMUNE DI MARCIANISE	103.291,38	14.296,70
4464500/01	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA	100.892,63	5.389,60
4273846/00	COMUNE DI MARCON	181.792,83	11.047,04
4412362/00	COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI	25.822,84	3.136,86




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4304279/00	COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI	26.855,76	58,57
4354230/00	COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI	123.949,66	124,17
4378135/00	COMUNE DI MARIGLIANO	154.937,07	9.477,18
4355750/00	COMUNE DI MARIGLIANO	103.291,38	21.624,07
4467104/00	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	100.000,00	91,14
4401544/00	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	103.291,38	2.576,27
4411105/00	COMUNE DI MARINO	516.450,00	109.837,55
4459958/00	COMUNE DI MAROPATI	100.000,00	3.585,74
4401340/00	COMUNE DI MAROPATI	103.291,38	4.980,09
4371207/00	COMUNE DI MAROPATI	25.822,84	4.470,36
4468214/00	COMUNE DI MARSALA	703.000,00	135.961,73
4362877/00	COMUNE DI MARSALA	387.342,67	4.188,13
4317867/00	COMUNE DI MARSALA	413.165,52	13.348,18
4237927/00	COMUNE DI MARSICO NUOVO	154.937,07	6.502,81
4490276/00	COMUNE DI MARSICOVETERE	51.285,78	1.622,36
4305285/01	COMUNE DI MARSICOVETERE	227.241,13	14.314,08
4407759/00	COMUNE DI MARSICOVETERE	126.531,94	347,22
4414161/00	COMUNE DI MARTA	232.405,60	49.302,94
4242522/00	COMUNE DI MARTINA FRANCA	510.775,87	52.628,27
4367861/00	COMUNE DI MARTINA FRANCA	178.177,63	37.532,76
4478097/00	COMUNE DI MARTIRANO	100.000,00	2.829,20
4356337/00	COMUNE DI MARTIRANO	20.658,28	129,46
4401417/00	COMUNE DI MARTIRANO	103.291,38	4.343,34
4307129/00	COMUNE DI MARTIRANO	25.822,84	603,22
4474714/00	COMUNE DI MARTONE	100.000,00	87.533,50
4314442/00	COMUNE DI MARTONE	51.645,69	43.404,86
4359706/00	COMUNE DI MARUGGIO	154.937,07	10.312,37
4465428/00	COMUNE DI MARZANO APPIO	150.000,00	899,99
4173245/00	COMUNE DI MARZANO DI NOLA	413.165,52	1.066,26
4457415/00	COMUNE DI MARZANO DI NOLA	83.292,61	369,25
4330935/00	COMUNE DI MARZANO DI NOLA	227.241,04	34.427,22
4310880/00	COMUNE DI MASCHITO	20.658,28	520,71
4395385/01	COMUNE DI MASI TORELLO	98.126,81	498,23
4358911/00	COMUNE DI MASONE	603.002,00	34.727,59
4412675/00	COMUNE DI MASONE	216.070,07	3.404,06
4307119/01	COMUNE DI MASSA	3.576,77	84,98
4307071/00	COMUNE DI MASSA	43.253,71	88,30
4428340/00	COMUNE DI MASSA DI SOMMA	154.937,07	5.399,92
4248303/00	COMUNE DI MASSA DI SOMMA	129.114,22	747,56
4405515/00	COMUNE DI MASSA LUBRENSE	258.228,45	55.005,25
4249036/00	COMUNE DI MASSA LUBRENSE	103.291,38	7.480,34
4464057/00	COMUNE DI MASSA LUBRENSE	300.000,00	4.689,45
4249030/00	COMUNE DI MASSA LUBRENSE	77.468,53	24.553,41
4413708/01	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	150.000,00	5.097,71
4292077/00	COMUNE DI MASSAFRA	356.355,26	81.632,48
4247692/00	COMUNE DI MASSANZAGO	128.081,31	1.048,36
4363860/00	COMUNE DI MATELICA	31.503,87	2.587,11
4461986/00	COMUNE DI MATERA	89.294,07	4.200,18
4461987/00	COMUNE DI MATERA	39.405,66	745,66
4461988/00	COMUNE DI MATERA	199.714,32	63.765,32
4421861/00	COMUNE DI MATERA	258.228,45	10.063,30
4254453/00	COMUNE DI MATERA	154.937,07	8.178,99
4353333/00	COMUNE DI MATINO	43.382,38	15.551,04
4415352/00	COMUNE DI MATRICE	21.456,19	659,63
4369073/00	COMUNE DI MATRICE	41.316,55	191,17
4398041/00	COMUNE DI MATTINATA	67.139,40	2.518,64
4335268/00	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	1.291.142,25	15.788,86
4414188/00	COMUNE DI MAZZANO ROMANO	77.468,53	2.542,84
4415040/00	COMUNE DI MAZZANO ROMANO	72.303,96	467,90




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4470414/00	COMUNE DI MAZZARINO	673.596,00	31.007,46
4470414/01	COMUNE DI MAZZARINO	123.949,00	8.474,27
4413554/00	COMUNE DI MAZZARINO	258.228,45	44.170,75
4413550/00	COMUNE DI MAZZARINO	103.291,38	5.006,38
4292174/00	COMUNE DI MAZZARINO	95.126,20	5.170,87
4412998/00	COMUNE DI MAZZARRONE	209.681,50	4.941,07
4363225/00	COMUNE DI MEDUNO	53.257,93	8.424,56
4407469/00	COMUNE DI MELE	92.962,24	231,54
4363988/00	COMUNE DI MELE	208.051,66	152,36
4457897/00	COMUNE DI MELEGNANO	358.620,00	1.411,50
4371208/00	COMUNE DI MELICUCCA'	41.316,55	8.008,71
4471837/00	COMUNE DI MELICUCCO	100.000,00	19.902,81
4401341/00	COMUNE DI MELICUCCO	103.291,38	4.691,25
4353733/00	COMUNE DI MELICUCCO	20.658,28	6.523,21
4396062/00	COMUNE DI MELILLI	307.105,31	9.109,69
4472055/00	COMUNE DI MELISSA	150.000,00	2.101,01
4458850/00	COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO	200.000,00	4.256,06
4309371/01	COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO	12.939,48	256,05
4371211/00	COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO	41.316,55	3.852,34
4465049/00	COMUNE DI MELITO IRPINO	150.000,00	1.087,35
4471791/00	COMUNE DI MENDICINO	125.000,00	3.182,44
4464322/00	COMUNE DI MENFI	192.000,00	1.083,00
4301790/00	COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO	92.962,24	107,91
4470048/00	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	100.000,00	16.117,21
4411421/00	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	206.582,75	18.226,62
4362408/00	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	35.599,37	3.978,18
4362283/00	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	93.499,36	15.255,72
4239259/00	COMUNE DI MERCATO SARACENO	41.316,55	3.007,27
4411321/00	COMUNE DI MERCOGLIANO	41.316,55	4.863,18
4248140/00	COMUNE DI MERCOGLIANO	206.582,76	32.427,69
4387476/00	COMUNE DI MESAGNE	464.811,21	6.774,92
4354888/00	COMUNE DI MESAGNE	195.220,71	5.971,58
4160838/00	COMUNE DI MESORACA	852.153,88	26.458,27
4458577/00	COMUNE DI MESORACA	100.000,00	11.130,39
4370985/00	COMUNE DI MESORACA	36.151,98	294,57
4361569/00	COMUNE DI MESORACA	92.962,24	9.604,16
4308133/00	COMUNE DI MESSINA	1.291.142,25	100.628,77
4469707/00	COMUNE DI MESSINA	312.993,83	11.611,62
4375136/00	COMUNE DI MESSINA	929.622,42	35.063,88
4119733/00	COMUNE DI MESSINA	1.394.433,63	997.982,71
4119756/01	COMUNE DI MESSINA	723.039,66	167.274,41
4119736/01	COMUNE DI MESSINA	438.988,36	79.059,55
4119734/01	COMUNE DI MESSINA	774.685,35	16.232,25
4119762/00	COMUNE DI MESSINA	929.622,42	164.106,78
4119746/00	COMUNE DI MESSINA	1.162.028,02	70.868,30
4119765/00	COMUNE DI MESSINA	1.162.028,02	100.188,06
4119756/00	COMUNE DI MESSINA	206.582,76	206.582,76
4458956/00	COMUNE DI MESTRINO	135.000,00	1.697,18
4456808/00	COMUNE DI META	150.000,00	35.929,09
4364959/00	COMUNE DI META	154.937,07	1.316,48
4309134/00	COMUNE DI MEZZANEGO	36.978,31	6.528,01
4302050/00	COMUNE DI MIGLIANICO	61.244,82	715,57
4472990/00	COMUNE DI MIGLIERINA	100.000,00	1.821,14
4248874/00	COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO	361.519,83	5.591,70
4325355/00	COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO	356.355,26	6.104,81
4309817/00	COMUNE DI MILAZZO	464.811,21	117.905,65
4474034/00	COMUNE DI MILETO	125.000,00	14.081,53
4317857/00	COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA	599.090,00	25.456,80
4411721/00	COMUNE DI MINERVINO DI LECCE	506.644,22	13.772,13




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4320715/00	COMUNE DI MINERVINO MURGE	91.929,33	19.986,14
4352818/00	COMUNE DI MINERVINO MURGE	167.848,49	24.735,15
4464843/00	COMUNE DI MINORI	100.000,00	185,23
4305499/00	COMUNE DI MINTURNO	87.797,67	22.398,31
4370301/00	COMUNE DI MIOGLIA	78.608,06	2.736,91
4305486/00	COMUNE DI MIOGLIA	298.512,09	818,43
4459097/00	COMUNE DI MIRA	258.000,00	43.306,17
4461592/00	COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI	120.010,00	3.284,64
4347965/00	COMUNE DI MIRTO	206.582,76	4.577,51
4325976/00	COMUNE DI MISILMERI	568.102,59	521.746,63
4094085/00	COMUNE DI MISILMERI	1.162.028,02	69.300,33
4310466/00	COMUNE DI MISSANELLO	47.514,03	1.292,96
4375846/00	COMUNE DI MISTRETTA	149.256,04	1.056,13
4239266/00	COMUNE DI MODENA	1.136.205,18	365,81
4159322/00	COMUNE DI MODENA	2.685.575,88	23.787,39
4301416/00	COMUNE DI MODICA	604.254,57	10.711,73
4346547/00	COMUNE DI MODICA	161.175,87	1.897,21
4346548/00	COMUNE DI MODICA	113.417,55	5.512,12
4248137/00	COMUNE DI MOIANO	51.645,69	1.021,16
4412327/00	COMUNE DI MOLA DI BARI	206.582,76	33.701,14
4352947/00	COMUNE DI MOLA DI BARI	516.456,90	84.978,07
4242416/00	COMUNE DI MOLFETTA	516.456,90	128.919,39
4411975/00	COMUNE DI MOLFETTA	516.456,90	1.110,15
4375998/00	COMUNE DI MOLFETTA	516.456,90	1.223,83
4365879/00	COMUNE DI MOLINA ATERNO	21.236,71	843,39
4413208/00	COMUNE DI MOLINARA	70.238,14	469,87
4353180/00	COMUNE DI MOLOCHIO	154.937,07	17.144,40
4371213/00	COMUNE DI MOLOCHIO	25.822,84	3.130,41
4401344/00	COMUNE DI MOLOCHIO	103.291,38	2.981,69
4309640/00	COMUNE DI MOLOCHIO	129.114,22	25.217,48
4246383/00	COMUNE DI MOLVENA	43.898,84	1.946,61
4415317/00	COMUNE DI MONACILIONI	24.521,37	560,93
4370119/00	COMUNE DI MONACILIONI	36.151,98	233,93
4310650/00	COMUNE DI MONACILIONI	36.151,98	1.364,25
4348466/00	COMUNE DI MONCALVO	70.857,89	113,59
4463657/00	COMUNE DI MONDAVIO	50.612,78	949,89
4472761/00	COMUNE DI MONDOLFO	36.151,98	1.523,52
4386496/01	COMUNE DI MONDOLFO	41.316,55	1.300,55
4248095/00	COMUNE DI MONDRAGONE	309.874,14	13.664,83
4371944/01	COMUNE DI MONFALCONE	202.222,83	0,01
4172354/00	COMUNE DI MONGHIDORO	413.165,52	6.074,55
4494570/00	COMUNE DI MONGIANA	103.291,38	4.046,49
4370657/00	COMUNE DI MONGIANA	77.468,53	10.705,79
4415250/00	COMUNE DI MONGIUFFI MELIA	160.101,00	13.035,92
4401404/00	COMUNE DI MONGRASSANO	44.476,06	30,00
4371231/00	COMUNE DI MONGRASSANO	103.291,38	3.157,90
4401404/01	COMUNE DI MONGRASSANO	7.169,63	7.169,63
4158670/00	COMUNE DI MONREALE	1.549.370,70	1.549.369,70
4465636/00	COMUNE DI MONREALE	400.000,00	96.493,24
4361575/00	COMUNE DI MONRUPINO	25.822,84	251,47
4415470/00	COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	526.368,51	219,56
4363517/00	COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO	27.113,99	986,10
4376148/00	COMUNE DI MONTAGANO	35.834,49	5.388,46
4376149/00	COMUNE DI MONTAGANO	15.493,71	715,30
4307953/00	COMUNE DI MONTAGANO	35.320,49	135,22
4464133/00	COMUNE DI MONTAGNAREALE	300.000,00	3.394,58
4146931/00	COMUNE DI MONTAGNAREALE	428.659,23	20.277,44
4387167/00	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	69.773,33	4.506,69
4355752/00	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	258.228,45	2.630,92




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4464236/00	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	87.536,93	73,47
4237827/00	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	154.937,07	3.878,80
4356213/00	COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE	37.985,40	214,22
4355921/00	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO	41.316,55	5.622,40
4465442/00	COMUNE DI MONTANO ANTILIA	150.000,00	7.796,69
4404509/00	COMUNE DI MONTANO ANTILIA	103.291,38	10.703,68
4415809/00	COMUNE DI MONTAPPONE	232.405,60	483,45
4415569/00	COMUNE DI MONTAQUILA	21.797,58	726,13
4465025/00	COMUNE DI MONTAQUILA	120.606,32	499,99
4415570/00	COMUNE DI MONTAQUILA	28.124,18	131,96
4375834/00	COMUNE DI MONTAQUILA	51.645,69	1.234,06
4367315/00	COMUNE DI MONTAQUILA	51.645,69	854,62
4374308/00	COMUNE DI MONTAQUILA	25.822,84	1.445,07
4374305/00	COMUNE DI MONTAQUILA	25.822,84	309,48
4374306/00	COMUNE DI MONTAQUILA	25.822,84	320,14
4310501/00	COMUNE DI MONTAQUILA	41.316,55	648,27
4404606/00	COMUNE DI MONTAZZOLI	66.622,94	175,70
4408673/00	COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	25.822,84	1.949,87
4307376/00	COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO	10.329,14	266,84
4463248/00	COMUNE DI MONTE CERIGNONE	12.950,00	483,34
4415977/00	COMUNE DI MONTE PORZIO	30.625,90	4.279,75
4363642/00	COMUNE DI MONTE PORZIO	18.075,99	6.857,31
4461836/00	COMUNE DI MONTE RINALDO	59.712,52	122,32
4377177/00	COMUNE DI MONTE ROBERTO	247.899,31	390,21
4366200/00	COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO	115.510,75	2.289,61
4365449/00	COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	418.330,09	57.722,89
4363332/00	COMUNE DI MONTE SAN VITO	46.481,12	1.375,70
4306754/00	COMUNE DI MONTE SAN VITO	38.450,99	1.854,15
4308654/00	COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA	15.493,71	116,46
4411725/00	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	67.139,40	1.216,92
4394045/01	COMUNE DI MONTE URANO	290.656,73	2.933,48
4363408/00	COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO	25.822,84	254,23
4302087/00	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	54.348,41	2.658,04
4461950/00	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	67.500,00	690,68
4463445/00	COMUNE DI MONTECASSIANO	57.000,00	3.596,05
4360858/00	COMUNE DI MONTECASTRILLI	258.228,45	1.973,58
4236601/01	COMUNE DI MONTECATINI TERME	11.792,36	2.117,47
4404145/00	COMUNE DI MONTECATINI TERME	87.797,67	26.801,93
4372681/00	COMUNE DI MONTECATINI TERME	52.869,69	3.061,05
4236601/00	COMUNE DI MONTECATINI TERME	117.321,86	129,41
4350526/01	COMUNE DI MONTECATINI TERME	36.151,98	15.945,02
4466616/00	COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA	25.000,00	6.942,40
4378904/00	COMUNE DI MONTECHIARO D ACQUI	65.874,42	991,37
4412950/00	COMUNE DI MONTECILFONE	21.456,20	222,69
4370436/00	COMUNE DI MONTECOMPATRI	77.468,53	5.884,21
4458449/00	COMUNE DI MONTECOMPATRI	100.000,00	25.337,50
4309074/00	COMUNE DI MONTECOMPATRI	129.114,22	15.746,54
4402564/00	COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO	154.937,07	813,01
4459811/00	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	100.000,00	20.976,74
4411422/00	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	129.114,22	41.484,71
4326879/01	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	40.159,20	8.514,51
4302461/00	COMUNE DI MONTECOSARO	28.405,13	141,77
4460171/00	COMUNE DI MONTEODORO	269.840,00	206,71
4414715/00	COMUNE DI MONTEODORO	206.582,76	1.017,72
4406142/00	COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO	55.173,09	1.769,32
4304921/00	COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO	41.316,55	2.445,32
4375744/01	COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO	77.468,53	1.639,80
4462596/00	COMUNE DI MONTEFANO	325.000,00	512,73
4456583/00	COMUNE DI MONTEFELCINO	52.082,00	101,13




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4307830/00	COMUNE DI MONTEFELCINO	24.789,93	166,53
4239297/00	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	30.987,41	459,18
4307059/00	COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO	129.114,22	4.716,45
4249028/00	COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO	123.949,66	1.737,92
4249024/00	COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO	82.633,10	1.285,97
4305658/00	COMUNE DI MONTEFORTINO	93.774,52	2.581,43
4248696/00	COMUNE DI MONTEFREDANE	129.114,22	7.491,40
4303188/00	COMUNE DI MONTEGABBIONE	16.526,62	128,55
4463678/00	COMUNE DI MONTEGALLO	83.000,00	1.723,63
4471115/00	COMUNE DI MONTEGIORDANO	75.000,00	1.419,81
4371225/00	COMUNE DI MONTEGIORDANO	77.468,53	1.236,08
4401397/00	COMUNE DI MONTEGIORDANO	103.291,38	13.079,47
4464214/00	COMUNE DI MONTEGRANARO	37.744,00	20.894,10
4373460/00	COMUNE DI MONTELANICO	134.482,79	90,07
4308820/00	COMUNE DI MONTELANICO	70.754,60	146,27
4314419/01	COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA	27.889,16	1.173,72
4469646/00	COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO	170.000,00	355,90
4409185/00	COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO	180.759,91	2.668,52
4374655/00	COMUNE DI MONTELEONE SABINO	201.418,19	4.355,80
4465911/00	COMUNE DI MONTELIBRETTI	50.000,00	5.815,80
4382193/00	COMUNE DI MONTELIBRETTI	25.822,84	5.157,51
4382192/00	COMUNE DI MONTELIBRETTI	12.911,42	235,04
4382195/00	COMUNE DI MONTELIBRETTI	25.822,84	222,32
4382198/00	COMUNE DI MONTELIBRETTI	12.911,42	1.741,33
4382196/00	COMUNE DI MONTELIBRETTI	12.911,42	1.901,59
4407221/00	COMUNE DI MONTELLA	154.937,07	16.016,47
4406600/00	COMUNE DI MONTELONGO	18.390,00	1.335,06
4373524/00	COMUNE DI MONTELONGO	25.822,84	159,97
4304167/00	COMUNE DI MONTELONGO	41.316,55	1.068,27
4237866/00	COMUNE DI MONTEMARCIANO	118.785,09	41.260,13
4252999/01	COMUNE DI MONTEMILETTO	49.146,04	1.370,82
4304453/00	COMUNE DI MONTEMILONE	77.468,53	554,73
4238286/00	COMUNE DI MONTEMILONE	123.949,66	4.986,22
4407665/00	COMUNE DI MONTEMITRO	21.456,20	1.001,61
4367186/00	COMUNE DI MONTEMITRO	41.316,55	23.020,07
4303265/00	COMUNE DI MONTEMITRO	10.329,14	2.900,86
4463644/00	COMUNE DI MONTEMURRO	16.401,04	1.078,84
4310292/00	COMUNE DI MONTEMURRO	77.468,53	2.069,14
4414243/00	COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA	45.977,58	5.462,32
4304861/00	COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA	103.291,38	5.716,35
4310072/00	COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA	36.151,98	5.433,19
4465542/00	COMUNE DI MONTENERODOMO	66.500,00	3.415,25
4401455/00	COMUNE DI MONTEPAONE	103.291,38	7.601,80
4370679/00	COMUNE DI MONTEPAONE	51.645,69	3.693,90
4465840/01	COMUNE DI MONTEPARANO	200.000,00	1.215,15
4410975/00	COMUNE DI MONTEPARANO	454.482,07	17.487,92
4469268/00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	13.000,00	1.980,92
4457612/00	COMUNE DI MONTEREALE	43.990,00	9.497,69
4238179/00	COMUNE DI MONTERENZIO	67.139,40	2.830,85
4376501/01	COMUNE DI MONTERODUNI	44.140,64	5.943,55
4416352/00	COMUNE DI MONTERODUNI	15.470,98	84,30
4345740/00	COMUNE DI MONTERODUNI	25.822,84	298,01
4352582/00	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	237.570,17	11.875,91
4304986/00	COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE	433.715,13	11.378,56
4461335/00	COMUNE DI MONTEROSSO ALMO	602.849,00	12.584,77
4473458/00	COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO	75.000,00	1.343,84
4466031/00	COMUNE DI MONTEROTONDO	61.560,00	1.844,71
4467291/00	COMUNE DI MONTESARCHIO	150.000,00	29.457,92
4249872/00	COMUNE DI MONTESARCHIO	51.645,69	15.987,99



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4249875/00	COMUNE DI MONTESARCHIO	206.582,76	4.020,09
4249874/00	COMUNE DI MONTESARCHIO	51.645,69	1.553,52
4249799/00	COMUNE DI MONTESARCHIO	77.468,53	15.063,74
4249871/00	COMUNE DI MONTESARCHIO	77.468,53	157,98
4309778/00	COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	103.291,38	5.695,73
4362919/00	COMUNE DI MONTEU ROERO	102.258,47	3.148,73
4355595/00	COMUNE DI MONTI	154.937,07	6.641,01
4238989/00	COMUNE DI MONTIANO	50.353,97	1.133,54
4235047/00	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA	103.291,38	927,53
4312831/00	COMUNE DI MONTICHIARI	52.678,60	680,19
4366958/00	COMUNE DI MONTONE	25.822,84	2.181,19
4347043/00	COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA	136.241,33	4.777,98
4366178/00	COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA	23.731,19	1.158,08
4306899/00	COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA	79.556,05	547,75
4302062/00	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	50.345,49	198,35
4309867/00	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI	36.151,98	4.026,81
4370668/01	COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI	25.822,84	4.750,83
4456697/00	COMUNE DI MONTORIO ROMANO	545.619,00	96.564,25
4465357/00	COMUNE DI MONTORO	100.000,00	1.244,76
4359242/00	COMUNE DI MONTORO	51.645,69	3.165,97
4247840/00	COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	146.673,76	30.106,88
4313296/00	COMUNE DI MONZA	333.114,70	22.773,54
4236503/00	COMUNE DI MONZUNO	51.645,69	10.381,69
4461673/00	COMUNE DI MORANO CALABRO	100.000,00	2.909,94
4357996/00	COMUNE DI MORANO CALABRO	51.645,69	7.518,70
4371234/00	COMUNE DI MORANO CALABRO	25.822,84	140,83
4234270/01	COMUNE DI MORAZZONE	7.919,85	7.919,85
4379979/00	COMUNE DI MORCONE	51.645,69	8.996,45
4248121/00	COMUNE DI MORCONE	103.291,38	117,89
4247798/00	COMUNE DI MORGANO	114.136,97	150,90
4308774/00	COMUNE DI MORICONE	77.468,53	3.018,01
4248853/00	COMUNE DI MORIGERATI	103.291,38	745,82
4248854/00	COMUNE DI MORIGERATI	129.114,22	10.485,23
4371237/00	COMUNE DI MORMANNO	30.987,41	1.474,31
4308037/00	COMUNE DI MOROLO	129.114,22	2.679,28
4303175/00	COMUNE DI MORRO D'ALBA	198.835,91	4.906,25
4302059/00	COMUNE DI MORRO D'ORO	74.750,29	7.332,56
4376096/00	COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO	51.645,69	948,03
4305771/00	COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO	51.645,69	142,82
4307370/00	COMUNE DI MORROVALLE	54.227,97	5.119,03
4310673/00	COMUNE DI MORTARA	33.053,24	390,01
4307456/00	COMUNE DI MORUZZO	51.645,69	3.554,24
4462543/00	COMUNE DI MOSCUFO	100.000,00	1.780,76
4432707/00	COMUNE DI MOTTA CAMASTRA	196.253,62	154.014,28
4317668/00	COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO	382.178,11	21.158,92
4470716/00	COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA	100.000,00	6.523,51
4357206/00	COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA	77.468,53	157,53
4424922/00	COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA	413.165,52	17.527,07
4411749/00	COMUNE DI MOTTOLA	485.469,49	5.475,66
4465169/00	COMUNE DI MOTTOLA	220.000,00	58.792,41
4465388/00	COMUNE DI MOZZAGROGNA	100.000,00	452,02
4302068/00	COMUNE DI MOZZAGROGNA	21.590,47	3.153,42
4457364/01	COMUNE DI MUCCIA	50.713,69	141,69
4363822/00	COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	103.291,38	7.615,85
4161473/01	COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	46.895,61	46.895,61
4485056/00	COMUNE DI MULAZZO	400.000,00	1.514,35
4372011/01	COMUNE DI MURO LECCESE	90.379,96	746,43
4378690/00	COMUNE DI MUSEI	36.565,15	2.527,93
4305009/00	COMUNE DI MUSSOMELI	774.685,35	32.302,75




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4432772/00	COMUNE DI NAPOLI	1.032.913,80	11.807,01
4480677/01	COMUNE DI NAPOLI	1.200.000,00	497.040,18
4480677/00	COMUNE DI NAPOLI	360.000,00	48.386,47
4401057/00	COMUNE DI NARBOLIA	77.468,53	4.638,32
4411403/00	COMUNE DI NARCAO	129.114,22	1.094,38
4242621/00	COMUNE DI NARDO'	274.238,61	3.707,07
4471239/00	COMUNE DI NARO	309.425,00	19.236,29
4404485/00	COMUNE DI NAVELLI	57.325,87	515,61
4302006/00	COMUNE DI NAVELLI	23.889,28	616,97
4413125/00	COMUNE DI NEMI	258.228,45	96,56
4310432/00	COMUNE DI NEMOLI	77.468,53	270,00
4414780/00	COMUNE DI NEPI	180.759,91	91.102,45
4362772/00	COMUNE DI NEPI	132.553,83	13.678,98
4381265/00	COMUNE DI NEPI	103.291,38	9.021,48
4465350/00	COMUNE DI NERETO	78.995,34	176,23
4466033/00	COMUNE DI NEROLA	70.000,00	580,00
4463355/00	COMUNE DI NERVIANO	465.000,00	69.457,60
4307281/00	COMUNE DI NETTUNO	516.456,90	64.289,93
4373094/00	COMUNE DI NEVIANO	59.758,34	223,88
4413973/00	COMUNE DI NICHELINO	77.961,54	584,58
4469241/00	COMUNE DI NICOLOSI	30.000,00	6.615,74
4410083/00	COMUNE DI NICOSIA	335.696,98	31.709,94
4483087/00	COMUNE DI NICOTERA	200.000,00	360,00
4417370/00	COMUNE DI NISCEMI	464.811,21	33.466,79
4371246/00	COMUNE DI NOCARA	25.822,84	111,57
4462334/00	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	150.000,00	7.525,14
4357791/00	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	103.291,38	16.856,77
4250397/00	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	77.468,53	4.674,14
4250396/00	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	258.228,45	10.404,50
4250398/00	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	449.317,50	35.497,76
4465536/00	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	200.000,00	42.374,40
4369944/00	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	51.645,69	10.027,52
4379517/00	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	103.291,38	22.299,12
4406844/00	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	132.760,41	31.011,62
4359497/00	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	51.645,69	15.392,98
4370616/00	COMUNE DI NOCERA TERINESE	51.645,69	6.236,67
4308319/00	COMUNE DI NOCERA UMBRA	61.974,83	13.568,58
4242714/00	COMUNE DI NOCI	129.114,22	23.060,83
4242749/00	COMUNE DI NOCI	258.228,45	71.275,36
4412377/00	COMUNE DI NOICATTARO	232.405,61	3.779,68
4258250/00	COMUNE DI NOLA	593.925,43	312.713,36
4258249/00	COMUNE DI NOLA	1.032.913,80	882,63
4258247/00	COMUNE DI NOLA	315.038,71	18.760,04
4407765/01	COMUNE DI NOLA	58.155,35	99,79
4374023/00	COMUNE DI NOLA	113.339,09	28,09
4409827/01	COMUNE DI NORCIA	250.000,00	171.237,29
4409827/00	COMUNE DI NORCIA	568.102,59	356.965,04
4377558/00	COMUNE DI NORCIA	206.582,76	55.351,53
4309107/00	COMUNE DI NORCIA	41.062,52	8.883,42
4456595/00	COMUNE DI NOTO	395.000,00	35.268,77
4242163/00	COMUNE DI NOTO	206.582,76	1.031,77
4297230/00	COMUNE DI NOTO	77.468,53	15.505,16
4159437/00	COMUNE DI NOTO	774.685,35	699.758,36
4465320/00	COMUNE DI NOVA SIRI	98.323,98	57,72
4238447/00	COMUNE DI NOVA SIRI	113.620,52	89,77
4387319/00	COMUNE DI NOVA SIRI	103.291,38	969,76
4248913/00	COMUNE DI NOVE	232.405,60	5.885,70
4074815/00	COMUNE DI NOVE	774.685,35	488,12
4251811/00	COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	123.433,20	14.865,59



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4464756/00	COMUNE DI NOVI VELIA	150.000,00	81,88
4468161/00	COMUNE DI NUORO	77.760,00	6.390,79
4355665/01	COMUNE DI NUORO	180.759,91	4.815,85
4366301/00	COMUNE DI NUORO	136.861,08	5.072,96
4366302/00	COMUNE DI NUORO	103.291,38	503,76
4366299/00	COMUNE DI NUORO	149.042,62	25.851,75
4355660/00	COMUNE DI NUORO	46.481,12	2.648,71
4310382/00	COMUNE DI NUORO	63.911,54	316,64
4366432/00	COMUNE DI NURAMINIS	69.411,81	7.818,53
4355551/00	COMUNE DI NURAMINIS	61.974,83	3.002,33
4462757/00	COMUNE DI NUSCO	200.000,00	28.765,44
4365845/00	COMUNE DI OFENA	21.638,92	1.534,17
4370793/00	COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO	51.645,69	998,58
4095775/00	COMUNE DI OLBIA	1.058.736,64	7.541,98
4313048/01	COMUNE DI OLCENENGO	2.164,24	701,46
4406521/00	COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO	51.645,69	266,09
4310297/00	COMUNE DI OLIANA	206.582,76	22.539,20
4370614/00	COMUNE DI OLIVADI	51.645,69	3.246,38
4463067/00	COMUNE DI OLIVETO CITRA	200.000,00	610,56
4401110/00	COMUNE DI OLLOLAI	103.291,38	7.023,36
4341351/00	COMUNE DI OLLOLAI	154.937,07	2.129,64
4310365/00	COMUNE DI OLZAI	278.886,73	315,36
4402677/00	COMUNE DI OMIGNANO	129.114,22	644,94
4365843/00	COMUNE DI OPI	21.370,99	88,90
4406192/00	COMUNE DI OPPIDO LUCANO	30.987,41	987,41
4465373/00	COMUNE DI OPPIDO LUCANO	21.347,38	814,88
4238108/01	COMUNE DI OPPIDO LUCANO	5.692,91	2.392,11
4239758/00	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA	216.911,90	8.429,99
4313950/00	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA	82.633,10	16.677,75
4371425/00	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA	25.822,84	826,75
4404914/00	COMUNE DI ORCO FEGLIINO	170.430,78	4.775,19
4309646/00	COMUNE DI ORDONA	77.468,53	9.443,77
4247927/00	COMUNE DI ORGIANO	18.075,99	2.390,26
4463549/00	COMUNE DI ORIA	240.000,00	9.171,88
4463550/00	COMUNE DI ORIA	240.000,00	25.960,17
4352966/00	COMUNE DI ORIA	129.114,22	700,21
4401502/00	COMUNE DI ORIOLO	129.114,22	2.956,78
4310125/00	COMUNE DI ORISTANO	59.392,54	5.646,91
4466849/00	COMUNE DI ORISTANO	17.676,00	10.808,24
4466110/00	COMUNE DI ORISTANO	106.515,00	13.643,29
4310124/00	COMUNE DI ORISTANO	72.303,97	9.703,31
4430896/00	COMUNE DI ORROLI	103.291,38	18.147,95
4356807/00	COMUNE DI ORROLI	39.328,19	360,47
4464364/00	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	307.000,00	12.734,29
4464457/00	COMUNE DI ORSOGNA	196.267,95	1.582,88
4474122/00	COMUNE DI ORSOMARSO	100.000,00	17.280,38
4365988/00	COMUNE DI ORTE	77.468,53	14.541,03
4412247/00	COMUNE DI ORTEZZANO	178.694,09	878,57
4461804/00	COMUNE DI ORTONA	100.000,00	167,33
4302102/00	COMUNE DI ORTONA	39.406,19	4.327,33
4362787/00	COMUNE DI ORTONA	76.747,56	1.721,91
4354559/00	COMUNE DI ORTONA	29.282,46	228,20
4365949/00	COMUNE DI ORTUCCHIO	146.312,24	10.141,45
4354588/01	COMUNE DI ORTUCCHIO	38.800,00	3.739,70
4354588/00	COMUNE DI ORTUCCHIO	311.741,18	154,76
4308981/00	COMUNE DI ORVIETO	118.785,09	3.654,53
4404829/00	COMUNE DI ORVINIO	51.645,69	231,30
4412671/01	COMUNE DI OSIGLIA	20.658,28	154,28
4359664/00	COMUNE DI OSIMO	178.694,09	1.484,02




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4248486/00	COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO	154.937,07	3.602,61
4464367/00	COMUNE DI OSTIGLIA	381.404,00	20.894,29
4357849/00	COMUNE DI OSTRA	98.353,02	1.641,14
4408082/00	COMUNE DI OSTRA VETERE	103.291,38	15.427,22
4408065/00	COMUNE DI OSTUNI	284.051,29	38.765,44
4317205/00	COMUNE DI OSTUNI	103.291,38	15.990,36
4308844/00	COMUNE DI OTTANA	82.633,10	799,34
4252138/00	COMUNE DI OTTAVIANO	103.291,38	23.879,01
4252142/00	COMUNE DI OTTAVIANO	206.582,76	46.783,37
4400995/00	COMUNE DI OZIERI	42.160,48	1.610,16
4356809/00	COMUNE DI OZIERI	72.069,49	145,01
4355630/00	COMUNE DI OZIERI	31.503,87	516,90
4364990/00	COMUNE DI PACECO	291.798,15	15.541,26
4279129/00	COMUNE DI PACECO	103.291,38	13.476,06
4369067/00	COMUNE DI PACENTRO	38.207,54	794,86
4098995/00	COMUNE DI PACHINO	1.303.138,69	59.406,63
4098867/01	COMUNE DI PADOVA	84.492,35	11.562,27
4155414/02	COMUNE DI PADOVA	30.997,23	7.865,52
4367531/00	COMUNE DI PADOVA	110.005,32	1.733,58
4098867/00	COMUNE DI PADOVA	741.838,69	23,94
4379154/01	COMUNE DI PADRU	4.062,60	4.062,60
4463667/00	COMUNE DI PAESANA	85.704,17	8.519,59
4103533/00	COMUNE DI PAGANI	1.781.776,30	47.279,85
4365849/00	COMUNE DI PAGLIETA	34.158,46	1.411,71
4302104/01	COMUNE DI PAGLIETA	59.233,37	0,01
4455912/00	COMUNE DI PAGNACCO	50.000,00	364,75
4357287/00	COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO	206.582,76	134,23
4360773/00	COMUNE DI PAGO VEIANO	103.291,38	293,98
4248617/00	COMUNE DI PAGO VEIANO	154.937,07	6.764,67
4248616/00	COMUNE DI PAGO VEIANO	103.291,38	917,94
4458194/00	COMUNE DI PALAGIANELLO	240.000,00	5.190,33
4361081/00	COMUNE DI PALAGIANELLO	157.429,96	817,68
4316935/00	COMUNE DI PALAGIANELLO	290.917,81	2.073,72
4361081/01	COMUNE DI PALAGIANELLO	33.365,74	451,69
4415718/00	COMUNE DI PALATA	30.651,72	521,03
4310327/00	COMUNE DI PALATA	51.645,69	1.930,15
4371451/01	COMUNE DI PALATA	36.151,98	1.491,79
4473381/00	COMUNE DI PALAZZO ADRIANO	273.763,00	38.122,82
4239147/00	COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO	154.937,07	70,54
4463447/00	COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO	32.281,40	334,22
4404915/00	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	206.582,76	1.190,66
4312852/00	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	50.612,78	2.501,78
4302107/00	COMUNE DI PALENA	51.286,77	56,82
4078149/00	COMUNE DI PALERMO	619.748,28	28.928,45
4306144/00	COMUNE DI PALERMO	2.582.284,50	699.602,04
4306140/00	COMUNE DI PALERMO	516.456,90	9.841,62
4306146/00	COMUNE DI PALERMO	1.859.244,84	75.846,57
4078014/00	COMUNE DI PALERMO	1.859.244,84	75.467,50
4306150/00	COMUNE DI PALERMO	2.711.398,72	83.610,21
4078025/00	COMUNE DI PALERMO	1.394.433,63	100.072,65
4378493/00	COMUNE DI PALERMO	798.766,28	24.179,21
4415007/00	COMUNE DI PALERMO	885.642,58	50.444,71
4078008/02	COMUNE DI PALERMO	70.122,54	15.407,96
4078021/01	COMUNE DI PALERMO	521.105,01	3.568,25
4078017/00	COMUNE DI PALERMO	1.549.370,70	68.175,15
4287373/00	COMUNE DI PALERMO	413.165,52	94.096,17
4078060/01	COMUNE DI PALERMO	90.631,32	28.432,63
4078021/00	COMUNE DI PALERMO	1.028.265,69	352.872,50
4078023/00	COMUNE DI PALERMO	1.549.370,70	26.429,74



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4077995/00	COMUNE DI PALERMO	1.394.433,63	433.910,14
4078020/00	COMUNE DI PALERMO	1.549.370,70	725,28
4078008/00	COMUNE DI PALERMO	1.028.038,35	17.619,04
4415005/00	COMUNE DI PALERMO	631.772,94	82.044,61
4364128/00	COMUNE DI PALERMO	1.187.850,87	12.005,40
4129828/01	COMUNE DI PALERMO	76.952,08	977,03
4415006/00	COMUNE DI PALERMO	527.664,01	31.026,64
4342310/00	COMUNE DI PALERMO	769.520,78	18.793,32
4078004/02	COMUNE DI PALERMO	80.373,59	29.562,54
4473081/00	COMUNE DI PALIZZI	200.000,00	37.499,67
4472704/00	COMUNE DI PALLAGORIO	150.000,00	9.386,42
4472705/00	COMUNE DI PALLAGORIO	100.000,00	5.343,18
4437853/00	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	103.291,38	97.002,50
4379273/00	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	103.291,38	78.526,83
4248173/00	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	77.468,53	820,47
4248152/00	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	77.468,53	7.140,51
4247966/00	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	51.645,69	390,59
4248153/00	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	77.468,53	332,84
4401348/00	COMUNE DI PALMI	103.291,38	4.774,41
4469601/00	COMUNE DI PALMI	200.000,00	540,00
4469600/00	COMUNE DI PALMI	100.000,00	17.590,69
4364982/00	COMUNE DI PALMI	154.937,07	12.182,64
4459957/00	COMUNE DI PALO DEL COLLE	200.000,00	7.273,16
4409350/00	COMUNE DI PALO DEL COLLE	206.582,76	40.438,25
4354547/00	COMUNE DI PALOMBARO	179.882,09	453,55
4365812/00	COMUNE DI PALOMBARO	96.882,15	2.592,46
4461355/00	COMUNE DI PALOMONTE	83.306,65	5.412,83
4460520/00	COMUNE DI PALUDI	100.000,00	11.120,81
4466568/01	COMUNE DI PANETTIERI	100.000,00	102,17
4371433/00	COMUNE DI PANETTIERI	67.139,40	61,12
4369143/00	COMUNE DI PANTELLERIA	483.403,66	18.009,48
4474380/00	COMUNE DI PAOLA	100.000,00	8.917,67
4474378/00	COMUNE DI PAOLA	50.000,00	4.501,12
4474376/00	COMUNE DI PAOLA	50.000,00	4.398,42
4474379/00	COMUNE DI PAOLA	100.000,00	12.538,67
4364838/00	COMUNE DI PAOLA	72.303,97	17.385,01
4371434/00	COMUNE DI PAOLA	180.759,91	3.784,34
4459432/00	COMUNE DI PAOLISI	100.000,00	803,50
4363466/01	COMUNE DI PARETE	27.327,22	6.876,41
4370650/00	COMUNE DI PARGHELIA	51.645,69	950,39
4364612/00	COMUNE DI PARGHELIA	51.645,69	111,59
4455081/00	COMUNE DI PARTINICO	280.529,00	49.593,93
4456418/00	COMUNE DI PASTORANO	100.000,00	16.949,47
4401768/01	COMUNE DI PASTORANO	29.110,00	8.379,64
4401768/00	COMUNE DI PASTORANO	58.687,67	3.413,43
4369832/00	COMUNE DI PASTORANO	41.879,40	1.539,96
4462243/00	COMUNE DI PATERNO	17.963,04	476,17
4462069/00	COMUNE DI PATERNO'	126.501,00	33.126,99
4366662/00	COMUNE DI PATTI	182.655,31	6.798,29
4369814/00	COMUNE DI PATU'	153.387,70	1.762,73
4466046/00	COMUNE DI PAULLO	26.839,00	13.518,17
4238419/00	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	15.493,71	104,46
4238480/00	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	61.974,83	375,42
4356972/00	COMUNE DI PEDACE	72.303,97	153,40
4462999/00	COMUNE DI PEDARA	79.534,00	8.848,47
4249285/00	COMUNE DI PEDEMONTE	16.010,16	892,54
4315471/00	COMUNE DI PEDIVIGLIANO	105.357,21	2.079,88
4354819/02	COMUNE DI PELLA	28.939,09	1.048,89
4302736/00	COMUNE DI PENNA IN TEVERINA	12.911,42	117,66




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4462261/00	COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA	19.000,00	1.254,21
4302049/00	COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA	35.383,29	859,52
4364218/00	COMUNE DI PENNABILLI	42.349,47	551,46
4465319/00	COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE	30.000,00	109,99
4413337/00	COMUNE DI PERANO	56.810,26	168,63
4302111/00	COMUNE DI PERANO	55.785,16	89,96
4309654/00	COMUNE DI PERDASDEFOGU	268.557,59	3.105,21
4309653/00	COMUNE DI PERDASDEFOGU	92.962,24	4.908,82
4362295/00	COMUNE DI PERDIFUMO	50.096,32	5.361,90
4365842/00	COMUNE DI PERETO	25.631,76	1.412,48
4473856/00	COMUNE DI PERGINE VALDARNO	24.500,00	671,24
4364244/00	COMUNE DI PERGINE VALDARNO	21.174,73	2.259,52
4464107/00	COMUNE DI PERGOLA	68.000,00	467,72
4468199/00	COMUNE DI PERUGIA	400.000,00	970,09
4308605/00	COMUNE DI PERUGIA	644.538,21	5.499,13
4308115/00	COMUNE DI PESARO	366.064,65	226,08
4237581/01	COMUNE DI PESARO	88.259,64	536,59
4350862/01	COMUNE DI PESARO	258.228,45	3.534,52
4464399/00	COMUNE DI PESCARA	400.000,00	7.766,20
4240618/00	COMUNE DI PESCARA	510.117,39	28.330,12
4365958/00	COMUNE DI PESCARA	46.680,74	1.596,50
4301994/00	COMUNE DI PESCIASSEROLI	45.440,55	19.463,34
4462281/00	COMUNE DI PESCHE	91.869,95	7.895,67
4407795/00	COMUNE DI PESCHE	15.470,98	1.538,77
4308847/00	COMUNE DI PESCHE	51.645,69	1.681,37
4376790/01	COMUNE DI PESCHE	25.822,84	4.574,12
4474686/00	COMUNE DI PESCIA	100.000,00	16.070,00
4364497/00	COMUNE DI PESCIA	129.056,31	1.200,00
4306959/00	COMUNE DI PESCIA	113.676,65	1.400,00
4465818/00	COMUNE DI PESCO SANNITA	100.000,00	5.894,58
4411774/00	COMUNE DI PESCO SANNITA	232.405,60	6.949,44
4365413/00	COMUNE DI PESCOLANCIANO	25.822,84	842,99
4411899/00	COMUNE DI PESGOPAGANO	173.013,06	2.928,46
4466032/00	COMUNE DI PESCOROCCHIANO	105.268,68	9.761,15
4307025/00	COMUNE DI PETACCIATO	46.481,12	395,80
4354878/00	COMUNE DI PETILIA POLICASTRO	46.481,12	5.897,78
4248448/00	COMUNE DI PETINA	103.291,38	1.327,28
4248451/00	COMUNE DI PETINA	77.468,53	1.165,03
4365547/00	COMUNE DI PETRALIA SOPRANA	59.392,54	5.849,23
4427240/00	COMUNE DI PETRALIA SOTTANA	77.468,53	246,78
4304919/00	COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA	43.898,84	410,49
4408876/00	COMUNE DI PETRIANO	37.339,83	1.716,66
4364103/00	COMUNE DI PETRIOLO	15.493,71	143,90
4463738/00	COMUNE DI PETRITOLI	134.095,48	1.411,30
4304567/00	COMUNE DI PETRITOLI	51.645,69	2.546,05
4401387/00	COMUNE DI PETRIZZI	103.291,38	3.732,13
4458476/00	COMUNE DI PETRONA'	100.000,00	7.216,91
4370699/00	COMUNE DI PETRONA'	47.328,40	3.138,01
4242574/00	COMUNE DI PETTINEO	258.228,45	16.975,96
4244559/00	COMUNE DI PETTINEO	154.937,07	9.620,83
4462863/00	COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE	100.000,00	1.443,57
4367699/00	COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE	36.151,98	467,30
4365869/00	COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO	25.766,03	1.986,12
4237132/00	COMUNE DI PEVERAGNO	41.316,55	58,66
4249147/00	COMUNE DI PIAGGINE	77.468,53	1.138,53
4458454/00	COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI	260.000,00	17.405,10
4361671/00	COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI	516.456,90	4.469,26
4414579/00	COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA	77.468,49	16.468,82
4376799/00	COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA	50.607,61	20.372,67




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4235839/01	COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	11.004,22	3.659,87
4456654/01	COMUNE DI PIANDIMELETO	80.000,00	429,79
4371436/00	COMUNE DI PIANE CRATI	103.291,38	11.448,47
4356412/00	COMUNE DI PIANE CRATI	103.291,38	941,28
4309091/00	COMUNE DI PIANE CRATI	61.974,83	7.019,14
4247595/00	COMUNE DI PIANEZZE	31.503,87	2.316,06
4331961/00	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	182.309,29	13.689,32
4406555/00	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	258.228,45	257.582,87
4264236/00	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	516.456,90	13.318,41
4250983/00	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	516.456,90	8.783,50
4356635/00	COMUNE DI PIANOPOLI	61.974,83	1.258,62
4312759/00	COMUNE DI PIANOPOLI	51.645,69	1.723,67
4478908/00	COMUNE DI PIANORO	55.000,00	1.470,52
4310666/00	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	568.102,59	11.484,74
4413553/00	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	64.557,11	8.670,29
4317807/00	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	51.645,69	17.614,22
4317858/00	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	72.303,97	25.603,24
4238755/00	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	37.701,35	4.095,35
4414213/00	COMUNE DI PICO	149.772,50	533,28
4364708/00	COMUNE DI PICO	32.536,78	3.193,44
4461183/00	COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO	134.279,00	14.365,02
4403854/00	COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE	67.139,40	454,52
4372170/00	COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE	51.645,69	1.616,85
4248939/00	COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE	258.228,45	21.486,96
4249565/00	COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE	36.151,98	4.667,04
4376571/00	COMUNE DI PIETRACATELLA	20.658,28	901,58
4411141/00	COMUNE DI PIETRACATELLA	24.521,37	879,36
4367201/00	COMUNE DI PIETRACATELLA	41.316,55	1.641,55
4307818/00	COMUNE DI PIETRACATELLA	43.898,84	9.276,82
4310513/00	COMUNE DI PIETRACUPA	36.151,98	222,62
4488220/00	COMUNE DI PIETRAGALLA	39.831,09	1.415,65
4409731/00	COMUNE DI PIETRAMELARA	129.114,22	1.315,19
4248948/00	COMUNE DI PIETRAMELARA	103.291,38	2.952,23
4248942/00	COMUNE DI PIETRAMELARA	28.405,13	729,70
4248946/00	COMUNE DI PIETRAMELARA	33.569,70	342,54
4465479/00	COMUNE DI PIETRANICO	78.995,34	1.188,69
4458458/00	COMUNE DI PIETRAPAOLA	75.000,00	4.445,55
4318414/00	COMUNE DI PIETRAPERZOSA	77.468,53	120,07
4413360/00	COMUNE DI PIETRAPERZIA	79.017,91	1.849,15
4368937/00	COMUNE DI PIETRAPERZIA	258.228,45	2.020,23
4406059/00	COMUNE DI PIETRAROJA	77.468,53	2.483,86
4248052/00	COMUNE DI PIETRAROJA	206.582,76	10.490,97
4236031/00	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	113.620,52	1.478,56
4455230/00	COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	269.997,80	2.205,95
4304531/00	COMUNE DI PIEVE TORINA	49.063,41	80,42
4463090/00	COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA	120.000,00	8.949,17
4239735/00	COMUNE DI PIEVEPELAGO	77.468,53	421,77
4382870/00	COMUNE DI PIGLIO	258.228,45	10.104,72
4414532/00	COMUNE DI PIGLIO	51.645,70	6.678,43
4301846/00	COMUNE DI PIGNA	198.835,91	759,18
4247955/00	COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE	154.937,07	9.447,38
4247954/00	COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE	206.582,76	654,96
4306295/00	COMUNE DI PIGNONE	268.557,59	11.644,82
4409280/00	COMUNE DI PIMONTE	154.937,07	104,35
4458610/00	COMUNE DI PIOLTELLO	115.570,00	244,08
4377121/01	COMUNE DI PIOMBINO	61.974,83	41.404,92
4357938/01	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	237.053,72	0,01
4389267/00	COMUNE DI PISTICCI	258.228,45	2.330,82
4412911/00	COMUNE DI PISTICCI	258.228,45	8.679,72




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4469337/00	COMUNE DI PIZZO	200.000,00	6.144,49
4339475/00	COMUNE DI PIZZO	54.227,97	7.544,98
4473111/00	COMUNE DI PIZZONI	75.000,00	270,21
4370648/00	COMUNE DI PIZZONI	103.291,38	11,01
4355389/00	COMUNE DI PIZZONI	51.645,69	872,53
4472332/00	COMUNE DI PLACANICA	100.000,00	9.962,70
4371301/00	COMUNE DI PLACANICA	25.822,84	144,82
4401639/00	COMUNE DI PLATACI	77.468,53	426,12
4472183/00	COMUNE DI PLATANIA	100.000,00	94,15
4401438/00	COMUNE DI PLATANIA	139.937,07	357,17
4401438/01	COMUNE DI PLATANIA	15.000,00	5.434,50
4371303/00	COMUNE DI PLATI'	61.974,83	21.452,33
4467021/00	COMUNE DI POFI	223.250,00	32.790,78
4320648/00	COMUNE DI POGGIARDO	184.375,11	1.346,01
4459339/00	COMUNE DI POGGIBONSI	30.000,00	4.124,40
4405075/00	COMUNE DI POGGIBONSI	36.389,52	565,56
4413993/00	COMUNE DI POGGIO CATINO	103.291,38	13.906,47
4402605/00	COMUNE DI POGGIO IMPERIALE	129.114,22	24.153,46
4309080/00	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	154.937,07	2.417,69
4302003/00	COMUNE DI POGGIO PICENZE	37.682,09	28.796,86
4239603/00	COMUNE DI POGGIO TORRIANA	361.519,83	1.704,25
4365841/00	COMUNE DI POGGIOFIORITO	23.636,93	1.473,50
4249008/00	COMUNE DI POGGIOMARINO	103.291,38	18.814,62
4248972/00	COMUNE DI POGGIOMARINO	103.291,38	18.671,91
4466937/00	COMUNE DI POGGIOREALE	245.000,00	1.914,68
4374911/00	COMUNE DI POGGIORSINI	154.937,07	1.559,09
4382437/00	COMUNE DI POLI	30.987,41	1.543,18
4370588/00	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	154.937,07	8.386,32
4309599/00	COMUNE DI POLISTENA	129.114,22	7.635,63
4465036/00	COMUNE DI POLISTENA	200.000,00	6.225,57
4401373/00	COMUNE DI POLISTENA	154.937,07	19.168,77
4371365/00	COMUNE DI POLISTENA	41.316,55	6.906,19
4459835/00	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA	267.500,00	198,47
4368700/00	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA	464.811,21	1.956,96
4456226/00	COMUNE DI PULLA	100.000,00	15.684,25
4325909/00	COMUNE DI PULLA	80.567,28	6.060,43
4247900/00	COMUNE DI PULLA	22.207,65	10.297,08
4247901/00	COMUNE DI PULLA	19.108,91	6.172,77
4247903/00	COMUNE DI PULLA	77.468,53	628,84
4247913/00	COMUNE DI PULLA	77.468,53	1.465,93
4384653/00	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	77.468,53	514,94
4406258/00	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	103.291,38	363,45
4248594/01	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	7.078,62	153,45
4363276/00	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	258.228,45	3.648,06
4158117/00	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	1.078.450,22	0,16
4248595/00	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	77.468,53	9.287,74
4248592/00	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	61.974,83	7.908,08
4248590/00	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	103.291,38	5.558,51
4248591/00	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	25.822,84	4.012,72
4248593/00	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	67.139,40	2.427,85
4415808/00	COMUNE DI POLLENZA	206.582,76	3.892,90
4381867/00	COMUNE DI POLLINA	302.161,74	79.511,26
4462529/00	COMUNE DI POMARICO	53.108,25	15.639,90
4379884/00	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	51.630,20	8.563,74
4459281/01	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	100.000,00	16.098,96
4459797/00	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	150.000,00	36.240,47
4300117/00	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	184.891,57	31.708,59
4261691/00	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	723.039,66	3.810,37
4265241/00	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	257.711,99	33.160,47



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4275303/00	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	51.645,69	14.683,92
4248455/00	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	51.645,69	6.624,47
4248493/00	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	30.987,41	4.064,14
4300117/01	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	21.174,73	21.174,73
4458424/00	COMUNE DI PONT CANAVESE	111.207,17	9.279,07
4435645/00	COMUNE DI PONTE	103.291,38	11.584,09
4248016/00	COMUNE DI PONTE	51.645,69	2.190,19
4248015/00	COMUNE DI PONTE	112.587,60	3.688,89
4161111/00	COMUNE DI PONTE	764.356,21	2.659,59
4248013/00	COMUNE DI PONTE	42.349,47	38.637,12
4239587/00	COMUNE DI PONTE DI PIAVE	40.800,10	1.178,14
4465135/00	COMUNE DI PONTEBBA	25.000,00	89,78
4304518/01	COMUNE DI PONTEDASSIO	10.901,11	1.132,93
4304518/00	COMUNE DI PONTEDASSIO	214.331,20	9.303,57
4248986/00	COMUNE DI PONTELANDOLFO	103.291,38	586,59
4246163/00	COMUNE DI PONTELONGO	11.362,05	2.444,46
4475881/00	COMUNE DI PONTI	91.000,00	29.309,73
4460537/00	COMUNE DI PONTINIA	223.000,00	36.232,30
4363866/00	COMUNE DI PONTINVREA	299.261,72	570,43
4473808/00	COMUNE DI PONZA	39.998,04	8.818,44
4398201/00	COMUNE DI PONZANO DI FERMO	59.805,71	316,14
4306986/00	COMUNE DI PONZANO ROMANO	66.906,99	365,11
4305389/00	COMUNE DI PORANO	18.075,99	2.475,02
4459414/00	COMUNE DI PORTICI	150.000,00	30.091,08
4459380/00	COMUNE DI PORTICI	50.000,00	939,95
4384857/00	COMUNE DI PORTICI	129.114,22	33.169,83
4101599/00	COMUNE DI PORTICI	464.811,21	25.798,19
4378232/00	COMUNE DI PORTICI	154.937,07	13.353,19
4265325/00	COMUNE DI PORTICI	134.278,79	89.900,09
4101600/00	COMUNE DI PORTICI	885.413,71	19.063,25
4474147/00	COMUNE DI PORTICO DI CASERTA	100.000,00	904,86
4247952/00	COMUNE DI PORTICO DI CASERTA	103.291,38	120,79
4247951/00	COMUNE DI PORTICO DI CASERTA	103.291,38	1.798,69
4287075/00	COMUNE DI PORTICO DI CASERTA	51.645,69	1.348,05
4098095/00	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	1.626.839,23	67.092,39
4302283/00	COMUNE DI PORTO RECANATI	31.813,74	295,14
4466297/00	COMUNE DI PORTO TORRES	210.855,60	15.775,00
4413952/00	COMUNE DI PORTOCANNONE	30.651,72	3.461,44
4368476/00	COMUNE DI PORTOCANNONE	20.658,28	7.590,17
4234638/01	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	127.719,44	2.597,52
4326392/00	COMUNE DI PORTULA	23.240,56	777,19
4249538/00	COMUNE DI POSITANO	77.468,53	947,10
4248215/00	COMUNE DI POSTIGLIONE	67.139,40	1.798,91
4248218/00	COMUNE DI POSTIGLIONE	118.785,09	4.315,13
4416040/00	COMUNE DI POTENZA	247.899,31	3.231,52
4463143/00	COMUNE DI POTENZA	266.321,58	4.898,20
4308025/00	COMUNE DI POTENZA PICENA	27.372,22	3.274,14
4363667/00	COMUNE DI POTENZA PICENA	61.809,56	2.427,97
4410431/00	COMUNE DI POZZALLO	206.582,00	2.102,54
4159629/00	COMUNE DI POZZALLO	1.343.691,88	91.830,71
4412110/00	COMUNE DI POZZILLI	28.124,18	4.825,57
4372099/00	COMUNE DI POZZILLI	51.645,69	13.649,17
4401169/00	COMUNE DI POZZOMAGGIORE	123.949,66	13.004,22
4306160/00	COMUNE DI POZZOMAGGIORE	87.797,67	1.671,12
4255740/00	COMUNE DI POZZUOLI	41.316,55	4.790,46
4255737/00	COMUNE DI POZZUOLI	51.645,69	8.415,86
4255741/00	COMUNE DI POZZUOLI	51.645,69	5.728,51
4376829/00	COMUNE DI POZZUOLI	154.937,07	40.310,21
4358431/00	COMUNE DI POZZUOLI	258.228,45	65.444,98




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4161285/00	COMUNE DI POZZUOLI	1.162.028,02	17.238,93
4099240/00	COMUNE DI POZZUOLI	2.685.575,88	5.186,36
4394280/00	COMUNE DI PRAIANO	51.645,69	3.224,71
4462198/01	COMUNE DI PRAMAGGIORE	119.954,30	1.020,04
4302007/00	COMUNE DI PRATA D ANSIDONIA	23.314,58	1.067,94
4369845/00	COMUNE DI PRATA SANNITA	30.470,96	9.137,67
4249939/00	COMUNE DI PRATA SANNITA	51.645,69	87,97
4407294/00	COMUNE DI PRATELLA	129.114,22	123,55
4236189/00	COMUNE DI PRATO	510.633,60	157.043,33
4360438/00	COMUNE DI PRATO	756.202,27	11.074,50
4309027/00	COMUNE DI PRECI	20.658,28	1.770,78
4463453/00	COMUNE DI PREDAPPIO	94.837,50	1.732,91
4239211/00	COMUNE DI PREDAPPIO	25.822,84	1.354,70
4239294/00	COMUNE DI PREDAPPIO	25.822,84	2.503,57
4408422/01	COMUNE DI PREGNANA MILANESE	170.601,21	22.451,79
4462682/00	COMUNE DI PREMENO	55.661,09	684,01
4460172/01	COMUNE DI PRESICCE	159.000,00	2.725,29
4352664/00	COMUNE DI PRESICCE	73.853,34	803,95
4365834/00	COMUNE DI PRETORO	23.370,53	1.371,79
4369946/00	COMUNE DI PRIGNANO CILENTO	51.645,69	1.736,68
4248446/00	COMUNE DI PRIGNANO CILENTO	154.937,07	19.385,91
4381834/00	COMUNE DI PRIOLO GARGALLO	113.620,52	29.509,26
4374653/00	COMUNE DI PRIOLO GARGALLO	196.253,62	3.733,31
4458403/00	COMUNE DI PRIVERNO	102.000,00	982,74
4413972/00	COMUNE DI PRIVERNO	184.066,05	67.136,95
4249842/00	COMUNE DI PROCIDA	292.831,06	359,41
4411420/00	COMUNE DI PROCIDA	77.468,53	109,59
4371746/00	COMUNE DI PROCIDA	96.060,98	524,86
4248737/00	COMUNE DI PROCIDA	82.633,10	229,85
4310437/00	COMUNE DI PULA	38.734,27	2.333,14
4383335/01	COMUNE DI PUTIGNANO	35.274,00	1.233,45
4311286/00	COMUNE DI PUTIGNANO	428.659,23	26.410,03
4466465/00	COMUNE DI QUALIANO	250.000,00	8.702,65
4414570/00	COMUNE DI QUALIANO	103.291,38	448,04
4348951/00	COMUNE DI QUALIANO	671.393,97	175,86
4365138/00	COMUNE DI QUALIANO	232.405,60	2.007,63
4380129/00	COMUNE DI QUALIANO	103.291,38	24.002,40
4341512/00	COMUNE DI QUALIANO	671.393,97	52.882,23
4341511/00	COMUNE DI QUALIANO	103.291,38	18.089,24
4248518/00	COMUNE DI QUALIANO	350.085,80	7.214,36
4161371/00	COMUNE DI QUALIANO	859.797,45	150.209,63
4190857/00	COMUNE DI QUALIANO	516.456,90	9.438,43
4248523/00	COMUNE DI QUALIANO	21.691,19	6.001,84
4248522/01	COMUNE DI QUALIANO	62.233,06	7.994,55
4248525/00	COMUNE DI QUALIANO	154.937,07	16.783,70
4248512/00	COMUNE DI QUALIANO	77.468,53	5.660,25
4248514/00	COMUNE DI QUALIANO	7.746,85	7.746,85
4454541/00	COMUNE DI QUARRATA	80.000,00	37.086,40
4099727/01	COMUNE DI QUARTO	323.147,87	106.341,18
4382113/00	COMUNE DI QUARTO	103.291,38	37.154,64
4402014/00	COMUNE DI QUARTO	129.114,22	46.997,97
4248424/00	COMUNE DI QUARTO	309.874,14	63.003,15
4402013/00	COMUNE DI QUARTO	129.114,22	39.093,93
4305774/01	COMUNE DI QUARTO	251.084,56	64.530,92
4330861/00	COMUNE DI QUARTO	361.519,83	63.170,51
4330860/00	COMUNE DI QUARTO	258.228,45	31.101,73
4305774/00	COMUNE DI QUARTO	781.829,24	1.931,72
4237940/00	COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	136.344,62	591,84
4378665/00	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	180.759,91	13.585,63



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4412595/00	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	103.286,51	2.326,30
4378769/00	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	72.988,30	3.773,00
4378767/00	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	180.759,91	5.211,51
4310195/00	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	160.917,64	11.760,78
4310196/00	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	163.520,58	22.546,01
4310198/00	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	157.942,85	26.404,31
4341362/00	COMUNE DI QUARTUCCIU	103.142,25	5.049,96
4355645/00	COMUNE DI QUARTUCCIU	154.937,07	3.273,27
4457027/00	COMUNE DI QUINDICI	200.000,00	20.365,78
4364997/00	COMUNE DI QUINDICI	206.582,76	36.214,36
4459834/00	COMUNE DI RACALMUTO	182.671,00	33.104,01
4307610/00	COMUNE DI RADDUSA	335.696,98	2.084,52
4099207/01	COMUNE DI RADICOFANI	8.400,00	3.349,12
4467222/00	COMUNE DI RAFFADALI	323.792,00	26.953,30
4314016/00	COMUNE DI RAFFADALI	774.685,35	1.439,55
4318379/00	COMUNE DI RAFFADALI	375.980,62	60.843,32
4314017/00	COMUNE DI RAFFADALI	629.569,22	108.371,61
4414476/00	COMUNE DI RAGUSA	826.331,00	114.971,86
4414294/00	COMUNE DI RAGUSA	154.937,07	40.717,78
4413159/00	COMUNE DI RANDAZZO	103.291,36	4.625,56
4242879/00	COMUNE DI RAVANUSA	206.582,76	24.089,76
4249000/00	COMUNE DI RAVELLO	154.937,07	1.181,27
4248504/00	COMUNE DI RAVISCANINA	77.468,53	5.180,88
4317837/00	COMUNE DI REALMONTE	427.368,08	3.371,94
4317839/00	COMUNE DI REALMONTE	206.582,76	5.305,69
4354290/00	COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA	309.874,14	6.825,37
4457549/00	COMUNE DI REITANO	103.000,00	11.159,57
4468657/00	COMUNE DI RENDE	250.000,00	7.720,49
4401637/00	COMUNE DI RENDE	103.291,38	12.787,59
4370992/00	COMUNE DI RENDE	180.759,91	545,27
4468737/00	COMUNE DI RENDE	100.000,00	100.000,00
4364252/00	COMUNE DI REZZATO	281.985,47	10.914,75
4302135/00	COMUNE DI REZZO	34.396,03	6.497,95
4460176/00	COMUNE DI RHO	465.000,00	2.140,45
4475488/00	COMUNE DI RIACE	100.000,00	1.424,84
4363586/00	COMUNE DI RIALTO	60.425,46	2.665,86
4410130/00	COMUNE DI RIARDO	51.645,68	116,67
4460536/00	COMUNE DI RICADI	70.000,00	8.616,63
4460535/00	COMUNE DI RICADI	30.000,00	4.502,40
4401555/00	COMUNE DI RICADI	51.645,69	409,54
4352928/00	COMUNE DI RICADI	47.515,38	248,73
4305213/01	COMUNE DI RICADI	11.596,29	1.434,79
4305213/00	COMUNE DI RICADI	60.707,68	913,38
4413182/00	COMUNE DI RICCIA	45.977,58	537,34
4367695/01	COMUNE DI RICCIA	7.797,42	304,92
4367695/00	COMUNE DI RICCIA	69.671,12	580,08
4367857/00	COMUNE DI RICCIA	25.822,84	2.045,81
4303874/00	COMUNE DI RICCIA	51.645,69	394,88
4240376/00	COMUNE DI RICCIONE	36.151,98	7.525,39
4396716/01	COMUNE DI RICIGLIANO	11.905,62	158,90
4273662/01	COMUNE DI RIESI	211.230,60	6.416,77
4464816/00	COMUNE DI RIETI	129.500,00	16.315,46
4467045/00	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	160.000,00	1.092,16
4467045/01	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	180.040,00	1.228,94
4314693/00	COMUNE DI RIGNANO GARGANICO	30.987,41	7.660,49
4413826/00	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	59.392,54	298,46
4307198/00	COMUNE DI RIO MARINA	36.151,98	9.260,22
4307197/00	COMUNE DI RIO MARINA	15.622,21	1.316,25
4466274/00	COMUNE DI RIONERO IN VULTURE	81.311,45	2.495,34



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4466273/00	COMUNE DI RIONERO IN VULTURE	19.958,44	961,03
4302113/00	COMUNE DI RIPA TEATINA	64.668,70	103,30
4302113/01	COMUNE DI RIPA TEATINA	4.047,23	4.047,23
4415486/00	COMUNE DI RIPABOTTONI	18.391,03	1.072,04
4374203/00	COMUNE DI RIPABOTTONI	30.987,41	711,21
4306688/00	COMUNE DI RIPABOTTONI	36.151,98	4.967,49
4363672/00	COMUNE DI RIPE SAN GINESIO	46.997,58	642,70
4242047/00	COMUNE DI RIPOSTO	299.545,00	5.253,75
4318708/00	COMUNE DI RIPOSTO	170.327,49	3.209,37
4372757/00	COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI	86.620,15	193,88
4482504/00	COMUNE DI RIVELLO	14.518,02	1.289,29
4482503/00	COMUNE DI RIVELLO	3.705,35	373,10
4353075/00	COMUNE DI RIVELLO	116.202,80	329,24
4471240/00	COMUNE DI RIZZICONI	200.000,00	20.770,29
4307960/00	COMUNE DI ROBASSOMERO	34.932,76	2.752,14
4302014/00	COMUNE DI ROCCA DI MEZZO	46.317,15	5.327,64
4379474/00	COMUNE DI ROCCA DI NETO	180.759,91	20.741,04
4355336/00	COMUNE DI ROCCA DI NETO	64.557,11	291,81
4160414/00	COMUNE DI ROCCA DI NETO	929.622,42	8.189,75
4305142/00	COMUNE DI ROCCA DI NETO	51.645,69	2.455,03
4472200/00	COMUNE DI ROCCA IMPERIALE	100.000,00	70,31
4341077/00	COMUNE DI ROCCA IMPERIALE	54.227,97	1.881,63
4459619/00	COMUNE DI ROCCA PRIORA	617.500,00	565.612,76
4238955/00	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	103.291,38	5.074,29
4376447/00	COMUNE DI ROCCA SAN FELICE	51.645,69	1.770,71
4465576/00	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	100.000,00	1.147,77
4302114/00	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	65.842,43	1.205,43
4302047/00	COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA	27.337,48	567,71
4365355/00	COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO	77.468,53	2.020,42
4356151/00	COMUNE DI ROCCA SINIBALDA	154.937,07	7.732,91
4462323/01	COMUNE DI ROCCABERNARDA	100.000,00	873,34
4354294/00	COMUNE DI ROCCABERNARDA	67.139,40	4.283,85
4370689/00	COMUNE DI ROCCABERNARDA	72.303,97	283,68
4305147/00	COMUNE DI ROCCABERNARDA	49.063,41	1.332,25
4337976/00	COMUNE DI ROCCACASALE	44.312,10	332,49
4457412/00	COMUNE DI ROCCADASPIDE	100.000,00	1.492,95
4365803/00	COMUNE DI ROCCADASPIDE	77.468,53	318,10
4374924/00	COMUNE DI ROCCAFIORITA	206.582,76	1.156,66
4403759/00	COMUNE DI ROCCAFORZATA	175.595,35	3.408,55
4457797/00	COMUNE DI ROCCALUMERA	230.000,00	4.555,53
4371383/00	COMUNE DI ROCCAMANDOLFI	61.974,83	7.977,59
4415246/00	COMUNE DI ROCCAMANDOLFI	15.470,98	939,31
4466156/00	COMUNE DI ROCCAMENA	280.000,00	46.469,37
4457818/00	COMUNE DI ROCCAMONFINA	50.000,00	405,71
4302115/01	COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO	4.702,23	195,70
4465325/00	COMUNE DI ROCCANOVA	11.194,36	650,71
4457340/00	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	250.000,00	27.665,79
4413978/00	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	247.899,31	6.150,84
4399938/00	COMUNE DI ROCCAPIEMONTE	103.291,38	625,08
4461814/00	COMUNE DI ROCCAPIEMONTE	150.000,00	24.728,30
4364714/00	COMUNE DI ROCCARAINOLA	154.937,07	564,61
4407516/00	COMUNE DI ROCCARAINOLA	180.759,92	5.290,57
4248967/00	COMUNE DI ROCCARAINOLA	258.228,45	5.272,73
4248971/00	COMUNE DI ROCCARAINOLA	309.874,14	17.624,91
4244863/00	COMUNE DI ROCCARAINOLA	258.228,45	9.338,19
4365947/00	COMUNE DI ROCCARASO	659.949,28	6.216,92
4404568/00	COMUNE DI ROCCASCALEGNA	84.103,83	6.382,33
4302117/00	COMUNE DI ROCCASCALEGNA	46.302,60	103,24
4413021/00	COMUNE DI ROCCASECCA	61.974,83	3.995,11




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4408907/00	COMUNE DI ROCCASICURA	15.470,98	122,25
4495227/00	COMUNE DI ROCCASTRADA	51.645,00	1.445,33
4426853/00	COMUNE DI ROCCAVIVARA	24.521,37	860,05
4345351/00	COMUNE DI ROCCAVIVARA	18.075,99	2.077,24
4374447/00	COMUNE DI ROCCAVIVARA	36.151,98	412,80
4304827/00	COMUNE DI ROCCAVIVARA	43.898,84	7.472,87
4401367/01	COMUNE DI ROCCELLA IONICA	12.902,17	1.091,72
4371364/00	COMUNE DI ROCCELLA IONICA	51.645,69	8.205,54
4379894/00	COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO	154.937,07	10.052,18
4471303/00	COMUNE DI ROGHUDI	150.000,00	43.057,22
4353813/01	COMUNE DI ROGLIANO	14.544,48	193,42
4416572/00	COMUNE DI ROMETTA	451.899,79	22.534,26
4473891/00	COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	190.000,00	8.170,19
4365235/00	COMUNE DI ROSA'	25.822,84	13.800,44
4372527/00	COMUNE DI ROSARNO	774.685,35	60.285,21
4305510/00	COMUNE DI ROSARNO	1.141.886,20	185.027,00
4472599/00	COMUNE DI ROSARNO	300.000,00	4.104,65
4355117/00	COMUNE DI ROSARNO	154.937,07	1.767,43
4365950/00	COMUNE DI ROSCIANO	122.150,24	13.005,04
4354638/00	COMUNE DI ROSCIANO	270.025,10	2.946,83
4405579/00	COMUNE DI ROSE	129.114,22	720,96
4356183/00	COMUNE DI ROSE	46.481,12	327,08
4308784/00	COMUNE DI ROSE	92.962,24	379,90
4401609/00	COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO	180.759,91	19.065,35
4455045/00	COMUNE DI ROSETO VALFORTORE	266.000,00	29.286,72
4472724/00	COMUNE DI ROSSANO	200.000,00	10.045,05
4472728/00	COMUNE DI ROSSANO	150.000,00	157,17
4353808/00	COMUNE DI ROSSANO	72.303,97	1.563,09
4401610/01	COMUNE DI ROSSANO	51.645,69	160,76
4309822/00	COMUNE DI ROSSANO	105.357,21	1.233,07
4374621/00	COMUNE DI ROTA GRECA	77.468,53	13.499,75
4357252/00	COMUNE DI ROTA GRECA	41.316,55	5.013,33
4309909/00	COMUNE DI ROTA GRECA	41.316,55	6.220,31
4310328/00	COMUNE DI ROTELLO	43.898,84	85,34
4233824/00	COMUNE DI ROTTOFRENO	87.797,67	10.589,66
4358518/00	COMUNE DI ROTZO	48.030,49	1.133,16
4239064/00	COMUNE DI ROTZO	97.093,90	8.179,19
4249720/00	COMUNE DI ROVERCHIARA	32.020,33	1.641,51
4353802/00	COMUNE DI ROVIANO	154.937,07	8.801,08
4308723/00	COMUNE DI ROVIGO	202.451,10	816,56
4357172/00	COMUNE DI ROVITO	41.316,55	4.286,68
4240219/01	COMUNE DI ROVITO	5.840,29	3.406,15
4313342/00	COMUNE DI ROZZANO	99.159,72	10.449,80
4172756/00	COMUNE DI RUSSI	371.848,97	2.842,01
4234275/00	COMUNE DI RUSSI	232.405,60	3.237,24
4464629/00	COMUNE DI RUVIANO	128.660,13	537,02
4460444/00	COMUNE DI RUVO DEL MONTE	9.632,35	562,96
4413863/00	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	77.468,53	12.003,49
4462810/00	COMUNE DI SABAUDIA	165.155,00	17.075,82
4411286/00	COMUNE DI SACCO	258.228,45	6.744,72
4457647/00	COMUNE DI SACROFANO	1.350.000,00	61.539,35
4362717/01	COMUNE DI SAGRADO	7.248,89	6.806,39
4239292/00	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	69.721,68	1.525,13
4239293/00	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	77.468,53	1.309,28
4462936/00	COMUNE DI SALANDRA	53.712,78	203,03
4237922/00	COMUNE DI SALANDRA	154.937,07	1.905,42
4238035/00	COMUNE DI SALARA	103.291,38	3.436,95
4366162/00	COMUNE DI SALTICITO	25.822,84	1.206,10
4415391/00	COMUNE DI SALEMI	51.645,69	4.083,53




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4404700/00	COMUNE DI SALENTO	154.937,07	1.295,91
4464934/00	COMUNE DI SALERNO	250.000,00	40.872,74
4465545/00	COMUNE DI SALERNO	200.000,00	55.697,94
4462552/00	COMUNE DI SALERNO	250.000,00	68.048,89
4465285/00	COMUNE DI SALERNO	50.000,00	13.127,20
4372022/01	COMUNE DI SALERNO	12.381,26	436,94
4250515/00	COMUNE DI SALERNO	464.811,21	86.582,46
4365247/00	COMUNE DI SALERNO	284.051,29	26.865,38
4330994/00	COMUNE DI SALERNO	185.619,77	13.593,93
4278160/00	COMUNE DI SALERNO	774.685,35	107.846,45
4330995/00	COMUNE DI SALERNO	330.831,96	22.044,46
4250514/00	COMUNE DI SALERNO	309.874,14	1.578,94
4252465/00	COMUNE DI SALERNO	154.937,07	3.158,71
4252464/01	COMUNE DI SALERNO	12.658,55	5.037,71
4252460/01	COMUNE DI SALERNO	26.741,95	11.912,05
4252462/00	COMUNE DI SALERNO	103.291,38	6.344,18
4252463/00	COMUNE DI SALERNO	51.645,69	3.698,45
4252466/00	COMUNE DI SALERNO	258.228,45	2.481,51
4313077/00	COMUNE DI SAMARATE	44.415,29	15.548,30
4366436/02	COMUNE DI SAMATZAI	10.422,70	3.936,97
4366436/00	COMUNE DI SAMATZAI	82.445,98	587,96
4467201/00	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	271.062,00	41.667,74
4373429/00	COMUNE DI SAMBUCI	103.291,38	8.200,54
4361535/00	COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI	69.721,68	1.707,21
4409694/00	COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI	206.582,75	11.249,82
4249324/00	COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI	309.331,86	19.649,48
4473084/00	COMUNE DI SAMO	100.000,00	1.882,86
4309950/00	COMUNE DI SAMO	77.468,53	1.051,82
4409366/00	COMUNE DI SAMUGHEO	25.822,84	912,04
4411904/00	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	154.937,06	454,63
4471799/00	COMUNE DI SAN BASILE	100.000,00	672,38
4401611/00	COMUNE DI SAN BASILE	51.645,69	290,51
4341096/01	COMUNE DI SAN BASILE	4.063,29	1.642,67
4234040/00	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSÌ	50.023,50	8.975,39
4365875/00	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSÌ	49.477,97	11.694,25
4302024/00	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSÌ	41.130,30	4.656,63
4467572/00	COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO	100.000,00	7.041,27
4371371/00	COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO	36.151,98	4.445,03
4488506/00	COMUNE DI SAN BONIFACIO	81.881,31	1.116,99
4462300/00	COMUNE DI SAN CALOGERO	75.000,00	1.601,92
4363092/00	COMUNE DI SAN CATALDO	61.974,83	3.663,85
4375756/00	COMUNE DI SAN CATALDO	43.898,84	2.592,12
4317376/01	COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	7.098,10	61,14
4466452/00	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	250.000,00	22.994,93
4325225/00	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	193.671,34	25.850,36
4305059/00	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	413.165,52	27.477,16
4240790/00	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	413.165,52	862,73
4161200/00	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	1.007.090,95	8.464,62
4316178/00	COMUNE DI SAN CONO	516.456,90	2.285,95
4401499/00	COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE	129.114,22	643,45
4305701/00	COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE	105.357,21	8.926,32
4370645/00	COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO	51.645,69	397,80
4353712/00	COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO	38.734,27	412,10
4307283/00	COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO	41.316,55	18.214,65
4363855/00	COMUNE DI SAN COSTANZO	32.536,78	3.503,63
4308423/00	COMUNE DI SAN COSTANZO	46.481,12	3.894,16
4476650/00	COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE	140.000,00	21.075,09
4371370/00	COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE	56.810,26	417,61
4355535/00	COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE	154.937,07	20.258,14



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4459118/00	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	165.305,00	1.582,98
4352804/00	COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE	145.124,39	1.195,92
4371161/00	COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA	56.810,26	92,82
4313852/00	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	89.347,04	1.252,63
4464938/00	COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE	37.048,61	6.672,44
4308289/00	COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE	66.903,38	15.446,56
4464217/00	COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO	100.000,00	397,04
4161109/00	COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO	568.102,59	2.744,00
4161023/00	COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO	361.519,83	81,56
4306007/01	COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE	6.465,53	787,40
4375148/00	COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE	25.822,84	543,35
4306007/00	COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE	55.509,29	345,71
4471741/00	COMUNE DI SAN FERDINANDO	100.000,00	3.129,47
4354205/00	COMUNE DI SAN FERDINANDO	12.911,42	1.196,42
4309918/00	COMUNE DI SAN FERDINANDO	85.215,39	6.972,29
4463924/02	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	240.000,00	9.503,41
4307020/00	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	129.114,22	22.691,98
4361847/00	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	36.151,98	1.935,80
4461686/00	COMUNE DI SAN FILI	200.000,00	11.935,17
4354941/00	COMUNE DI SAN FILI	103.291,38	216,09
4401494/00	COMUNE DI SAN FILI	51.645,69	4.548,98
4308861/00	COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO	161.909,24	6.311,09
4345010/00	COMUNE DI SAN FRATELLO	1.089.724,06	4.944,29
4303074/00	COMUNE DI SAN GEMINI	49.579,86	6.142,87
4379987/00	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	103.291,38	672,79
4415440/00	COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	21.456,20	340,37
4368430/00	COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	25.822,84	4.448,66
4411652/00	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	154.937,07	52.678,53
4250046/00	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	1.020.518,83	320.369,52
4076325/00	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	1.447.504,74	241.287,05
4076321/00	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	1.549.370,70	252.035,30
4398498/00	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	103.291,38	3.459,88
4250047/00	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	595.578,10	119.177,23
4308798/00	COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI	179.210,54	5.007,51
4374191/00	COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE	51.645,69	9.355,90
4357530/00	COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE	77.468,53	9.863,78
4238706/00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	160.101,64	3.815,35
4353920/00	COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	387.342,67	2.454,60
4309419/00	COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO	77.468,53	443,42
4465581/00	COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO	100.000,00	1.172,59
4357129/00	COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO	129.114,22	4.629,50
4460741/00	COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO	100.000,00	2.415,20
4474663/00	COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE	100.000,00	3.545,23
4371404/00	COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE	15.493,71	3.116,74
4381832/00	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI	177.607,46	8.846,67
4287391/02	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI	361.519,83	27.671,40
4357059/00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE	72.303,97	5.351,15
4371361/00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE	165.266,21	78.718,63
4413068/00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN GALDO	15.325,86	289,71
4376496/00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN GALDO	25.822,84	161,83
4351525/00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN GALDO	51.645,69	839,69
4311464/00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN GALDO	30.987,41	353,96
4239267/00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	103.291,38	6.123,20
4402290/00	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	268.557,59	175,58
4302120/00	COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO	152.047,53	205,25
4370471/01	COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO	10.329,14	1.935,00
4372040/01	COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA	61.974,83	12.080,52
4416361/00	COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA	36.782,06	36.782,06
4310343/00	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	87.797,67	3.505,45




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4372134/00	COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO	593.925,43	1.583,60
4259096/01	COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO	184.895,27	23.004,81
4259096/00	COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO	228.270,25	14.858,33
4457672/00	COMUNE DI SAN GODENZO	98.500,00	997,73
4357198/00	COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA	94.305,03	9.389,13
4310991/00	COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA	227.241,04	38.596,65
4239834/00	COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPPONA	77.468,53	4.016,57
4485037/00	COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO	50.000,00	3.186,28
4249655/00	COMUNE DI SAN GREGORIO MATESE	77.468,53	2.504,76
4363975/00	COMUNE DI SAN LEO	36.151,98	2.713,31
4462385/00	COMUNE DI SAN LEONARDO	25.000,00	3.340,54
4304765/00	COMUNE DI SAN LEONARDO	51.645,69	1.815,21
4471812/00	COMUNE DI SAN LORENZO	133.000,00	29.642,15
4398936/00	COMUNE DI SAN LORENZO	103.291,38	5.299,17
4371360/00	COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO	51.645,69	456,45
4467190/02	COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO	396.588,71	17.461,09
4474175/00	COMUNE DI SAN LUCIDO	125.000,00	2.216,22
4401353/00	COMUNE DI SAN LUCIDO	51.645,69	1.111,97
4411315/00	COMUNE DI SAN LUPO	103.291,38	2.527,37
4246624/00	COMUNE DI SAN LUPO	103.291,38	5.158,28
4471253/00	COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO	150.000,00	21.823,44
4327747/00	COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE	77.468,53	26.723,81
4247945/00	COMUNE DI SAN MARCELLINO	180.759,91	2.788,89
4247942/00	COMUNE DI SAN MARCELLINO	77.468,53	2.612,33
4363616/00	COMUNE DI SAN MARCELLO	154.937,07	8.304,32
4371358/00	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO	92.962,24	506,98
4459556/00	COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO	200.000,00	892,48
4369428/00	COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA	258.228,45	343,14
4353807/00	COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI	41.316,55	33.846,65
4357046/00	COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA	36.151,98	1.338,03
4415224/00	COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS	45.977,58	534,35
4359710/00	COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO	103.291,38	34.180,62
4345940/00	COMUNE DI SAN MASSIMO	41.316,55	121,81
4462322/00	COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO	100.000,00	19.433,49
4401527/00	COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO	103.291,38	11.913,83
4312525/00	COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA	134.795,25	38.535,52
4401315/00	COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO	258.228,45	3.487,69
4303977/00	COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO	103.291,38	8.067,46
4411770/00	COMUNE DI SAN NAZZARO	67.139,40	696,46
4471946/00	COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA	100.000,00	10.126,33
4402192/00	COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA	258.228,45	13.708,17
4401524/00	COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO	116.752,52	2.311,64
4306089/01	COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO	10.094,41	3.641,79
4309993/00	COMUNE DI SAN PAOLO ALBANESE	20.658,28	93,80
4412058/00	COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO	103.291,38	24.604,84
4248491/01	COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO	14.802,95	3.328,69
4248472/01	COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO	11.889,60	1.867,76
4465243/00	COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO	65.500,00	3.572,20
4306637/00	COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO	103.291,38	1.335,87
4377478/01	COMUNE DI SAN PIERO PATTI	5.720,49	1.555,10
4472873/00	COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA	100.000,00	6.498,00
4401436/00	COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA	103.291,38	24.774,51
4354630/00	COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA	67.139,40	315,71
4306994/00	COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA	77.468,53	8.515,10
4306848/01	COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO	9.379,42	414,97
4370701/00	COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO	51.645,69	193,28
4412795/00	COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA	15.470,98	1.614,53
4358289/00	COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE	72.303,97	1.256,52
4352663/00	COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA	67.139,40	3.554,26




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4372515/00	COMUNE DI SAN PIETRO INFINE	51.645,69	757,44
4308744/00	COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	206.582,76	1.880,99
4352123/00	COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO	206.582,76	1.751,74
4354589/00	COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE	28.216,45	901,28
4244134/00	COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE	82.633,10	2.723,45
4380377/00	COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO	51.645,69	2.289,22
4375632/01	COMUNE DI SAN PRISCO	16.679,31	488,64
4402328/00	COMUNE DI SAN PRISCO	103.291,38	5.273,94
4365121/00	COMUNE DI SAN PROCOPIO	25.822,84	2.689,10
4309377/00	COMUNE DI SAN PROCOPIO	129.114,22	5.814,82
4470369/00	COMUNE DI SAN ROBERTO	100.000,00	2.582,05
4248673/00	COMUNE DI SAN RUFO	103.291,38	12.040,15
4248672/00	COMUNE DI SAN RUFO	51.645,69	3.724,96
4331707/00	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	77.468,53	762,55
4274798/00	COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	929.622,42	25.546,59
4556286/00	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	58.949,52	1.695,47
4238214/00	COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE	25.822,84	4.546,58
4352946/00	COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO	41.316,55	94,65
4363723/00	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	126.531,94	20.685,40
4305723/00	COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	67.139,40	1.555,72
4465300/00	COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA	170.000,00	844,46
4364598/00	COMUNE DI SAN SOSTI	51.645,69	3.477,04
4303671/00	COMUNE DI SAN SOSTI	103.291,38	1.478,11
4325877/02	COMUNE DI SAN SPERATE	206.582,76	11.562,30
4366440/00	COMUNE DI SAN SPERATE	103.291,38	149,42
4309644/00	COMUNE DI SAN VENANZO	25.822,84	309,47
4401059/00	COMUNE DI SAN VERO MILIS	25.822,84	1.437,19
4412814/00	COMUNE DI SAN VINCENZO	30.987,41	5.400,34
4376551/00	COMUNE DI SAN VITO	103.291,38	14.204,13
4355549/00	COMUNE DI SAN VITO	165.266,21	1.538,69
4359270/00	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	103.291,38	12.974,93
4464848/00	COMUNE DI SAN VITO CHIETINO	100.000,00	17.698,48
4361741/01	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	13.228,54	723,76
4473875/00	COMUNE DI SAN VITO ROMANO	228.276,36	25.012,63
4301762/00	COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO	77.468,53	2.204,25
4377542/00	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	180.741,84	547,98
4371413/00	COMUNE DI SANGINETO	77.468,53	8.765,58
4304778/00	COMUNE DI SANGINETO	105.357,21	15.102,46
4341368/00	COMUNE DI SANLURI	195.070,94	22.542,20
4318178/00	COMUNE DI SANNICANDRO GARGANICO	515.918,04	124.739,57
4357398/00	COMUNE DI SANNICOLA	77.468,53	20.090,17
4411319/00	COMUNE DI SANT ANGELO D ALIFE	121.761,69	535,20
4248453/00	COMUNE DI SANT ANGELO D ALIFE	77.468,53	2.124,42
4238468/00	COMUNE DI SANT MBROGIO DI VALPOLICELLA	86.650,11	80,46
4371419/00	COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE	36.151,98	473,98
4474153/00	COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO	200.000,00	28.600,93
4370712/00	COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO	103.291,38	1.447,25
4434395/00	COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA	69.205,22	9.501,38
4421920/00	COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA	62.491,28	4.103,29
4410315/00	COMUNE DI SANTA CESAREA TERME	154.420,61	4.391,00
4242822/00	COMUNE DI SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	85.215,39	1.075,61
4313577/00	COMUNE DI SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	129.114,22	305,27
4410536/00	COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA	180.759,91	5.380,04
4376472/00	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO	72.303,97	9.941,32
4415073/00	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO	61.303,43	54.865,18
4304355/00	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO	84.963,87	10.008,60
4465926/00	COMUNE DI SANTA FIORA	104.425,21	697,19
4465926/01	COMUNE DI SANTA FIORA	40.574,79	498,66
4410106/00	COMUNE DI SANTA FLAVIA	413.165,52	16.690,08




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4422764/00	COMUNE DI SANTA FLAVIA	41.316,55	4.695,02
4317652/00	COMUNE DI SANTA FLAVIA	103.291,38	2.760,83
4467025/00	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	121.367,00	13.312,47
4309000/00	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	401.364,48	52.207,11
4274094/00	COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE	180.759,91	39.115,55
4304865/00	COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE	258.228,45	258.228,45
4544723/00	COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE	370.000,00	0,00
4363817/00	COMUNE DI SANTA MARIA A VICO	154.937,07	43.357,12
4421449/01	COMUNE DI SANTA MARIA A VICO	206.582,76	59.521,67
4379789/00	COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	103.291,38	2.563,09
4412057/00	COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	206.582,76	5.723,07
4358886/00	COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	154.937,07	17.617,38
4161850/00	COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	309.874,14	26.508,51
4270724/00	COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	361.519,83	12.923,86
4406354/00	COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE	25.306,39	1.751,94
4368234/00	COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE	25.822,84	712,24
4310538/00	COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE	41.316,55	469,79
4467360/00	COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA	599.952,00	3.463,29
4365882/00	COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO	29.644,63	4.924,56
4430857/00	COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO	51.645,69	3.769,90
4404526/00	COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO	10.845,59	761,39
4466281/00	COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'	150.000,00	4.593,02
4364841/01	COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'	39.093,10	12.915,97
4248547/00	COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'	154.937,07	5.086,49
4161800/00	COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'	387.342,67	11.242,33
4248548/00	COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'	51.645,69	2.395,18
4248549/00	COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA'	51.645,69	1.072,23
4421941/00	COMUNE DI SANTA NINFA	77.468,53	2.492,43
4465435/00	COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA	80.000,00	3.303,91
4358000/00	COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA	123.949,66	3.848,50
4329825/00	COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA	38.734,27	4.589,36
4248269/00	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI	309.874,14	10.728,21
4173244/00	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI	258.228,45	103.421,24
4103489/00	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI	1.549.370,70	115.856,07
4248272/00	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI	103.291,38	2.987,48
4371362/00	COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO	25.822,84	459,26
4309849/00	COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO	129.114,22	778,37
4412583/00	COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO	250.481,60	24.489,94
4262726/00	COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO	237.570,17	47.793,89
4335412/00	COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA	325.367,85	7.451,62
4463723/01	COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA	164.000,00	27.893,14
4300961/00	COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA	164.985,45	365,22
4338254/01	COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI	361.519,83	8.276,61
4355933/00	COMUNE DI SANT'AGNELLO	154.937,07	25.977,05
4196547/00	COMUNE DI SANT'AGNELLO	51.645,69	7.352,50
4248089/00	COMUNE DI SANT'AGNELLO	129.114,22	9.198,83
4401355/00	COMUNE DI SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	11.878,51	899,70
4408069/00	COMUNE DI SANT'ALFIO	235.504,35	4.197,61
4370708/00	COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	103.291,38	296,91
4373134/00	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	51.645,69	2.016,77
4409099/00	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	51.645,69	348,76
4248968/00	COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA	103.291,38	2.190,93
4448634/00	COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	61.974,83	777,66
4245532/00	COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO	464.811,21	7.313,10
4376452/00	COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE	154.937,07	247,54
4410103/00	COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO	154.937,07	1.000,78
4393133/00	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	361.519,83	47.320,65
4098891/00	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	387.342,67	7.346,49
4098883/00	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	619.748,28	47.695,94



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4248907/00	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	51.645,69	4.106,35
4248906/00	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	103.291,38	10.901,22
4248905/00	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	51.645,69	6.008,74
4098865/00	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	387.342,67	6.693,97
4370032/00	COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE	25.822,84	644,09
4160732/00	COMUNE DI SANT'ARPINO	1.394.433,63	620,97
4248414/00	COMUNE DI SANT'ARPINO	413.165,52	395,95
4248515/00	COMUNE DI SANT'ARSENIO	258.228,45	644,07
4347192/03	COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	56.937,24	0,01
4364177/00	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	103.291,38	567,73
4364230/00	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	30.987,41	415,93
4360257/00	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE	103.291,38	7.717,50
4312465/00	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE	103.291,38	5.775,76
4356845/00	COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	25.822,84	1.531,29
4309864/01	COMUNE DI SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	51.425,57	6.184,45
4404569/00	COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO	117.779,16	214,41
4457288/00	COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO	50.202,54	1.466,74
4471561/00	COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO IONIO	100.000,00	3.400,01
4463501/00	COMUNE DI SANT'IPPOLITO	60.000,00	631,16
4401352/00	COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	103.291,38	17.291,37
4459872/00	COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA	57.690,00	9.384,65
4468099/00	COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA	51.646,00	13.880,81
4240682/00	COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA	111.038,23	14.847,27
4380454/00	COMUNE DI SANTOMENNA	77.468,53	696,39
4465493/00	COMUNE DI SANT'OMERO	49.786,00	571,00
4380654/00	COMUNE DI SANT'OMERO	26.384,12	1.407,75
4354565/00	COMUNE DI SANT'OMERO	26.313,48	8.702,30
4302040/00	COMUNE DI SANT'OMERO	31.647,74	610,15
4353745/00	COMUNE DI SANT'ONOFRIO	41.316,55	2.425,21
4463576/00	COMUNE DI SANT'ORESTE	497.347,03	4.921,40
4414152/00	COMUNE DI SANT'ORESTE	168.881,40	118,16
4308482/00	COMUNE DI SANT'ORESTE	92.915,76	833,38
4367617/00	COMUNE DI SANT'ORESTE	53.525,59	1.835,66
4375078/00	COMUNE DI SAPONARA	52.498,46	773,40
4328863/00	COMUNE DI SAPRI	179.210,54	6.934,56
4357020/00	COMUNE DI SARACENA	41.316,55	7.427,17
4465281/00	COMUNE DI SARCONI	9.665,52	75,42
4356810/00	COMUNE DI SARDARA	12.286,51	1.108,78
4365634/00	COMUNE DI SARNO	180.759,91	11.537,82
4457728/00	COMUNE DI SARONNO	180.443,00	4.284,17
4401115/00	COMUNE DI SARULE	77.468,53	518,93
4324047/00	COMUNE DI SASSANO	170.430,78	5.460,36
4474593/00	COMUNE DI SASSARI	106.441,77	11.690,50
4356971/00	COMUNE DI SASSARI	164.233,29	20.596,99
4305490/00	COMUNE DI SASSARI	238.086,63	127,83
4457102/00	COMUNE DI SASSINORO	100.000,00	1.131,01
4406907/00	COMUNE DI SASSINORO	129.114,22	22.174,34
4401433/00	COMUNE DI SATRIANO	103.291,38	1.333,44
4360498/00	COMUNE DI SATRIANO	46.481,12	2.590,95
4370713/00	COMUNE DI SATRIANO	92.962,24	503,30
4310949/00	COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA	41.316,55	2.957,50
4370686/00	COMUNE DI SAVELLI	51.645,69	2.785,62
4457119/00	COMUNE DI SAVIANO	250.000,00	8.312,57
4242441/00	COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO	258.228,45	337,76
4244714/01	COMUNE DI SAVONA	708.980,52	26.681,16
4460056/00	COMUNE DI SCAFA	53.734,27	2.359,27
4365955/00	COMUNE DI SCAFA	18.075,99	943,34
4456224/01	COMUNE DI SCAFATI	200.000,00	47.176,67
4361543/00	COMUNE DI SCAFATI	387.342,67	16.553,76




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4396240/00	COMUNE DI SCAFATI	77.468,53	10.182,54
4249542/00	COMUNE DI SCAFATI	183.858,66	5.200,80
4356629/03	COMUNE DI SCALA	103.291,38	25.387,99
4249451/00	COMUNE DI SCALA	154.937,07	569,70
4469759/00	COMUNE DI SCALEA	51.000,00	374,71
4371427/00	COMUNE DI SCALEA	25.822,84	825,59
4353979/00	COMUNE DI SCANDALE	98.126,81	421,53
4370691/00	COMUNE DI SCANDALE	51.645,69	7.200,26
4234497/00	COMUNE DI SCANNO	37.558,30	1.210,71
4309614/01	COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	7.673,04	659,25
4309614/00	COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	35.597,27	513,18
4407789/00	COMUNE DI SCAPOLI	15.470,98	275,70
4367697/00	COMUNE DI SCAPOLI	61.974,83	159,26
4302126/00	COMUNE DI SCERNI	66.991,83	167,51
4411592/00	COMUNE DI SCIARA	351.190,69	11.947,18
4471677/00	COMUNE DI SCIDO	125.000,00	3.785,99
4401350/00	COMUNE DI SCIDO	103.291,38	770,10
4371408/00	COMUNE DI SCIDO	41.316,55	332,44
4371428/00	COMUNE DI SCIGLIANO	103.291,38	1.247,11
4413349/00	COMUNE DI SCILLATO	140.992,73	8.266,02
4464782/00	COMUNE DI SCISCIANO	250.000,00	6.003,08
4364843/00	COMUNE DI SCISCIANO	103.291,38	16.891,80
4198757/00	COMUNE DI SCISCIANO	154.937,07	88,37
4264511/00	COMUNE DI SCISCIANO	258.228,45	82,30
4248587/00	COMUNE DI SCISCIANO	46.481,12	1.672,41
4364593/00	COMUNE DI SCLAFANI BAGNI	194.831,82	6.872,38
4460891/00	COMUNE DI SCOPPITO	78.995,34	1.311,86
4414742/00	COMUNE DI SCORDIA	309.874,14	9.731,47
4239808/01	COMUNE DI SCORZE'	16.357,87	414,64
4356804/01	COMUNE DI SEDINI	53.834,71	0,01
4360776/00	COMUNE DI SEDRINA	130.147,14	1.036,33
4456638/00	COMUNE DI SEGGIANO	60.000,00	1.997,06
4466177/00	COMUNE DI SELARGIUS	185.000,00	20.179,07
4471765/00	COMUNE DI SELLIA	100.000,00	792,21
4401431/00	COMUNE DI SELLIA	51.645,69	1.338,14
4370722/00	COMUNE DI SELLIA	38.734,27	1.975,20
4474401/00	COMUNE DI SELLIA MARINA	100.000,00	2.941,34
4401427/00	COMUNE DI SELLIA MARINA	103.291,38	3.037,80
4260870/00	COMUNE DI SELVA DI PROGNO	18.075,99	1.127,55
4373217/00	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	166.299,12	1.585,34
4401349/00	COMUNE DI SEMINARA	154.937,07	1.293,28
4108127/00	COMUNE DI SEMINARA	464.811,21	46.944,64
4463132/00	COMUNE DI SENISE	55.711,45	711,45
4388525/00	COMUNE DI SENISE	154.937,07	15.849,12
4237598/00	COMUNE DI SENISE	154.937,07	15.684,02
4310205/00	COMUNE DI SENNORI	105.387,68	11.294,50
4310290/00	COMUNE DI SENNORI	206.582,76	186,78
4417471/00	COMUNE DI SERIATE	464.811,21	897,09
4244875/00	COMUNE DI SERINO	132.729,42	992,03
4244873/00	COMUNE DI SERINO	206.582,76	11.065,07
4391309/00	COMUNE DI SERMONETA	25.822,84	1.653,94
4382819/00	COMUNE DI SERMONETA	25.822,84	5.214,31
4382820/00	COMUNE DI SERMONETA	25.822,84	4.222,22
4357071/00	COMUNE DI SERRA DE CONTI	206.582,76	2.398,49
4371341/00	COMUNE DI SERRA PEDACE	25.822,84	5.329,95
4306106/00	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	72.303,97	8.936,42
4401557/00	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	154.937,07	8.696,71
4363721/00	COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO	112.873,72	250,20
4452086/01	COMUNE DI SERRACAPRIOLA	129.000,00	12.835,39




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4358833/00	COMUNE DI SERRADIFALCO	142.553,85	3.145,61
4359093/00	COMUNE DI SERRARA FONTANA	98.126,81	444,07
4247785/00	COMUNE DI SERRARA FONTANA	51.645,69	11.029,92
4247786/00	COMUNE DI SERRARA FONTANA	77.468,53	5.774,19
4309514/00	COMUNE DI SERRASTRETTA	77.468,53	5.057,47
4401420/00	COMUNE DI SERRASTRETTA	129.114,22	2.786,65
4370729/00	COMUNE DI SERRASTRETTA	36.151,98	5.628,41
4354433/00	COMUNE DI SERRASTRETTA	77.468,53	6.922,57
4401475/00	COMUNE DI SERRATA	103.291,38	1.219,89
4371414/00	COMUNE DI SERRATA	25.822,84	2.678,72
4460020/00	COMUNE DI SERRE	100.000,00	4.982,30
4464613/00	COMUNE DI SESSA AURUNCA	200.000,00	17.283,69
4324948/01	COMUNE DI SESSA AURUNCA	83.473,62	16.154,28
4249026/00	COMUNE DI SESSA AURUNCA	413.165,52	9.708,71
4410055/00	COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE	53.430,56	209,85
4368104/00	COMUNE DI SESTO CAMPANO	25.822,84	146,99
4368105/00	COMUNE DI SESTO CAMPANO	25.822,84	3.209,80
4310354/00	COMUNE DI SESTO CAMPANO	20.658,28	1.371,82
4310481/00	COMUNE DI SESTOLA	77.468,53	530,39
4401043/00	COMUNE DI SESTU	52.162,15	4.725,07
4355644/00	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	206.582,76	11.836,67
4472399/00	COMUNE DI SETTINGIANO	100.000,00	15.102,44
4226317/00	COMUNE DI SEZZE	387.342,67	4.722,69
4308862/00	COMUNE DI SEZZE	154.937,07	5.744,46
4370720/00	COMUNE DI SGONICO	55.876,50	15.894,99
4358192/00	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	464.811,21	15.771,71
4250530/00	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	206.582,76	8.483,97
4401474/00	COMUNE DI SIDERNO	103.291,38	5.178,91
4356219/00	COMUNE DI SIDERNO	154.937,07	286,00
4401046/00	COMUNE DI SILIQUA	129.114,22	7.975,17
4473544/00	COMUNE DI SIMBARIO	75.000,00	1.336,46
4401559/00	COMUNE DI SIMBARIO	129.114,22	2.305,66
4356780/00	COMUNE DI SIMBARIO	41.316,55	11.045,28
4370639/01	COMUNE DI SIMBARIO	103.291,38	5.299,06
4356871/00	COMUNE DI SIMERI CRICHI	77.468,53	7.802,05
4309033/00	COMUNE DI SIMERI CRICHI	77.468,53	14.967,01
4310952/00	COMUNE DI SINAGRA	31.658,81	10.350,48
4401051/00	COMUNE DI SINISCOLA	129.114,22	10.734,17
4378632/00	COMUNE DI SINISCOLA	129.114,22	174,43
4401543/00	COMUNE DI SINOPOLI	103.291,38	342,41
4465821/00	COMUNE DI SIRACUSA	150.000,00	5.034,49
4462930/00	COMUNE DI SIRACUSA	780.000,00	175.218,18
4465820/00	COMUNE DI SIRACUSA	150.000,00	25.704,99
4371845/00	COMUNE DI SIRACUSA	387.342,67	9.133,16
4381880/00	COMUNE DI SIRACUSA	516.456,90	106.724,58
4381813/00	COMUNE DI SIRACUSA	477.980,86	31.562,84
4412835/00	COMUNE DI SIRACUSA	125.777,91	23.849,49
4369203/00	COMUNE DI SIRACUSA	299.545,00	5.438,61
4159607/00	COMUNE DI SIRIGNANO	413.165,52	3.864,36
4242798/00	COMUNE DI SIRIGNANO	154.937,07	378,46
4411487/00	COMUNE DI SIURGUS DONIGALA	51.645,69	5.675,38
4411752/00	COMUNE DI SIZZANO	50.957,10	2.802,12
4316372/01	COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR	14.125,09	407,32
4352071/00	COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR	51.645,69	1.680,76
4405840/00	COMUNE DI SOLARINO	258.228,45	4.566,35
4374106/00	COMUNE DI SOLARINO	124.466,11	977,53
4355520/00	COMUNE DI SOLARUSSA	36.151,98	368,48
4366814/00	COMUNE DI SOLETO	154.937,07	693,27
4457665/00	COMUNE DI SOLOPACA	150.000,00	595,32




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4248647/00	COMUNE DI SOLOPACA	154.937,07	9.931,17
4248870/00	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	542.279,74	69.703,30
4463144/00	COMUNE DI SOMMATINO	929.622,00	14.205,71
4416810/00	COMUNE DI SONA	65.073,57	6.947,74
4312864/00	COMUNE DI SONDRIO	72.820,42	344,97
4365080/00	COMUNE DI SONNINO	366.684,40	1.341,81
4309018/00	COMUNE DI SONNINO	123.949,66	16.309,90
4467308/00	COMUNE DI SORA	501.000,00	100.183,28
4303324/00	COMUNE DI SORANO	38.389,74	5.739,43
4455030/00	COMUNE DI SORANO	50.000,00	309,45
4310096/00	COMUNE DI SORBO SAN BASILE	30.987,41	4.533,98
4361084/00	COMUNE DI SORGONO	25.822,84	22.652,64
4401560/00	COMUNE DI SORIANELLO	51.645,69	1.087,19
4461046/00	COMUNE DI SORIANO CALABRO	100.000,00	5.576,15
4402576/00	COMUNE DI SORIANO CALABRO	51.645,69	1.394,81
4370698/00	COMUNE DI SORIANO CALABRO	51.645,69	2.552,37
4359860/00	COMUNE DI SORRENTO	103.291,38	35.597,26
4248575/00	COMUNE DI SORRENTO	129.114,22	5.166,55
4248577/00	COMUNE DI SORRENTO	129.114,22	5.027,98
4248578/00	COMUNE DI SORRENTO	51.645,69	3.243,05
4248576/00	COMUNE DI SORRENTO	20.658,28	896,04
4248574/00	COMUNE DI SORRENTO	36.151,98	19.901,80
4401408/00	COMUNE DI SOVERATO	154.937,07	4.162,99
4365255/00	COMUNE DI SOVERATO	103.291,38	2.374,42
4370747/00	COMUNE DI SOVERATO	103.291,38	758,53
4309475/00	COMUNE DI SOVERIA MANNELLI	25.822,84	4.381,79
4239892/00	COMUNE DI SOVERIA SIMERI	38.734,27	441,51
4463419/00	COMUNE DI SOVICO	465.000,00	186,33
4373086/00	COMUNE DI SOVRAMONTE	50.096,32	748,77
4171107/01	COMUNE DI SOVRAMONTE	206.582,76	300,83
4354628/00	COMUNE DI SPADOLA	51.645,69	222,18
4401558/00	COMUNE DI SPADOLA	103.291,38	558,04
4459355/00	COMUNE DI SPARANISE	100.000,00	21.851,51
4247946/00	COMUNE DI SPARANISE	324.851,39	216,93
4491769/00	COMUNE DI SPERLINGA	220.524,00	4.383,54
4394754/00	COMUNE DI SPERLINGA	516.456,90	11.497,10
4412881/00	COMUNE DI SPERONE	51.645,69	148,39
4371317/01	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	13.628,19	221,48
4370695/00	COMUNE DI SPILINGA	103.291,38	3.049,82
4412587/00	COMUNE DI SPINETE	24.521,37	496,60
4367786/00	COMUNE DI SPINETE	46.481,12	5.373,04
4305589/00	COMUNE DI SPINETE	43.898,84	2.268,24
4310503/00	COMUNE DI SPINOSO	25.822,84	2.689,89
4361897/00	COMUNE DI SPOLETO	180.759,91	7.014,93
4234268/00	COMUNE DI SPOLTRE	77.952,45	200,00
4368134/00	COMUNE DI SPOTORNO	196.253,62	19.033,32
4416216/00	COMUNE DI STAFFOLO	102.258,46	1.867,64
4379293/02	COMUNE DI STARANZANO	67.139,40	0,01
4462019/00	COMUNE DI STATTE	240.000,00	2.344,64
4352652/00	COMUNE DI STATTE	111.038,23	1.748,95
4371423/02	COMUNE DI STIGNANO	67.139,40	260,50
4359151/00	COMUNE DI STIGNANO	12.911,42	1.557,53
4307739/00	COMUNE DI STIGNANO	90.379,96	19.946,91
4391587/01	COMUNE DI STILO	41.316,55	2.210,39
4371426/00	COMUNE DI STILO	36.151,98	426,77
4356553/00	COMUNE DI STILO	25.822,84	566,86
4309926/00	COMUNE DI STILO	82.633,10	5.257,78
4305601/00	COMUNE DI STIMIGLIANO	67.108,41	272,13
4361143/00	COMUNE DI STORNARA	232.405,60	6.731,68




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4411779/00	COMUNE DI STORNARELLA	154.937,07	22.500,30
4352964/00	COMUNE DI STORNARELLA	92.962,24	19.636,76
4317179/01	COMUNE DI STORNARELLA	16.515,26	2.379,97
4375025/01	COMUNE DI STRAMBINO	109.499,71	0,01
4466300/00	COMUNE DI STRANGOLAGALLI	153.000,00	1.593,38
4475452/01	COMUNE DI STRESA	104.890,88	103,12
4475452/00	COMUNE DI STRESA	7.827,55	16,12
4360877/01	COMUNE DI STRIANO	43.549,76	12.618,47
4411330/00	COMUNE DI STRIANO	103.291,38	7.103,02
4360877/00	COMUNE DI STRIANO	163.033,00	8.172,90
4302414/00	COMUNE DI STRONCONE	25.822,84	5.376,58
4387772/00	COMUNE DI STRONGOLI	206.582,76	18.962,74
4352912/00	COMUNE DI STRONGOLI	41.316,55	2.131,56
4160722/00	COMUNE DI SUCCIVO	740.082,74	8.084,36
4302029/01	COMUNE DI SULMONA	28.304,25	464,21
4365896/00	COMUNE DI SULMONA	22.571,32	3.418,95
4354670/00	COMUNE DI SULMONA	28.366,92	578,98
4352819/01	COMUNE DI SUPERSANO	28.371,02	3.709,01
4459109/00	COMUNE DI SUPINO	77.000,00	13.504,46
4355532/00	COMUNE DI SURANO	206.582,76	2.283,73
4375329/01	COMUNE DI SURBO	31.503,87	1.759,74
4413646/00	COMUNE DI SUTERA	309.874,14	536,30
4317966/01	COMUNE DI SUTERA	61.832,26	251,58
4317966/00	COMUNE DI SUTERA	867.790,16	5.761,61
4413646/01	COMUNE DI SUTERA	5.164,56	5.164,56
4382835/00	COMUNE DI SUTRI	41.316,55	5.333,29
4461235/00	COMUNE DI TAGLIACOZZO	64.120,50	8.745,70
4365894/02	COMUNE DI TAGLIACOZZO	52.541,23	0,01
4319701/00	COMUNE DI TAORMINA	284.051,29	668,36
4365884/00	COMUNE DI TARANTA PELIGNA	20.172,81	4.466,08
4450880/00	COMUNE DI TARANTO	200.000,00	44.684,72
4375681/00	COMUNE DI TARANTO	208.648,59	807,43
4374508/00	COMUNE DI TARANTO	437.955,45	80.950,68
4460560/00	COMUNE DI TARCENTO	75.000,00	654,57
4409824/00	COMUNE DI TARQUINIA	46.481,12	1.469,37
4247894/00	COMUNE DI TAURASI	206.582,76	13.024,50
4354477/00	COMUNE DI TAURIANOVA	129.114,22	196,65
4401547/00	COMUNE DI TAURIANOVA	103.291,38	14.274,51
4401866/00	COMUNE DI TAURIANOVA	154.937,07	5.788,28
4371430/00	COMUNE DI TAURIANOVA	25.822,84	1.212,78
4368803/00	COMUNE DI TAVENNA	41.316,55	315,13
4413873/00	COMUNE DI TAVENNA	15.325,86	345,91
4310220/00	COMUNE DI TAVENNA	25.822,84	3.120,47
4310962/00	COMUNE DI TEANA	77.468,53	146,50
4404281/00	COMUNE DI TEANO	129.114,22	3.294,70
4248612/00	COMUNE DI TEGGIANO	206.582,76	25.356,72
4363791/00	COMUNE DI TEGLIO	234.987,89	548,67
4248579/00	COMUNE DI TELESE TERME	154.937,07	18.280,86
4248580/00	COMUNE DI TELESE TERME	103.291,38	3.625,06
4465484/00	COMUNE DI TERAMO	482.603,00	136.122,01
4304331/00	COMUNE DI TERGU	98.126,81	2.536,16
4318161/00	COMUNE DI TERME VIGLIATORE	211.747,33	840,48
4415070/00	COMUNE DI TERMOLI	91.955,15	3.448,66
4353529/00	COMUNE DI TERMOLI	144.607,93	13.926,15
4375512/01	COMUNE DI TERMOLI	51.645,69	17.003,40
4310727/00	COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO	77.468,53	7.578,87
4236667/00	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	118.268,63	18.335,21
4464108/00	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	85.000,00	204,62
4462440/00	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	70.000,00	118,76




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4308491/00	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	27.784,35	492,47
4409456/00	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	31.314,04	3.479,69
4357347/00	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	36.151,98	993,06
4463071/00	COMUNE DI TERRICCIOLA	20.000,00	7.676,85
4159681/00	COMUNE DI TEVEROLA	656.891,86	44.537,09
4254949/00	COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA	33.053,24	176,71
4308272/00	COMUNE DI THIENE	50.612,78	2.055,04
4355637/00	COMUNE DI THIESI	103.291,38	913,10
4312577/00	COMUNE DI TICINETO	51.645,69	79,41
4317306/00	COMUNE DI TIGGIANO	98.126,81	663,68
4412514/00	COMUNE DI TITO	108.455,95	942,43
4354637/00	COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA	103.291,38	12.423,22
4466939/00	COMUNE DI TODI	350.000,00	165,30
4404132/00	COMUNE DI TODI	46.481,12	11.249,06
4356088/00	COMUNE DI TOLVE	154.937,07	2.971,65
4355564/00	COMUNE DI TONARA	154.937,07	758,92
4411958/00	COMUNE DI TONARA	154.937,07	1.443,04
4247088/00	COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE	26.339,30	294,55
4357135/00	COMUNE DI TORANO CASTELLO	154.937,07	962,07
4493445/00	COMUNE DI TORINO	149.881,23	121.631,31
4465537/00	COMUNE DI TORINO DI SANGRO	100.000,00	1.145,93
4354552/00	COMUNE DI TORINO DI SANGRO	12.394,97	129,69
4459188/00	COMUNE DI TORNIMPARTE	61.151,62	1.209,42
4365898/00	COMUNE DI TORNIMPARTE	21.768,66	239,61
4350099/00	COMUNE DI TORO	77.468,53	791,13
4375499/00	COMUNE DI TORO	25.822,84	701,33
4248797/00	COMUNE DI TORRACA	116.202,80	1.248,24
4076750/00	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	1.859.244,84	21.152,91
4076604/00	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	1.084.559,49	1.052.503,35
4076747/00	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	1.936.713,37	44.549,01
4076680/00	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	929.622,42	45.860,64
4076715/01	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	697.216,81	514.141,52
4076593/00	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	1.936.713,37	750.794,65
4075817/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	1.162.028,02	53.656,30
4274588/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	93.995,16	28.592,42
4274590/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	35.119,07	8.395,46
4274603/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	35.119,07	6.733,77
4258786/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	82.633,10	27.185,61
4075825/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	1.162.028,02	105.905,42
4274600/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	90.379,96	7.845,73
4274585/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	170.430,78	69.970,30
4075773/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	1.084.559,49	11.977,56
4274589/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	57.843,17	8.094,27
4274598/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	222.076,47	88.488,04
4258783/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	46.481,12	12.841,44
4258784/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	258.228,45	81.618,38
4258785/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	309.874,14	103.983,99
4258787/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	41.316,55	10.696,20
4258788/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	41.316,55	11.560,95
4075776/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	1.859.244,84	15.702,32
4274587/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	69.721,68	8.688,60
4075823/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	1.549.370,70	13.288,04
4075778/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	1.471.902,16	11.653,40
4258789/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	154.420,61	39.046,81
4075818/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	1.936.713,37	1.572.485,96
4075820/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	1.859.244,84	1.510.018,54
4075821/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	774.685,35	629.815,99
4075777/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	1.162.028,02	943.842,19
4075826/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	1.549.370,70	1.258.406,55



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4265004/00	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	61.974,83	61.974,83
4401396/00	COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO	48.772,15	664,40
4408617/00	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	154.937,06	34.806,96
4362296/00	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	112.049,10	1.926,68
4374457/00	COMUNE DI TORRECUSO	51.645,69	7.735,28
4382568/00	COMUNE DI TORRECUSO	51.645,69	3.292,19
4249164/00	COMUNE DI TORRECUSO	77.468,53	15.997,00
4458670/00	COMUNE DI TORREGLIA	65.046,96	633,24
4263913/00	COMUNE DI TORREGLIA	94.490,95	187,51
4301949/00	COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA	62.106,87	2.904,61
4461628/00	COMUNE DI TORRICELLA	151.000,00	8.077,00
4317352/01	COMUNE DI TORRICELLA	56.293,80	936,18
4467120/00	COMUNE DI TORRITA TIBERINA	258.000,00	32.386,92
4309488/00	COMUNE DI TORTOLI'	653.317,98	1.656,47
4309997/00	COMUNE DI TORTOLI'	77.468,53	1.542,99
4465185/00	COMUNE DI TORTORETO	100.000,00	51.712,30
4249439/00	COMUNE DI TORTORICI	82.633,10	253,47
4309496/00	COMUNE DI TORTORICI	247.899,31	374,04
4380693/00	COMUNE DI TOSSICIA	37.269,78	4.624,25
4406107/00	COMUNE DI TRABIA	413.165,52	60.107,17
4355582/00	COMUNE DI TRAMATZA	51.645,69	6.429,90
4409749/00	COMUNE DI TRAMONTI	51.645,69	7.411,85
4248237/01	COMUNE DI TRAMONTI	128.690,73	940,69
4309596/00	COMUNE DI TRAMUTOLA	46.481,12	6.544,41
4359481/00	COMUNE DI TRANI	104.840,75	6.421,32
4467182/00	COMUNE DI TRAPANI	721.608,00	104.628,30
4413381/00	COMUNE DI TRAPANI	1.032.913,80	6.354,05
4413059/00	COMUNE DI TRAPANI	258.228,45	51.454,65
4306545/00	COMUNE DI TRAPANI	774.685,35	89.601,71
4313141/00	COMUNE DI TRAPPETO	234.471,43	50.432,56
4354591/01	COMUNE DI TRASACCO	19.953,51	12.839,32
4401385/00	COMUNE DI TREBISACCE	103.291,38	3.738,12
4248408/00	COMUNE DI TRECASE	103.291,38	5.857,70
4248411/00	COMUNE DI TRECASE	154.937,07	103.678,53
4465763/00	COMUNE DI TRECASTAGNI	243.767,00	43.624,57
4235698/01	COMUNE DI TRECENTA	163.200,38	486,30
4243370/00	COMUNE DI TREGNAGO	96.577,44	10.263,95
4471258/00	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	67.139,00	12.303,54
4472237/00	COMUNE DI TRENTA	97.000,00	7.814,51
4357136/01	COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA	63.536,00	6.930,01
4357136/00	COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA	143.046,76	2.589,56
4099597/00	COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA	852.153,88	68.303,46
4246687/00	COMUNE DI TREVENUOLO	82.633,10	96,67
4411465/00	COMUNE DI TREVICO	63.524,20	7.129,53
4249128/00	COMUNE DI TREVICO	51.645,69	590,17
4307111/00	COMUNE DI TREVIGLIO	82.633,10	24.846,40
4237956/00	COMUNE DI TRICARICO	154.937,07	4.868,52
4464218/02	COMUNE DI TRICASE	163.000,00	940,58
4366782/00	COMUNE DI TRIGGIANO	154.937,07	50.111,35
4354884/00	COMUNE DI TRIGGIANO	467.393,49	68.318,13
4372636/00	COMUNE DI TRIVENTO	103.291,38	5.358,49
4406989/00	COMUNE DI TRIVENTO	61.303,43	377,03
4372637/00	COMUNE DI TRIVENTO	36.151,98	5.310,04
4310584/00	COMUNE DI TRIVENTO	51.645,69	6.688,49
4380081/00	COMUNE DI TRIVIGNO	49.579,86	347,54
4401770/00	COMUNE DI TROIA	361.519,83	3.153,94
4401561/00	COMUNE DI TROPEA	129.114,22	12.290,06
4375689/00	COMUNE DI TUFARA	15.493,71	976,91
4411938/01	COMUNE DI TUFARA	4.680,10	103,95



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4411938/00	COMUNE DI TUFARA	25.971,62	146,58
4375688/00	COMUNE DI TUFARA	46.481,12	2.105,38
4309825/00	COMUNE DI TUFARA	46.481,12	2.247,55
4410771/00	COMUNE DI TUFINO	258.228,45	70.347,28
4248084/00	COMUNE DI TUFINO	335.696,98	12.990,75
4248085/00	COMUNE DI TUFINO	103.291,38	90.232,02
4464988/00	COMUNE DI TUFO	200.000,00	200.000,00
4315694/01	COMUNE DI TUGLIE	7.875,68	7.875,68
4458831/01	COMUNE DI TURI	240.000,00	1.606,18
4458482/01	COMUNE DI TURI	240.000,00	2.457,13
4361282/00	COMUNE DI TURI	6.197,48	2.615,24
4316817/00	COMUNE DI TURI	16.010,16	3.653,44
4403645/00	COMUNE DI UCRIA	148.739,59	8.728,81
4309837/00	COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA	58.359,63	587,21
4370690/00	COMUNE DI UMBRIATICO	36.151,98	3.688,84
4354751/00	COMUNE DI UMBRIATICO	85.215,39	6.652,96
4306420/01	COMUNE DI UMBRIATICO	4.269,06	4.269,06
4463982/00	COMUNE DI URBANIA	60.000,00	1.420,13
4359218/00	COMUNE DI URBINO	25.306,39	301,15
4308338/01	COMUNE DI URBINO	4.744,89	56,76
4463212/00	COMUNE DI URBISAGLIA	277.000,00	311,70
4363414/00	COMUNE DI URBISAGLIA	46.481,12	378,57
4355638/00	COMUNE DI URI	180.759,91	1.544,24
4304342/00	COMUNE DI URURI	51.645,69	647,39
4367443/02	COMUNE DI URURI	15.493,71	2.071,60
4355562/00	COMUNE DI USSASSAI	154.937,07	626,04
4412053/00	COMUNE DI UTA	129.114,22	873,14
4366463/00	COMUNE DI UTA	103.291,38	13.821,79
4377757/00	COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE	103.291,38	300,23
4452650/00	COMUNE DI VAGLI SOTTO	215.000,00	15.797,67
4413136/00	COMUNE DI VAGLIO BASILICATA	20.658,28	222,66
4457403/00	COMUNE DI VAIRANO PATENORA	100.000,00	1.630,31
4361952/01	COMUNE DI VAIRANO PATENORA	15.229,53	1.552,11
4361952/00	COMUNE DI VAIRANO PATENORA	62.239,00	5.682,55
4465440/00	COMUNE DI VAJONT	105.000,00	2.955,16
4469874/00	COMUNE DI VAL DI ZOLDO	176.800,00	1.592,97
4458629/00	COMUNE DI VAL DI ZOLDO	18.700,00	146,30
4407052/00	COMUNE DI VALDERICE	756.609,36	62.714,04
4469488/00	COMUNE DI VALDERICE	362.861,00	45.393,98
4310849/00	COMUNE DI VALDUGGIA	51.645,69	2.334,34
4160070/00	COMUNE DI VALENZANO	774.685,35	8.989,10
4365674/00	COMUNE DI VALENZANO	154.937,07	27.621,45
4413861/00	COMUNE DI VALENZANO	180.759,91	34.144,99
4242403/00	COMUNE DI VALENZANO	180.759,91	41.088,18
4361401/00	COMUNE DI VALFENERA	74.369,79	519,15
4467299/00	COMUNE DI VALLATA	250.000,00	106,33
4356008/00	COMUNE DI VALLATA	123.949,66	244,38
4487336/00	COMUNE DI VALLE AGRICOLA	100.000,00	63,38
4356864/00	COMUNE DI VALLE AGRICOLA	51.645,69	259,75
4301947/00	COMUNE DI VALLE CASTELLANA	41.992,35	335,98
4411643/00	COMUNE DI VALLE DI MADDALONI	242.734,74	761,19
4248443/00	COMUNE DI VALLE DI MADDALONI	103.291,38	374,00
4473793/00	COMUNE DI VALLECORSIA	266.584,88	49.984,88
4364892/00	COMUNE DI VALLECORSIA	212.305,10	26.552,17
4473793/01	COMUNE DI VALLECORSIA	110.482,42	110.482,42
4309832/00	COMUNE DI VALLEDORIA	129.532,04	12.392,37
4461603/00	COMUNE DI VALLELONGA	50.000,00	444,22
4401562/00	COMUNE DI VALLELONGA	103.291,38	1.258,53
4317834/00	COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO	232.405,60	475,11




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4408645/00	COMUNE DI VALLERANO	92.962,24	121,15
4366086/00	COMUNE DI VALLERANO	15.493,71	1.705,14
4248342/00	COMUNE DI VALLESACCARDA	103.291,38	585,46
4455480/00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	105.000,00	458,18
4239623/00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	56.293,80	2.641,64
4279598/00	COMUNE DI VALVERDE	152.871,24	4.174,96
4313474/01	COMUNE DI VARALLO	23.928,26	426,96
4371431/00	COMUNE DI VARAPODIO	36.151,98	445,23
4462717/00	COMUNE DI VARESE	465.000,00	9.414,26
4312636/00	COMUNE DI VARESE	237.053,72	5.246,15
4308900/00	COMUNE DI VARESE LIGURE	87.797,67	4.413,42
4308849/00	COMUNE DI VASANELLO	116.003,45	24.971,42
4414207/00	COMUNE DI VASTOGIRARDI	15.470,98	4.086,59
4376115/00	COMUNE DI VASTOGIRARDI	51.645,69	367,46
4412098/00	COMUNE DI VEGGIANO	34.086,16	4.483,89
4490594/00	COMUNE DI VELLETRI	209.165,04	18.358,32
4349454/00	COMUNE DI VELO VERONESE	42.865,92	1.288,18
4415670/00	COMUNE DI VENAFRO	53.430,56	46.933,94
4415672/00	COMUNE DI VENAFRO	15.470,98	12.612,06
4304273/00	COMUNE DI VENAFRO	25.822,84	217,89
4168085/00	COMUNE DI VENETICO	70.754,60	14.970,97
4161283/01	COMUNE DI VENEZIA	81.600,19	8.052,36
4170844/01	COMUNE DI VENEZIA	30.364,36	4.847,15
4161283/00	COMUNE DI VENEZIA	538.148,09	180,61
4361635/00	COMUNE DI VENTIMIGLIA	73.231,78	12.784,65
4368974/01	COMUNE DI VENTIMIGLIA	16.484,35	725,48
4368981/01	COMUNE DI VENTIMIGLIA	129.114,22	2.685,73
4361633/00	COMUNE DI VENTIMIGLIA	142.331,91	22.492,31
4368973/01	COMUNE DI VENTIMIGLIA	46.481,12	2.293,67
4306743/00	COMUNE DI VENTIMIGLIA	55.777,35	15.266,68
4316302/00	COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA	387.342,67	38.353,38
4371326/00	COMUNE DI VERBICARO	103.291,38	2.005,25
4304985/00	COMUNE DI VERNAZZA	74.364,63	199,92
4247018/00	COMUNE DI VEROLI	232.405,60	9.275,87
4462807/00	COMUNE DI VERONA	75.000,00	5.064,96
4242764/00	COMUNE DI VERONELLA	12.394,97	186,90
4239291/00	COMUNE DI VERUCCHIO	77.468,53	11.135,37
4461834/00	COMUNE DI VERZINO	100.000,00	12.969,51
4401520/00	COMUNE DI VERZINO	77.468,53	199,75
4370766/00	COMUNE DI VERZINO	32.536,78	3.415,66
4358093/00	COMUNE DI VESCOVANA	56.810,26	905,29
4245417/00	COMUNE DI VESTENANOVA	95.028,07	110,92
4247908/01	COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO	103.291,38	3.304,10
4472038/00	COMUNE DI VIAGRANDE	400.000,00	93.280,59
4447703/00	COMUNE DI VIAGRANDE	367.200,85	27.612,82
4471793/00	COMUNE DI VIBO VALENTIA	200.000,00	3.070,40
4471773/00	COMUNE DI VIBO VALENTIA	100.000,00	453,80
4471795/00	COMUNE DI VIBO VALENTIA	200.000,00	34.164,81
4401460/00	COMUNE DI VIBO VALENTIA	258.228,45	148,22
4354730/00	COMUNE DI VIBO VALENTIA	103.291,38	7.696,33
4369710/00	COMUNE DI VIBONATI	51.645,69	385,24
4316685/00	COMUNE DI VICARI	192.121,97	33.828,56
4497002/00	COMUNE DI VICCHIO	84.149,91	309,61
4465858/00	COMUNE DI VICCHIO	340.000,00	6.924,74
4236155/00	COMUNE DI VICCHIO	103.291,38	439,58
4307542/00	COMUNE DI VICENZA	307.291,85	428,65
4308762/00	COMUNE DI VICO CANAVESE	126.428,65	278,18
4404965/01	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	14.530,27	989,32
4404965/00	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	77.399,06	2.349,85



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4461153/00	COMUNE DI VICO EQUENSE	300.000,00	252.090,78
4359788/01	COMUNE DI VICO EQUENSE	36.843,87	1.891,36
4248434/00	COMUNE DI VICO EQUENSE	77.468,53	19.629,10
4248439/00	COMUNE DI VICO EQUENSE	77.468,53	8.364,61
4248436/00	COMUNE DI VICO EQUENSE	51.645,69	514,31
4248444/00	COMUNE DI VICO EQUENSE	77.468,53	5.955,02
4381823/00	COMUNE DI VICOVARO	116.929,97	24.558,95
4400982/01	COMUNE DI VIDDALBA	13.073,32	143,73
4400982/00	COMUNE DI VIDDALBA	90.218,06	679,60
4355661/00	COMUNE DI VIDDALBA	154.937,07	915,01
4353885/00	COMUNE DI VIESTE	516.456,90	67.139,44
4463050/00	COMUNE DI VIETRI SUL MARE	50.000,00	1.095,80
4462819/00	COMUNE DI VIETRI SUL MARE	80.000,00	28.196,05
4409114/00	COMUNE DI VIETRI SUL MARE	258.228,45	5.971,40
4357408/00	COMUNE DI VIETRI SUL MARE	103.291,38	10.522,39
4248556/00	COMUNE DI VIETRI SUL MARE	413.165,52	2.456,24
4465012/00	COMUNE DI VIGGIANELLO	22.207,65	4.712,54
4310941/00	COMUNE DI VIGGIANELLO	835.114,94	15.569,44
4463502/00	COMUNE DI VIGGIANO	29.938,40	4.198,08
4462501/00	COMUNE DI VIGHIZZOLO D'ESTE	67.760,00	760,37
4309063/00	COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI	51.645,69	179,20
4239138/00	COMUNE DI VIGNOLA	77.468,53	435,31
4458948/00	COMUNE DI VIGODARZERE	258.000,00	872,42
4252797/00	COMUNE DI VIGONOVO	140.476,28	4.484,55
4302098/00	COMUNE DI VILLA CELIERA	33.084,49	518,47
4143663/00	COMUNE DI VILLA DI BRIANO	981.268,11	1.868,43
4249933/00	COMUNE DI VILLA DI BRIANO	258.228,45	27.855,16
4356531/00	COMUNE DI VILLA LITERNO	258.228,45	30.296,71
4306923/00	COMUNE DI VILLA LITERNO	220.010,64	14.385,34
4248956/01	COMUNE DI VILLA LITERNO	25.822,84	2.964,73
4248956/00	COMUNE DI VILLA LITERNO	232.405,60	4.756,86
4103508/00	COMUNE DI VILLA LITERNO	1.162.028,02	1.030,98
4103507/00	COMUNE DI VILLA LITERNO	1.781.776,30	21.911,03
4354837/00	COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI	160.101,64	26.443,88
4473871/00	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA	204.818,07	15.452,59
4412943/00	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA	143.216,28	30.659,44
4354653/00	COMUNE DI VILLA SANTA MARIA	118.785,09	3.855,38
4365443/00	COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO	51.645,69	199,74
4400997/00	COMUNE DI VILLACIDRO	103.291,38	18.390,50
4246315/00	COMUNE DI VILLADOSE	103.291,38	246,39
4408173/00	COMUNE DI VILAFRANCA SICULA	449.317,50	23.038,92
4404592/00	COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA	658.999,00	185,49
4471719/00	COMUNE DI VILAFRATI	187.106,60	38.965,48
4460178/00	COMUNE DI VILLALAGO	42.475,00	1.328,37
4309378/00	COMUNE DI VILLALBA	464.811,21	6.158,58
4301969/00	COMUNE DI VILLALFONSINA	30.498,33	255,12
4365814/01	COMUNE DI VILLAMAGNA	7.200,42	7.200,42
4247950/00	COMUNE DI VILLAMAINA	103.291,38	123,77
4407207/00	COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA	51.645,68	1.925,73
4248481/00	COMUNE DI VILLANOVA DEL BATTISTA	103.291,38	309,88
4411981/00	COMUNE DI VILLANOVA TULO	43.723,22	4.459,67
4371330/00	COMUNE DI VILLAPIANA	30.987,41	5.274,23
4353801/00	COMUNE DI VILLAPIANA	41.316,55	2.432,89
4309240/00	COMUNE DI VILLAPIANA	105.357,21	4.332,80
4310447/00	COMUNE DI VILLAPUTZU	88.612,13	7.420,83
4362207/00	COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO	41.833,01	115,05
4248379/00	COMUNE DI VILLARICCA	464.811,21	19.599,45
4276157/00	COMUNE DI VILLAROSA	129.114,22	9.186,64
4318712/01	COMUNE DI VILLAROSA	92.125,54	376,62




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4404402/00	COMUNE DI VILVALLELONGA	35.119,07	680,75
4301582/02	COMUNE DI VILLAVERLA	98.643,27	0,01
4304321/00	COMUNE DI VILLESSE	43.898,84	181,88
4302039/00	COMUNE DI VILLETTA BARREA	32.509,79	233,95
4313351/00	COMUNE DI VIMODRONE	37.184,90	3.462,33
4408237/00	COMUNE DI VINCHIATURO	21.456,00	822,26
4374090/00	COMUNE DI VINCHIATURO	30.987,41	11.655,98
4310646/01	COMUNE DI VINCHIATURO	21.234,09	1.197,23
4310646/00	COMUNE DI VINCHIATURO	25.247,03	309,05
4374089/00	COMUNE DI VINCHIATURO	20.658,28	1.915,23
4364887/00	COMUNE DI VINCI	40.213,18	153,35
4158647/00	COMUNE DI VITERBO	206.582,76	1.013,69
4454136/01	COMUNE DI VITTORIA	598.554,00	37.158,25
4305295/00	COMUNE DI VITTORIA	335.696,98	75.267,01
4366722/00	COMUNE DI VITTORIA	199.302,27	10.258,60
4099219/00	COMUNE DI VITTORIA	1.781.776,30	25.579,85
4366733/00	COMUNE DI VITTORIA	58.432,55	1.073,53
4240889/00	COMUNE DI VITTORIO VENETO	232.405,60	2.066,02
4410369/00	COMUNE DI VITULAZIO	154.937,37	116,36
4248086/00	COMUNE DI VITULAZIO	170.430,78	1.294,91
4248088/00	COMUNE DI VITULAZIO	175.595,35	2.781,26
4381437/00	COMUNE DI VIZZINI	317.620,99	17.443,54
4341591/01	COMUNE DI VOGHERA	23.687,12	22.454,15
4472750/00	COMUNE DI VOLLA	200.000,00	1.565,97
4248437/00	COMUNE DI VOLLA	258.228,45	656,38
4248433/00	COMUNE DI VOLLA	8.469,89	1.900,95
4248433/01	COMUNE DI VOLLA	94.821,49	901,99
4248441/01	COMUNE DI VOLLA	303.330,63	1.185,85
4410534/00	COMUNE DI VOLTURARA APPULA	144.607,93	538,95
4374773/00	COMUNE DI VOLTURARA APPULA	176.628,26	15.597,86
4359499/00	COMUNE DI ZACCANOPOLI	51.645,69	6.732,01
4239984/00	COMUNE DI ZACCANOPOLI	54.227,97	7.630,11
4415405/00	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA	180.759,91	24.579,12
4407664/00	COMUNE DI ZAGAROLO	180.759,91	7.156,43
4469752/00	COMUNE DI ZAMBRONE	100.000,00	7.756,77
4359477/00	COMUNE DI ZAMBRONE	51.645,69	2.483,33
4411572/00	COMUNE DI ZEDDIANI	85.924,10	161,12
4305797/00	COMUNE DI ZENSON DI PIAVE	51.129,23	338,79
4373023/01	COMUNE DI ZERO BRANCO	6.713,94	456,03
4463160/00	COMUNE DI ZIBELLO	79.003,85	1.726,90
4241353/00	COMUNE DI ZIMELLA	69.721,68	295,48
4317007/00	COMUNE DI ZOLLINO	129.114,22	1.580,36
4371328/00	COMUNE DI ZUMPANO	25.822,84	9.741,08
4379981/00	COMUNE DI ZUNGOLI	60.683,69	924,87
4409096/00	COMUNE DI ZUNGOLI	25.822,84	14.576,72
4409095/00	COMUNE DI ZUNGOLI	51.645,68	204,99
4355753/00	COMUNE DI ZUNGRI	51.645,69	2.304,90
4246515/00	CONVITTO NAZ.LE MARIA LUIGIA	453.309,71	453.309,71
4246793/00	CONVITTO NAZ.LE T.TASSO	568.102,59	12.264,42
4246388/00	CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE - CAGLIARI	824.125,77	21.685,18
4246003/00	IST. DI ISTRUZ. SUPERIORE G. PITTARELLI	662.610,51	20.815,97
4246002/00	IST. DI ISTRUZ. SUPERIORE G. PITTARELLI	341.341,86	30.908,93
4245560/00	IST. PROF.LE DI STATO PER AGR.RA CASSANO-SIBARI	1.032.913,80	1.698,46
4284636/00	IST. PROF.LE DI STATO PER AGR.RA E AMB. SAN BENEDETTO	1.125.209,81	6.549,48
4246517/00	IST. PROF.LE DI STATO PER I SERV. SOCIALI MELOZZO DA FORI	357.160,68	8.178,87
4245995/00	IST. PROF.LE DI STATO PER IND. E ARTIG. G.FERRARIS	619.748,28	110,11
4252337/00	IST. PROF.LE DI STATO PER IND. E ARTIG. G.L.BERNINI	1.032.913,80	67.291,37
4255091/00	IST. PROF.LE DI STATO PER IND. E ARTIG. L.PETRICCIONE	877.976,73	11.788,02
4290910/00	IST. PROF.LE DI STATO PER L.AGR.RA B.MARSANO	175.595,35	175.595,35




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4245281/00	IST. PROF.LE DI STATO PER L AGR.RA DOMENICO AICARDI	487.535,31	2.313,64
4246952/00	IST. PROF.LE DI STATO PER L AGR.RA F.TODARO	204.000,48	4.804,29
4245890/00	IST. PROF.LE DI STATO PER L AGR.RA G.FORTUNATO	299.849,71	4.650,45
4250208/00	IST. PROF.LE DI STATO PER L AGR.RA DI DIAMANTE	258.228,45	1.618,10
4274333/00	IST. PROF.LE DI STATO PER L AGR.RA DI ROSSANO	12.911,42	4.854,69
4245876/00	IST. PROF.LE DI STATO PER L AGR.RA DI SOVERIA MANNELLI	320.203,28	207,18
4245880/00	IST. PROF.LEATALE PER L AGR.RA LAZZARO SPALLANZANI	235.504,35	1.702,09
4292355/00	IST. TEC. AGR. STAT. OTTAVIO MUNERATI	365.476,76	737,18
4250434/00	IST. TECN. AGR. STAT. AUGUSTO CIUFFELLI	258.228,45	861,60
4246514/00	IST. TECN. AGR. STAT. G. SCARABELLI	362.552,74	8.577,18
4245881/00	IST. TECN. AGR. STAT. STANGA	989.856,27	165,00
4252336/00	IST. TECN. FEMMINILE STAT. ELENA DI SAVOIA	2.685.575,88	119.552,64
4246914/00	IST. TECN. IND.LE LEONARDO DA VINCI DI PISA	836.660,18	929,61
4247743/00	IST. TECN. IND.LE DI STATO P. PALEOCAPA	2.053.728,78	45.175,92
4262298/00	IST. TECN. IND.LE STAT. DIONIGI SCANO	1.236.192,75	5.824,24
4246029/00	IST. TECN. IND.LE STAT. E. FERMI	43.010,53	488,04
4246389/00	IST. TECN. IND.LE STAT. GALILEO GALILEI DI LIVORNO	1.617.543,01	35.085,70
4253299/01	IST. TECN. IND.LE STAT. GIROLAMO SEGATO	206.582,76	10.728,17
4259192/00	IST. TECN. IND.LE STAT. LEONARDO DA VINCI DI NAPOLI	2.685.575,88	523.207,45
4244653/00	IST. TECN. IND.LE STAT. LUIGI DI SAVOIA	1.019.578,17	7.261,96
4252367/00	IST. TECN. IND.LE STAT. MONTANI	2.285.280,46	37.268,20
4304138/00	PROV. AUTONOMA DI TRENTO	531.058,17	17.269,20
4380787/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	180.759,91	35.261,76
4404615/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	77.468,53	31.364,06
4354592/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	264.008,25	55.839,27
4404631/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	111.554,69	13.077,17
4365940/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	180.759,91	6.558,97
4404633/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	103.798,78	264,69
4354554/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	206.582,76	27.673,64
4380785/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	185.924,48	2.860,21
4380682/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	103.291,38	14.587,51
4380788/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	205.436,23	13.138,68
4404632/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	123.949,66	1.305,79
4380680/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	170.430,77	18.866,69
4404614/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	77.468,53	6.624,63
4404612/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	144.607,93	17.007,06
4404629/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	154.937,07	48.919,07
4354555/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	206.582,76	31.952,28
4302044/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	60.973,94	7.914,48
4302038/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	69.198,40	11.170,72
4302066/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	41.107,56	6.587,29
4302035/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	40.581,80	7.851,49
4302023/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	34.535,51	6.188,52
4302055/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	37.952,98	5.011,85
4302064/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	33.521,54	5.743,72
4302048/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	47.642,06	10.347,62
4302051/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	56.918,05	8.666,21
4302036/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	70.850,80	9.180,69
4302072/00	PROVINCIA DELL'AQUILA	37.690,10	7.182,99
4401195/00	PROVINCIA DELL'OGLIASTRA	232.405,60	9.392,38
4401196/00	PROVINCIA DELL'OGLIASTRA	413.165,52	45.592,01
4401200/00	PROVINCIA DELL'OGLIASTRA	154.937,07	13.565,84
4366311/00	PROVINCIA DELL'OGLIASTRA	180.039,59	16.114,76
4310217/00	PROVINCIA DELL'OGLIASTRA	32.289,40	5.646,63
4367425/00	PROVINCIA DI AGRIGENTO	413.165,52	4.581,22
4367429/00	PROVINCIA DI AGRIGENTO	516.456,90	5.256,23
4248146/00	PROVINCIA DI AGRIGENTO	2.065.827,60	305.598,53
4078214/00	PROVINCIA DI AGRIGENTO	1.032.913,80	85.922,46
4119505/00	PROVINCIA DI AGRIGENTO	2.065.827,60	2.065.827,60




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4466511/00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	688.374,35	137.168,90
4412013/00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	177.536,55	1.439,29
4412022/00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	206.582,76	5.712,56
4412015/00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	361.519,83	52.851,87
4310357/00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	934.890,28	10.859,20
4378083/00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	933.263,44	70.623,31
4466509/00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	130.000,00	6.108,47
4412019/00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	413.165,52	7.219,89
4465963/00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	346.314,00	60.157,10
4412016/00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	206.582,76	6.277,36
4362775/00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	335.696,98	808,72
4412017/00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	103.291,38	9.976,96
4362778/00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	258.228,45	231,51
4463150/00	PROVINCIA DI ANCONA	500.000,00	24.235,58
4237170/00	PROVINCIA DI ANCONA	1.293.724,53	40.667,13
4362496/00	PROVINCIA DI ANCONA	154.937,07	9.761,50
4308564/00	PROVINCIA DI ANCONA	104.698,72	257,93
4465587/00	PROVINCIA DI AREZZO	1.110.000,00	243,98
4377149/00	PROVINCIA DI AREZZO	1.239.496,56	25.463,58
4305300/01	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	5.335,13	4.240,73
4417114/00	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	103.291,38	70,05
4461581/00	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	900.000,00	44.008,20
4417115/00	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	154.937,07	1.507,03
4417113/00	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	154.937,07	1.239,96
4307707/01	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	99.500,00	2.351,14
4305299/00	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	244.159,16	24.487,89
4305303/00	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	20.141,82	4.208,68
4305298/00	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	19.625,36	4.945,27
4463876/00	PROVINCIA DI AVELLINO	380.000,00	70.151,02
4463873/00	PROVINCIA DI AVELLINO	401.757,52	9.432,17
4246908/00	PROVINCIA DI AVELLINO	986.432,68	130.959,55
4098664/00	PROVINCIA DI AVELLINO	1.032.913,80	240.557,82
4374878/00	PROVINCIA DI AVELLINO	258.228,45	68.799,14
4246908/02	PROVINCIA DI AVELLINO	46.481,12	632,50
4358001/00	PROVINCIA DI AVELLINO	206.582,76	30.398,59
4307163/00	PROVINCIA DI AVELLINO	1.601.016,39	197.271,05
4249555/00	PROVINCIA DI AVELLINO	516.456,90	8.790,71
4246516/00	PROVINCIA DI AVELLINO	1.446.079,32	102.146,85
4076314/00	PROVINCIA DI AVELLINO	2.065.827,60	22.682,29
4249549/00	PROVINCIA DI AVELLINO	258.228,45	31.591,80
4249553/00	PROVINCIA DI AVELLINO	258.228,45	41.977,64
4249557/00	PROVINCIA DI AVELLINO	258.228,45	18.051,18
4249566/00	PROVINCIA DI AVELLINO	258.228,45	57.230,07
4249552/00	PROVINCIA DI AVELLINO	206.582,76	50.201,02
4249554/00	PROVINCIA DI AVELLINO	180.759,91	26.924,16
4246908/01	PROVINCIA DI AVELLINO	516.456,90	67.830,24
4249556/00	PROVINCIA DI AVELLINO	129.114,22	34.728,84
4249551/00	PROVINCIA DI AVELLINO	361.519,83	41.575,90
4249558/00	PROVINCIA DI AVELLINO	180.759,91	25.448,38
4249548/00	PROVINCIA DI AVELLINO	258.228,45	29.235,65
4249547/00	PROVINCIA DI AVELLINO	361.519,83	38.275,42
4465175/01	PROVINCIA DI BENEVENTO	806.762,55	27.462,20
4465175/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	245.317,04	2.945,19
4433738/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	619.748,27	52.024,05
4305064/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	516.456,90	4.464,07
4362240/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	309.874,14	16.427,22
4099741/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	1.239.496,56	12.776,92
4162001/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	1.446.079,32	13.140,36
4333902/02	PROVINCIA DI BENEVENTO	258.228,45	26.458,71




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4248992/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	852.153,88	55.375,98
4076589/02	PROVINCIA DI BENEVENTO	68.002,42	4.059,02
4099744/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	1.652.662,08	29.434,22
4248955/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	363.786,78	3.257,55
4305060/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	516.456,90	647,76
4248958/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	258.228,45	13.069,37
4305062/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	185.122,93	2.547,71
4248970/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	929.622,42	1.804,74
4076589/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	3.340.613,11	167.412,84
4248978/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	258.228,45	236,75
4248984/00	PROVINCIA DI BENEVENTO	432.069,43	3.936,67
4411831/01	PROVINCIA DI BERGAMO	361.519,83	34.216,41
4411833/00	PROVINCIA DI BERGAMO	315.038,71	18.849,80
4464550/01	PROVINCIA DI BERGAMO	644.000,00	64.051,59
4461623/00	PROVINCIA DI BERGAMO	189.000,00	9.060,75
4464556/00	PROVINCIA DI BERGAMO	140.000,00	8.725,19
4372787/00	PROVINCIA DI BERGAMO	244.800,57	54.651,72
4297587/02	PROVINCIA DI BERGAMO	74.176,96	6.448,40
4463956/00	PROVINCIA DI BRESCIA	35.128,00	10.108,60
4377250/00	PROVINCIA DI BRESCIA	289.215,86	31.155,08
4463957/00	PROVINCIA DI BRESCIA	210.000,00	9.902,65
4463984/00	PROVINCIA DI BRESCIA	140.000,00	26.210,21
4464398/00	PROVINCIA DI BRESCIA	140.000,00	12.793,72
4463962/00	PROVINCIA DI BRESCIA	175.000,00	8.387,76
4463960/00	PROVINCIA DI BRESCIA	123.024,00	2.440,67
4462991/00	PROVINCIA DI BRINDISI	162.351,00	42.403,92
4462991/02	PROVINCIA DI BRINDISI	95.649,00	24.982,24
4406025/00	PROVINCIA DI BRINDISI	872.295,70	224,74
4337804/00	PROVINCIA DI BRINDISI	516.456,90	45.669,93
4379720/00	PROVINCIA DI BRINDISI	206.582,76	2.362,73
4377183/00	PROVINCIA DI BRINDISI	103.291,38	3.916,33
4320728/00	PROVINCIA DI BRINDISI	20.141,82	5.707,85
4462678/00	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	386.151,00	103.835,18
4462665/00	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	258.400,00	57.484,43
4362561/00	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	361.519,83	13.137,33
4462677/00	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	260.000,00	59.145,07
4362561/01	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	258.228,45	9.292,03
4462671/00	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	260.000,00	56.319,91
4406167/00	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	361.519,83	55.990,60
4381739/00	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	154.937,07	25.019,54
4362562/00	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	464.811,21	11.266,38
4381741/00	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	206.582,76	1.329,33
4414432/00	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	614.821,28	700,76
4462362/00	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	1.000.000,00	88.663,03
4367702/00	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	880.032,23	25.310,38
4310967/00	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	284.051,29	12.935,84
4310963/00	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	77.468,53	17.678,80
4310966/00	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	103.291,38	3.473,14
4465834/00	PROVINCIA DI CASERTA	180.000,00	16.364,19
4077327/00	PROVINCIA DI CASERTA	4.305.732,16	11.343,02
4307003/00	PROVINCIA DI CASERTA	1.936.713,37	25.224,40
4248460/00	PROVINCIA DI CASERTA	25.822,84	2.789,85
4465839/00	PROVINCIA DI CASERTA	180.000,00	800,00
4465836/00	PROVINCIA DI CASERTA	80.000,00	27.880,55
4355533/00	PROVINCIA DI CASERTA	335.696,98	19.121,95
4077326/00	PROVINCIA DI CASERTA	2.466.081,69	9.602,23
4077327/01	PROVINCIA DI CASERTA	303.676,66	29.028,41
4373615/00	PROVINCIA DI CASERTA	258.228,45	19.097,14
4077325/00	PROVINCIA DI CASERTA	4.252.346,01	129.913,03




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4099750/00	PROVINCIA DI CASERTA	2.065.827,60	82.906,38
4249038/00	PROVINCIA DI CASERTA	309.874,14	11.669,05
4248966/00	PROVINCIA DI CASERTA	516.456,90	23.930,78
4248490/00	PROVINCIA DI CASERTA	49.125,38	5.170,68
4248469/00	PROVINCIA DI CASERTA	25.822,84	2.505,71
4249039/00	PROVINCIA DI CASERTA	25.822,84	2.772,95
4077324/00	PROVINCIA DI CASERTA	2.019.346,48	41.880,00
4248973/00	PROVINCIA DI CASERTA	361.519,83	7.665,69
4248477/00	PROVINCIA DI CASERTA	25.822,84	3.152,02
4248466/00	PROVINCIA DI CASERTA	16.010,16	1.216,24
4099745/00	PROVINCIA DI CASERTA	1.962.536,22	5.546,78
4248492/00	PROVINCIA DI CASERTA	113.620,52	13.716,70
4248969/00	PROVINCIA DI CASERTA	516.456,90	22.377,00
4248471/00	PROVINCIA DI CASERTA	53.711,52	6.168,12
4248483/00	PROVINCIA DI CASERTA	51.645,69	5.196,78
4248463/00	PROVINCIA DI CASERTA	25.822,84	819,75
4248480/00	PROVINCIA DI CASERTA	25.822,84	1.023,86
4248494/00	PROVINCIA DI CASERTA	71.240,06	9.116,33
4248482/00	PROVINCIA DI CASERTA	25.822,84	1.894,26
4248484/00	PROVINCIA DI CASERTA	206.582,76	25.060,28
4248489/00	PROVINCIA DI CASERTA	48.340,37	5.567,96
4077322/00	PROVINCIA DI CASERTA	4.520.030,78	250.298,96
4248474/00	PROVINCIA DI CASERTA	25.822,84	2.669,69
4248473/00	PROVINCIA DI CASERTA	25.822,84	4.077,65
4248487/00	PROVINCIA DI CASERTA	51.645,69	7.080,69
4161957/00	PROVINCIA DI CASERTA	1.549.370,70	20.781,38
4248962/00	PROVINCIA DI CASERTA	309.874,14	11.751,91
4161955/00	PROVINCIA DI CASERTA	1.032.913,80	3.189,05
4417747/00	PROVINCIA DI CATANIA	1.859.244,84	115.044,74
4413290/00	PROVINCIA DI CATANIA	1.136.205,18	80.741,70
4375133/00	PROVINCIA DI CATANIA	2.065.827,60	66.237,54
4395830/00	PROVINCIA DI CATANIA	1.137.295,42	6.257,66
4466752/00	PROVINCIA DI CATANIA	500.000,00	159.608,81
4466744/00	PROVINCIA DI CATANIA	400.000,00	382.818,72
4467008/00	PROVINCIA DI CATANIA	300.000,00	65.318,95
4466749/00	PROVINCIA DI CATANIA	193.671,00	79.544,78
4466745/00	PROVINCIA DI CATANIA	150.000,00	60.540,85
4401428/00	PROVINCIA DI CATANZARO	2.582.284,50	213.055,57
4465613/00	PROVINCIA DI CHIETI	768.040,25	25.195,70
4311920/00	PROVINCIA DI CHIETI	1.342.787,94	12.056,99
4301944/00	PROVINCIA DI CHIETI	106.650,30	6.337,45
4404670/00	PROVINCIA DI CHIETI	516.456,90	8.848,90
4365825/00	PROVINCIA DI CHIETI	464.811,21	849,31
4404671/00	PROVINCIA DI CHIETI	237.570,17	2.560,56
4404669/00	PROVINCIA DI CHIETI	232.405,60	3.462,44
4354664/00	PROVINCIA DI CHIETI	1.523.547,85	10.548,16
4354662/00	PROVINCIA DI CHIETI	151.838,33	613,45
4301929/00	PROVINCIA DI CHIETI	66.612,52	3.998,60
4404672/00	PROVINCIA DI CHIETI	13.201,36	96,29
4309587/00	PROVINCIA DI CHIETI	109.375,88	730,26
4354657/00	PROVINCIA DI CHIETI	180.759,91	2.710,10
4354656/00	PROVINCIA DI CHIETI	165.330,51	2.335,39
4301939/00	PROVINCIA DI CHIETI	101.669,08	4.960,97
4154830/01	PROVINCIA DI COMO	307.808,31	21.853,67
4376682/00	PROVINCIA DI COMO	507.917,80	60.676,89
4396975/00	PROVINCIA DI COSENZA	136.182,29	6.757,34
4403157/00	PROVINCIA DI COSENZA	239.939,80	11.905,78
4400081/00	PROVINCIA DI COSENZA	205.006,24	10.172,38
4403155/00	PROVINCIA DI COSENZA	132.879,06	6.593,44



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4396986/00	PROVINCIA DI COSENZA	432.562,54	21.463,69
4405506/00	PROVINCIA DI COSENZA	181.067,06	8.984,52
4487006/00	PROVINCIA DI CUNEO	1.550.000,00	2.068,87
4470419/00	PROVINCIA DI ENNA	773.333,94	11.980,32
4248356/00	PROVINCIA DI FERRARA	51.645,69	526,80
4460243/00	PROVINCIA DI FOGGIA	400.000,00	28.829,29
4461838/00	PROVINCIA DI FOGGIA	400.000,00	1.339,01
4460279/00	PROVINCIA DI FOGGIA	400.000,00	93.030,14
4460244/00	PROVINCIA DI FOGGIA	400.000,00	109,42
4460284/01	PROVINCIA DI FOGGIA	257.458,00	598,27
4360927/00	PROVINCIA DI FOGGIA	719.424,46	12.907,21
4241166/01	PROVINCIA DI FOGGIA	26.154,77	2.001,04
4241169/01	PROVINCIA DI FOGGIA	41.065,02	4.512,31
4469844/00	PROVINCIA DI FROSINONE	871.800,00	15.034,55
4425807/00	PROVINCIA DI FROSINONE	1.248.800,71	1.375,65
4308859/00	PROVINCIA DI FROSINONE	758.515,08	43.413,40
4461089/00	PROVINCIA DI GROSSETO	200.000,00	220,64
4465639/00	PROVINCIA DI GROSSETO	180.890,19	513,49
4466035/00	PROVINCIA DI GROSSETO	200.000,00	140,26
4374280/00	PROVINCIA DI GROSSETO	180.759,91	2.500,51
4374287/00	PROVINCIA DI GROSSETO	77.468,53	2.457,35
4377065/00	PROVINCIA DI GROSSETO	154.937,07	3.099,02
4376933/00	PROVINCIA DI GROSSETO	154.937,07	5.716,22
4371790/00	PROVINCIA DI GROSSETO	51.645,69	3.308,57
4413072/00	PROVINCIA DI IMPERIA	416.271,06	27.591,96
4386430/00	PROVINCIA DI IMPERIA	239.209,08	12.543,62
4383961/00	PROVINCIA DI IMPERIA	51.645,69	1.224,81
4419638/00	PROVINCIA DI ISERNIA	354.289,43	3.519,74
4371468/00	PROVINCIA DI ISERNIA	87.797,67	3.471,10
4311652/00	PROVINCIA DI ISERNIA	284.051,29	1.802,94
4310601/00	PROVINCIA DI ISERNIA	41.316,55	940,35
4371463/00	PROVINCIA DI ISERNIA	154.937,07	2.113,53
4371467/00	PROVINCIA DI ISERNIA	82.633,10	312,92
4371471/00	PROVINCIA DI ISERNIA	116.719,26	228,63
4296252/00	PROVINCIA DI ISERNIA	263.393,02	263.393,02
4376162/00	PROVINCIA DI LATINA	1.049.582,96	46.596,73
4405241/00	PROVINCIA DI LATINA	1.032.913,80	62.378,53
4405237/00	PROVINCIA DI LATINA	206.582,76	42.772,10
4405238/00	PROVINCIA DI LATINA	206.582,76	53.171,22
4474075/00	PROVINCIA DI LATINA	318.245,14	7.852,56
4405239/00	PROVINCIA DI LATINA	258.228,45	62.629,29
4461177/00	PROVINCIA DI LATINA	335.565,00	53.820,46
4236262/00	PROVINCIA DI LATINA	265.975,30	12.475,26
4308963/01	PROVINCIA DI LATINA	15.421,42	11.415,16
4461188/00	PROVINCIA DI LATINA	361.520,00	11.672,01
4236261/00	PROVINCIA DI LATINA	180.759,91	14.566,94
4236264/00	PROVINCIA DI LATINA	208.958,46	325,35
4236267/00	PROVINCIA DI LATINA	96.835,67	1.145,13
4405240/00	PROVINCIA DI LATINA	30.558,09	8.592,93
4308963/00	PROVINCIA DI LATINA	1.032.863,17	8.945,92
4411964/00	PROVINCIA DI LECCE	516.456,90	10.870,84
4314413/00	PROVINCIA DI LECCE	155.969,98	15.099,46
4463990/00	PROVINCIA DI LECCE	225.000,00	14.540,41
4245177/00	PROVINCIA DI LECCE	258.228,45	1.451,20
4361904/00	PROVINCIA DI LECCE	335.696,98	4.468,11
4360445/00	PROVINCIA DI LECCE	340.861,55	13.845,04
4411960/00	PROVINCIA DI LECCE	258.228,45	23.781,44
4359639/00	PROVINCIA DI LECCE	50.612,78	3.732,85
4361928/00	PROVINCIA DI LECCE	205.033,39	4.265,38




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4316482/00	PROVINCIA DI LECCE	361.519,83	40.218,79
4245179/00	PROVINCIA DI LECCE	774.685,35	145.464,38
4466039/00	PROVINCIA DI LIVORNO	839.568,78	2.135,42
4412481/00	PROVINCIA DI LIVORNO	1.375.686,22	748,01
4364133/02	PROVINCIA DI LIVORNO	33.027,75	1.904,01
4307188/01	PROVINCIA DI LIVORNO	15.131,34	683,59
4234823/00	PROVINCIA DI LIVORNO	516.456,90	13.323,61
4217495/01	PROVINCIA DI LIVORNO	547.444,31	2.393,00
4098362/00	PROVINCIA DI LIVORNO	1.032.913,80	161.376,67
4466558/00	PROVINCIA DI LUCCA	30.000,00	1.886,11
4412988/00	PROVINCIA DI LUCCA	30.987,41	870,63
4236665/00	PROVINCIA DI LUCCA	275.271,53	6.346,62
4412991/00	PROVINCIA DI LUCCA	123.949,66	617,38
4462102/00	PROVINCIA DI LUCCA	400.000,00	38.627,84
4376823/00	PROVINCIA DI LUCCA	531.950,61	264,43
4377402/00	PROVINCIA DI LUCCA	154.937,07	872,03
4466418/00	PROVINCIA DI LUCCA	392.504,78	750,38
4377409/00	PROVINCIA DI LUCCA	464.811,21	4.355,05
4364419/00	PROVINCIA DI LUCCA	315.038,71	78,51
4412981/00	PROVINCIA DI LUCCA	45.032,46	4,32
4376826/00	PROVINCIA DI LUCCA	25.822,84	109,97
4412930/00	PROVINCIA DI LUCCA	25.822,85	1.582,74
4150415/00	PROVINCIA DI LUCCA	697.216,81	5.624,48
4377397/00	PROVINCIA DI LUCCA	51.645,69	1.550,54
4412934/00	PROVINCIA DI LUCCA	30.987,42	2.102,26
4376828/00	PROVINCIA DI LUCCA	63.673,08	392,38
4354875/00	PROVINCIA DI MACERATA	139.443,36	537,31
4416394/00	PROVINCIA DI MACERATA	263.393,01	1.237,88
4415726/00	PROVINCIA DI MACERATA	353.772,97	15.257,82
4355050/00	PROVINCIA DI MACERATA	623.363,48	13.325,83
4461651/00	PROVINCIA DI MASSA-CARRARA	60.000,00	561,87
4409197/00	PROVINCIA DI MASSA-CARRARA	619.748,28	557.818,61
4349301/00	PROVINCIA DI MASSA-CARRARA	41.316,55	1.013,45
4405276/00	PROVINCIA DI MATERA	103.291,38	18.681,20
4479984/00	PROVINCIA DI MATERA	363.729,90	1.719,22
4362812/00	PROVINCIA DI MATERA	206.582,76	1.374,35
4479982/00	PROVINCIA DI MATERA	500.000,00	36.232,89
4394699/01	PROVINCIA DI MATERA	144.607,93	73.011,79
4395781/00	PROVINCIA DI MATERA	206.582,76	2.955,31
4394701/00	PROVINCIA DI MATERA	97.093,90	1.128,75
4394658/00	PROVINCIA DI MATERA	206.582,76	52.301,94
4394693/00	PROVINCIA DI MATERA	89.320,19	7.025,94
4405279/00	PROVINCIA DI MATERA	258.228,45	5.951,12
4394700/00	PROVINCIA DI MATERA	358.421,09	28.542,19
4310556/00	PROVINCIA DI MATERA	723.039,66	25.822,86
4241170/00	PROVINCIA DI MATERA	205.549,85	50.192,65
4463076/00	PROVINCIA DI MODENA	181.000,00	1.147,88
4461525/02	PROVINCIA DI MODENA	850.000,00	5.324,92
4457835/01	PROVINCIA DI MODENA	50.000,00	12.160,17
4460469/00	PROVINCIA DI NOVARA	615.000,00	37.813,91
4236756/01	PROVINCIA DI NOVARA	38.164,25	9.948,72
4469607/00	PROVINCIA DI NUORO	500.000,00	61.346,33
4469621/00	PROVINCIA DI NUORO	500.000,00	3.686,22
4310213/00	PROVINCIA DI NUORO	321.780,54	5.250,06
4469766/00	PROVINCIA DI NUORO	379.459,29	44.891,31
4310200/00	PROVINCIA DI NUORO	284.051,29	2.434,62
4401192/00	PROVINCIA DI NUORO	516.456,89	24.459,74
4411989/00	PROVINCIA DI NUORO	365.970,82	360,00
4401199/00	PROVINCIA DI NUORO	67.686,56	12.725,52




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4366315/00	PROVINCIA DI NUORO	137.271,92	63.272,71
4366310/00	PROVINCIA DI NUORO	361.519,83	10.121,35
4366313/00	PROVINCIA DI NUORO	413.165,52	83.326,56
4310207/00	PROVINCIA DI NUORO	413.165,52	97.877,66
4405796/00	PROVINCIA DI ORISTANO	160.101,64	2.096,63
4366305/00	PROVINCIA DI ORISTANO	139.443,36	59,99
4405798/00	PROVINCIA DI ORISTANO	201.418,19	22.715,64
4405797/00	PROVINCIA DI ORISTANO	134.278,79	31.905,03
4366305/01	PROVINCIA DI ORISTANO	77.468,53	9.074,43
4309836/00	PROVINCIA DI ORISTANO	122.658,51	4.359,49
4402955/00	PROVINCIA DI PADOVA	516.456,90	3.789,21
4461018/00	PROVINCIA DI PADOVA	661.574,49	31.866,50
4461016/00	PROVINCIA DI PADOVA	1.000.000,00	6.242,40
4402901/00	PROVINCIA DI PADOVA	774.685,35	2.261,68
4422883/00	PROVINCIA DI PALERMO	981.268,11	122.560,16
4487836/00	PROVINCIA DI PALERMO	1.013.407,00	61.399,68
4383929/00	PROVINCIA DI PALERMO	929.622,42	5.319,23
4102954/00	PROVINCIA DI PALERMO	1.575.193,55	5.068,46
4370640/01	PROVINCIA DI PALERMO	487.535,31	13.478,01
4371284/00	PROVINCIA DI PALERMO	929.622,42	24.842,40
4102956/01	PROVINCIA DI PALERMO	829.429,78	72.899,83
4463730/00	PROVINCIA DI PARMA	243.253,00	1.957,96
4463727/00	PROVINCIA DI PARMA	71.000,00	207,31
4463734/00	PROVINCIA DI PARMA	57.500,00	351,93
4463735/00	PROVINCIA DI PARMA	60.000,00	8.959,34
4463726/00	PROVINCIA DI PARMA	387.752,26	528,20
4463732/00	PROVINCIA DI PARMA	122.500,00	146,73
4234343/00	PROVINCIA DI PARMA	728.204,23	23.609,59
4099740/00	PROVINCIA DI PARMA	361.519,83	715,55
4458641/01	PROVINCIA DI PERUGIA	84.900,00	982,71
4308486/01	PROVINCIA DI PERUGIA	16.998,63	1.096,90
4369523/01	PROVINCIA DI PERUGIA	14.319,84	155,35
4458642/00	PROVINCIA DI PERUGIA	100.000,00	975,27
4458647/00	PROVINCIA DI PERUGIA	75.000,00	1.283,73
4458649/00	PROVINCIA DI PERUGIA	100.000,00	3.000,00
4458645/00	PROVINCIA DI PERUGIA	75.000,00	3.849,07
4458644/00	PROVINCIA DI PERUGIA	75.000,00	2.412,89
4378388/00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	1.594.453,51	7.173,63
4367551/00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	268.557,59	2.828,62
4415970/00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	361.519,82	28.110,20
4367557/00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	103.291,38	228,53
4463221/00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	140.000,00	4.613,74
4367554/00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	438.988,36	854,64
4404599/00	PROVINCIA DI PESCARA	748.862,50	8.228,53
4301978/00	PROVINCIA DI PESCARA	31.803,30	258,76
4301985/00	PROVINCIA DI PESCARA	42.365,71	632,39
4302012/00	PROVINCIA DI PESCARA	50.259,91	409,40
4380202/00	PROVINCIA DI PESCARA	324.541,52	95,42
4466041/00	PROVINCIA DI PESCARA	223.790,53	500,00
4404600/00	PROVINCIA DI PESCARA	136.727,82	8.978,69
4302191/00	PROVINCIA DI PESCARA	37.139,71	6.354,91
4404667/00	PROVINCIA DI PESCARA	130.914,64	236,96
4365974/00	PROVINCIA DI PESCARA	77.468,53	97,42
4354600/00	PROVINCIA DI PESCARA	83.557,56	2.518,91
4301987/00	PROVINCIA DI PESCARA	34.600,32	1.061,30
4307617/00	PROVINCIA DI PESCARA	516.456,90	193,57
4302005/00	PROVINCIA DI PESCARA	32.152,93	2.098,39
4465681/00	PROVINCIA DI PISTOIA	140.000,00	638,13
4413466/00	PROVINCIA DI PISTOIA	206.582,76	313,91




RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4152941/00	PROVINCIA DI PISTOIA	413.165,52	220,94
4307543/00	PROVINCIA DI PISTOIA	44.928,96	0,01
4342864/00	PROVINCIA DI POTENZA	245.611,41	7.589,97
4461958/00	PROVINCIA DI POTENZA	215.556,93	24.939,86
4461956/00	PROVINCIA DI POTENZA	284.051,29	1.292,47
4461954/00	PROVINCIA DI POTENZA	54.227,97	710,57
4310571/00	PROVINCIA DI POTENZA	238.763,19	24.199,41
4461957/00	PROVINCIA DI POTENZA	681.723,11	135.385,35
4403238/00	PROVINCIA DI POTENZA	138.410,45	9.992,42
4310574/00	PROVINCIA DI POTENZA	273.432,94	3.208,02
4461955/00	PROVINCIA DI POTENZA	100.000,00	1.087,57
4076092/01	PROVINCIA DI POTENZA	609.419,14	2.504,89
4342865/00	PROVINCIA DI POTENZA	201.495,66	30.384,73
4342869/00	PROVINCIA DI POTENZA	96.370,86	19.039,04
4342866/00	PROVINCIA DI POTENZA	194.136,15	2.072,92
4403237/00	PROVINCIA DI POTENZA	258.228,45	530,84
4403239/00	PROVINCIA DI POTENZA	258.228,45	2.253,29
4310570/00	PROVINCIA DI POTENZA	268.232,22	1.091,82
4372364/00	PROVINCIA DI POTENZA	516.456,90	111.719,64
4362217/00	PROVINCIA DI POTENZA	671.393,97	144.973,18
4310576/00	PROVINCIA DI POTENZA	232.405,60	78.673,17
4310575/00	PROVINCIA DI POTENZA	160.736,88	33.654,53
4310569/00	PROVINCIA DI POTENZA	278.520,04	69.393,25
4238132/00	PROVINCIA DI POTENZA	77.468,53	12.583,99
4238137/00	PROVINCIA DI POTENZA	154.937,07	31.531,79
4238134/00	PROVINCIA DI POTENZA	206.582,76	42.169,05
4238130/00	PROVINCIA DI POTENZA	129.114,22	9.179,91
4238139/00	PROVINCIA DI POTENZA	258.228,45	2.964,91
4076119/01	PROVINCIA DI POTENZA	2.014.181,91	161.322,53
4238135/00	PROVINCIA DI POTENZA	206.582,76	4.895,79
4076090/01	PROVINCIA DI POTENZA	1.704.307,77	39.277,06
4173234/00	PROVINCIA DI POTENZA	723.039,66	723.039,66
4359656/01	PROVINCIA DI PRATO	389.191,79	4.991,79
4443544/01	PROVINCIA DI RAGUSA	1.214.000,00	39.011,39
4429382/00	PROVINCIA DI RAGUSA	516.455,00	5.883,43
4347887/00	PROVINCIA DI RAGUSA	1.291.142,25	7.143,44
4269070/00	PROVINCIA DI RAGUSA	774.685,35	88.748,62
4271541/00	PROVINCIA DI RAGUSA	516.456,90	197.167,44
4101376/00	PROVINCIA DI RAGUSA	1.032.913,80	8.784,16
4318172/00	PROVINCIA DI RAGUSA	258.228,45	8.454,40
4263668/00	PROVINCIA DI RAGUSA	530.401,24	8.123,43
4463774/02	PROVINCIA DI RAVENNA	75.000,00	37.741,27
4463774/04	PROVINCIA DI RAVENNA	100.000,00	5.154,50
4463774/06	PROVINCIA DI RAVENNA	111.843,91	3.707,65
4308989/00	PROVINCIA DI RAVENNA	1.010.706,15	9.861,46
4250319/00	PROVINCIA DI RAVENNA	309.874,14	1.465,28
4463774/12	PROVINCIA DI RAVENNA	48.187,96	48.187,96
4291797/00	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	1.312.239,51	29.817,50
4403768/00	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	413.165,52	124,76
4403779/00	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	413.165,52	40.686,80
4403785/00	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	154.937,07	57.236,73
4403789/00	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	206.582,76	7.079,36
4403775/00	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	309.874,14	40.874,29
4403788/00	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	284.051,29	50.843,59
4403778/00	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	77.468,53	16.039,33
4403774/00	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	77.468,53	13.756,73
4247702/00	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	118.785,09	118.785,09
4414865/01	PROVINCIA DI RIETI	974.381,59	43.924,31
4353030/01	PROVINCIA DI RIETI	648.137,91	52.897,72



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4350009/01	PROVINCIA DI RIMINI	759.191,64	68.308,18
4372827/02	PROVINCIA DI ROVIGO	361.519,83	16.611,73
4248457/00	PROVINCIA DI SALERNO	464.811,21	1.735,02
4248467/00	PROVINCIA DI SALERNO	413.165,52	32.957,61
4171288/00	PROVINCIA DI SALERNO	526.786,04	2.124,79
4248459/00	PROVINCIA DI SALERNO	103.291,38	18.012,28
4248462/00	PROVINCIA DI SALERNO	774.685,35	774.685,35
4248465/00	PROVINCIA DI SALERNO	774.685,35	2.987,28
4248458/00	PROVINCIA DI SALERNO	258.228,45	20.457,22
4077316/00	PROVINCIA DI SALERNO	3.615.198,29	4.069,07
4248454/00	PROVINCIA DI SALERNO	464.811,21	75.669,88
4103922/00	PROVINCIA DI SALERNO	2.892.158,63	9.349,82
4496297/00	PROVINCIA DI SASSARI	1.000.000,00	80,48
4378742/00	PROVINCIA DI SASSARI	392.052,21	22.794,67
4501726/00	PROVINCIA DI SASSARI	98.581,93	25.496,58
4401185/00	PROVINCIA DI SASSARI	242.953,07	1.833,58
4401187/00	PROVINCIA DI SASSARI	180.759,91	1.118,77
4378739/00	PROVINCIA DI SASSARI	307.061,87	23.472,81
4366327/00	PROVINCIA DI SASSARI	206.582,76	185.609,95
4366328/00	PROVINCIA DI SASSARI	497.169,30	461.824,49
4355736/00	PROVINCIA DI SASSARI	103.291,38	13.902,75
4355745/00	PROVINCIA DI SASSARI	30.987,41	4.862,49
4456570/00	PROVINCIA DI SAVONA	697.216,81	645.639,48
4465534/00	PROVINCIA DI SIENA	313.452,26	313.452,26
4470950/00	PROVINCIA DI SIRACUSA	1.000.000,00	1.091,18
4470949/00	PROVINCIA DI SIRACUSA	427.846,00	156.972,52
4375132/00	PROVINCIA DI SIRACUSA	1.239.496,56	1.012.134,51
4320446/00	PROVINCIA DI SIRACUSA	278.886,73	14.094,55
4381893/00	PROVINCIA DI SIRACUSA	516.456,90	509.652,94
4463845/00	PROVINCIA DI TARANTO	400.000,00	46.028,01
4463844/00	PROVINCIA DI TARANTO	400.000,00	103.059,71
4463401/01	PROVINCIA DI TARANTO	210.094,00	21.395,98
4466265/00	PROVINCIA DI TARANTO	400.000,00	136.988,32
4076819/01	PROVINCIA DI TARANTO	747.722,16	155.635,82
4375350/00	PROVINCIA DI TARANTO	539.697,46	140.134,81
4366564/00	PROVINCIA DI TARANTO	98.643,27	28.914,61
4366563/00	PROVINCIA DI TARANTO	103.291,38	8.012,24
4243489/00	PROVINCIA DI TARANTO	1.270.483,97	1.056.410,07
4366876/00	PROVINCIA DI TARANTO	129.114,22	19.047,23
4317654/00	PROVINCIA DI TARANTO	398.704,73	20.372,69
4243490/00	PROVINCIA DI TARANTO	258.228,45	258.228,45
4465761/00	PROVINCIA DI TERAMO	920.087,77	4.327,03
4234012/00	PROVINCIA DI TERAMO	206.582,76	3.351,44
4404566/00	PROVINCIA DI TERAMO	335.696,98	1.465,04
4354539/00	PROVINCIA DI TERAMO	452.090,94	5.869,32
4486652/00	PROVINCIA DI TERNI	200.000,00	197,67
4486652/01	PROVINCIA DI TERNI	500.000,00	4.050,13
4309178/00	PROVINCIA DI TERNI	764.356,21	1.749,24
4364638/01	PROVINCIA DI TERNI	206.582,76	14.266,85
4421099/01	PROVINCIA DI TERNI	438.988,36	19.109,92
4467764/00	PROVINCIA DI TRAPANI	1.212.075,00	250.366,21
4470478/00	PROVINCIA DI TRAPANI	258.228,00	51.985,86
4076663/00	PROVINCIA DI TRAPANI	2.014.893,07	143.754,27
4351798/00	PROVINCIA DI TRAPANI	1.446.079,32	26.433,03
4372802/00	PROVINCIA DI TREVISO	644.021,75	6.717,04
4468152/00	PROVINCIA DI TREVISO	38.573,67	20.777,42
4412400/00	PROVINCIA DI TREVISO	568.102,59	38.838,48
4412401/00	PROVINCIA DI TREVISO	366.684,40	70.403,13
4468487/00	PROVINCIA DI TREVISO	349.452,68	18.200,16



RAPPORTO CDP	ENTE	IMPORTO CONCESSO	ECONOMIA ACCERTATA
4372801/00	PROVINCIA DI TREVISO	284.051,29	1.842,86
4468157/00	PROVINCIA DI TREVISO	499.554,69	0,60
4468475/00	PROVINCIA DI TREVISO	188.826,13	3.634,52
4412402/00	PROVINCIA DI TREVISO	330.532,42	63.081,26
4304459/00	PROVINCIA DI UDINE	258.228,45	18.414,26
4304458/00	PROVINCIA DI UDINE	258.228,45	36.572,36
4304457/00	PROVINCIA DI UDINE	216.904,67	45.766,75
4460695/00	PROVINCIA DI VERCELLI	150.000,00	2.543,80
4461039/00	PROVINCIA DI VERCELLI	300.000,00	35.647,37
4237041/00	PROVINCIA DI VERCELLI	72.303,97	13.872,87
4075680/00	PROVINCIA DI VERCELLI	1.549.370,70	29.528,68
4463073/01	PROVINCIA DI VERCELLI	45.908,52	13.426,35
4078430/00	PROVINCIA DI VERONA	2.065.827,60	10.375,47
4157560/00	PROVINCIA DI VERONA	1.962.536,22	95.430,04
4302738/00	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	2.065.827,60	86.894,84
4401415/00	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	774.685,35	174.060,26
4102973/01	PROVINCIA DI VITERBO	65.052,88	58.262,27
4466743/00	PROVINCIA DI VITERBO	159.803,90	25.098,51
4478008/00	PROVINCIA DI VITERBO	142.748,14	15.926,11
4414153/00	PROVINCIA DI VITERBO	387.342,67	59.123,28
4414154/00	PROVINCIA DI VITERBO	78.987,97	12.181,02
4466730/00	PROVINCIA DI VITERBO	21.825,61	1.476,27
4466736/00	PROVINCIA DI VITERBO	112.758,55	18.027,94
4466740/00	PROVINCIA DI VITERBO	27.982,44	5.579,27
4478008/01	PROVINCIA DI VITERBO	139.211,60	27.121,25
4414156/00	PROVINCIA DI VITERBO	537.631,63	18.031,17
4052251/00	PROVINCIA DI VITERBO	2.582.284,50	597.679,79
4365348/00	PROVINCIA DI VITERBO	330.677,02	36.007,23
4382691/00	PROVINCIA DI VITERBO	593.925,43	80.246,49
4365349/00	PROVINCIA DI VITERBO	464.811,21	65.837,27
4382690/00	PROVINCIA DI VITERBO	18.403,94	3.026,44
4307812/00	PROVINCIA DI VITERBO	98.385,04	15.311,31
4307814/00	PROVINCIA DI VITERBO	129.114,22	46.718,78
4307813/00	PROVINCIA DI VITERBO	24.347,84	7.067,44
4307809/00	PROVINCIA DI VITERBO	54.331,27	9.400,36
4307806/00	PROVINCIA DI VITERBO	17.559,53	1.770,26
4472584/00	PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA	25.058,49	3.491,82
4319634/00	PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA	258.228,45	308,08
4246902/00	ROMA CAPITALE	774.685,35	86.029,96
4479544/00	ROMA CAPITALE	346.389,88	125.492,22
4238127/00	ROMA CAPITALE	1.962.484,57	41.135,10
4080703/00	ROMA CAPITALE	3.821.781,05	98.431,22
4467216/00	ROMA CAPITALE	106.800,00	13.675,98
4238129/00	ROMA CAPITALE	774.685,35	111.800,35
4080726/00	ROMA CAPITALE	154.937,07	21.230,91
TOTALE			105.112.190,27



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 novembre 2017.

Approvazione dei «Piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2013-2014-2015».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recante valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, recante concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2010, recante modifica e aggiornamento della convenzione annessa alla concessione rilasciata alla società Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, relativa alla modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mer-

cato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 12, del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, che prevede che la società Terna S.p.A. (Terna) predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN), basato sulla domanda ed offerta di fabbisogno elettrico esistenti e previste e lo sottoponga al Ministro dello sviluppo economico, che lo approva, acquisito il parere delle regioni territorialmente competenti e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in esito alla consultazione pubblica;

Viste le note prot. TE/P20130000574 del 30 gennaio 2013, prot. TE/P20140000544 del 31 gennaio 2014 e prot. TE/P20150000473 del 30 gennaio 2015, con le quali Terna ha trasmesso a questo Ministero i Piani di sviluppo (PdS) relativi rispettivamente agli anni 2013, 2014 e 2015 predisposti ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239/2003, dell'art. 9 del decreto ministeriale 15 dicembre 2010 e dell'art. 36 del decreto legislativo n. 93/2011;


Vista la nota prot. DVA-2015-0013774 del 22 maggio 2015, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), in qualità di Autorità competente, in considerazione della lunga tempistica della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del PdS 2012, che ha comportato che i successivi PdS siano rimasti in sospenso in attesa della conclusione dell'*iter* valutativo del predetto, ha proposto di effettuare una procedura di VAS comprensiva di tutte le tre annualità in sospenso (2013-2014-2015);

Vista la nota prot. 0016104 del 15 luglio 2015, con la quale questo Ministero ha espresso parere favorevole alla proposta di cui al punto precedente, purché i passaggi procedurali e segnatamente i pareri motivati, siano riconducibili ai singoli piani;

Vista la nota prot. TE/P20150006312 del 10 dicembre 2015, con la quale Terna, sulla base di un Rapporto preliminare (RP) riguardante i possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione dei suddetti Piani, ha formalmente avviato, ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, la fase di consultazione con il MATTM, in qualità di Autorità competente per la VAS, e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale (RA), che costituisce parte integrante del Piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione, ai sensi del predetto art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la nota prot. TE/P2016-0002823 del 18 maggio 2016, con la quale Terna ha trasmesso all'Autorità competente una Relazione integrativa al RP volta a fornire ulteriori elementi in merito al Monitoraggio VAS sui PdS;

Vista la nota n. DVA-2016-0021175 del 22 agosto 2016, con la quale il MATTM ha trasmesso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 152/2006, il parere n. 2139 del 2 agosto 2016 della Commissione tecnica



di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS relativo alla consultazione sul RP dei PdS 2013-2014-2015 e sulla successiva Relazione integrativa del medesimo RP;

Vista la nota del 31 agosto 2016, prot. MiSE 0023369 del 5 settembre 2016, con la quale Terna ha trasmesso a questo Ministero, in qualità di Autorità procedente, il RA e la sintesi non tecnica, al fine di avviare la fase di consultazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;

Preso atto che il RA è relativo alle tre annualità del PdS della RTN 2013, 2014 e 2015;

Considerato che questa Autorità procedente ha provveduto, mediante pubblicazione del comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 settembre 2016, ad avviare la fase di consultazione pubblica dei PdS 2013, 2014 e 2015 e del relativo RA e che tale fase si è conclusa in data 5 novembre 2016;

Visto il parere n. 238/2015/I/EEL del 21 maggio 2015 recante gli esiti della valutazione da parte dell'AEEGSI degli schemi di Piano decennale di sviluppo della RTN relativi agli anni 2013 e 2014;

Visto il parere n. 630/2016/I/EEL del 4 novembre 2016 recante gli esiti della valutazione da parte dell'AEEGSI degli schemi di Piano decennale di sviluppo della RTN relativi agli anni 2015 e 2016, a condizione che:

a) le eventuali installazioni di sistemi di accumulo diffuso, ulteriori rispetto ai 35 MW sperimentali già approvati in sede di Piano di sviluppo 2011, siano confermate «in valutazione» atteso che il giudizio su tale intervento non può prescindere dal completamento della fase di sperimentazione, dalla verifica degli esiti di tali sperimentazioni e da appropriate analisi costi benefici che ne dimostrino l'utilità per il sistema elettrico italiano;

b) l'intervento di interconnessione Italia-Tunisia sia rimesso «in valutazione», allo scopo di favorire l'emersione di sufficienti elementi informativi che ne dimostrino l'efficienza e l'efficacia nonché di evidenze della sua utilità per il sistema elettrico italiano, pur riconoscendo fin da ora che la valutazione di strategicità dell'intervento per il sistema energetico europeo è di competenza della Commissione europea;

Vista la nota prot. n. 0005034 del 4 agosto 2017, con la quale Terna ha fornito le proprie considerazioni in merito ai suddetti pareri;

Considerato, in particolare, che nella suddetta nota Terna ha precisato che:

a) a partire dal PdS 2015 è stato rappresentato che a valle della sperimentazione in atto ed in esito ai risultati conseguiti, potranno essere individuate esigenze di nuovi sistemi di accumulo;

b) in relazione all'interconnessione Italia-Tunisia, il Piano decennale di sviluppo della rete europea (TYNDP) 2016 e il PdS 2017 hanno dettagliato le valutazioni di Analisi costi benefici;

Vista la nota prot. n. 0034627 del 23 dicembre 2015, con la quale questo Ministero ha chiesto alle regioni, in attuazione del citato art. 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93/2011, di esprimere il proprio parere ai fini dell'approvazione del Piano di sviluppo 2013;

Considerato che, a seguito dell'invio della suddetta nota, sono stati acquisiti i pareri soltanto di alcune delle regioni territorialmente interessate;

Vista la nota prot. n. 0012406 del 24 maggio 2017, con la quale questo Ministero, al fine di acquisire i rimanenti pareri delle Amministrazioni regionali per l'approvazione dei tre Piani, ha indetto una Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, nell'ambito della quale ha convocato una riunione tenutasi in data 27 giugno 2017;

Visti i pareri favorevoli ai PdS 2013-2014 e 2015 espressi dalle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio;

Vista la determina del «Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici» della Regione Toscana n. 7/SCA/2016 del 7 novembre 2016 recante l'espressione sui PdS 2013-2014-2015;

Vista la nota prot. 0027469 del 26 giugno 2017, con la quale il Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Friuli-Venezia Giulia ha espresso parere favorevole ai PdS 2013, 2014 e 2015 di Terna, fatta salva la contrarietà alla costruzione dell'elettrodotto «Udine Ovest (IT) - Okroglo (SI)».

Visto il resoconto verbale della suddetta riunione, trasmesso alle amministrazioni regionali con nota n. 0015701 del 28 giugno 2017, nell'ambito della quale sono stati acquisiti, in attuazione dell'art. 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93/2011, i pareri regionali mancanti ai fini dell'approvazione dei tre Piani;


Vista la nota prot. n. 0005034 del 4 agosto 2017, con la quale la società Terna S.p.A. ha fornito le proprie considerazioni in merito ai suddetti pareri;

Considerato, in particolare, che nella suddetta nota la società Terna ha precisato che l'elettrodotto di interconnessione «Udine Ovest-Okroglo» è stato incluso a partire dal PdS 2015 come intervento «in valutazione», ovvero intervento per il quale non è previsto l'avvio attività nell'orizzonte di Piano;

Vista la nota n. 0015686 del 4 luglio 2017, con la quale il MATTM ha notificato a questo Ministero l'emanazione del decreto di parere motivato ministeriale n. 0000159 del 16 giugno 2017 - con allegati il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS prot. n. 2310 del 17 febbraio 2017 e il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) prot. n. 12635 del 26 aprile 2017 - con il quale, a conclusione della fase di VAS, il Ministero ha espresso parere positivo, con osservazioni, condizioni e raccomandazioni sui PdS 2013, 2014 e 2015, sul relativo RA;

Considerato che questa Autorità procedente, ha ritenuto necessario richiedere l'attivazione del confronto con l'Autorità competente ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di procedere alle opportune revisioni del Piano e del relativo RA, prima della sua approvazione, alla luce del suddetto parere motivato;

Visto il resoconto verbale, trasmesso ai soggetti interessati con la nota n. 0017836 del 20 luglio 2017, della prima riunione della suddetta collaborazione istituzionale di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, tenutasi nella medesima data presso questo Ministero;



Vista la nota prot. n. 0017851 del 20 luglio 2017, con la quale questo Ministero, come concordato nella suddetta riunione ha chiesto a Terna di fornire le proprie considerazioni di competenza in merito al citato decreto di parere motivato ministeriale n. 0000159 del 16 giugno 2017;

Vista la nota prot. n. TE/P20170004696 del 24 luglio 2017, con la quale Terna, in qualità di proponente, ha trasmesso ai tre Ministeri interessati le suddette considerazioni;

Visto il resoconto verbale, trasmesso ai soggetti interessati con la nota n. 0019671 dell'11 agosto 2017 della seconda riunione della suddetta collaborazione istituzionale di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, tenutasi in data 9 agosto 2017 presso questo Ministero;

Vista la nota prot. n. 26647 del 22 settembre 2017, con la quale il MiBACT ha trasmesso il documento con i contenuti da riportare nella Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., relativamente agli aspetti di propria competenza;

Vista la nota prot. 0022337 del 26 settembre 2017, con la quale questo Ministero ha trasmesso a Terna il suddetto documento del MiBACT chiedendo di dar seguito a quanto ivi richiesto;

Considerato che, in esito al confronto istituzionale tra Ministeri, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, Terna ha predisposto il documento «Revisione del Rapporto ambientale relativo ai PdS 2013-2014-2015», contenente gli elementi richiesti in tale ambito e lo ha trasmesso agli stessi con nota prot. n. TE/P20170005875 del 2 ottobre 2017;

Considerato che questa Autorità procedente ha predisposto, in adempimento all'art. 17 del decreto legislativo n. 152/2006, la Dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nel Piano, nonché le modalità per ulteriori integrazioni al Piano stesso e le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 152/2006;

Considerata la coerenza dei Piani proposti con gli obiettivi e i contenuti dati dalla legge;

Ritenuto di recepire le valutazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sul Piano, anche per quanto concerne le citate condizioni;

Tenuto conto che, per quanto riguarda l'incremento della resilienza della rete a livello nazionale, questo Ministero, con nota prot. n. 0018985 del 3 agosto 2017, ha approvato il Programma per l'adeguamento e il miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico per il quadriennio 2017-2020, fornendo puntuali indicazioni in merito a tale argomento, che dovranno essere recepite nel prossimo Programma che sarà presentato da Terna nel 2018;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di approvazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2013 predisposto dalla società Terna S.p.A., nei limiti e tenuto conto delle prescrizioni e degli indirizzi riportati in premessa.

2. È approvato il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2014 predisposto dalla società Terna S.p.A., nei limiti e tenuto conto delle prescrizioni e degli indirizzi riportati in premessa.

3. È approvato il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2015 predisposto dalla società Terna S.p.A., nei limiti e tenuto conto delle prescrizioni e degli indirizzi riportati in premessa.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento è pubblicato nel sito www.mise.gov.it, con l'indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione dei Piani e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

2. Sono, inoltre, rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sul medesimo sito, la documentazione relativa al parere motivato e la dichiarazione di sintesi, ivi comprese le misure adottate in merito al monitoraggio.

Art. 3.

1. Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 novembre 2017

Il Ministro: CALENDRA

17A08632

DECRETO 18 dicembre 2017.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998, che prevede, in particolare, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 giugno 2016 con il quale, tenuto conto della natura gestionale dell'adempimento predetto, il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico è stato delegato alla firma «d'ordine del Ministro» del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15 % dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° gennaio 2018 nella misura pari a - 0,18 %;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,82 %.

Roma, 18 dicembre 2017

*D'Ordine del Ministro
Il direttore generale
SAPPINO*

17A08627

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 5 dicembre 2017.

Risoluzione n. 3-2017 - Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera. (Delibera n. 2258/2017).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Il Consiglio, nella seduta del 5 dicembre 2017, composto come da verbale di pari data;

Udito il relatore, consigliere prof.ssa Barbara De Donno, alla quale è stato demandato il compito di riesaminare le Risoluzioni nn. 2/2013 e 3/2013 in materia di interpello e concorso interno alla luce dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;


Vista la delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010, con la quale sono stati approvati i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Atteso che, in ossequio alle novità introdotte dall'art. 4, commi 39 e 40, della legge n. 183/2011, con la Risoluzione n. 2/2013, è disciplinato un doppio passaggio per la copertura dei posti vacanti, costituito da un 'interpello interno' (o 'concorso orizzontale'), riservato ai soli giudici tributari che già svolgono altrove le medesime funzioni rese vacanti, e successi-

vamente e in caso di assenza di candidature, da un concorso interno per le c.d. 'movimentazioni verticali';

Atteso, altresì, che il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, contempla solo due procedimenti e cioè della nomina *ex novo*, di cui all'art. 9 di detto decreto, e «l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio», di cui all'art. 11 del medesimo, sicché nessuna distinzione sembra potersi fare, per coloro che già rivestono l'ufficio di giudici tributari, fra trasferimenti orizzontali e verticali, potendo tutti i giudici tributari concorrere a qualsivoglia posto vacante ed essere a tal fine valutati dal Consiglio unicamente in base alle tabelle all'uopo predisposte, le quali – uniche – consentono l'adeguata ponderazione comparativa del merito dei partecipanti;

Rilevato che con l'art. 4, commi 39 e 40, della legge n. 183/2011 il legislatore ha inteso introdurre l'istituto dell'interpello con riferimento al concorso bandito ai sensi dell'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la copertura di 960 posti vacanti presso le Commissioni Tributarie, prevedendo la nomina e l'immissione in servizio dei candidati risultati idonei, anche in sovrannumero, e che, di seguito, con la novella all'art. 11 del decreto legislativo n. 545/1992, recata dal decreto legislativo n. 156/2015, è stato confermato il comma 4 del suddetto art. 11, laddove si prevede testualmente che: «lett. b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto



dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 6.» e che: «La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di Presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle 'E' ed 'F', risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità d'età»;

Rilevato, peraltro, che ai sensi dell'art. 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E ed F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992», e che in ottemperanza a tale delega il Consiglio ha provveduto a deliberare i predetti criteri di valutazione dei giudici nei concorsi interni con delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010 ed allegata relazione;

Rilevato che la procedura del 'doppio concorso', recepito nelle Risoluzioni n. 2/2013 e n. 3/2013 non trova riscontro in specifiche previsioni normative se non con riferimento alle procedure conseguenti al bando di cui alla legge n. 98/2011, stante che le attuali disposizioni prevedono soltanto una procedura, che non può non tener conto dell'esame dei candidati attraverso la valutazione dei criteri dell'attitudine, laboriosità e diligenza come sopra deliberati;

Quanto sopra premesso e considerato,

Delibera:

A) la Risoluzione n. 3 del 12 marzo 2013, recante «Regolamento per gli interPELLI ai fini del trasferimento di sede», è abrogata.

B) la Risoluzione n. 2 del 12 marzo 2013, recante «Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni», è sostituita dalla seguente Risoluzione:

«Risoluzione n. 3 del 5 dicembre 2017

«Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera»

Art. 1.
Criteri

1. - Gli elementi caratterizzanti il profilo del giudice devono intendersi quelli della: esperienza, diligenza, laboriosità e attitudine.

2. - In occasione delle singole procedure concorsuali (trasferimento di sede con analoghe funzioni, trasferimento con analoghe funzioni da CTP a CTR o viceversa, progressione in carriera) il Consiglio individuerà quali punti dei citati parametri risultino necessari ed utili ai fini della selezione dei candidati.

3. - La eventuale verifica in sede di esame delle pronunce rese dai giudici terrà conto dell'esito, nelle

successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi, solo in quanto presentino caratteri di significativa anomalia. Le ipotesi di «sovrapponenza» di diversi orientamenti giurisprudenziali nelle more dei giudizi di impugnazione non potranno ritenersi significative.

4. - Non saranno considerati indice rilevante, ai fini del giudizio sulla laboriosità, gli incarichi extra-giudiziari. Il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, dovrà essere considerato, nella eventuale parte discrezionale, alla luce della complessiva situazione degli uffici, al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.

Art. 2.
Esperienza

1. - Con il termine «esperienza» si intende l'anzianità maturata presso le Commissioni tributarie.

Art. 3.
Diligenza

1. - La «diligenza» si desume:

a) dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;

b) dall'assiduità e dalla puntualità alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio, nei casi in cui sia necessario, per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;

c) dalla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, decreto legislativo n. 545/1992) o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.

2. - Il punteggio complessivo previsto per il parametro «diligenza» va da 0 a 6, diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione, ovvero:


a) quanto da 0 a 4 sulla base dei dati numerici dei tempi di deposito di cui al comma 1, lettera a);

b) quanto da 0 a 2 su base discrezionale in applicazione dei suesposti criteri di cui al comma 1, lettera b) e c).

Art. 4.
Laboriosità

1. - La «laboriosità» è l'indice di intensa capacità di lavoro e si desume:

a) dal numero di sentenze depositate, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza con analoga funzione, tenendo conto dei ricorsi a ciascuno di essi assegnato;



b) dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale dell'ufficio;

2. - Il valore del punteggio di laboriosità connesso alle sentenze depositate viene fissato in massimo 6 punti, di cui:

a) un massimo di 3 da attribuire in base al raffronto con i dati della commissione di appartenenza;

b) un massimo di 1 da attribuire in base al raffronto con il dato massimo di produttività - per la stessa funzione - desunto dai dati massimi delle commissioni in cui prestano servizio i concorrenti;

c) un massimo di 2 con punteggio discrezionale in applicazione dei criteri di cui al comma 1, lettera b). Costituisce un dato di riferimento anche il numero dei provvedimenti assunti in altre sezioni in occasione di supplenze e di quelli cautelari.

3. - Ai fini del punteggio di cui alla lettera c) del precedente comma, il raffronto della produzione del singolo con quella degli altri giudici dell'ufficio di appartenenza andrà compiuto tenendo conto anche dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (tra cui collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario).

Art. 5. *Attitudine*

1. - Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attività svolta e il ruolo occupato, nonché l'aggiornamento professionale. Ad essa va applicato un punteggio massimo di 11, ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte, da 0 a 5, ed una parte, da 0 a 6.

2. - Concorrono all'attribuzione da 0 a 5 i seguenti criteri discrezionali:

a) collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico;

b) preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal giudice nell'esercizio delle proprie funzioni;

c) modalità di partecipazione alle udienze;

d) attività di massimazione;

e) qualità di contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacità di sintesi;

f) capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo;

g) sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato;

h) equilibrio di valutazione, che deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili.

3. - Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi so-

pra indicati, anche dalle capacità organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.

4. - Concorre all'attribuzione del punteggio da 0 a 6 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione, corsi di specializzazione, Master, in materia tributaria. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo evento e del diverso impegno professionale, distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo a questa ultima un indubbio valore superiore alla partecipazione, con punteggio preventivamente individuato con provvedimento consiliare. I corsi, seminari, lezioni, eventi e quanto relativo alla formazione ed aggiornamento in materia tributaria e fiscale valutabili ai fini dell'aggiornamento, con il conseguente punteggio, sono riferiti al periodo temporale del triennio individuato nel bando. I punteggi per i corsi dichiarati dai candidati che attengono ad un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento (Master di I e II livello, corso di perfezionamento, con titolo rilasciato da Università pubbliche o riconosciute) vengono assegnati a prescindere dalla data o periodo di conseguimento (anche extra triennio).

A tale fine vengono attribuiti i seguenti punteggi:

2,00 per il conseguimento di diploma di Master universitario di secondo livello;

1,50 per il conseguimento di diploma di Master universitario di primo livello;

1,00 per corso di perfezionamento o equipollenti;

0,60 per la partecipazione ad un corso o evento formativo organizzato dal C.P.G.T;

0,30 per la partecipazione ad un corso o evento formativo patrocinato dal C.P.G.T;

0,90 per la docenza ad un corso o evento formativo organizzato dal C.P.G.T;

0,50 per la docenza ad un corso o evento formativo patrocinato dal C.P.G.T;

0,20 per relatori di corsi o eventi formativi in materia tributaria organizzati da terzi;

0,10 per discenti di corso o evento formativo in materia tributaria organizzati da terzi.

Art. 6. *Presidenti di Commissione*

1. - Ai fini della valutazione dei concorrenti Presidenti di Commissione si deve tener conto, oltre che delle funzioni giurisdizionali, anche delle ulteriori funzioni ad essi assegnate. Di conseguenza, non potendosi fare mero riferimento all'applicazione dei criteri discrezionali di cui in precedenza, il punteggio complessivo dei suddetti criteri (23 punti) è assegnato con riferimento ai criteri specifici ed alle misure ad essi inerenti come di seguito:

a) punti da 0 a 6 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali e per la corretta applicazione delle disposizioni consiliari in tema di organizzazione e controllo dell'ufficio;



b) punti da 0 a 11 in considerazione del numero delle sezioni della Commissione, della assiduità di presenza in sede, della capacità di coordinamento delle sezioni e del raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il tutto valutato anche sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del Consiglio medesimo;

c) punti da 0 a 6 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento, Master, in materia tributaria, assegnati con gli stessi criteri stabiliti dall'art. 5, comma 4.

2. - Ai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri di diligenza, laboriosità ed attitudine, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente risoluzione.

Art. 7.
Allegati

1. - Gli allegati che seguono, denominati «tabelle» 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' e 'G', costituiscono parte integrante della presente risoluzione.


2. - ALL. Tabella 'A' - Criteri di valutazione applicabili a tutti i Giudici, Vicepresidenti di sezione e Presidenti di sezione

1. Esperienza
2. Diligenza
3. Laboriosità
4. Attitudine

3. - ALL. Tabella 'B' - Esperienza di servizio

COMMISSIONE	FUNZIONI SVOLTE	PUNTEGGIO per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria di I Grado	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1,00
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2,00
Commissione Tributaria di II Grado	Giudice	1,00
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Commissione	2,50
Commissione Tributaria Provinciale e di I grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria regionale e di 2° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996), nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2,00
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3,00
	Presidente di Commissione	4,00

Nota alla tabella 'B' - Si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno. Per i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico è valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione Tributaria regionale. I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio.



4. - ALL. Tabella 'C' - Diligenza


riferimenti	punteggio
a) rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie	da 0,00 a 4,00
b) assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso	da 0,00 a 2,00
c) disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6 D.Lgs 545/1992)	
d) disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle direttive del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio	

Nota alla tabella 'C' – La valutazione della diligenza deve essere rapportata al triennio anteriore alla data di pubblicazione o scadenza del bando di concorso, come indicato dallo stesso bando di concorso.

5. - ALL. Tabella 'D' - Laboriosità

riferimenti	punteggio
a) numero di sentenze depositate in segreteria, comparativamente valutato, dell'ultimo triennio	da 0,00 a 4,00
b) eventuali sentenze adottate in occasione di supplenze in altre sezioni e provvedimenti cautelari assunti	da 0,00 a 2,00
c) raffronto della produzione del singolo con quella degli altri giudici dell'ufficio di appartenenza, tenuto conto anche dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi) e dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario).	


Nota alla tabella 'D' – La valutazione delle diligenza deve essere rapportata al triennio anteriore alla data di pubblicazione o scadenza del bando di concorso, come indicato dallo stesso bando di concorso.



6. - ALL. Tabella 'E' - Attitudine

riferimenti	punteggio
a) preparazione e capacità manifestate nella professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni e dalla collaborazione alla soluzione di problemi di tipo organizzativo e giuridico, anche con l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale	da 0,00 a 5,00
b) modalità di partecipazione alle udienze	
c) attività di massimazione	
d) qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere	
e) capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti del processo ed al personale amministrativo	
f) sentenze scelte a campione, per un numero non superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato	
g) equilibrio - a prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato -; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adottata la formula «nulla da rilevare»; in caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili	da 0,00 a 6,00
h) TITOLI FORMATIVI: partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione professionale in materia tributaria; conseguimento del titolo in master di I e II livello; corsi di perfezionamento in materia tributaria	

Nota alla tabella 'E' - Per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra elencati, anche dalla capacità organizzativa desunta da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.



7. - ALL. Tabella 'F' - Fonti di conoscenza

riferimenti
a) documentazione prodotta dall'interessato, quali statistiche, provvedimenti giurisdizionali ritenuti significativi, ecc., ove prevista dallo specifico bando
b) autorelazione, ove consentita dallo specifico bando
c) scheda di valutazione triennale redatta dal Presidente della Commissione, direttamente, per i Presidenti di sezione e V. Presidenti f. f. e, su indicazioni del Presidente di Sezione o V. Presidente f. f. per i V. Presidenti e Giudici, che deve evidenziare i criteri di diligenza, laboriosità ed attitudine, ove previsti dallo specifico bando
d) rapporto, integrativo della suddetta scheda, del Presidente della Commissione redatto all'atto della partecipazione al concorso, ove previsto dallo specifico bando
e) eventuali controdeduzioni dell'interessato, ove previste dallo specifico bando

Nota alla tabella 'F' - Nella scheda e nel rapporto integrativo si dovranno illustrare dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato, individuando, secondo criteri da stabilire, non più di 3 provvedimenti redatti dal magistrato medesimo, il quale potrà a sua volta produrne altri 3 (pubblicati tutti nell'ultimo triennio). Nella valutazione di detti provvedimenti il Presidente deve tener conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali relativi all'esposizione delle questioni ed all'argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della questione medesima.

8. - ALL. Tabella 'G' - Criteri per la valutazione dei Presidenti di Commissione da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

riferimenti	punteggio
a) puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali	da 0,00 a 6,00
b) numero delle sezioni della Commissione	da 0,00 a 11,00
c) presenza nella sede e coordinamento delle sezioni, così come risultante dalle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.	
d) raggiungimento degli obiettivi concordati con il C.P.G.T. e partecipazione alle riunioni da esso convocate	
e) partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione professionale in materia tributaria; conseguimento del titolo in Master di I e II livello, corsi di perfezionamento in materia tributaria	da 0,00 a 6,00

».


La presente Risoluzione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it) nella sezione «Pubblicazioni-Risoluzioni».

Si comunicano:

- al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 545/1992;
- alla Direzione della giustizia tributaria;
- ai Presidenti delle commissioni tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

Roma, 5 dicembre 2017

Il Presidente: CAVALLARO



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Pubblicazione sul sito dell'Istituto nazionale di statistica e sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica della delibera n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 di approvazione dello statuto.

Lo Statuto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), approvato con delibera del Consiglio dell'Istituto n. CDXLIV del 7 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica www.istat.it e sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

17A08698

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1796
Yen	133,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,601
Corona danese	7,4433
Lira Sterlina	0,8825
Fiorino ungherese	313,95
Zloty polacco	4,2033
Nuovo leu romeno	4,6323
Corona svedese	10,016
Franco svizzero	1,1679
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8825
Kuna croata	7,542
Rublo russo	69,7954
Lira turca	4,5084
Dollaro australiano	1,5674
Real brasiliano	3,8654
Dollaro canadese	1,5168
Yuan cinese	7,8069
Dollaro di Hong Kong	9,2093
Rupia indonesiana	15978,86
Shekel israeliano	4,1609
Rupia indiana	75,9805

Won sudcoreano	1285,61
Peso messicano	22,3042
Ringgit malese	4,8004
Dollaro neozelandese	1,7049
Peso filippino	59,392
Dollaro di Singapore	1,5936
Baht thailandese	38,49
Rand sudafricano	16,0618

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).


* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08644

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1766
Yen	133,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,596
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,88068
Fiorino ungherese	314,33
Zloty polacco	4,2044
Nuovo leu romeno	4,6335
Corona svedese	9,9328
Franco svizzero	1,1671
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8245
Kuna croata	7,5395
Rublo russo	69,2925
Lira turca	4,504
Dollaro australiano	1,5541
Real brasiliano	3,9051
Dollaro canadese	1,5098
Yuan cinese	7,7875
Dollaro di Hong Kong	9,1848
Rupia indonesiana	16004,41
Shekel israeliano	4,1648
Rupia indiana	75,77



Won sudcoreano	1281,27
Peso messicano	22,4566
Ringgit malese	4,786
Dollaro neozelandese	1,6956
Peso filippino	59,377
Dollaro di Singapore	1,5901
Baht thailandese	38,369
Rand sudafricano	16,0156

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08645

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1736
Yen	132,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,65
Corona danese	7,4431
Lira Sterlina	0,87905
Fiorino ungherese	314,36
Zloty polacco	4,2146
Nuovo leu romeno	4,6325
Corona svedese	9,906
Franco svizzero	1,1647
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,8253
Kuna croata	7,5505
Rublo russo	69,1283
Lira turca	4,5242
Dollaro australiano	1,5503
Real brasiliano	3,8907
Dollaro canadese	1,5092
Yuan cinese	7,7692
Dollaro di Hong Kong	9,1612
Rupia indonesiana	15969,18
Shekel israeliano	4,1607
Rupia indiana	75,617
Won sudcoreano	1280,07
Peso messicano	22,5424
Ringgit malese	4,7959

Dollaro neozelandese	1,6886
Peso filippino	59,252
Dollaro di Singapore	1,5874
Baht thailandese	38,236
Rand sudafricano	15,9868

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).


* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08646

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1845
Yen	133,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,695
Corona danese	7,4433
Lira Sterlina	0,88163
Fiorino ungherese	314,07
Zloty polacco	4,222
Nuovo leu romeno	4,633
Corona svedese	9,9488
Franco svizzero	1,1686
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,7783
Kuna croata	7,5478
Rublo russo	69,619
Lira turca	4,5855
Dollaro australiano	1,5452
Real brasiliano	3,9529
Dollaro canadese	1,5196
Yuan cinese	7,8278
Dollaro di Hong Kong	9,2499
Rupia indonesiana	16077,22
Shekel israeliano	4,1777
Rupia indiana	76,2465
Won sudcoreano	1288,74
Peso messicano	22,6237
Ringgit malese	4,8377
Dollaro neozelandese	1,6934
Peso filippino	59,902
Dollaro di Singapore	1,595



Baht thailandese	38,505
Rand sudafricano	15,954

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08647

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 dicembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1806
Yen	132,4500
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,6780
Corona danese	7,4433
Lira Sterlina	0,8825
Fiorino ungherese	313,4300
Zloty polacco	4,2167
Nuovo leu romeno	4,6332
Corona svedese	9,9583
Franco svizzero	1,1669
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,7828
Kuna croata	7,5465
Rublo russo	69,5043
Lira turca	4,5603
Dollaro australiano	1,5382
Real brasiliano	3,9171
Dollaro canadese	1,5070
Yuan cinese	7,8022
Dollaro di Hong Kong	9,2223
Rupia indonesiana	16029,0100
Shekel israeliano	4,1634
Rupia indiana	75,6085
Won sudcoreano	1284,7300
Peso messicano	22,6281
Ringgit malese	4,8163
Dollaro neozelandese	1,6803
Peso filippino	59,5280
Dollaro di Singapore	1,5897
Baht thailandese	38,3750
Rand sudafricano	15,7809

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A08648

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 18 dicembre 2017 recante modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative al bando «grandi progetti di ricerca e sviluppo - risorse FRI».

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 dicembre 2017 è stata fissata la data a partire dalla quale possono essere presentate le domande di accesso alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2015, così come modificato dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017, recante le condizioni per l'attivazione degli interventi agevolativi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

Le nuove disposizioni introdotte dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2017, si applicano alle domande presentate, per gli interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile», dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dall'8 gennaio 2018.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

17A08631

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento della «Agata Onlus società cooperativa sociale», in Pinzolo e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis);

Delibera:


1. Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento d'autorità della Agata Onlus società cooperativa sociale in sigla Agata Onlus soc. coop.soc. con sede in Pinzolo (Trento) - via Calvet n. 35/E, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del Commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 i potenziali creditori possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un Commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento;

3. Di precisare che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al registro imprese della Camera di Commercio di Trento.

17A08639



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, recante: «**Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.**» (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 58/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 295 del 19 dicembre 2017).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato Supplemento ordinario, alla pag. 295, anziché:

«


Denominazione del collegio uninominale	Nome del comune o dell'area subcomunale con la maggiore ampiezza demografica	Codice del collegio uninominale	Denominazione del Comune	Territorio comunale definito dal D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 535
			Zuccarello	

»

leggasi:

«

Denominazione del collegio uninominale	Nome del comune o dell'area subcomunale con la maggiore ampiezza demografica	Codice del collegio uninominale	Denominazione del Comune	Territorio comunale definito dal D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 535
			Zuccarello	
Liguria - 02	Genova - Unità Urbanistica San Fruttuoso	SU071_02	Bargagli Campomorone Ceranesi Davagna	
			Genova Mignanego Sant'Olcese Serra Riccò	Territorio del comune di Genova definito dai Collegi n. 3 e n. 4 della regione Liguria
Liguria - 03	Genova - La Spezia	SU071_03	Ameglia Arcola Avegno Beverino Bogliasco Bolano Bonassola Borghetto di Vara Borzonasca Brugnato Busalla Calice al Cornoviglio Camogli Carasco Carro Carrodano Casarza Ligure Casella Castelnuovo Magra Castiglione Chiavarese Chiavari Cicagna Cogorno Coreglia Ligure Crocefieschi Deiva Marina Fascia Favale di Malvaro Follo Fontanigorda Framura Genova Gorreto Isola del Cantone	Territorio del comune di Genova definito dal Collegio n. 5 della regione Liguria



Denominazione del collegio uninominale	Nome del comune o dell'area subcomunale con la maggiore ampiezza demografica	Codice del collegio uninominale	Denominazione del Comune	Territorio comunale definito dal D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 535
			La Spezia	
			Lavagna	
			Levi	
			Lerici	
			Levanto	
			Lorsica	
			Lumarzo	
			Luni	
			Maissana	
			Mezzanego	
			Moconesi	
			Moneglia	
			Montebruno	
			Monterosso al Mare	
			Montoggio	
			Ne	
			Neirone	
			Orero	
			Pieve Ligure	
			Pignone	
			Portofino	
			Portovenere	
			Propata	
			Rapallo	
			Recco	
			Rezzoaglio	
			Riccò del Golfo di Spezia	
			Riomaggiore	
			Rocchetta di Vara	
			Ronco Scrivia	
			Rondanina	
			Rovegno	
			San Colombano Certenoli	
			Santa Margherita Ligure	
			Santo Stefano d'Aveto	
			Santo Stefano di Magra	
			Sarzana	
			Savignone	
			Sesta Godano	
			Sestri Levante	
			Sori	
			Torriglia	
			Tribogna	
			Uscio	
			Valbrevenna	
			Varese Ligure	
			Vernazza	
			Vezzano Ligure	


Denominazione del collegio uninominale	Nome del comune o dell'area subcomunale con la maggiore ampiezza demografica	Codice del collegio uninominale	Denominazione del Comune	Territorio comunale definito dal D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 535
			Vobbia	
			Zignago	
			Zoagli	

».


17A08745

ADELE VERDE, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUI-301) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 1 2 2 8 *

€ 1,00

